VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: **LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE**
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: **NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI**

P23VPC_R00_D05

Dati di progetto

Committenza

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera, 30 60020 Sirolo (AN)

Coordinamento

Arch. **RICCARDO PICCIAFUOCO**
Via Togliatti 37/1 60131 Ancona (AN)
Ordine APPCAN, n° 618
PI 00865220420

Progettazione

pro.mo.TER PROGETTO MONTAGNA E TERRITORIO
Sede legale: Via Balbo 68 60044 Fabriano (AN)
PI 004500094588

Data di Consegna

__/__/____

q. P - Quaderno 02

Ente Parco Naturale Regionale del Conero

Lanfranco Giacchetti - PRESIDENTE

Marco Zannini - DIRETTORE

Conerogroup - gruppo progettazione

ARCH. **RICCARDO PICCIAFUOCO**
coordinamento

DOTT. AGR. **FRANCESCO LEPORONI**
sistemi agronomici

DOTT. GEOL. **ROBERTO GIANNINI**
sistemi geomorfologici

DOTT. FOR. **FRANCESCO BALLONI**
sistemi forestali

ARCH. **MASSIMILIANO PECCI**
sistemi insediativi

Norme Attuative

Approvato con DACR Marche n. 154 del 02/02/2010 e n. 156 del 08/02/2010

Indice quaderno 02

Confini amministrativi del Parco del Conero	*pag*	3
Articolazione territoriale del Piano	*pag*	4
Norme Prescrittive per l'intero territorio del Parco	*pag*	8
Ambito Territoriale Collinare - ATC	*pag*	18
Ambito Territoriale Naturalistico - ATN	*pag*	49
Ambito Territoriale Urbano - ATU	*pag*	77
Aree Progetto Strategiche - APS	*pag*	94
Aree Progetto Operative - APO	*pag*	126
Tavola inquadramento territoriale APS e APO	*pag*	130
Tavola articolazione territoriale normativa del Piano	*pag*	131

Confini amministrativi del PARCO del CONERO



Confini del PARCO

Base cartografica: **CTR**- estratto carta tecnica regionale delle Marche

Articolazione territoriale del Piano

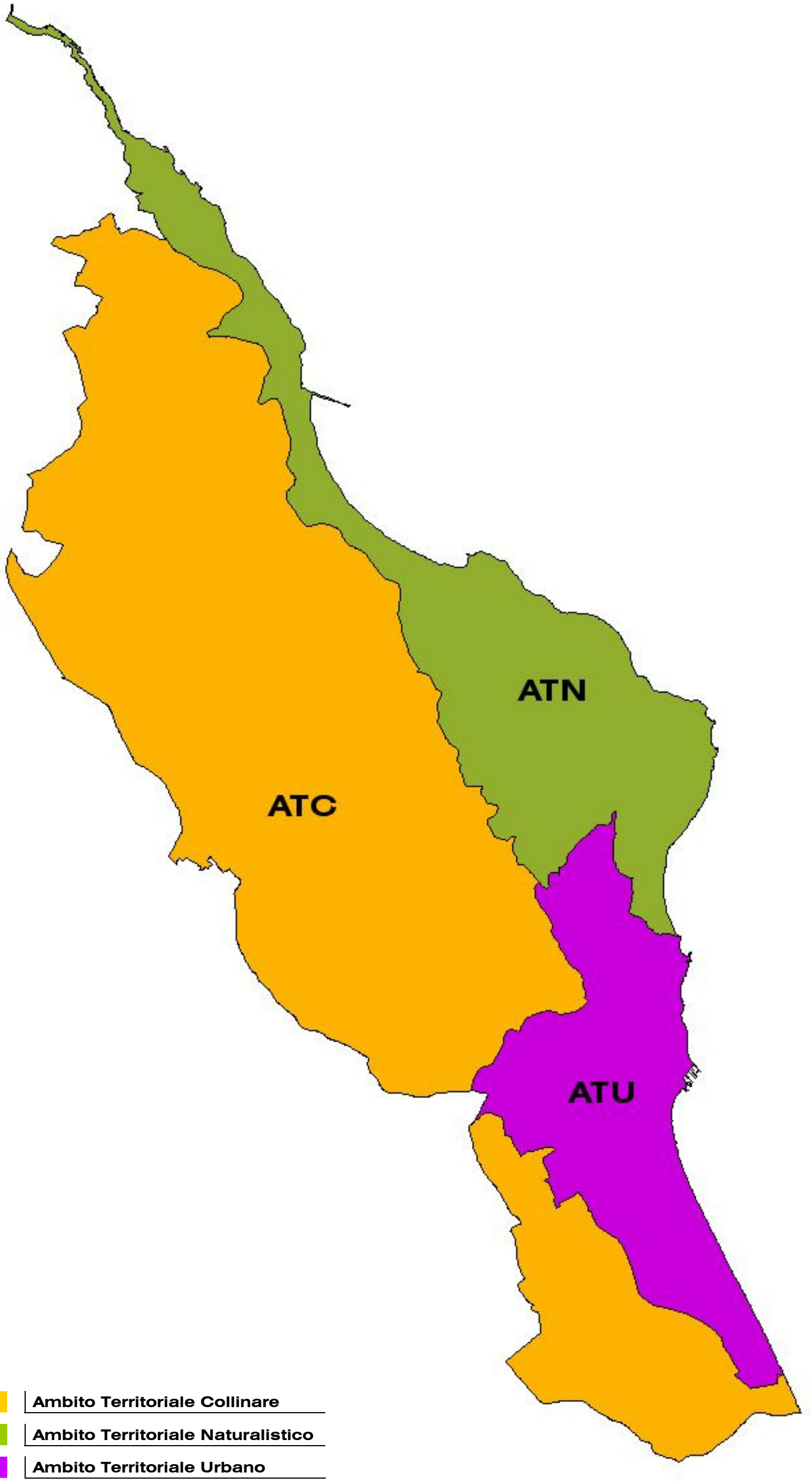
art.

1 [1]L'articolazione territoriale della struttura normativa del Piano deriva dalle conclusioni del processo pianificatorio progettuale dal quale è stato mutuato il Metodo di Valutazione Integrata (Me.V.I.), descritto nell'elaborato q.P quaderno 03. Nel territorio del parco è fatto obbligo di redazione della Relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005.

[2]Il processo progettuale, supportato da analisi e valutazioni dal punto di vista fisico-naturale, antropico, socio-economico, storico-culturale e percettivo, ha determinato l'individuazione di macroaree con caratteri di omogeneità, denominate Ambiti Territoriali (AT); questi derivano inoltre dalla messa in evidenza di criticità e vocazionalità.
[3]Il Piano, altresì, suddivide il territorio in base al livello di tutela prevedendo la classificazione di Aree Omogenee secondo le indicazioni dell'art. 12 della Legge 394/91 (Riserve Integrali – Ri, Riserve Generali Orientate – Ro, Aree di Protezione – P, Aree di Promozione Economica e Sociale - Ps, *vedi elaborato q.P Tav. 01*)

[4]Il Piano del Parco (PdP) prevede un'articolazione territoriale di livello strutturale in *Ambiti Territoriali* - AT, *Sub-Ambiti Territoriali* - SAT , *Unità Territoriali Elementari* - UTE , *Aree Progetto Strategiche* - APS.
[5]Gli Ambiti Territoriali sono tre: quello naturalistico (ATN), corrispondente alla porzione più alta del Monte Conero e alla costa falesia settentrionale; quello collinare (ATC), caratterizzato dal prevalente utilizzo agricolo e dagli insediamenti storici minori di poggio; quello urbano (ATU), occupato in gran parte dagli insediamenti storici e recenti dei Comuni di Sirolo e Numana a sud del promontorio del Conero.
[6]Per ognuno degli Ambiti Territoriali il Piano individua indirizzi ed obiettivi in funzione dei diversi valori riscontrati, dei diversi caratteri riferiti ai vari sistemi, dei possibili scenari futuri.
[7]A loro volta gli Ambiti si articolano in Sub-Ambiti Territoriali (SAT), considerabili come unità di paesaggio, al cui livello viene operata una diversificazione normativa di tipo strutturale, orientata dalle conclusioni del processo valutativo.
[8]I Sub-Ambiti Territoriali sono articolati in Unità Territoriali Elementari (UTE), a cui è riferito il quadro normativo di carattere prescrittivo e vincolante per la pianificazione generale ed attuativa di competenza comunale.
[9]Il PdP individua inoltre una serie di Aree Progetto Strategiche (APS) costituenti la parte dinamica e propositiva del Piano; per ogni APS sono definiti obiettivi, indirizzi e possibili azioni, rimandando all'iniziativa dei Comuni, a quella del Parco o di entrambi gli Enti congiuntamente, il compito di fissare il quadro progettuale/normativo preliminare all'attuazione dei singoli interventi di tutela attiva, di trasformazione e di valorizzazione.
[10]E' infine compito e facoltà dei Comuni individuare eventuali Aree Progetto Operative (APO), di rilevanza locale, per l'attuazione di specifici interventi. Il PdP individua quelle APO che ritiene necessarie e mature fin dalla fase iniziale.
[11]Il territorio del parco del Conero, così come è stato determinato nella Legge regionale Istitutiva, è nella sua interezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 co. 1 let. f) del d.lgs 42/04 e ss.mm.ii. di "interesse paesaggistico" ed è quindi sottoposto alle disposizioni del titolo III.
[12]Qualsiasi modifica del perimetro del parco e/o del territorio in esso compreso deve essere oggetto di parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali nelle sue articolazioni territoriali. Si determina che in tale ipotesi non potranno essere sottratte al parco porzioni di territorio ma si potrà soltanto trattare di addizioni alla sua estensione.

Inquadramento degli Ambiti Territoriali



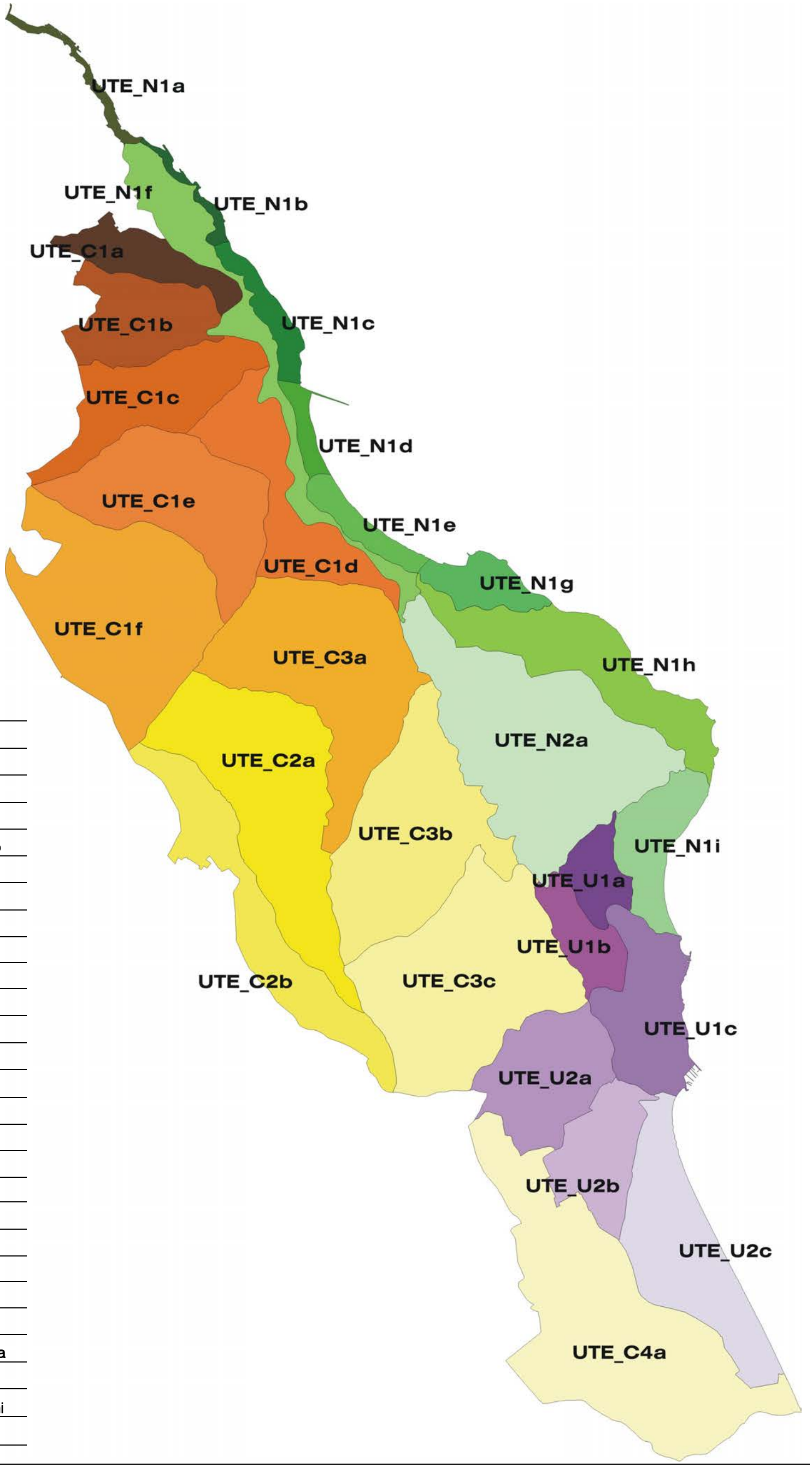
ATC	**Ambito Territoriale Collinare**
ATN	**Ambito Territoriale Naturalistico**
ATU	**Ambito Territoriale Urbano**

Inquadramento dei Sub-Ambiti Territoriali



SATC1	Sub-Ambito Territoriale Collinare 1
SATC2	Sub-Ambito Territoriale Collinare 2
SATC3	Sub-Ambito Territoriale Collinare 3
SATC4	Sub-Ambito Territoriale Collinare 4
SATN1	Sub-Ambito Territoriale Naturalistico 1
SATN2	Sub-Ambito Territoriale Naturalistico 2
SATU1	Sub-Ambito Territoriale Urbano 1
SATU2	Sub-Ambito Territoriale Urbano 2

Inquadramento delle Unità Territoriali Elementari



UTE_C1a	Valle Miano
UTE_C1b	Monte Baldino
UTE_C1c	Montacuto
UTE_C1d	Villa Bosdari
UTE_C1e	Varano
UTE_C1f	Angeli di Varano
UTE_C2a	San Germano
UTE_C2b	Camerano
UTE_C3a	Poggio
UTE_C3b	Massignano
UTE_C3c	Monte Colombo
UTE_C4a	Porchereccia
UTE_N1a	Passetto
UTE_N1b	Scalaccia
UTE_N1c	Trave nord
UTE_N1d	Trave sud
UTE_N1e	Mezzavalle
UTE_N1f	Monte dei Corvi
UTE_N1g	Portonovo
UTE_N1h	Due Sorelle
UTE_N1i	Sassi Neri
UTE_N2a	Monte Conero
UTE_U1a	Fonte D'Olio
UTE_U1b	San Lorenzo
UTE_U1c	Sirolo - Numana
UTE_U2a	Coppo
UTE_U2b	Taunus - Svarchi
UTE_U2c	Marcelli

Norme Prescrittive per l'intero territorio del Parco

art.

2. [1]Le seguenti norme di carattere prescrittivo si applicano sull'intero territorio del Parco.
[2]Gli interventi di trasformazione territoriale e paesaggistica sono assoggettati al Metodo di Valutazione Integrata (Me.V.I.) secondo le specifiche di cui all'elaborato q.P quaderno 03.

3. **Tutela della flora e della fauna**
[1]Gli interventi relativi alla gestione della vegetazione, degli elementi diffusi del paesaggio agrario e del patrimonio floro-faunistico sono regolati dalle indicazioni del Piano di Gestione Naturalistica (PGN), di quelli dei siti Natura 2000 e degli ulteriori piani di settore approvati dall'Ente Parco ad integrazione degli indirizzi normativi dei SAT, delle azioni e norme delle APS e delle prescrizioni del Regolamento del Parco.

4. **Tutela della vegetazione ripariale**
[1]E' vietato la compromissione delle formazioni ripariali e delle fasce boscate, individuate nella carta dell'uso del suolo (q.C/V Tavola 03a) e presenti lungo i corsi d'acqua come riportati nella Carta Tecnica Regionale (CTR – *scala 1:10.000*).
[2]E' vietata la realizzazione di qualunque manufatto, compresi quelli a servizio dell'attività agricola, entro il perimetro delle fasce boscate presenti lungo i corsi d'acqua e cartografate alla Tav. q.C/V_03a e comunque entro una fascia di metri **50**, calcolati dagli assi dei corpi idrici, per i fossi Boranico e Betelico e per tutti gli altri corsi d'acqua secondo quanto previsto dalle prescrizioni di base permanente dell'art. 29 delle NTA del PPAR con un minimo di 20 metri.
[3]Sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione rivolti alla riduzione del rischio idraulico per la caduta in alveo di alberature a rischio di schianto, deperienti o in cattivo stato vegetativo; è consentito il taglio di alberature presenti nell'alveo di piena ordinaria. Tali interventi sono sottoposti al Nulla Osta dell'Ente Parco.
[4]E' inoltre consentito il taglio delle piante infestanti (Ailanti, Robinie, Pioppi ibridi, etc.) attraverso apposita autorizzazione rilasciata dal Parco.

5. **Prevenzione del rischio geomorfologico e idrogeologico**
[1]Qualunque trasformazione del territorio, ove consentita, deve essere preceduta da valutazioni di pericolosità geomorfologica e idrogeologica in riferimento alle norme del PAI ed alla classificazione di pericolosità contenuta nell'elaborato q.C/V Tavola 02b; i crolli individuati nella suddetta tavola vanno considerati prescrittivi ai soli fini della redazione delle fasi conoscitiva e valutativa del Me.V.I.
[2]Gli stessi interventi sono soggetti alle prescrizioni relative agli aspetti geologici-geomorfologici previste dalle norme tecniche dei PRG comunali e, qualora ricadano all'interno delle aree SIC e ZPS, vanno sottoposti a valutazione di incidenza (V.I.) che prenda in considerazione gli effetti su habitat o specie di interesse conservazionistico.
[3]In fase di adeguamento dei PRG al PdP i Comuni, oltre a garantire il rispetto dei criteri tecnici definiti nelle norme statali ordinarie relative alle indagini geologico-tecniche (D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 e s.m.i.), dovranno:

a) fissare, con riguardo alle aree interessabili dalla possibile influenza dei dissesti di versante, un' idonea_fascia "di rispetto", libera dalle eventuali previsioni edificatorie, in caso di prossimità ad eventuali fenomeni franosi;

b) valutare la necessità di "organizzare" la regimazione delle reti di smaltimento delle acque superficiali e sotterranee qualora vi siano Zone di espansione in prossimità o con interferenza sui versanti in dissesto perimetrati dal PAI.

c) contenere tutte le opere che rendono impermeabile il suolo e quindi di prevedere idonei accorgimenti tecnici progettuali, in modo da ridurre quanto possibile l'inevitabile incidenza della variante sulla capacità di infiltrazione dei suoli.

d) valutare se è possibile applicare il principio di "invarianza idraulica" in presenza di trasformazioni territoriali attraverso nuove zone insediative e/o interventi sul territorio. Questo obiettivo può essere conseguito attraverso una valutazione sullo smaltimento delle acque meteoriche in rapporto a caratteristiche e capacità di smaltimento delle portate di piena dei corpi idrici recettori naturali e di adottare gli accorgimenti tecnico progettuali idonei a garantire appunto l'invarianza idraulica (ovvero una possibilmente significativa riduzione dell'effetto) tra stato ex ante e stato futuro rispetto ad eventi caratterizzati da un tempo di ritorno pari ad almeno 200 anni.

6. **Interventi sui corsi d'acqua**
[1]E' vietata la copertura con tombinatura dei corsi d'acqua di cui al precedente art. 5. Gli attraversamenti di nuova realizzazione dovranno essere eseguiti mediante opere che mantengano o incrementino l'area della sezione di deflusso delle acque.
[2]I progetti di riqualificazione e\o di modifica di aree urbanizzate o agricole, di realizzazione di sentieri e percorsi ecologici (greenways) devono prevedere il ripristino delle condizioni naturali dei tratti tombati o l'esecuzione di opere di cui al comma precedente.

7. **Bonifica idrogeologica**
[1]Gli interventi di consolidamento e bonifica idrogeologica devono essere compatibili con il contesto paesaggistico - ambientale, privilegiando quelli di ingegneria geotecnica in sottosuolo, tecniche di ingegneria naturalistica, utilizzo di materiali a vista tipici della zona.
[2]Le opere fuori terra, in muratura o in riporti di terreno, qualora indispensabili e ove consentite, devono avere dimensioni compatibili con la morfologia preesistente del versante.

8. **Sversamenti e acque sotterranee**
[1]Nei nuovi interventi è vietato lo sversamento diretto in acque superficiali e in sub-irrigazione di reflui di qualsiasi provenienza in assenza di adeguato trattamento preliminare. Vasche di depurazione e/o decantazione dei reflui da collocare nei soli Ambiti ATC e ATU devono avere dimensioni, caratteristiche tecniche e criteri di localizzazione contenuti nel Regolamento del Parco. È fatto divieto di realizzazione di concimaie in zone ATN.
[2]In prossimità di sorgenti, captate o meno, è vietato lo spandimento dei liquami di provenienza zootecnica, di residui del ciclo oleario ed in genere di qualunque altro materiale in grado di rilasciare sostanze inquinanti.

[3]Tutte le opere in sotterraneo quali gallerie, drenaggi profondi, scavi per opere civili superiori al primo piano interrato entro il sedime del fabbricato, devono essere supportate da studi idrogeologici che valutino la loro compatibilità con il regime idrogeologico.
[4]Le opere in sotterraneo che ricadono all'interno dei SIC e ZPS sono vietate a meno che non siano dimostrati motivi di interesse pubblico oppure che le opere siano, pertinenziali ed accessorie alle attività residenziali in aree Ps o alle sole attività agricole ed in ogni caso dopo aver valutato possibili alternative.
[5]Quanto sopra indicato dovrà essere conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.

9. **Tutela della morfologia dei luoghi**
[1]Sono vietati sbancamenti o riporti che modifichino i caratteri morfologici tipici del paesaggio, con particolare riferimento all'eliminazione dei terrazzamenti; fanno eccezione gli interventi di bonifica ambientale, di difesa idrogeologica e la realizzazione dei laghetti di accumulo di modesta superficie per uso agricolo e didattico – scientifico purché comportino limitati movimenti di terreno e comunque da vietare nei versanti collinari.
[2]Interventi di bonifica ambientale e difesa idrogeologica restano vietati nei SIC e ZPS a meno di motivi di urgenza e pericolosità; la realizzazione di laghetti di accumulo per uso agricolo e didattico/ambientale nelle aree SIC e ZPS è permessa qualora questi siano funzionali al mantenimento o al recupero delle attività agricole tradizionali e del paesaggio ad esse collegato; l'altezza della scarpata di sponda sarà determinata in riferimento e compatibilmente alla natura dei luoghi.
[3]Gli interventi di difesa della costa sono effettuati nel rispetto della morfologia naturale del litorale, con particolare riferimento ai ripascimenti artificiali degli arenili da attuarsi avendo cura di utilizzare materiale avente granulometria e composizione analoga e conforme a quella naturale del luogo (prescr. 2.3) e dovranno essere sottoposti a valutazione di incidenza qualora ricadano all'interno dei siti Natura 2000. (prescr. VI 2)

10. **Criteri per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e infrastrutture sui versanti**
[1]Le nuove costruzioni, gli ampliamenti e i nuovi interventi infrastrutturali devono adeguarsi, per quanto possibile, all'andamento morfologico dei versanti, riducendo al minimo indispensabile gli scavi ed i riporti di terreno. Tali interventi, qualora ricadenti all'interno dei siti Natura 2000, dovranno essere sottoposti a valutazione di incidenza.
[2]Le eventuali strutture di sostegno associate alle nuove costruzioni e agli ampliamenti oltre il 20% degli edifici esistenti, devono produrre una modifica del profilo naturale del terreno non superiore a 2.0 ml misurati in altezza, in relazione alla pendenza. Sono da preferire soluzioni che prevedano il raccordo graduale tra l'andamento naturale del terreno ed i piani finiti delle corti e delle pertinenze degli edifici.
[3]In ogni caso per le opere di contenimento, ove possibile, sono da preferirsi interventi di ingegneria naturalistica.
[4]Sono fatte salve le opere di contenimento necessarie alla realizzazione degli accessi in trincea ai locali interrati purché le rampe di accesso non superino i tre metri di larghezza.
[5]Gli interventi in aree SIC e ZPS, qualora riguardino suoli a destinazione agricola sono permessi solo se funzionali alle attività agricole e pastorali collegate alla tutela del paesaggio rurale tradizionale ed al mantenimento delle praterie in quanto habitat di interesse prioritario.

11. **Edifici pubblici**
[1]La realizzazione di nuovi edifici pubblici o di interesse pubblico, o la ristrutturazione di quelli esistenti, deve essere improntata alla massima sobrietà possibile ed al minor impatto visivo rispetto alla qualità del contesto ambientale di riferimento, in relazione alla destinazione d'uso delle strutture.
[2]Le forme, i materiali esterni ed i colori devono integrarsi con i caratteri del paesaggio d'ambito e del contesto urbano, qualora di qualità.
[3]Le altezze dei fabbricati vanno contenute in relazione alle funzioni svolte e va limitato il consumo di suolo lasciando ampie aree esterne permeabili, salvo impedimenti adeguatamente motivati. Nel caso di nuove costruzioni o di ampliamenti o di ristrutturazioni le altezze dei fabbricati solo eccezionalmente e per concrete motivazioni potranno essere incrementate.
[4]Deve sempre essere garantita l'accessibilità alle strutture dalla strada pubblica a tutti gli utenti diversamente abili.
[5]Vanno studiate soluzioni che riducano al minimo i consumi energetici, sia d'inverno che d'estate, gli inquinamenti elettromagnetici, i consumi idrici.
[6]Vanno verificate ed adottate quelle soluzioni architettoniche e tecnologiche che ottimizzino le prestazioni di coibentazione termica, di isolamento acustico, di salubrità microclimatica degli ambienti interni.
[7]L'eventuale ricorso a fonti di energia rinnovabili deve essere preceduto da uno specifico studio di fattibilità tecnico-economica che ne dimostri i vantaggi ambientali ed i risparmi effettivi rispetto alle fonti tradizionali.

12. **Censimento del patrimonio edilizio in territorio extraurbano.**
[1]Ai fini dell'applicazione del seguente articolo, i Comuni, in sede di adeguamento dei PRG al PdP, individueranno il territorio urbano e il territorio extraurbano.
Il patrimonio edilizio sito in territorio extraurbano è assoggettato ad un completo censimento da parte dei Comuni e ad una specifica classificazione e schedatura che ne preveda le possibilità di intervento, secondo gli indirizzi del successivo art. 13.
[2]In assenza di schedatura sono possibili i soli interventi di manutenzione ordinaria nelle aree di riserva integrale (Ri), interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle aree di riserva orientata (Ro), interventi fino al risanamento conservativo nelle aree di protezione (P) e di promozione economica e sociale (Ps).
[3]Per gli edifici e manufatti già censiti nei PRG si applicano le rispettive norme degli strumenti urbanistici comunali, così come integrate dalle norme del successivo art. 13; nelle zone di riserva integrale ed orientata non sono ammessi ampliamenti agli immobili esistenti, in caso di contrasto tra le norme del PRG e le norme del PdP prevalgono le norme più restrittive.
[4]La disciplina degli usi è attribuita alla concorrente competenza degli strumenti urbanistici comunali e del piano del parco, fatta salva la normativa regionale in materia; è escluso il cambio di destinazione d'uso dei manufatti condonati in aree omogenee Ri, Ro e P, salvo specifiche eccezioni indicate nelle norme delle UTE o nel caso di immobili soggetti a progettazione di APS, APO o Piano di Recupero.
[5]Per quanto riguarda i resti di manufatti che non consentano l'individuazione certa e attendibile della sagoma planivolumetrica originaria, è vietato ogni intervento per

quelli ricadenti in aree di riserva integrale, orientata e di protezione. Fanno eccezione gli interventi sui resti di manufatti affidati alla sola iniziativa del Parco purchè finalizzati alla realizzazione di strutture a servizio delle attività di interesse pubblico nelle sole aree di protezione (P).
[6]Per i ruderi, soggetti a specifica schedatura e definiti come manufatti che consentono l'individuazione certa della sagoma planivolumetrica originaria, purchè ricadenti in aree di Protezione e di Promozione Economica e Sociale, si applicano le norme del presente articolo relative alla generalità dei manufatti. In particolare la schedatura dovrà dimostrare l'esistenza del manufatto, la sua consistenza allo stato di fatto e la riproposizione della sua sagoma planivolumetrica originaria e quindi proporre le modalità di intervento per un suo recupero storico-architettonico e funzionale.
[7]E' consentito ai privati proprietari di manufatti non censiti, compresi i ruderi, ad eccezione di quelli ricadenti nelle aree di riserva (Ri) e (Ro), di proporre al Comune una schedatura finalizzata al recupero e al riuso degli immobili. L'approvazione del progetto da parte del Comune costituisce censimento ai fini del presente articolo.

13. **Indirizzi per gli interventi sul patrimonio edilizio in territorio extraurbano.**
[1]Per gli edifici e manufatti esistenti in territorio extraurbano, sia a carattere civile che rurale, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con mantenimento della volumetria esistente. Eventuali interventi di demolizione e ricostruzione possono riguardare sia l'edificio principale, in caso di gravi motivi di instabilità e dimostrata impossibilità di risanamento conservativo, sia i manufatti incongrui e incompleti per forme architettoniche, materiali, destinazioni d'uso, compresi i ruderi, purchè ne sia documentata la legittimità, per i quali va favorito l'inserimento morfo-tipologico, funzionale e tecnologico rispetto all'edificio principale, anche attribuendo una quota incentivante fino al 20% del volume dei manufatti oggetto di demolizione, nei limiti della Legge Regionale 08/03/1990 n. 13. Il suddetto incentivo va attribuito in maniera inversamente proporzionale al volume complessivo degli edifici da demolire. I singoli Comuni e l'Ente Parco a tal fine costituiscono un apposito registro relativo agli edifici che hanno usufruito dell'incentivo, da considerare unico ed irripetibile. La demolizione di edifici esistenti è permessa esclusivamente qualora gli stessi siano totalmente privi di caratteri tipologici e materiali propri dell'architettura tradizionale. Gli ampliamenti e gli incentivi non sono consentiti per gli edifici censiti ai sensi degli articoli 40 e 15, comma 3 delle NTA del PPAR, nonché dell'art. 15, comma 2 della Legge Regionale 08/03/1990 n. 13, sottoposti a restauro e risanamento conservativo, per gli immobili vincolati di interesse storico ai sensi del D. Lgs. 42/04, per quelli ricadenti nelle zone Ri, Ro e SIC, ZSC e ZPS.
[2]I relativi progetti devono considerare i rapporti tra architettura e paesaggio, tra struttura edilizia e contesto ambientale e devono dimostrare il miglioramento della qualità complessiva del luogo.
[3]Per i manufatti che presentano caratteri di storicità e/o riconoscibilità dell'architettura rurale tradizionale, le forme, i materiali strutturali e di rivestimento, le coperture, gli infissi esterni, i colori, i relativi annessi agricoli, le sistemazioni delle corti esterne, faranno riferimento ai caratteri dell'edilizia rurale tradizionale locale.
[4]Le scelte innovative dovranno riguardare essenzialmente le dotazioni tecnologiche ed impiantistiche oltre ai materiali interni.
[5]L'inserimento di eventuali elementi non riferibili alla tradizione costruttiva e compositiva locale deve essere adeguatamente motivato e verificato rispetto agli esiti architettonici complessivi.
[6]Il dimensionamento dei manufatti e le distanze tra eventuali nuovi annessi agricoli e gli edifici esistenti devono rispettare i limiti più restrittivi tra quelli previsti dalla L.R. 13/90 e dai rispettivi PRG.
[7]Per gli edifici che presentano un impianto moderno e comunque di recente costruzione i nuovi manufatti devono essere realizzati preferendo tecniche e materiali capaci di coniugare elementi tradizionali ed innovativi, con particolare attenzione ai criteri della bioarchitettura.
[8]Tutti i progetti devono perseguire contestualmente i seguenti obiettivi: il rispetto delle norme igienico-sanitarie, il miglioramento della qualità architettonica, il risparmio energetico ed il miglioramento bioclimatico degli ambienti di vita, l'arredo a verde delle corti esterne e delle recinzioni, il corretto ciclo delle acque; inoltre va favorito l'eventuale uso di fonti di energia rinnovabile e l'adeguamento funzionale con priorità per l'accessibilità.
[9]L'eventuale ricorso a fonti di energia rinnovabili deve essere preceduto da uno specifico studio di fattibilità tecnico-economica che ne dimostri i vantaggi ambientali ed i risparmi effettivi rispetto alle fonti tradizionali.
[10]Nel caso di edifici costituenti un unico complesso rurale il PRG valuta l'opportunità di assoggettare gli interventi oltre la ristrutturazione edilizia a specifico Piano di Recupero.

14. **Parchi e giardini pubblici e privati e pertinenze di attrezzature ricettive**
[1]Per la realizzazione e/o manutenzione straordinaria di parchi e giardini, sia pubblici che privati, comprese le aree esterne di pertinenza delle attrezzature ricettive, fatta eccezione per i giardini privati con una superficie inferiore ai 500 mq., devono essere redatti specifici progetti a cura di tecnici specializzati, che tengano conto almeno dei seguenti elementi: localizzazione dell'area, dati microclimatici, pedologia del suolo, utilizzo e dimensione dell'area, inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento (rurale, naturalistico o urbano), utilizzo di specie autoctone. È vietato l'uso di specie esotiche anche nei giardini privati ed in ambito urbano. Particolare attenzione dovrà essere posta ai caratteri fitocromatici, al portamento e all'accostamento tra diverse specie. Deve essere assicurato il soddisfacimento del fabbisogno idrico post operam.
[2]Comunque è fatto obbligo produrre un elaborato che individui le essenze da porre a dimora e l'eventuale abbattimento o espianto di quelle esistenti in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Parco. Sono comunque soggette a tutela le essenze arboree ed arbustive di particolare pregio storico e paesaggistico anche in ambito urbano.

15. **Piscine**
[1]E' ammessa la realizzazione di piscine, con esclusione delle UTE ricadenti in ATN, delle aree di riserva orientata e delle UTE C3a e C3b e dell'APS 8.
[2]Fanno eccezione le ZTO B di cui al DM 1444/68 e le strutture turistico ricettive ricadenti in area di Promozione Economica e Sociale delle APS 6 e 17 nelle quali pertanto sono realizzabili piscine.
[3]All'interno delle aree SIC e ZPS è vietata la realizzazione di nuove piscine ed è consentita la ristrutturazione di piscine esistenti qualora sia dimostrato non incidano su habitat e specie d'interesse conservazionistico.
Per tutte le piscine sono inoltre previste le seguenti prescrizioni:
– il progetto per l'autorizzazione della piscina deve essere corredato da uno

specifico studio botanico-vegetazionale che escluda l'eliminazione di specie arboree di particolare pregio e che preveda un adeguato arredo vegetale, qualora non esistente, nonché da una indicazione del necessario approvvigionamento idrico;
- è vietata la realizzazione di opere di contenimento in calcestruzzo armato (cls); è invece consentito l'uso di cls per la realizzazione delle vasche utilizzando per le sistemazioni esterne esclusivamente tecnologie e materiali consoni con i caratteri ambientali dei luoghi;
- sono vietate opere di contenimento che comportino variazioni morfologiche del profilo naturale del terreno oltre i 50 cm ed è prescritta la corretta sistemazione del materiale di scavo entro i limiti suddetti;
- per le sole piscine di pertinenza di abitazioni private è prescritto il dimensionamento massimo delle vasche pari a 100 mq;
- l'acqua di riempimento non dovrà essere di provenienza da captazioni superficiali;
- i rivestimenti e la dimensione delle vasche, la tipologia e l'estensione delle pavimentazioni e le caratteristiche delle eventuali zone ombreggiate saranno definite da specifiche norme a cura dei PRG comunali o dal Regolamento del Parco;
- il colore di fondo delle vasche deve prevedere tonalità tenui, tendenti al verde, evitando le tonalità dell'azzurro e del blu e in ogni caso tutte quelle particolarmente riflettenti.

[4]E' facoltà del Consiglio Direttivo consentire specifiche deroghe alla presente norma nel caso di richieste motivate e adeguatamente documentate che siano riferite a casi gravi riguardanti la salute delle persone.

16. **Recinzioni**

[1]E' vietata la recinzione ad eccezione di quella temporanea elettrificata al fine di limitare i danni provocata dalla fauna selvatica e di quella per contenere gli animali da allevamento.

[2]Sono inoltre consentiti le recinzioni fisse delle corti esclusive di edifici e degli impianti sportivi.

Gli interventi naturalistici di mitigazione delle recinzioni devono evitare per quanto possibile forme geometriche rettilinee e omogeneità delle altezze; tutte le recinzioni devono consentire un'adeguata permeabilità al passaggio della fauna minore.

Specifiche prescrizioni e indicazioni saranno riportate nel Regolamento del Parco**.**

[3]In aree SIC e ZPS le recinzioni possono essere realizzate se funzionali al recupero di pascoli ed in generale alle attività agricole e pastorali collegate al paesaggio tradizionale.

[4]La realizzazione di recinzioni deve essere conforme alle indicazioni fornite dal Regolamento del Parco e non deve impedire la fruibilità pubblica dei sentieri e dei percorsi di interesse pubblico individuati ai sensi dell'art. 17, commi 6 e 7. Muri e macere di confine o siepi realizzate con essenze proprie dei luoghi possono essere restaurate o ripristinate nelle forme e nelle dimensioni che avevano quelle non più esistenti o ridotte a rudere. Tali elementi, da individuarsi in base a documentazioni significative ed inoppugnabili, sono da ritenersi caratteristici del paesaggio agrario.

17. **Viabilità ed aree pubbliche**

[1]La realizzazione di nuovi tratti stradali pubblici, oltre a quelli previsti dai PRG vigenti, sono ammissibili prioritariamente se ricadenti all'interno di APS e/o di APO di iniziativa pubblica previe adeguate valutazioni attraverso il Me.V.I.; gli interventi di miglioramento della sicurezza stradale e l'adeguamento funzionale della viabilità pubblica esistente devono conformarsi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9 e prevedere, per quanto possibile, il riutilizzo e la rettifica delle sedi stradali esistenti, l'uso di materiali e tecnologie ecocompatibili e di basso impatto ambientale, con particolare riferimento a manti fonoassorbenti e drenanti, adeguati interventi di mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici.

I progetti dovranno assumere come obiettivo complementare ma essenziale quello della riqualificazione paesaggistica dei contesti interessati. Specifiche indicazioni sulla progettazione eco-compatibile delle opere infrastrutturali viarie e sugli interventi di mitigazione e compensazione sono contenute nel Regolamento del Parco. All'interno di APS e/o di APO possono essere realizzate piste ciclabili in conformità alle prescrizioni del precedente art. 9 con l'uso di materiali e tecnologie come sopra indicato.-

[2]Nei progetti di riqualificazione della viabilità di crinale e di versante vanno inoltre ricercate soluzioni che favoriscano la fruibilità di eventuali belvederi e punti panoramici.

[3]Gli interventi sulla viabilità, sulle piazze e sulle aree a parcheggio dei centri e nuclei abitati devono essere corredati con opere di miglioramento dell'arredo urbano. Per quanto attiene alle tipologie stradali e alle caratteristiche funzionali e costruttive si rimanda alle specifiche norme contenute nelle UTE, nelle APS e negli strumenti generali ed attuativi dei Comuni e nei piani di settore, queste ultime per quanto non in contrasto con le presenti norme, oltre alle prescrizioni del Regolamento del Parco.

[4]In tutti gli interventi che prevedano la riqualificazione e la ristrutturazione di infrastrutture viarie, percorsi, spazi, attrezzature pubbliche all'aperto e aree di pertinenza di edifici pubblici devono essere verificate e favorite le migliori condizioni di accessibilità e fruibilità per tutti i tipi di utenza.

[5]Nuovi tratti stradali nelle aree SIC e ZPS non possono essere aperti a meno di interesse pubblico prioritario; in ogni caso è da prevedersi una valutazione d'incidenza.

[6]I sentieri del Parco, individuati nell' elaborato q.C/V_Tavola_06, rappresentano la viabilità pedonale principale all'interno dell'area del Parco e rivestono prioritario interesse pubblico; gli interventi ammessi, a carattere prevalentemente conservativo, devono prefiggersi la riqualificazione dei sentieri con tecniche ecocompatibili e verificare le condizioni per il conseguimento delle migliori condizioni di accessibilità e fruibilità per tutti i tipi di utenza; a tal fine tali interventi saranno disciplinati nel Regolamento del Parco che potrà prevedere minime modifiche al tracciato esistente per motivi di sicurezza, fruibilità e gestione.

L'Ente Parco potrà prevedere l'istituzione di nuovi sentieri da realizzare attraverso modeste modifiche ed integrazioni di tracciati esistenti mediante progetti da redigersi in accordo con i comuni interessati e prioritariamente previo accordo con le proprietà private interessate.

[7]Il Regolamento potrà individuare, inoltre, percorsi di interesse pubblico che integrino i sentieri di cui al comma precedente; dovrà inoltre specificarne le modalità di fruizione compatibilmente con le relative caratteristiche fisiche, morfologiche ed ambientali.

[8] Ai privati proprietari è vietato interdire mediante qualsiasi forma di sbarramento la fruizione pubblica dei sentieri e dei percorsi di interesse pubblico individuati nel Piano e nel Regolamento del Parco; tale facoltà è riservata agli Enti pubblici

competenti nei casi previsti per legge e/o per la tutela della pubblica incolumità.

18. **Viabilità interpoderale e privata**

[1]E' consentita la realizzazione di nuovi passi carrai, compresi brevi tracciati viari, con accesso da strada pubblica, solo in caso di dimostrata necessità e purché sia scelta la soluzione che comporti il minor impatto paesaggistico e ambientale mediante l'applicazione del Me.V.I. E' fatta salva l'approvazione degli Enti competenti ai sensi del Codice della Strada.

[2]E' consentita la manutenzione delle strade interpoderali mediante l'uso di tecnologie ecocompatibili, quali le terre compattate o altre tecniche a basso impatto ambientale. E' vietato l'uso di manti asfaltati e ogni tipo di pavimentazione impermeabile. Si rimanda al Regolamento del Parco per ulteriori indicazioni e prescrizioni.

19. **Infrastrutture ed impianti per enti gestori e servizi pubblici**

[1]Sono ammesse infrastrutture a rete e/o puntuali di tipo aereo, oltre a quelle esistenti e a quelle previste all'interno di APS, esclusivamente a seguito di studi integrati di settore che dimostrino il preminente interesse pubblico delle stesse e la minimizzazione degli impatti ambientali.

[2]Vanno inoltre favorite iniziative per la riduzione degli impianti attuali, della loro dimensione e del loro impatto sul paesaggio e sull'ambiente naturale. Tale obiettivo deve essere reso obbligatorio nel caso di progetti di ristrutturazione anche parziale degli impianti esistenti.

[3]In particolare per le antenne radio telefoniche deve essere individuato un unico possibile sito di concentrazione di tali impianti all'interno del Parco, compatibilmente con le esigenze di interesse pubblico, onde minimizzare i relativi impatti ambientali. L'esatta localizzazione deve essere effettuata a seguito della verifica di fattibilità tecnico ambientale dell'intervento con priorità per il sito individuato nella CTR, sezione 293040, a sud di San Pietro al Conero, alla quota di circa 440 slm.

[4]Tali impianti in aree SIC e ZPS possono essere realizzati soltanto per assicurare i servizi minimi (elettricità, acqua, tele radio comunicazioni pubbliche), evitando in ogni caso di incidere su habitat e specie d'interesse comunitario. Qualora ne sia dimostrata la necessità, deve essere accuratamente scelta la localizzazione e la tipologia di antenne e strutture simili, nonché le azioni di mitigazione e compensazione ambientale ed ecologica .

All'interno dell'area di proprietà della RAI Way spa, individuata come UMI 03 ricadente nella UTE_N2a del quaderno q.P_02 e nella tavola q.P_01, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione degli immobili esistenti e per la realizzazione dei soli volumi tecnici strettamente necessari al funzionamento delle infrastrutture presenti; tutti i progetti dovranno prevedere la minimizzazione degli impatti ambientali.

20. **Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili**

[1]Il PdP promuove l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili quali:

a) fotovoltaico;
b) solare termico;
c) biomasse vegetali;
d) minieolico;
e) geotermia.

[2]E' ammessa la realizzazione di impianti del tipo sopra indicato ad integrazione e/o sostituzione delle fonti tradizionali purchè ad esclusivo uso delle attività locali, secondo i termini riportati nel Regolamento.

Nel caso delle aziende agricole e/o di case sparse site in ambito ATC gli impianti vanno preferibilmente collocati nelle immediate vicinanze degli edifici e comunque all'interno delle corti di pertinenza degli stessi; in merito ai soli impianti di cui alle lettere a) b) e d) di cui al presente articolo, gli stessi vanno collocati preferibilmente sulle coperture degli edifici ricercando, per quanto possibile, il migliore inserimento architettonico. Nel caso delle aziende agricole e/o di case sparse site in ambito ATC, laddove lo spazio a disposizione lo consentisse ed in ragione delle dimensioni dell'impianto è ammesso il posizionamento a terra degli elementi per il fotovoltaico e/o solare termico; idonee schermature vegetali dovranno essere realizzate sulla base di specifici progetti da redigersi da parte di tecnici specializzati.

Specificazioni in merito a dimensionamento, localizzazione, materiali e tipologie costruttive saranno previste all'interno del Regolamento del Parco al fine di consentire il continuo aggiornamento tecnologico e la minimizzazione degli impatti ambientali. Qualora gli impianti ricadano all'interno dei siti Natura 2000 dovranno essere sottoposti a valutazione di incidenza.

21. **Aziende Agricole, risparmio energetico**

[1]Per le aziende agricole, al fine di un risparmio energetico, è favorito il ricorso a fonti di energia rinnovabili, anche mediante la creazione di filiere bioenergetiche in equilibrio con le potenzialità del territorio del Parco (filiere corte).

22. **Aziende Agricole, produzione tipica locale**

[1]Alle aziende agricole con produzione tipica locale e/o di qualità e la cui Superficie Agricola Utilizzata (SAU) ricade per almeno il 50% in area Parco, è consentito l'adeguamento e la ristrutturazione di annessi agricoli come laboratori di trasformazione, manipolazione di prodotti vegetali e/o animali e come punti vendita.

[2]La realizzazione di nuovi annessi, nonché l'ampliamento ed il recupero di quelli esistenti, è consentita sulla base di un Piano Agricolo Aziendale, di cui al successivo art. 26.

[3]Il dimensionamento degli annessi agricoli è indicato nel Piano Agricolo Aziendale e non può in ogni caso superare i limiti previsti dalla L.R. 13/90 o dai PRG, qualora più restrittivi.

[4]Sono esclusi ampliamenti e nuove costruzioni nell'ambito ATN ad eccezione di quanto previsto all'art. 161.

[5]Gli annessi agricoli realizzati in applicazione della presente norma sono assoggettati ad un vincolo di destinazione d'uso per un periodo di almeno 20 anni da trascrivere in apposito atto d'obbligo di cui al successivo articolo 27.

23. **Aziende Agricole, serbatoi interrati**

[1]Alle aziende agricole la cui SAU ricade per almeno il 50% in area Parco è consentita la realizzazione di serbatoi interrati per combustibili e/o riserva idrica. Laddove sia necessaria la realizzazione di più serbatoi interrati la loro ubicazione sarà oggetto di un approfondimento tecnico non potendosi procedere con scavi e rinterri che comportino ingenti movimenti di terra. Eventuali opere di sostegno o strutturali saranno opportunamente interrate; in tali casi dovrà essere assicurato il

totale ripristino dello stato dei luoghi.
[2]La realizzazione è concessa sulla base di un Piano Agricolo Aziendale, di cui al successivo art. 26.
[3]Dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi qualora decadano le condizioni di attività indicate nel Piano Agricolo Aziendale.
[4]I manufatti devono risultare completamente interrati, con uno strato di terreno vegetale di almeno 40 cm sulla copertura.

24. **Aziende Agricole, agriturismi**
[1]Alle aziende agricole la cui SAU ricade per almeno il 50% in area Parco è consentita la realizzazione e/o l'ampliamento di agriturismi esclusivamente mediante la riqualificazione del patrimonio rurale esistente, nel rispetto della Legge 20/02/2006 n. 96, della Legge Regionale 03/04/2002 n. 03, e successive mm. e ii., e nei limiti dimensionali di cui alla Legge Regionale 08/03/1990 n. 13. Entro tali limiti è altresì concessa la realizzazione di piccole strutture e attrezzature per l'inserimento di attività sportive e terapeutiche. Per il dimensionamento di tali strutture si farà riferimento alle indicazioni contenute nel Regolamento del Parco. Fino all'approvazione del Regolamento si intendono per piccole strutture gli annessi fino a 75 mq. di SUL.
[2]Nel caso di aziende agrituristiche esistenti è consentita la realizzazione di ulteriori strutture accessorie a quelle di accoglienza, oltre a quelle già disponibili, sulla base di un Piano Agricolo Aziendale, di cui al successivo art. 26, solo in presenza di edifici e pertinenze esistenti.
[3]Ai fini del presente articolo è consentito il recupero e la riqualificazione di aree produttive dismesse, ricadenti in ambito ATC, con finalità ricreative compatibili con gli obiettivi e gli indirizzi del presente piano.
[4]La presente norma non si applica nell'ambito ATN.
[5]All'interno delle aree SIC e ZPS sono permesse opere di adeguamento e riqualificazione per aziende agricole ed agriturismi purché le eventuali nuove strutture non comportino un significativo aumento della capacità ricettiva da stabilirsi nell'ambito del Me.V.I. o della valutazione di incidenza.

25. **Aziende Agricole, nuove colture**
[1]Nell'ambito di ogni singola azienda agricola, l'impianto di nuove colture deve essere realizzato sulla base delle caratteristiche pedologiche dei suoli e della vocazione colturale dei terreni, questa da valutarsi prendendo in considerazione fattori come la fertilità, la reazione chimica (pH) dei suoli, l'esposizione e la giacitura dei suoli agricoli, il microclima, la disponibilità di risorse idriche, la presenza di infrastrutture, la possibilità di meccanizzare le operazioni colturali, la conoscenza di colture pregresse e storiche, la presenza di patogeni endemici.
[2]All'interno delle aree SIC e ZPS l'eventuale introduzione di nuove colture non dovrà comportare effetti negativi sugli habitat e specie di interesse comunitario e conservazionistico per il Parco e sulle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio.
[3]Sono comunque da preferire gli interventi volti a promuovere l'agricoltura biologica, le coltivazioni di tipo tradizionale e gli impegni relativi alla condizionalità di cui al titolo II, capitolo I e agli allegati III e IV del Regolamento CE n. 1782/2003, nonché delle vigenti norme statali di attuazione di cui al decreto MIPAF del 21.12.2006 e ss. ed ai relativi provvedimenti regionali (quadro C)"

26. **Aziende Agricole, Piano Agricolo Aziendale**
[1]Il Piano Agricolo Aziendale, oltre a quanto previsto dalla L.R. 13/90, dovrà~~,~~ dimostrare l'efficienza economica dell'azienda agricola già esistente o di nuovo insediamento; nel caso di richiesta di contributi pubblici l'efficienza economica è definita applicando i parametri previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Marche (PSR).
Il Piano Agricolo Aziendale dovrà giustificare la necessità della realizzazione degli interventi edilizi richiesti (nonché delle scelte colturali di cui al precedente art. 25) ed essere approvato ai sensi del Regolamento del Parco; dovrà descrivere dettagliatamente il fondo agricolo nei suoi aspetti soggettivi ed oggettivi, le direttrici individuate per il suo sviluppo, la fattibilità economica dell'investimento e la sua compatibilità ambientale.
[2]Il nulla osta agli interventi di cui agli artt. 22, 23, 24, 41,42 e 43 è rilasciabile anche alle aziende che dispongano di terreni e dotazioni in affitto o altro titolo consentito dalle leggi vigenti, sempre che sussistano sia la disponibilità dei terreni e delle strutture per gli eventuali periodi di vincolo sia tutte le autorizzazioni da parte della proprietà dei beni.
[3]All'interno delle aree SIC e ZPS il Piano Agricolo Aziendale dovrà essere integrato con apposito studio di incidenza al fine di valutare il reale impatto su habitat e specie di interesse prioritario degli interventi edilizi che comportino aumenti di superficie e/o volume.

27. **Aziende Agricole, atto d'obbligo**
[1]Il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli interventi edilizi di cui agli artt. 26, richiesti dalle medesime aziende agricole, è subordinato alla sottoscrizione di un atto d'obbligo da parte del titolare, nel quale dovrà essere specificato il vincolo di destinazione d'uso dei nuovi manufatti per un periodo minimo di 20 anni.
[2]Tempi e modalità delle procedure di sottomissione saranno specificati dal Regolamento del Parco.

28. **Manutenzione della viabilità aziendale**
[1]E' consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità aziendale e delle relative scarpate per comprovate esigenze di accessibilità, purchè non si alterino significativamente lo stato dei luoghi e le connotazioni paesistico ambientali; a tal fine vanno impiegate tecniche di ingegneria naturalistica anche al fine della salvaguardia e ripristino dei corridoi ecologici.
[2]E' vietata l'asfaltatura delle strade imbrecciate; è consentita invece la loro manutenzione attraverso l'uso di metodi di stabilizzazione che prevedano l'uso di emulsioni bituminose ecocompatibili con certificazione UNI EN ISO 14001-2004 o equipollenti. L'intervento di manutenzione deve prevedere la corretta regimazione delle acque superficiali.

29. **Strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta – villaggi turistici e campeggi**
(di cui agli artt. 10 e 11 della Legge Regionale 11/07/2006 n° 9 e sue successive modifiche e integrazioni).
[1]Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della Legge Regionale 11/07/2006 n. 9 e successive modifiche e integrazioni, negli edifici e negli impianti esistenti delle strutture ricettive alberghiere possono essere effettuati, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e dagli strumenti urbanistici vigenti in ordine alle altezze, ai distacchi e agli ampliamenti volumetrici, gli interventi

finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme di sicurezza ed igienico - sanitarie, al risparmio energetico, all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, al raggiungimento di innovativi standard ambientali da individuare con apposito regolamento della Giunta regionale, nonché al miglioramento qualitativo necessario per l'ottenimento del livello di classificazione superiore che può prevedere anche l'inserimento di nuove funzioni e la realizzazione di servizi comuni.

[2]Gli interventi di cui sopra sono consentiti, con salvezza dei diritti dei terzi, a condizione che:

a) resti ferma la dotazione minima inderogabile per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio;

b) siano rispettate le norme vigenti per le costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.

[3]Le deroghe di cui sopra si attuano di norma attraverso l'approvazione di piani particolareggiati e/o l'approvazione di varianti ai piani vigenti per i Comuni di Ancona, Sirolo e Numana e di piani di recupero per il Comune di Camerano.

[4]Su tali piani non è richiesto il parere della Provincia di cui all'art. 26 della LR 05/08/1992 n. 34, fermo restando quanto previsto all'art. 30 della medesima legge.

[5]Gli ampliamenti volumetrici, di preferenza da realizzarsi privilegiando linee orizzontali, connessi alla realizzazione degli interventi non possono superare, nel caso delle strutture ricettive alberghiere il 20% e per i villaggi turistici e i campeggi il 10% della consistenza iniziale per ogni singola struttura e dovranno limitare per quanto possibile l'occupazione di suolo libero. La cubatura da destinare agli aumenti volumetrici deve essere tassativamente calcolata sulla base di volumetrie legittime o legittimate.

[6]Per le strutture ricettive alberghiere ricadenti nel Comune di Numana, gli ampliamenti concedibili non potranno superare il 15% del volume complessivo certificato all'atto dell'adozione del Piano Particolareggiato da parte del Comune.

[7]Per le strutture ricettive all'aria aperta - villaggi turistici e campeggi - sono concessi ampliamenti volumetrici fino al 10% del volume e/o della SU esistente riferita alle strutture fisse, con un minimo di 30 mq.

[8]Tali ampliamenti non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 68, comma 2, lettera c), della L.R. 34/1992 e non sono consentiti nelle parti di territorio ricadenti nelle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/1968. Si può beneficiare della deroga per una sola volta.

[9]Le strutture in cui sono stati realizzati gli interventi in deroga sono vincolate alla specifica destinazione turistico -ricettiva per venti anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori. Il vincolo risulta da apposito atto d'obbligo alla suddetta destinazione, sottoscritto dal richiedente, registrato e trascritto. Copia dell'atto è trasmessa al Comune a cura del richiedente.

[10]I Comuni di Ancona e Camerano possono concedere gli ampliamenti di cui sopra anche alle singole strutture ricettive alberghiere attraverso l'individuazione di queste come UMI, previa specifica deliberazione del Consiglio Comunale; ciò in considerazione dell'esiguo numero delle strutture in oggetto nei Comuni sopra indicati.

29 bis Strutture ricettive extra alberghiere

(di cui agli artt. 21,22,23,24,25,26,27 della Legge Regionale 11/07/2006 n° 9 e sue successive modifiche e integrazioni).

[1] Alle strutture ricettive di cui al precedente articolo 29 ed a quelle extra alberghiere di cui al capo II, sezione I della Legge Regionale n. 09/2006 i Comuni possono concedere incentivi sulla base di specifici Piani Particolareggiati qualora essi siano finalizzati alla riqualificazione, valorizzazione e sostenibilità dell'offerta turistica locale; a tal fine tutti i progetti dovranno perseguire un miglior inserimento paesaggistico e ambientale delle strutture, l'uso prioritario di materiali eco-compatibili e la limitazione delle superfici coperte, compatibilmente con l'adeguamento delle strutture alle norme vigenti in materia di igiene, accessibilità, risparmio energetico, uso di fonti rinnovabili per la produzione di energia, sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente.

Alle strutture turistico ricettive sono concedibili incentivi non superiori al 20% del volume complessivo delle strutture certificato all'atto dell'adozione del relativo Piano Particolareggiato da parte di ogni Comune.

[2]Le strutture turistico ricettive di cui agli articoli 29 e 29 bis che hanno aderito al bando pubblico emanato dall'Ente Parco sono individuate in uno specifico elaborato cartografico; le aree di pertinenza costituiscono UMI ai sensi delle presenti norme ed a loro è attribuito il livello di tutela Ps ai sensi dell'art 39.

[3]Ai fini dell'applicazione degli articoli 29 e 29 bis i Comuni, in sede di adeguamento del PRG al PdP, o successivamente in sede di redazione del PP o del PdR, dovranno individuare le singole strutture ricettive come UMI, assegnare ad esse i relativi eventuali incentivi e indicare le ulteriori eventuali norme attuative.

La presente norma generale non si applica alla struttura turistico-ricettiva denominata "Santa Cristiana", sita nel Comune di Numana, località Marcelli e ricadente nella UTE U2c.

[4]Per il Campeggio Riviera sono confermate le previsioni del PRG di Numana; gli interventi previsti saranno sottoposti a Me.V.I. secondo le norme del q.P. 03.

[5]Per il Camping Villaggio Conero Azzurro e il Villaggio Club Centro Vacanze gli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione dovranno essere sottoposti ad una specifica APO.

[6]Per il villaggio Numana Blu tali interventi sono sottoposti alla UMI di cui al successivo art. 99.

[7]Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alle norme prescrittive delle UTE.

30. **Stabilimenti balneari**

(di cui all'art. 30, comma 2, della Legge Regionale 11/07/2006 n° 9 e sue successive modifiche e integrazioni).

[1]Gli ampliamenti volumetrici connessi alla realizzazione degli interventi non possono superare il 15% della consistenza iniziale per ogni singola struttura una volta dimostratane la liceità. Nelle aree ATN, fatta eccezione per le strutture esistenti se legittime o legittimate, non potranno essere concessi incrementi volumetrici se non di caratteristiche strutturali e di uso dei materiali, tali da consentire la completa amovibilità, in ogni sua parte e/o anche elemento strutturale, al termine della stagione estiva / turistica.

[2]Gli incentivi concedibili non potranno superare il 10% del volume complessivo certificato all'atto dell'adozione da parte del Comune del Piano Particolareggiato del litorale, comunque denominato. Tali piani potranno attribuire un incentivo pari a 20 mq *una tantum* alle piccole strutture al di sotto dei 100 mq di SU esistente.

[3]L'incentivo concesso deve essere finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: incremento del risparmio energetico e di quello idrico, miglioramento bioclimatico degli ambienti di accoglienza, uso di fonti di energia rinnovabile e di materiali ecologici, adeguamento funzionale con priorità per l'accessibilità; ove

possibile dovrà essere previsto l'arretramento della struttura al fine di limitare l'occupazione di aree di spiaggia; dovrà essere preferito l'utilizzo di strutture amovibili e comunque sono vietati avanzamenti degli stabilimenti verso la battigia.
[4]Saranno favorite soluzioni progettuali finalizzate alla identificazione territoriale degli stabilimenti balneari.
[5]Ai fini dell'applicazione del presente articolo i Comuni, in sede di adeguamento del PRG al PdP, o successivamente in sede di redazione del PP del litorale, dovranno individuare i singoli stabilimenti balneari come UMI ed assegnare ad essi i relativi incentivi e indicare le ulteriori eventuali norme attuative.
[6]Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alle norme prescrittive delle UTE.

31. **Strutture turistiche didattico - educative e aree per il turismo itinerante**
(di cui agli artt. 35, 37 e 38 della Legge Regionale 11/07/2006 n° 9 e sue successive modifiche e integrazioni).
[1]Per quanto riguarda le altre strutture turistiche di cui alla Sezione III della Legge Regionale 11/07/2006 n° 9 e sue successive modifiche e integrazioni, si applicano le rispettive norme ivi indicate, fatte salve le norme delle UTE di riferimento, che prevalgono.
In sede di definizione progettuale delle APS, o in aree di particolare interesse didattico-formativo e di facile accessibilità, i Comuni potranno prevedere l'insediamento di nuove strutture di cui al presente articolo, oltre a quelle già previste dal PdP, previo specifico studio delle compatibilità paesaggistico - ambientale.
[2] In riferimento all'art. 35 della citata LR n. 9/2006, al fine di favorire nel Parco il turismo itinerante quale ulteriore offerta turistica non stagionale ed a basso impatto ambientale, l'Ente Parco potrà inserire nel proprio Regolamento modalità per l'individuazione, realizzazione e gestione di aree per la sosta dei veicoli ricreazionali (camper autocaravan e caravan). Tali spazi dovranno essere preferibilmente reperiti all'interno o in adiacenza di aree pubbliche o private già destinate a parcheggio e nelle vicinanze della viabilità pubblica. Per la realizzazione ed adeguamento di tali aree si applicano le prescrizioni di cui all'art. 9, attestandosi la necessità, nei casi di dimensioni non trascurabili, di far predisporre uno specifico progetto per la mitigazione ambientale dell'intervento a cura di tecnici specializzati.
[3]L'individuazione delle aree dedicate alle strutture di cui al presente articolo non costituisce variante al Piano del Parco e ai PRG se ed in quanto non comportino trasformazioni allo stato dei luoghi né modifiche alla destinazione d'uso preesistente.

32. **Procedure per la valorizzazione e la riqualificazione delle attività turistico-ricettive**
[1]Entro 18 mesi dall'adozione del PdP i Comuni provvedono all'attuazione di quanto previsto dai precedenti artt. 29 e 29 bis secondo le rispettive modalità ad essi assegnate.
[2]L'eventuale Piano di Settore delle attività turistico ricettive sarà adottato dai Comuni con le modalità di cui all'art. 269, da approvarsi dall'Ente Parco ai sensi dell'art. 270 del q.P_02. Dopo tale approvazione il Comune interessato adotta ed approva un piano particolareggiato ai sensi del comma 3 dell'art. 19 della LR n. 9/2006.
[3]E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 comma 10 per la concessione degli ampliamenti alle singole strutture.

33. **Country house**
(di cui all' art. 21 della Legge Regionale 11/07/2006 n° 9 e sue successive modifiche e integrazioni).
[1]L'attività di country house, ora attività ricettiva rurale ai sensi dell'art. 21 della L.R. 09/2006, può essere consentita su tutti i fabbricati esistenti in conformità alle destinazioni previste dai rispettivi PRG e alle norme che regolano le categorie di intervento, secondo le indicazioni contenute nelle schede di classificazione degli edifici. Gli interventi devono essere conformi agli indirizzi di cui al precedente art. 13.
[2]All'interno delle aree SIC e ZPS, tale attività è permessa purché sottoposta ad apposito studio di incidenza al fine di valutare il reale impatto su habitat e specie di interesse prioritario.
[3]Agli edifici già destinati all'attività di country house i Comuni possono concedere specifici incentivi per le finalità e secondo le procedure di cui al precedente art. 29 bis; nel caso in cui quanto sopra comporti il cambio d'uso di edifici esistenti i Comuni attiveranno le procedure di cui all'art. 32 comma 2.

34. **Sorvolo del territorio**
[1]E' vietato il sorvolo del territorio del Parco con qualunque mezzo.
[2]E' possibile solo per interventi con eliambulanze e con mezzi delle autorità statali, per attività di protezione civile, di polizia, di vigilanza del, di spegnimento di incendi e comunque per tutti i casi autorizzati dal Parco.

35. **Cartellonistica pubblicitaria**
[1]E' vietata l'istallazione cartellonistica pubblicitaria salvo quella stradale, quella pubblica e la segnaletica di competenza esclusiva del Parco. Eventuali eccezioni saranno riportate nel Regolamento del Parco.
[2]Tale norma non si applica alle zone urbane individuate dai piani urbanistici dei relativi Comuni e comunque nei limiti delle zone Ps del PdP. Le insegne luminose poste sui tetti e/o le terrazze degli edifici ricadenti nelle zone urbane dovranno essere oggetto di progressiva dismissione.

36. **Strutture leggere sopraelevate per l'osservazione**
[1]E' ammessa su esclusiva iniziativa del Parco la realizzazione di strutture leggere sopraelevate a scopi naturalistici, didattici e scientifici.

37. **Manutenzione e pulizia delle spiagge**
[1]La manutenzione e la pulizia delle spiagge è normata dal Regolamento del Parco.

38. **Disciplina degli usi di aree e immobili**
[1]La disciplina degli usi di aree e di immobili, è attribuita alla concorrente competenza dei Comuni e dell'Ente Parco, secondo quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali e dal presente piano, e nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento del Parco; è fatta salva la normativa regionale in materia; è escluso il cambio di destinazione d'uso dei manufatti condonati in aree omogenee Ri ed Ro, salvo specifiche eccezioni indicate nelle norme delle UTE o nel caso di immobili soggetti a progettazione di APS, APO o Piano di Recupero.
[2]L'Ente Parco ha facoltà di determinare la destinazione di aree e manufatti di sua proprietà, o sui quali vanta altri titoli di godimento, nel caso in cui determini di attuare progetti di propria iniziativa. L'eventuale cambio d'uso non costituisce

variante al PdP nei limiti e alle condizioni definite dalla L. 394/91 e dalla L.R. 15/94 e in caso costituisca variante al PRG si provvede secondo le procedure dell'accordo di programma.
[3]In caso di dismissione delle strutture militari esistenti è prevista l'adozione di specifici piani di recupero per il riuso ad esclusivo interesse scientifico, didattico e culturale da parte dell'Ente Parco.

39. **Disciplina dei livelli di tutela**
(di cui all' art. 12, L. 394/91)
[1]Le Aree Omogenee di cui all'art. 4 comma 2 del qP. 01, individuate dal PdP ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L. 394/91, sono articolate in aree di riserva integrale (Ri), aree di riserva orientata (Ro), aree di protezione (P) e aree di promozione socio-economica (Ps). In relazione ai livelli di tutela di cui sopra Ri, Ro, P e Ps nell'intero territorio del Parco si applicano le seguenti norme specifiche:
a) agli edifici ricadenti in territorio extraurbano, purché censiti e schedati dai PRG con Delibera di Consiglio Comunale è attribuito il livello di tutela in relazione alle rispettive e compatibili categorie di intervento di cui all'art. 3 del DPR 380/2001, previste per essi dal PRG;
b) per gli edifici non ancora censiti, fino alla effettuazione del censimento e della relativa schedatura nei termini di cui alla lettera a), sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria nelle aree di riserva integrale, di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle aree di riserva orientata e di risanamento conservativo nelle aree di protezione;
c) le aree individuate dai PRG vigenti come ZTO A, B, C, D ed F del DM 1444/68, ad eccezione delle eventuali zone per le quali le norme del PdP escludono interventi di ampliamento o nuova edificazione, sono considerate aree omogenee con livello di tutela Ps;
d) L'Ente Parco effettua l'individuazione delle aree e degli edifici a destinazione agricola e turistico - ricettiva, attraverso opportune procedure di evidenza pubblica, per i quali il Piano del Parco prevede e consente interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, di ampliamento anche oltre il 20% delle consistenze esistenti, o di nuova costruzione. Tali aree ed edifici sono in una prima fase individuati su specifico elaborato cartografico e dovranno essere recepite dagli strumenti urbanistici comunali come unità minime di intervento (UMI), attribuendone il livello di tutela "Ps" e assegnandone relative norme di intervento in conformità alle norme del PdP.
I Comuni, in sede di adeguamento dei PRG al PdP, al fine di favorire la tutela e la valorizzazione delle attività agricole e turistiche sostenibili all'interno del Parco, possono attivare una seconda fase di censimento delle attività imprenditoriali agricole e turistico – ricettive, previa completa verifica della domanda proveniente dal territorio, procedendo ad un' equa e razionale attribuzione delle quote edificatorie ancora disponibili attraverso la predisposizione di specifici piani di cui all'art. 32. L'approvazione dei piani da parte del Parco segue le procedure di cui agli artt. 269 e 270.
L'entità degli ampliamenti da concedere sarà determinata dai Comuni in relazione al livello di tutela prevalente della UTE di riferimento.
[2]Gli ampliamenti previsti in ogni caso devono essere conformi a quanto stabilito sia dalla legge quadro regionale sul turismo L.R. n° 9/2006 per gli edifici a destinazione turistico ricettiva sia dalla L.R. n° 13/1990 per gli edifici in zona agricola.
[3]I livelli di tutela del PdP sono stabiliti dal combinato disposto delle presenti norme con quelle dei PRG adeguati al PdP medesimo e dalla lettura integrata della tav. qP. 01 con le norme del presente quaderno qP. 02.
Non sono pertanto ammissibili eventuali varianti ai PRG che comportino modifiche ai livelli di tutela stabiliti dalle presenti norme.
[4]La L.R. 08/10/2010 n. 22 si applica solo in zona Ps, ogni variazione apportata al presente piano comportante modifica nei rapporti di copertura del suolo o incremento di volumetrie dei singoli comparti deve essere sottoposta al preventivo parere del Ministero delle Attività Culturali nelle sue articolazioni Culturali.

40. **Attività ortiva a scopo sociale**
[1]I Comuni possono consentire, ad esclusione dell'Ambito Territoriale Naturalistico (ATN) e di tutte le aree di riserva orientata, fatta eccezione per le aree già coltivate e concesse per usi agricoli dal Demanio, la realizzazione di piccoli manufatti per rimessaggio attrezzi a servizio di appezzamenti di terreno non riferibili alle aziende agricole ma ad attività ortiva di privati, previa individuazione di specifiche aree all'uopo destinate da sottoporre a progettazione unitaria; i manufatti dovranno avere le seguenti caratteristiche:
1 - dimensioni non superiori a 20 mq e altezza non superiore a 2,50 m;
2 - uso esclusivo del legno in tutte le componenti strutturali;
3 - assenza di ancoraggi al suolo di tipo fisso (fondazioni o simili);
4 - temporaneità dell'autorizzazione (rinnovo ogni cinque anni);
5 - assenza di movimenti di terreno superiore a 50 cm;
6 - assenza all'interno di impianti tecnologici di tipo fisso;
7 - assenza di recinzioni di tipo fisso;
8 - eliminazione contestuale di ogni altro manufatto precario eventualmente presente.
9 - assenza di sottrazione, frammentazione o degrado di habitat naturali prioritari.

Art. 40 bis **Annessi agricoli per attività agricola priva di manufatti esistenti**
[1] Agli imprenditori agricoli professionali che dispongono di una Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) maggiore di 3 ettari può essere consentita la realizzazione una tantum di un manufatto amovibile in legno per una superficie utile lorda massima di 40 mq e di altezza massima di 3.50 ml. da destinare al solo ricovero di attrezzi, mezzi e materiali di consumo. Tale realizzazione dovrà essere giustificata mediante piano agricolo aziendale di cui al precedente art. 26; il manufatto dovrà essere rimosso in caso di cessazione dell'attività; a garanzia del suddetto impegno il titolare dell'attività firmerà uno specifico atto d'obbligo ai sensi del regolamento del parco. La possibilità di realizzazione degli annessi agricoli per appezzamenti superiori ai tre ettari deve essere compresa nell'ambito delle volumetrie edificatorie complessive ammissibili per ciascun Comune.

Art. 40 ter **Norme varie**
[1]Oltre alle presenti norme, specifiche indicazioni progettuali sono contenute nelle APS, nelle APO e nelle UMI previste nel PdP.
[2]Ampliamenti ed incentivi previsti dal PdP non sono cumulabili e possono essere assegnati per una sola volta; a tal fine i singoli Comuni e l'Ente Parco costituiscono un apposito registro relativo agli incentivi concessi; modalità, termini e condizioni per l'attribuzione degli incentivi e per la costituzione del registro sono definite nell'ambito del Regolamento del Parco. Gli ampliamenti ammissibili degli edifici esistenti in applicazione della L. R. 8/10/2009 n. 22 non possono essere cumulati con gli ampliamenti previsti dal Piano del Parco e dai PRG Vigenti né con altre

previsioni di incremento volumetrico contenute in diversi provvedimenti legislativi regionali o statali.

[3]Nelle aree SIC e ZPS sono esclusi dalla Valutazione di Incidenza gli interventi di cui al comma 4 dell'art 28 L.R. 06/07 e ss.mm. e ii. fino all'entrata in vigore delle linee guida regionali.

[4]Tutti gli incrementi volumetrici determinati e consentiti dalle presenti norme vanno considerati inclusi all'interno del budget disponibile per ciascun Comune così come certificato ai sensi dell'art. 272.

[5]I Comuni, al fine di conseguire gli obiettivi del PdP, oltre ad un razionale ed efficace governo del territorio, da conseguire anche attraverso un progetto integrato e complessivo di riqualificazione paesaggistica, di riequilibrio territoriale e valorizzazione delle risorse ambientali, socio-economiche e culturali, in sede di adeguamento dei PRG al PdP, procedono ad una distribuzione del proprio budget disponibile attivando le procedure e le metodologie di cui all'art. 267 e ss.. La vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia deve essere svolta dalle amministrazioni statali e locali competenti con particolare incisività. È demandata al Regolamento del Parco da redigersi tra gli altri dei rappresentanti delle due articolazioni territoriali competenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la individuazione di ulteriori indicazioni e prescrizioni atte a determinare una progettazione delle modifiche da apportare al territorio più consapevole ed attenta alla conservazione dei valori naturali e paesaggistici.

[6]In tutte le UTE, APS o APO che riguardano insediamenti aventi struttura, carattere ed architettura tradizionale, sono vietati interventi di compromissione di edifici e manufatti esistenti; gli eventuali interventi di recupero dovranno garantire il rispetto della struttura urbana, dei tipi edilizi, delle modalità e tecniche costruttive e dei materiali anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 13.

[7]In tutta l'area del Parco del Conero sono vietate le discariche di rifiuti di qualsiasi genere e le attività estrattive.

AMBITO TERRITORIALE COLLINARE

Scheda ATC - Ambito Territoriale Collinare *Pag* 19

Scheda SATC1 - Sub Ambito Territoriale Collinare 1 *Pag* 20

Scheda SATC2 - Sub Ambito Territoriale Collinare 2 *Pag* 21

Scheda SATC3 - Sub Ambito Territoriale Collinare 3 *Pag* 22

Scheda SATC4 - Sub Ambito Territoriale Collinare 4 *Pag* 23

UTE - Ambito Collinare: Norme Generali Prescrittive *Pag* 24

- **UTE_C1a – Valle Miano** *Pag* 25
- **UTE_C1b – Monte Baldino** *Pag* 27
- **UTE_C1c – Montacuto** *Pag* 29
- **UTE_C1d – Villa Bosdari** *Pag* 31
- **UTE_C1e – Varano** *Pag* 33
- **UTE_C1f – Angeli di Varano** *Pag* 35
- **UTE_C2a – San Germano** *Pag* 37
- **UTE_C2b – Camerano** *Pag* 39
- **UTE_C3a – Poggio** *Pag* 41
- **UTE_C3b – Massignano** *Pag* 43
- **UTE_C3c – Monte Colombo** *Pag* 45
- **UTE_C4a - Porchereccia** *Pag* 47

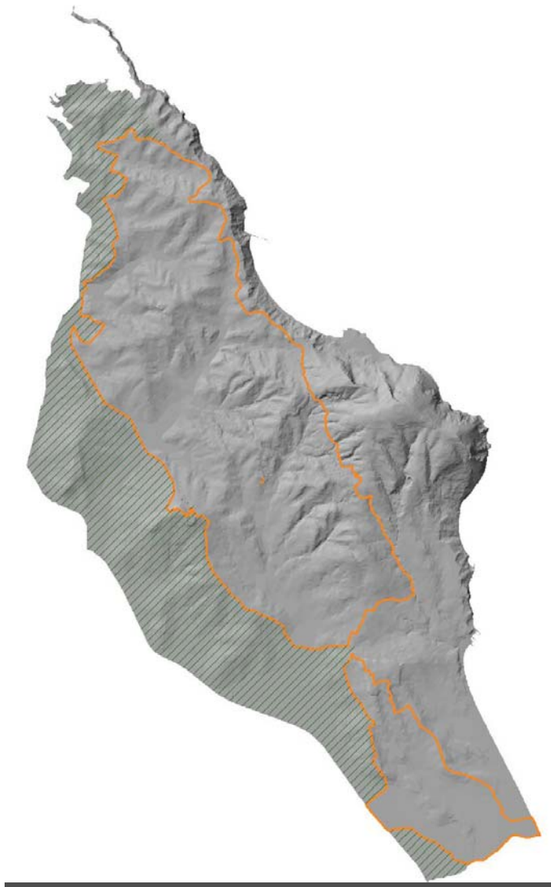


Inquadramento AMBITO COLLINARE

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCODEL CONERO

Legge 6 Dicembre 1991, n. 394: **LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE**
Legge regionale 28 Aprile 1994, n. 15: **NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI**

AMBITO TERRITORIALE COLLINARE



CARATTERI COSTITUVI DEL PAESAGGIO

L'ATC è caratterizzato da un paesaggio agrario collinare arricchito da una fragile rete di elementi diffusi. E' tutt'ora leggibile il rapporto tra la morfologia del territorio e la struttura insediativa rappresentata da centri frazionali storici e case sparse, collegati da un fitto e articolato reticolo viario; costituiscono eccezione alcuni aggregati urbani di recente sviluppo con struttura insediativa incoerente rispetto a quella storico-identitaria.
Il suolo è prevalentemente coltivato a seminati, con importante presenza di oliveti e vigneti.
L'ambito ricade in bioclima temperato sub-mediterraneo.
Dal punto di vista fisiografico e geologico vi sono affioramenti di pelitico-arenacei e marnosi mentre il sub strato è costituito da peliti plio-plestoceniche e corpi pelitico-aranacei, arenaceo-pelitici e sabbioso conglomeratici. L'ambito è significativamente inciso da un reticolo idrografico minore sul quale permangono nuclei relitti di boschi riparali.
La parte centro-orientale presenta una evoluzione verso forme di ricolonizzazione forestale spontanea che, se non regolata, può condurre ad una consistente perdita di biodiversità, soprattutto a carico delle formazioni pascolive e prative. La parte meridionale si caratterizza per terreni pianeggianti dovuti alla presenza della foce del fiume Musone.
L'ambito costituisce territorio di collegamento con il sistema infrastrutturale di area vasta e lungo il margine occidentale si relaziona con aree che ne supportano ed integrano le attività antropiche e gli elementi naturali.

Obiettivi Generali per Ambiti Territoriali

ATC

Dati informativi

Fonti:
Implementazione Quadro valutativo e indagini di campo;
Uso del Suolo 1984 – Regione Marche;
Mosaicatura PdP – Provincia di Ancona;
Limiti Amministrativi – Regione Marche, Provincia di Ancona

Sup. ATC - ha	3 849		
% su parco	64,35		
% ZPS su ATC	16,49		
% SIC su ATC	9,33		
Comuni	*Presenza* su ATC		*% d'area*
	Ancona		61,65%
	Camerano		15,50%
	Numana		13,81%
	Sirolo		9,04%
PRG	*zone omogenee (DM 1444/78) su ATC*		
	urbanizzato		5,26%
	agricolo		94,74%
	% COMUNI su ATC	urb	agr
	Ancona	34,11	64,14%
	Camerano	11,87	15,12%
	Numana	20,71	13,13%
	Sirolo	33,31	7,62%

Pdp	*PPNC (ha)*		*diff.*	*Pdp (ha)*	
	R1	0,00 %	---	Ri	0,00 %
	R2	21,27 %	-10,58%	Ro	10,69 %
	P1	71,90 %	12,21%	P	84,11 %
	P2	6,83 %	-1,63%	Ps	5,20 %

USO SUOLO	*1984 (ha)*	*diff.*	*2004 (ha)*
urbanizzato	243,48	29,31	272,79
attrezzature	13,01	60,82	73,83
agricolo	3 173,18	-150,09	3 023,09
naturale	286,16	115,61	401,77
sist. Idrog.	27,61	-24,17	3,44

legende
R1/Ri – Riserva Integrale
R2/Ro – Riserva Orientata
P1/P – Aree di Protezione
P2/Ps – Aree di sviluppo socio-economico

SA – Sistema Antropico
SFN – Sistema Fisico Naturale
SPC – Sistema Percettivo Culturale
SIN – Sistema Istituzionale Normativo
Si.p. – sistema principale
Si.s. – sistema secondario

Obiettivi Generali

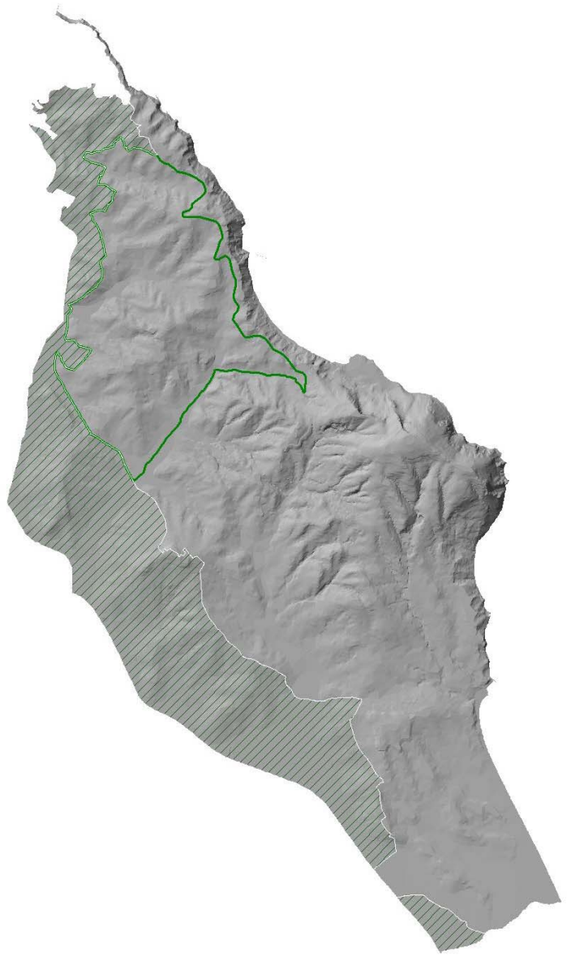
Gli obiettivi generali dell'area collinare derivano dalla selezione dei caratteri geomorfologici e delle trasformazioni storiche permanenti, al fine di incentivare la dimensione qualitativa, compatibile, degli elementi dinamici di processo. Tali dominanti ambientali favoriscono l'interpretazione del territorio come risorsa e necessitano di uno scenario strategico a carattere culturale, socioeconomico, territoriale e ambientale.

Si.p.		Descrizione	Si.s	
SA	01	Tutela attiva della struttura insediativa dei centri storici frazionali e riqualificazione della struttura urbana dei nuclei recenti	SPC	
	02	Valorizzazione del tessuto insediativo sparso e regolamentazione delle modalità d'uso e trasformazione degli ambiti contigui	SPC	SFN
	03	Riqualificazione della rete infrastrutturale viaria con particolare attenzione per il recupero dei tracciati storici	SPC	
	04	Gestione dei processi di trasformazione degli usi insediativi in relazione alle dinamiche socio-economiche per la definizione di attività ecosostenibili	SFN	
	05	Classificazione morfo-tipologica e riorganizzazione degli accessi e della rete dei sentieri in relazione alla fruibilità e all'individuazione di attrezzature generali del Parco	SFN	SPC
	06	Valorizzazione e salvaguardia dell'attività agricola, con particolare riferimento ai comparti vitivinicolo, olivicolo e zootecnico in rapporto ai sistemi ambientali consolidati e/o in evoluzione	SFN	
	07	Incentivazione per la diversificazione della produzione agricola verso prodotti tipici locali e di qualità.	SFN	
	08	Valorizzazione, recupero e salvaguardia del paesaggio agro-forestale e della rete degli elementi diffusi quali: siepi e filari di campagna, alberi isolati di specie autoctone, nuclei boscati relitti di latifoglie autoctone e boschi ripariali; anche attraverso la loro integrazione, reimpianto e eliminazione di specie esotiche	SFN	
	09	Divieto di nuovi insediamenti produttivo-industriale e di strutture commerciali di media e grande dimensione	SPC	
	10	Limitare e/o orientare l'attività edilizia, e le attività antropiche in genere, nelle aree classificate a media e alta pericolosità geologica	SFN	
	11	Valorizzazione delle attività agrituristica, ricreativa, artigianale e di promozione delle risorse paesistico-ambientali del territorio agricolo	SPC	
SFN	12	Protezione delle risorse idriche in relazione ai bacini di riferimento, al reticolo idrografico e alla vegetazione ripariale	SA	SPC
	13	Salvaguardia della risorsa suolo sia rispetto al suo consumo sia rispetto alla sua erosione con interventi di regimazione delle acque superficiali dei terreni agricoli	SFN	
	14	Gestione naturalistica delle formazioni forestali finalizzata alla tutela e riqualificazione ambientale	SPC	
	15	Protezione e valorizzazione delle emergenze geologiche	SA	
	16	Salvaguardia e recupero della biodiversità anche in relazione con quanto previsto nelle aree ZPS e SIC	SA	
	17	Valorizzazione scientifica e culturale delle emergenze naturalistiche	SA	
	18	Incentivazione e promozione per l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, tecnologie per il risparmio energetico e di criteri di bioarchitettura per la progettazione di nuove strutture	SA	
	19	Regolamentazione del carico antropico al fine di evitare compromissioni irreversibili degli ecosistemi naturali sensibili	SA	
SPC	20	Salvaguardia e rivitalizzazione dei centri e dei nuclei storici in rapporto al contesto paesaggistico e al miglioramento degli standard abitativi, tenendo conto della riconoscibilità percettivo-culturale dei diversi paesaggi	SA	

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

Legge 6 Dicembre 1991, n. 394: **LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE**
Legge regionale 28 Aprile 1994, n. 15: **NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI**

SUB-AMBITO TERRITORIALE COLLINARE 1



CARATTERI COSTITUVI DEL PAESAGGIO

Il SATC1 ricade nell'area più settentrionale del Parco del Conero comprendente i centri di Monteacuto e Varano fino al limite del Comune di Camerano. I terreni sono di buona produttività ad indirizzo misto seminativo-viticolo e particolarmente orientati verso la produzione di vini di qualità come il Rosso Conero. Dal punto di vista podologico, si riscontra la predominanza di terreni argillosi-sabbiosi. Questa zona è formata da rilievi collinari dolci con altimetria intorno ai 200 metri, modellata dall'azione delle acque correnti superficiali. I corsi d'acqua presenti hanno sempre carattere torrentizio per cui spesso risulta difficile una adeguata regimazione delle acque anche a favore dell'attività primaria; tali corsi d'acqua sono affluenti del Rio Boranico. Sono presenti esili formazioni di vegetazione ripariale e lembi supestiti delle antiche selve testimonianza dell'originale paesaggio forestale fortemente modificato nel corso degli anni dalle attività agricole. Questi elementi assieme ai filari, alle siepi e agli alberi isolati, costituiscono quelli che vengono chiamati "elementi diffusi del paesaggio agrario" che svolgono molteplici funzioni di carattere ecologico, paesaggistico e agronomico.

SATC1

Dati informativi

Fonti:
Implementazione Quadro valutativo e indagini di campo;
Uso del Suolo 1984 – Regione Marche;
Mosaicatura PdP – Provincia di Ancona;
Limiti Amministrativi – Regione Marche, Provincia di Ancona

Sup. SAT - ha	1367
% ZPS su SAT	1,25%
% SIC su SAT	0,00%

Comuni	*Presenza* su SAT	*% d'area*
Ancona		99,94 %
Camerano		0,06 %
Numana		
Sirolo		

PRG *zone omogenee (DM 1444/78) su ATC*		
A		0,33%
B		0,89%
C		0,61%
D		0,08%
E		96,36%
F		1,73%

% COMUNI su SAT	A	B	C	D	E	F
Ancona	0,33%	0,89%	0,61%	0,08%	96,33%	1,73%
Camerano					0,03%	
Numana						
Sirolo						

Pdp	*PPNC (ha)*		*diff.*	*Pdp (ha)*	
	R1	0,00%	---	Ri	0,00%
	R2	2,44%	- 0,78%	Ro	1,66%
	P1	91,18%	3,25%	P	94,43%
	P2	6,38%	-2,47%	Ps	3,91%

USO SUOLO	*1984 (ha)*	*diff.*	*2004 (ha)*
Au	7,13%	0,62%	7,75%
As	75,89%	-4,82%	71,07%
Ac	10,88%	0,08%	10,96%
Ab	0,94%	4,01%	4,96%
Ap	0,00%	0,00%	0,00%
Ai	2,15%	1,11%	3,27%
Si	0,22%	-0,21%	0,01%

legenda
Au – aree urbanizzate consolidate o in trasformazione
As – aree a seminativi
Ac – aree a colture specialistiche
Ab – aree boscate consolidate o in evoluzione
Ap – aree pascolive
Ai – aree a incolto
Si – sistemi idrogeologici

R1/RI – Riserva Integrale
R2/Ro – Riserva Orientata
P1/P – Aree di Protezione
P2/Ps – Aree di sviluppo socio-economico

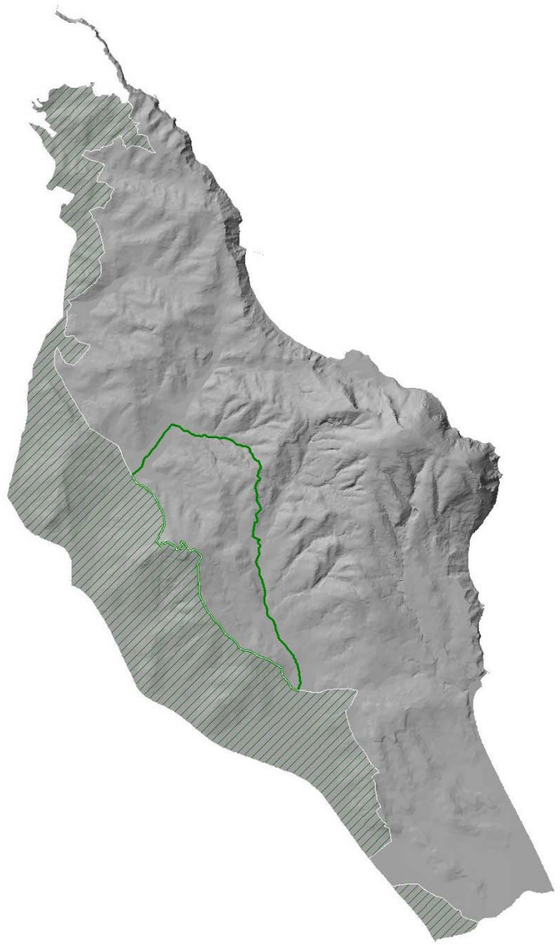
Indirizzi Generali

Si.p.		Desc.	Si.s
SA	01	Favorire la ricucitura dei margini e delle frange urbane, privilegiando le migliori esposizioni in caso di completamenti edilizi	SPC
	02	Evitare la realizzazione di tracciati viari di versante	
	03	Favorire il potenziamento e l'adeguamento funzionale delle sezioni stradali in relazione ai flussi viari e alla messa in sicurezza dei percorsi, anche attraverso brevi tratti alternativi	
	04	Evitare trasformazioni di case sparse in concentrazioni edilizie, anche di medie dimensioni, a ridosso dei nuclei e centri storici	SPC
	05	Evitare nuove costruzioni isolate a scopo abitativo	
SFN	01	Salvaguardia dei micro ecosistemi vallivi – formazioni ripariali o fasce boscate - siepi di campagna e alberi isolati autoctoni	SPC
	02	Interventi forestali mirati a favorire la ricolonizzazione di specie autoctone delle aree in evoluzione	
	03	Ripristino di superfici pascolive in abbandono con la reintroduzione del pascolamento a basso impatto ambientale e/o con interventi di manutenzione straordinaria quali sfalci periodici	SA

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

Legge 6 Dicembre 1991, n. 394: **LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE**
Legge regionale 28 Aprile 1994, n. 15: **NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI**

SUB-AMBITO TERRITORIALE COLLINARE 2



CARATTERI COSTITUVI DEL PAESAGGIO

Il SATC2 comprende la fascia basso collinare che si estende nel territorio del Comune di Camerano includendo la frazione di San Germano e il centro abitato di Gradina. I terreni sono di buona produttività e con orientamento prevalentemente cerealicolo-industriale con interclusi alcuni vigneti e oliveti. Dal punto di vista pedologico i terreni si presentano tendenzialmente argillosi con prevalenza di scaglia rosata. Sono presenti esili formazioni di vegetazione ripariale che assieme ai filari, alle siepi e agli alberi isolati, costituiscono quelli che vengono chiamati “elementi diffusi del paesaggio agrario” che svolgono molteplici funzioni di carattere ecologico, paesaggistico e agronomico.

SATC2

Dati informativi

Fonti:
Implementazione Quadro valutativo e indagini di campo;
Uso del Suolo 1984 – Regione Marche;
Mosaicatura PdP – Provincia di Ancona;
Limiti Amministrativi – Regione Marche, Provincia di Ancona

Sup. SAT - ha	655
% ZPS su SAT	2,28%
% SIC su SAT	0,00%

Comuni	*Presenza* su ATC	% *d'area*
Ancona		9,03 %
Camerano		90,02 %
Numana		
Sirolo		0,95 %

PRG	*zone omogenee (DM 1444/78) su ATC*	
A		0,00%
B		2,99%%
C		%
D		%
E		94,95%
F		2,05%

% COMUNI su SAT	A	B	C	D	E	F
Ancona					9,59%	
Camerano		1,96%			85,36%	2,05%
Numana						
Sirolo		1,03%				

PdP	*PPNC (ha)*		*diff.*	*PdP (ha)*	
	R1	0,00%	0,00%	Ri	0,00%
	R2	9,31%	-3,25 %	Ro	6,06%
	P1	84,03%	-1.25 %	P	82,78%
	P2	6,66%	4,50%	Ps	11,16%

USO SUOLO	*1984 (ha)*	*diff.*	*2004 (ha)*
Au	7,55%	1,63%	9,18%
As	73,91%	2,00%	75,91%
Ac	9,65%	-2,28%	7,37%
Ab	1,47%	3,56%	5,02%
Ap	0,33%	-0,32%	0,00%
Ai	2,34%	-1,23%	1,12%
Si	1,55%	-1,53%	0,02%

legenda
Au – aree urbanizzate consolidate o in trasformazione
As – aree a seminativi
Ac – aree a colture specialistiche
Ab – aree boscate consolidate o in evoluzione
Ap – aree pascolive
Ai – aree a incolto
Si – sistemi idrogeologici

R1/Ri – Riserva Integrale
R2/Ro – Riserva Orientata
P1/P – Aree di Protezione
P2/Ps – Aree di sviluppo socio-economico

Indirizzi Generali

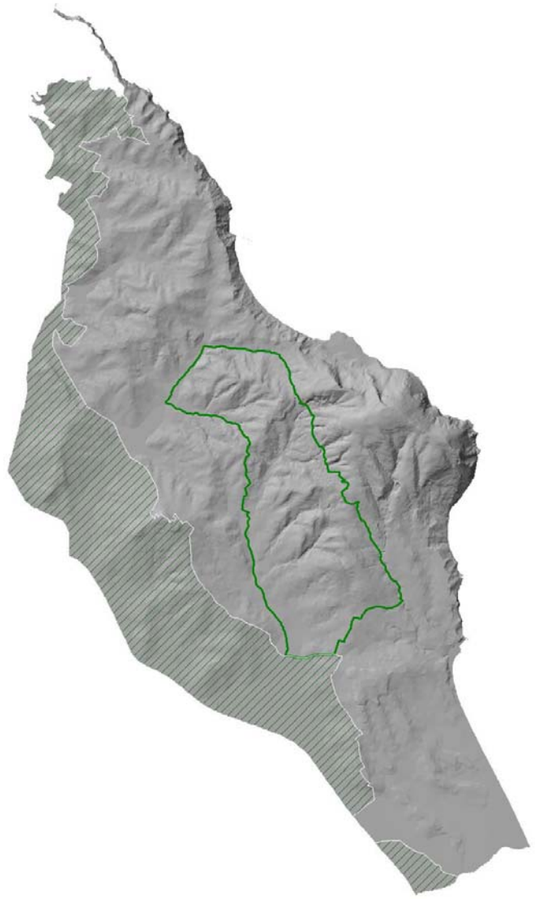
Si.p.		Desc.	Si.s
SA	01	Favorire la ricucitura dei margini e delle frange urbane, privilegiando le migliori esposizioni in caso di completamenti edilizi	SPC
	02	Evitare la realizzazione di tracciati viari di versante	
	03	Favorire il potenziamento e l'adeguamento funzionale delle sezioni stradali in relazione ai flussi viari e alla messa in sicurezza dei percorsi, anche attraverso brevi tratti alternativi	
	04	Evitare trasformazioni di case sparse in concentrazioni edilizie, anche di medie dimensioni, a ridosso dei nuclei e centri storici	
	05	Evitare nuove costruzioni isolate a scopo abitativo	
SFN	01	Salvaguardia dei micro ecosistemi vallivi – formazioni ripariali o fasce boscate - siepi di campagna e alberi isolati autoctoni	SPC

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

Legge 6 Dicembre 1991, n. 394: **LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE**
Legge regionale 28 Aprile 1994, n. 15: **NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI**

SUB-AMBITO TERRITORIALE COLLINARE 3

SATC3



CARATTERI COSTITUVI DEL PAESAGGIO

Il SATC3 interessa l'area circostante al Monte Conero comprendendo le frazioni di Poggio e Massignano. I terreni sono caratterizzati da orizzonte superficiale e roccia affiorante, sono a bassa produttività e prevalentemente destinati ad indirizzo cerealicolo-foraggero. Dal punto di vista pedologico si presentano tendenzialmente argillosi con prevalenza di scaglia bianca. Il paesaggio è dato da un mosaico dominato dai campi coltivati, tra i quali si inseriscono gli elementi diffusi del paesaggio agrario, i campi abbandonati, i pascoli, gli arbusteti e piccoli lembi di bosco. Prevale l'ecosistema naturale o tendente al naturale, che dovrà necessariamente essere obiettivo di tutela, salvaguardia e di recupero della biodiversità. L'abbandono, su vaste superfici delle attività agricole e di quelle pastorali, ha determinato lo sviluppo delle serie evolutive della vegetazione che tendono a ristabilire le potenzialità del territorio. In tale SAT il paesaggio sta quindi spontaneamente raggiungendo, in seguito all'abbandono di queste attività agricole, maggiori valori di naturalità, e cosntestualmente un minore livello di biodiversità. Sono presenti esili formazioni di vegetazione ripariale e lembi supestiti delle antiche selve testimonianza dell'originale paesaggio forestale fortemente modificato nel corso degli anni dalle attività agricole. Questi elementi assieme ai filari, alle siepi e agli alberi isolati, costituiscono quelli che vengono chiamati "elementi diffusi del paesaggio agrario" che svolgono molteplici funzioni di carattere ecologico, paesaggistico e agronomico. I corsi d'acqua presenti hanno sempre carattere torrentizio per cui spesso risulta difficile una adeguata regimazione delle acque anche a favore dell'attività primaria. Nei pressi del M.te Conero nasce il Rio Betelico che confluisce poi nel fiume Aspio (Musone).

Dati informativi

Fonti:
Implementazione Quadro valutativo e indagini di campo;
Uso del Suolo 1984 – Regione Marche;
Mosaicatura PdP – Provincia di Ancona;
Limiti Amministrativi – Regione Marche, Provincia di Ancona

Sup. SAT - ha	1231,67
% ZPS su SAT	48,87%
% SIC su SAT	29,12%

Comuni	*Presenza* su ATC	*% d'area*
Ancona		76,73 %
Camerano		0,36 %
Numana		
Sirolo		22,90 %

PRG	*zone omogenee (DM 1444/78) su ATC*	
	A	5,31%
	B	0,72%
	C	0,13%
	D	0,24%
	E	93.58%
	F	0,02%

% COMUNI su SAT	A	B	C	D	E	F
Ancona	0,36%	0,72%	0,13%	0,24%	75,51%	0,02%
Camerano					0,03%	
Numana						
Sirolo	4,95%				18,04%	

PdP	*PPNC (ha)*		*diff.*	*PdP (ha)*	
	R1	0,00%	---	Ri	0,00%
	R2	58,66%	-39,12%	Ro	19,54%
	P1	31,74%	42,80%	P	74,54%
	P2	9,59%	-3,67%	Ps	5,92%

USO SUOLO	*1984 (ha)*	*diff.*	*2004 (ha)*
Au	6,18%	5,10%	11,28%
As	50,60%	-6,68%	43,92%
Ac	8,57%	-0,36%	8,21%
Ab	17,92%	6,93%	24,85%
Ap	7,65%	-6,13%	1,52%
Ai	5,71%	2,26%	7,97%
Si	0,37%	-0,33%	0,05%

legenda
Au – aree urbanizzate consolidate o in trasformazione
As – aree a seminativi
Ac – aree a colture specialistiche
Ab – aree boscate consolidate o in evoluzione
Ap – aree pascolive
Ai – aree a incolto
Si – sistemi idrogeologici

R1/Ri – Riserva Integrale
R2/Ro – Riserva Orientata
P1/P – Aree di Protezione
P2/Ps – Aree di sviluppo socio-economico

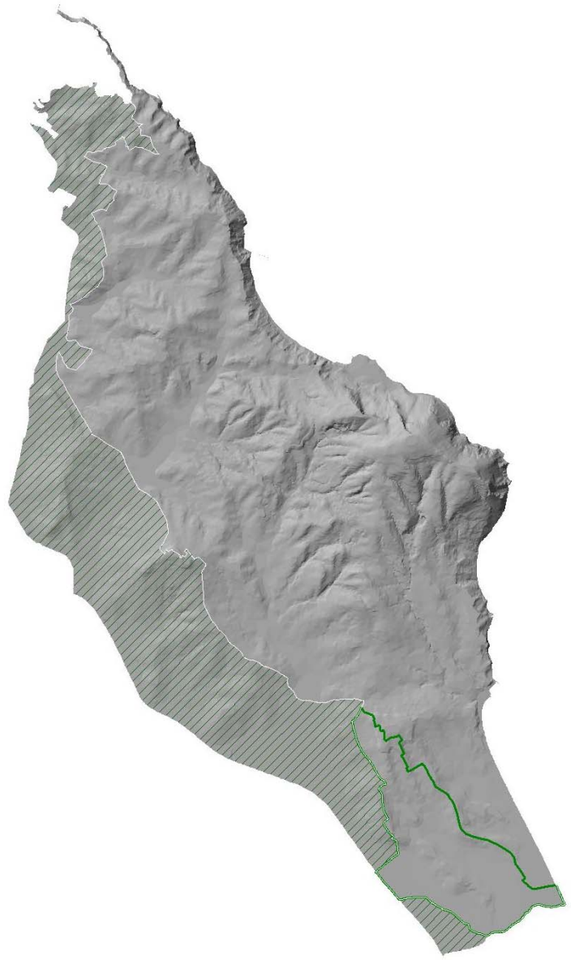
Indirizzi Generali

Si.p.		Desc.	Si.s
SA	01	Favorire la ricucitura dei margini e delle frange urbane, privilegiando le migliori esposizioni in caso di completamenti edilizi	SPC
	02	Evitare la realizzazione di tracciati viari di versante	
	03	Favorire il potenziamento e l'adeguamento funzionale delle sezioni stradali in relazione ai flussi viari e alla messa in sicurezza dei percorsi, anche attraverso brevi tratti alternativi	
	04	Evitare trasformazioni di case sparse in concentrazioni edilizie, anche di medie dimensioni, a ridosso dei nuclei e centri storici	
	05	Evitare nuove costruzioni isolate a scopo abitativo	
SFN	01	Salvaguardia dei micro ecosistemi vallivi – formazioni ripariali o fasce boscate - siepi di campagna e alberi isolati autoctoni	SPC
	02	Interventi forestali mirati a favorire la ricolonizzazione di specie autoctone delle aree in evoluzione	
	03	Ripristino di superfici pascolive in abbandono con la reintroduzione del pascolamento a basso impatto ambientale e/o con interventi di manutenzione straordinaria quali sfalci periodici	
	04	Valorizzazione e salvaguardia degli affioramenti di strati-guida di rilevanza geologica	SA

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

Legge 6 Dicembre 1991, n. 394: **LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE**
Legge regionale 28 Aprile 1994, n. 15: **NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI**

SUB-AMBITO TERRITORIALE COLLINARE 4



CARATTERI COSTITUVI DEL PAESAGGIO

Il SATC4 ricade nell'area più meridionale del Parco del Conero. I terreni sono per lo più pianeggianti rappresentati prevalentemente da seminativi con la presenza di interessanti vigneti del Rosso Conero e di oliveti. I corsi d'acqua presenti hanno sempre carattere torrentizio per cui spesso risulta difficile una adeguata regimazione delle acque anche a favore dell'attività primaria. Sul versante meridionale scorre il Fiume Musone nella cui foce sono presenti ampi depositi sabbioso-ghiaiosi, qui la morfologia ondulata, tipica dell'azione rimodellante del mare e dei venti, è stata completamente distrutta dall'intervento antropico rivolto, tramite il livellamento delle dune, a favorire la costituzione di ambienti adatti alla balneazione. La vegetazione della spiaggia, nella porzione terminale a nord della foce del Musone, si conserva seppur in lembi con la tipica struttura; è pertanto auspicabile un intervento di recupero che miri alla ricostituzione della morfologia e della vegetazione dunale e retrodunale. Importante è anche la presenza di una vegetazione autoctona ripariale del Fiume Musone.

SATC4

Dati informativi

Fonti:
Implementazione Quadro valutativo e indagini di campo;
Uso del Suolo 1984 – Regione Marche;
Mosaicatura PdP – Provincia di Ancona;
Limiti Amministrativi – Regione Marche, Provincia di Ancona

Sup. SAT - ha	589
% ZPS su SAT	0,00%
% SIC su SAT	0,00%

Comuni	*Presenza* su ATC	*% d'area*
Ancona		
Camerano		
Numana		90,18 %
Sirolo		9,82 %

PRG *zone omogenee (DM 1444/78) su ATC*		
A		1,87%
B		0,61%
C		0,16%
D		0,00%
E		92.81%
F		4,56%

% COMUNI su SAT	A	B	C	D	E	F
Ancona						
Camerano						
Numana	1,87%	0,56%	0,11%		82,85%	4,56%
Sirolo		0,05%	0,05%		9,96%	

PdP	*PPNC (ha)*		*diff.*	*PdP (ha)*	
	R1	0,00%	---	Ri	0,00%
	R2	0,00%	18,50%	Ro	18,50%
	P1	96,70%	-15,26%	P	81,44%
	P2	3,30%	- 3.24%	Ps	0,06%

USO SUOLO	*1984 (ha)*	*diff.*	*2004 (ha)*
Au	5,23%	1,76%	6,99%
As	79,70%	-12,09	67,61%
Ac	8,47%	6,74	15,21%
Ab	1,70%	3,61	5,31%
Ap	0,00%	0,00%	0,00%
Ai	1,10%	1,55%	2,65%
Si	1,51%	-1,08%	0,43%

legenda
Au – aree urbanizzate consolidate o in trasformazione
As – aree a seminativi
Ac – aree a colture specialistiche
Ab – aree boscate consolidate o in evoluzione
Ap – aree pascolive
Ai – aree a incolto
Si – sistemi idrogeologici

R1/Ri – Riserva Integrale
R2/Ro – Riserva Orientata
P1/P – Aree di Protezione
P2/Ps – Aree di sviluppo socio-economico

Indirizzi Generali

Si.p.		Desc.	Si.s
SA	01	Favorire la ricucitura dei margini e delle frange urbane, privilegiando le migliori esposizioni in caso di completamenti edilizi	SPC
	02	Evitare la realizzazione di tracciati viari di versante	
	03	Favorire il potenziamento e l'adeguamento funzionale delle sezioni stradali in relazione ai flussi viari e alla messa in sicurezza dei percorsi, anche attraverso brevi tratti alternativi	
	04	Evitare trasformazioni di case sparse in concentrazioni edilizie, anche di medie dimensioni, a ridosso dei nuclei e centri storici	
	05	Evitare nuove costruzioni isolate a scopo abitativo	
SFN	01	Salvaguardia dei micro ecosistemi vallivi – formazioni ripariali o fasce boscate - siepi di campagna e alberi isolati autoctoni	SPC
	02	Interventi forestali mirati a favorire la ricolonizzazione di specie autoctone delle aree in evoluzione	
	03	Ripristino di superfici pascolive in abbandono con la reintroduzione del pascolamento a basso impatto ambientale e/o con interventi di manutenzione straordinaria quali sfalci periodici	SA
	04	Salvaguardia dei corridoi ecologico-paesaggistici	SPC

UTE - Ambito Collinare: Norme Generali Prescrittive

art.

41. [1]Ai soli imprenditori agricoli professionali titolari di aziende agricole attive alla data del 10.09.2009 e che dispongano a tale data di almeno 10 ettari di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) può essere concessa la realizzazione di un'abitazione con obbligo di residenza necessaria al proprio nucleo familiare per un massimo di 500 mc da computare entro il limite di 0,03 mc/mq di cui alla L.R. 13/90 e prioritariamente mediante riutilizzo di annessi esistenti e a condizione che non esistano nell'area edifici di cui sia possibile il recupero.
La suddetta concessione, da determinare e specificare ulteriormente in sede di adeguamento dei PRG al presente piano, è soggetta alla condizione che l'intera superficie agricola di cui dispone l'azienda richiedente ricada all'interno del Parco ferma restando la giustificazione della necessità della residenza da dimostrare con il piano aziendale. All'immobile realizzato si applica il vincolo di destinazione d'uso di almeno venti anni secondo quanto previsto dall'art. 27.
[2] Alle aziende agricole è consentita la realizzazione di annessi agricoli quali: cantine anche interrate, frantoi, ricoveri attrezzi e mezzi, anche mediante interventi di ristrutturazione, esclusivamente alle aziende agricole che sono in regime di agricoltura biologica o che dichiarino all'atto di presentazione della richiesta quanto segue : "*di essere a conoscenza delle disposizioni e di assumere gli impegni relativi alla condizionalità di cui al titolo II, capitolo I e agli allegati III e IV del Regolamento CE n. 1782/2003, nonché delle vigenti norme statali di attuazione di cui al decreto MIPAF del 21.12.2006 e ss. ed ai relativi provvedimenti regionali (quadro C)".*
[3]Le aziende agricole dovranno avere almeno il 50% di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) ricadente in area Parco.
[4]La realizzazione è concessa sulla base di un Piano Agricolo Aziendale, di cui al precedente art. 26, solo in presenza concomitante di attività e di edifici esistenti, purché legittimamente autorizzati.
[5]Tutti i nuovi annessi agricoli saranno realizzati preferibilmente con materiali naturali e riciclabili oppure con strutture prefabbricate con materiali misti, escluso il calcestruzzo armato, e dovranno essere assoggettati a vincolo di destinazione d'uso per un periodo minimo di 20 anni secondo quanto previsto al precedente art. 27.
[6]Il dimensionamento degli annessi dovrà rispettare i limiti previsti dalla L.R. 13/90 o dei PRG qualora più restrittivi.

42. [1]Alle aziende agricole la cui Superficie Agricola Utilizzata (SAU) ricade per almeno il 50% in area Parco è consentita la realizzazione di serre e/o tunnel.
[2]La realizzazione è concessa sulla base di un Piano Agricolo Aziendale, di cui al precedente art. 26, solo in presenza concomitante di attività e di edifici esistenti, purché legittimamente autorizzati.
[3]Le serre dovranno essere realizzate con strutture prefabbricate facilmente rimovibili, escluso il calcestruzzo armato; non possono essere modificate nel loro uso e neppure trasformate in esercizi commerciali di vendita di piante e fiori, o locali adibiti ad attività agrituristica e di pubblico esercizio.

43. [1]Ad esclusione delle UTE C1a, C1b e C1c è consentita la realizzazione di stalle, anche mediante interventi di ristrutturazione, alle aziende agricole la cui SAU ricade per almeno il 50% in area Parco.
[2]La realizzazione è concessa sulla base di un Piano Agricolo Aziendale, di cui al precedente art. 26, solo in presenza di attività e di edifici esistenti.
[3]Le stalle dovranno essere adeguate al carico massimo di bestiame fissato a 2 UBA/Ha. Gli allevamenti dovranno essere di tipo estensivo, a basso impatto ambientale e rispettare la normativa europea in materia di benessere degli animali; inoltre, se presenti in azienda, dovranno prevedere il recupero delle aree pascolive in abbandono classificate come incolto cespugliato, arborato e formazioni di ricolonizzazione forestale spontanea nell'elaborato grafico allegato q.C/V Tavola 03a relativo all'uso del suolo; fatta salva verifica puntuale dei luoghi.
[4]Le stalle saranno preferibilmente realizzate con materiali naturali e riciclabili oppure con strutture prefabbricate con materiali misti, escluso il calcestruzzo armato, e dovranno essere assoggettati a vincolo di destinazione d'uso per un periodo minimo di 20 anni secondo quanto previsto al precedente art. 27.
[5]Il dimensionamento degli annessi dovrà rispettare i limiti previsti dalla L.R. 13/90 o dei PRG qualora più restrittivi.

44. [1]Nell'ambito di ogni singola azienda agricola, la realizzazione e/o adeguamento di annessi e accessori agricoli è strettamente correlata, qualora presenti, al recupero della aree agricole abbandonate indicate come incolto cespugliato, arborato e formazioni di ricolonizzazione forestale spontanea, nella carta dell'uso del suolo (elaborato q.C/V Tavola 03a) fatta salva una verifica puntuale dei luoghi.
[2]Le modalità del suddetto recupero sono specificate nel Regolamento del Parco.
[3]Va data la priorità al recupero a fini zootecnici e naturalistici delle aree abbandonate ricadenti in aree di protezione (P) e a fini didattico -naturalistici per quelle ricadenti in aree di riserva (Ro).

45. [1]Per quanto concerne la realizzazione di nuovi edifici o l'ampliamento degli esistenti ai sensi dei precedenti articoli 41, 42 e 43 se ricadenti in aree SIC e ZPS, questi sono soggetti ad apposito studio di incidenza al fine di valutare il reale impatto su habitat e specie di interesse prioritario. Vanno favorite quelle strutture che siano collegate e funzionali al recupero e alla valorizzazione di aree a pascolo quali stalle e/o edifici per il ricovero degli animali.

46. [1]La manutenzione del bosco, anche a fini antincendio, è specificata nel Regolamento del Parco.

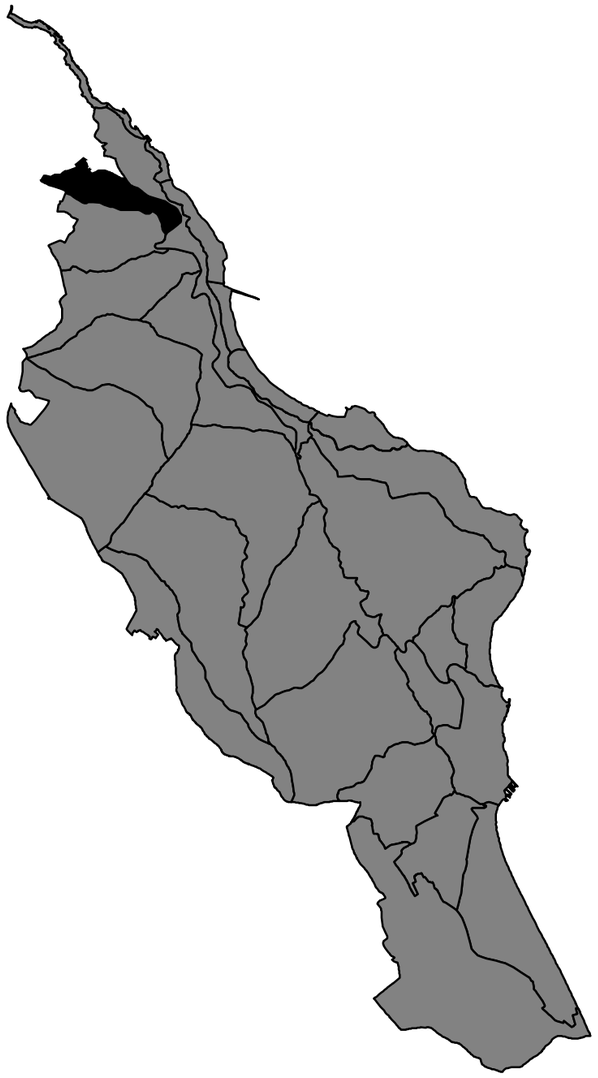
47. [1]Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica previsti dai PRG di Ancona, Camerano, Sirolo e Numana sono soggetti alle rispettive norme, fatto salvo quanto previsto dalle prescrizioni delle UTE e dalle procedure del Me.V.I. di cui all'elaborato q.P quaderno 03, che prevalgono.

48. [1]E' consentito l'ampliamento dei cimiteri esistenti nelle frazioni di Pietralacroce, Varano, Poggio, Massignano e nel capoluogo di Camerano, comprensivi delle attrezzature di servizio, attraverso l'individuazione di specifiche APO di iniziativa pubblica da sottoporre a Me.V.I., secondo indicazioni progettuali e normative da inserire nei progetti preliminari delle opere pubbliche.
[2]Non vi è obbligo di presentazione del Me.V.I. per le singole tombe da realizzare all'interno delle aree cimiteriali i cui piani attuativi abbiano già ottenuto il N.O. del Parco.

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI

Valle Miano

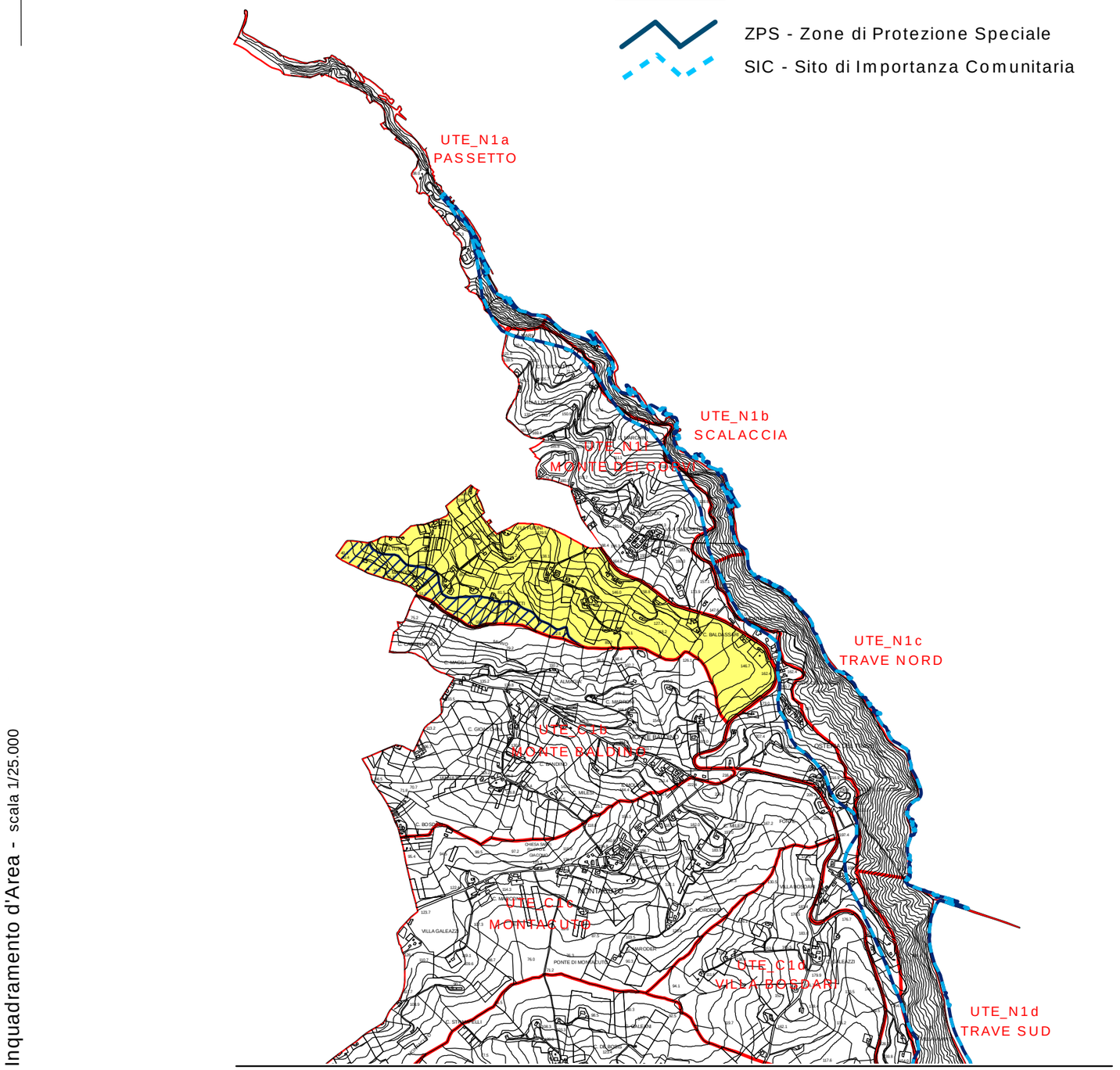


Inquadramento d'Area - scala 1/100.000

C1a

VARIANTE DEL PIANO
AREE OMOGENEE L. 394/91

- A - Riserva Integrale
- B - Riserva Orientata
- C - Area di Protezione
- D- Area di Promozione Economica e Sociale
- APS - Area Progetto Strategica 2
- APO - Area Progetto Operativo
- UMI - Unità Minima di Intervento
- ZPS - Zone di Protezione Speciale
- SIC - Sito di Importanza Comunitaria



Inquadramento d'Area - scala 1/25.000

UTE C1a - Valle Miano

art.

49. [1]… (art. stralciato da prescrizione regionale n. 2.11 di cui all'allegato A DACR n 154 del 02/02/2010) …

50. [1]Sono vietate ulteriori espansioni edilizie (ZTO "C" del DM 1444/68) dell'abitato di Pietralacroce in area Parco.
[2]Sono ammesse le sole opere necessarie per la realizzazione del campeggio di cui al precedente art. 49 e le eventuali strutture relative alla prevista porta del Parco.
[3]E' consentito l'ampliamento degli edifici esistenti in conformità a quanto previsto dalle norme del PRG vigente.

51. [1]In riferimento ad una eventuale previsione di una delle porte del Parco, nella progettazione degli spazi di sosta è vietata ogni significativa alterazione della morfologia del terreno, manti bituminosi non ecologici, pavimentazioni in masselli di calcestruzzo e recinzioni prefabbricate. Le aree a parcheggio non devono essere realizzate con materiali impermeabilizzanti quali asfalti e/o cemento.
La realizzazione di strutture a servizio della Porta del Parco è ammissibile preferibilmente utilizzando manufatti esistenti, in via del tutto subordinata attraverso manufatto prefabbricato smontabile non infisso al suolo.

52. [1]Le aree a parcheggio devono essere arredate con elementi vegetazionali secondo uno specifico progetto a cura di professionalità specialistiche. In ogni caso devono essere messi a dimora almeno un albero ogni 50 mq di superficie di sosta, salvaguardando le specie arboree di particolare pregio naturalistico e paesaggistico.

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI

Monte Baldino



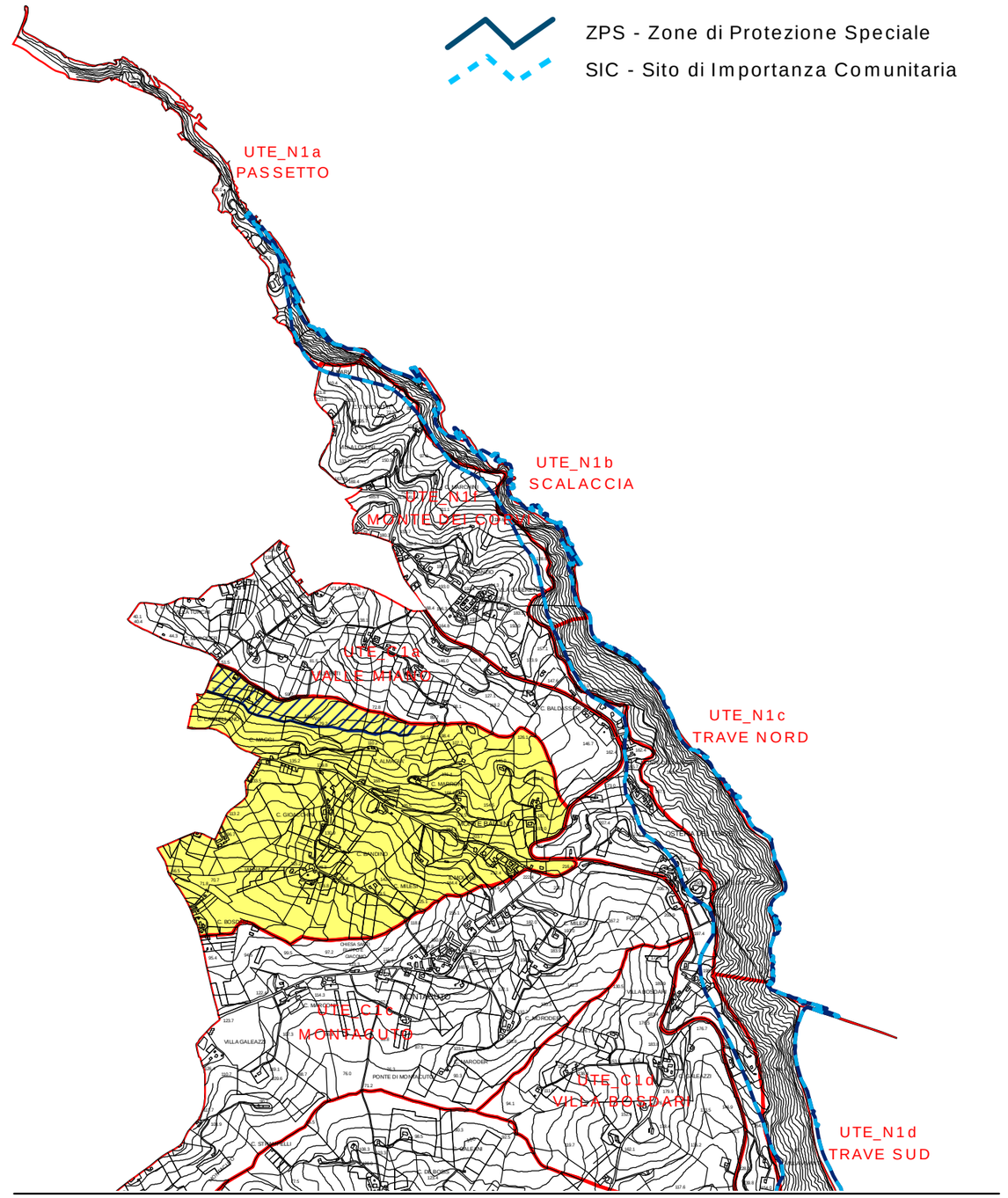
Inquadramento d'Area - scala 1/100.000

Inquadramento d'Area - scala 1/25.000

C1b

VARIANTE DEL PIANO
AREE OMOGENEE L. 394/91

- A - Riserva Integrale
- B - Riserva Orientata
- C - Area di Protezione
- D- Area di Promozione Economica e Sociale
- APS - Area Progetto Strategica 2
- APO - Area Progetto Operativo
- UMI - Unità Minima di Intervento
- ZPS - Zone di Protezione Speciale
- SIC - Sito di Importanza Comunitaria



UTE C1b - Monte Baldino

art.

53. [1]E' vietata ogni nuova edificazione ad eccezione dei seguenti casi: interventi di valorizzazione delle attività ricreative e ricettive esistenti, comprese attrezzature a loro servizio, e di riqualificazione degli insediamenti residenziali; nuova realizzazione di strutture turistico-ricettive a sostegno della conoscenza dell'ambiente e del territorio (centri di educazione ambientale e affini) e di residenze collettive per studenti e per anziani, attraverso l'individuazione di specifiche APO e/o UMI a cura del PRG e/o conferma delle previsioni in esso contenute e successiva redazione di progetti da sottoporre al Me.V.I.
[2]I progetti dovranno dimostrare il soddisfacimento dei requisiti igienico - sanitari, di accessibilità, di miglioramento dei consumi energetici e dell'inserimento paesistico ambientale dei nuovi interventi.

54. [1]In riferimento alla previsione di una delle porte del Parco, nella progettazione degli spazi di sosta è vietata ogni significativa alterazione della morfologia del terreno, manti bituminosi non ecologici, pavimentazioni in masselli di calcestruzzo e recinzioni prefabbricate in cls. Le aree a parcheggio non devono essere realizzate con materiali impermeabilizzanti quali asfalti e/o cemento.

55. [1]Le aree a parcheggio devono essere arredate con elementi vegetazionali secondo uno specifico progetto a cura di professionalità specialistiche. In ogni caso devono essere messi a dimora almeno un albero ogni 50 mq di superficie di sosta, salvaguardando le specie arboree di particolare pregio naturalistico e paesaggistico.

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

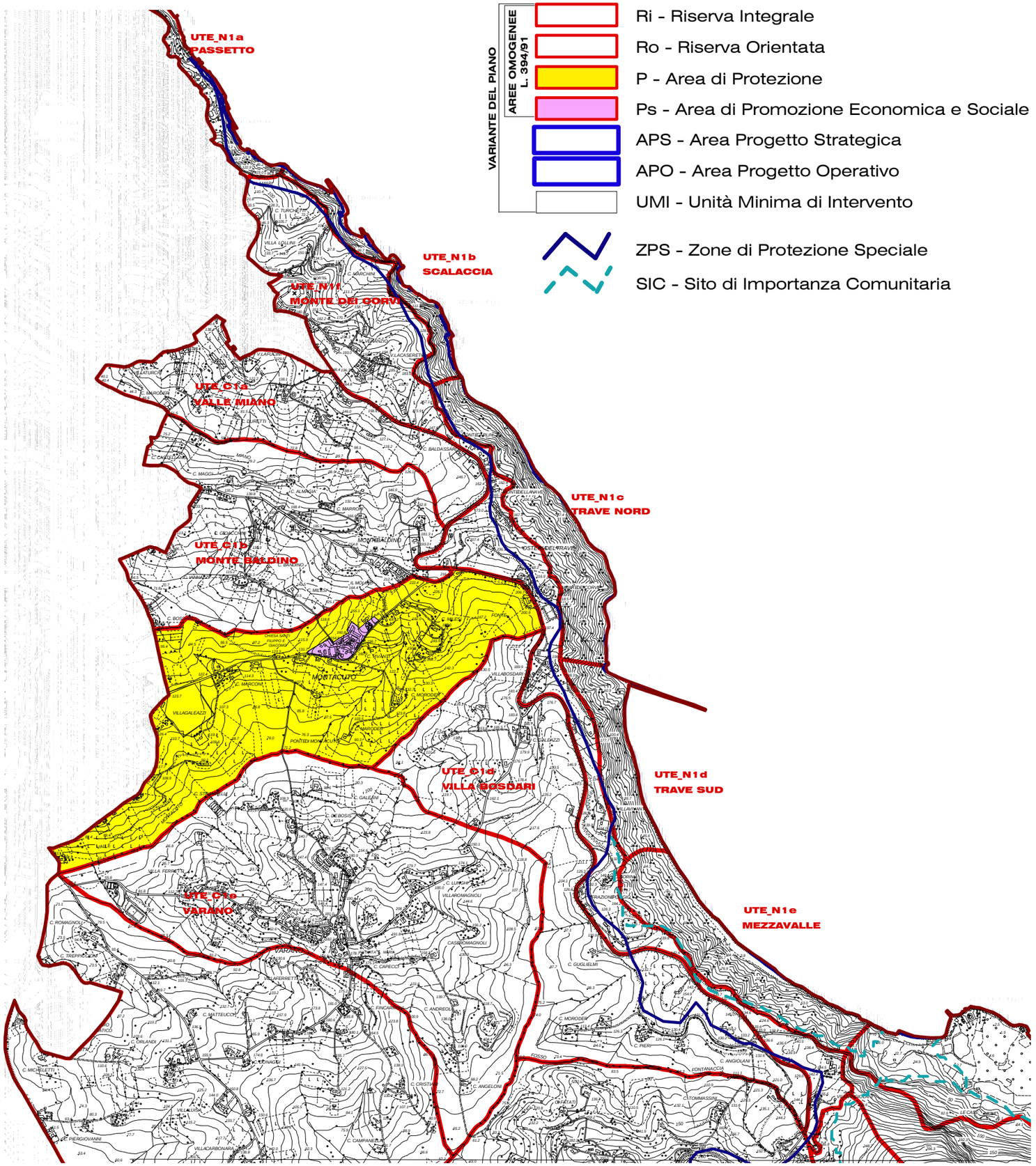
Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: **LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE**
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: **NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI**

Montacuto



Inquadramento Generale - scala 1/100.000

C1c



Inquadramento d'Area scala 1/25.000

UTE C1c - Montacuto

art.

56. [1]Per il nucleo storico della frazione di Montacuto è previsto l'adeguamento funzionale e igienico -sanitario delle unità abitative nel rispetto dei caratteri storici preesistenti, anche mediante l'utilizzo di strumenti incentivanti per la ristrutturazione ed il riuso di aree e di immobili dismessi, che prevedano modesti incrementi volumetrici o di superficie nel limite massimo del 10% della volumetria assentita secondo principi ed indirizzi della Legge Regionale 23/02/2005 n. 16..
[2]E' vietata ogni nuova edificazione ad eccezione di quanto necessario alla realizzazione e/o potenziamento delle attrezzature pubbliche e di quanto consentito per la valorizzazione delle aziende agricole esistenti.

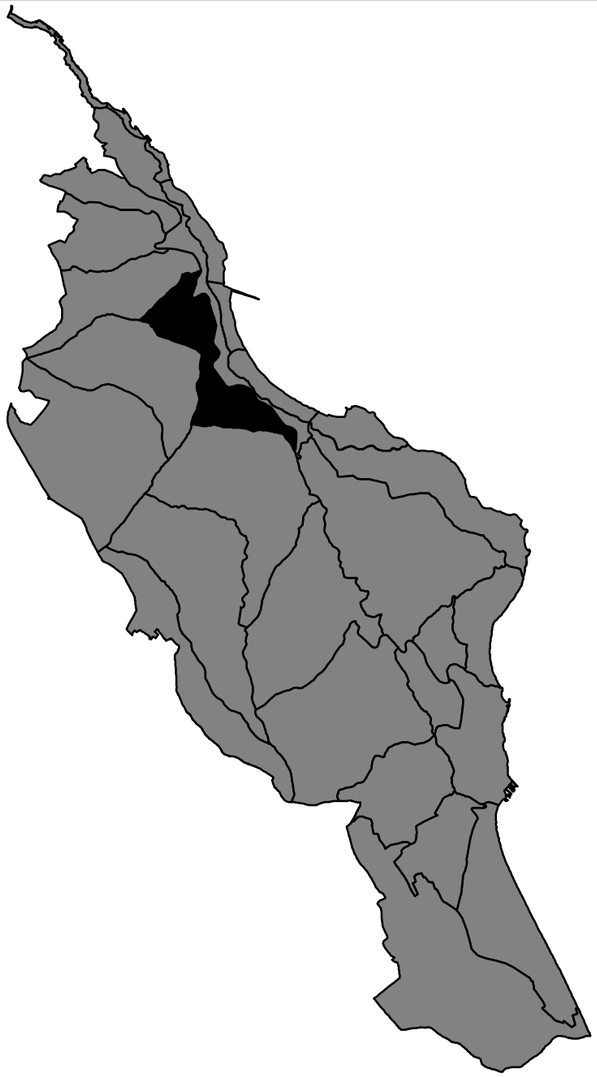
57. [1]Il Comune può individuare APO di iniziativa pubblica (a cura del PRG), che preveda la ristrutturazione e il riuso di edifici e spazi esistenti per l'insediamento di funzioni di interesse pubblico. Il progetto deve prendere in considerazione la maggiore integrazione possibile tra nucleo storico e insediamenti recenti.

58. [1]Sono consentiti interventi per l'attrezzamento di una area di sosta a servizio del carcere al fine di ridurre i rischi derivanti dalla viabilità esistente, comunque perseguendo l'obiettivo del miglior inserimento paesaggistico ambientale della nuova infrastruttura. L'area a parcheggio non deve essere realizzata con materiali impermeabilizzanti quali asfalti e/o cemento.
[2]Particolare attenzione deve essere posta nella progettazione dell'area di sosta evitando ogni significativa alterazione della morfologia del terreno, manti bituminosi non ecologici, pavimentazioni in masselli di calcestruzzo e recinzioni prefabbricate.

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

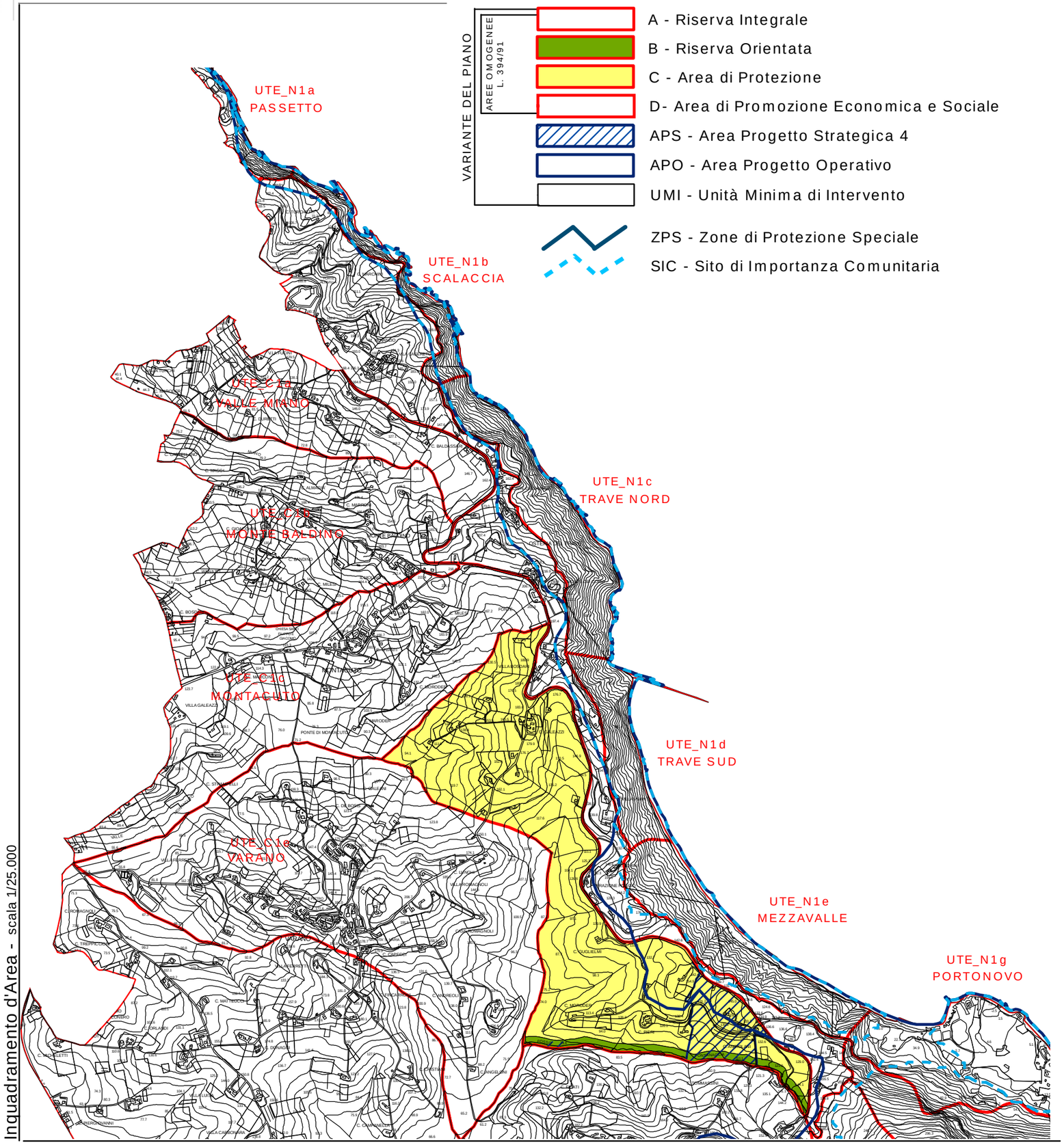
Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI

Villa Bosdari



Inquadramento d'Area - scala 1/100.000

C1d



Inquadramento d'Area - scala 1/25.000

UTE C1d – Villa Bosdari

art.

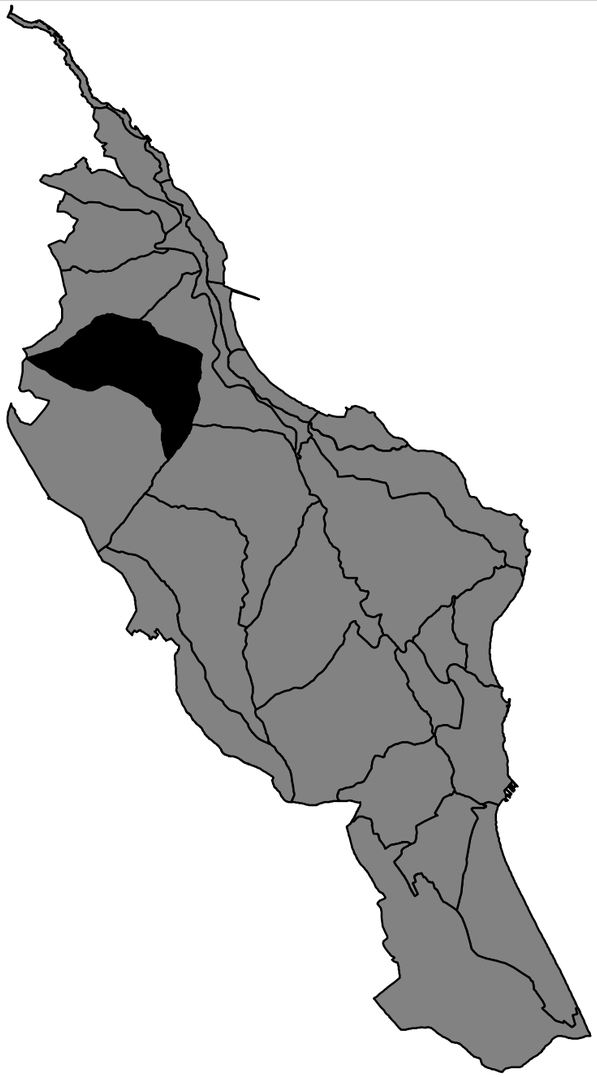
59. [1]E' vietata la realizzazione di qualunque manufatto, compresi quelli a servizio dell'attività agricola, entro il perimetro delle fasce boscate presenti lungo i corsi d'acqua e cartografate alla Tav. q.CV_03a e comunque entro una fascia di metri 50, calcolati dagli assi dei corpi idrici, per i fossi Boranico e Betelico e per tutti gli altri corsi d'acqua, secondo quanto previsto dalle prescrizioni di base permanente dell'art. 29 delle NTA del PPAR con un minimo di 20 metri.

60. [1]E' prescritta la tutela degli attuali caratteri del paesaggio agrario a basso livello di insediamento, con particolare attenzione alla salvaguardia e al recupero dei tracciati stradali interpoderali di origine storica (vedi elaborato q.P Tavola 09b).

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI

Varano

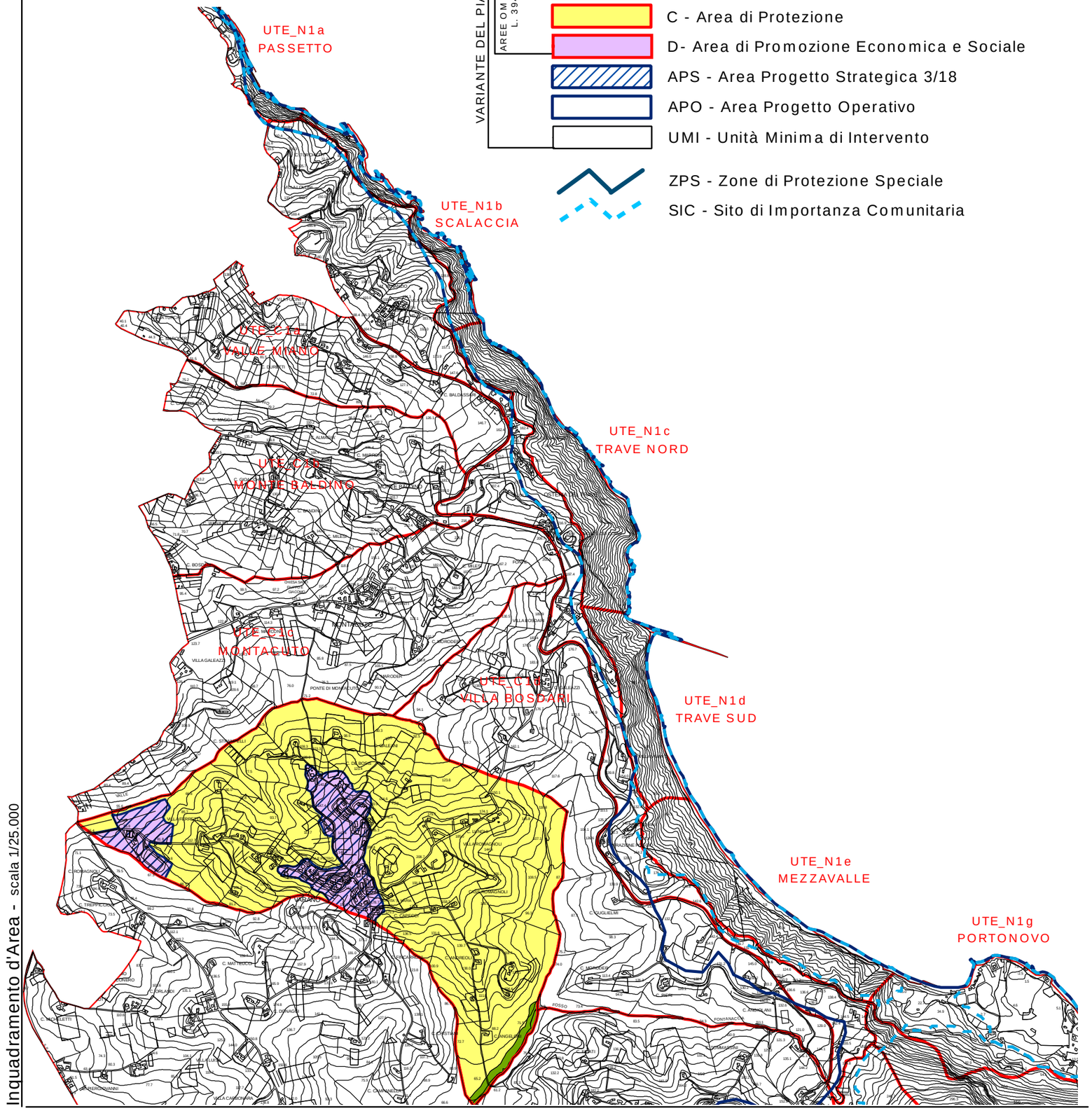


Inquadramento d'Area - scala 1/100.000

C1e

VARIANTE DEL PIANO
AREE OMOGENEE L. 394/91

- A - Riserva Integrale
- B - Riserva Orientata
- C - Area di Protezione
- D- Area di Promozione Economica e Sociale
- APS - Area Progetto Strategica 3/18
- APO - Area Progetto Operativo
- UMI - Unità Minima di Intervento
- ZPS - Zone di Protezione Speciale
- SIC - Sito di Importanza Comunitaria



Inquadramento d'Area - scala 1/25.000

UTE C1e – Varano

art

61. [1]Il nucleo storico della frazione di Varano può essere oggetto di un Piano di Recupero, quale stralcio attuativo dell'APS 3, che preveda l'adeguamento funzionale e igienico -sanitario delle unità abitative nel rispetto dei caratteri storici preesistenti, anche mediante l'utilizzo di strumenti incentivanti per la ristrutturazione ed il riuso di aree e di immobili dismessi, che consentano modesti incrementi volumetrici o di superficie nel limite massimo del 10% della volumetria assentita secondo principi ed indirizzi della Legge Regionale 23/02/2005 n. 16.

62. [1]Il Comune può individuare APO di iniziativa pubblica (a cura del PRG), che prevedano la ristrutturazione e il riuso di edifici e spazi esistenti per l'insediamento di funzioni di interesse pubblico. I progetti devono prendere in considerazione la maggiore integrazione possibile tra nucleo storico e insediamenti recenti.

63. [1]E' prescritta la tutela degli attuali caratteri del paesaggio agrario dei versanti a nord del centro frazionale, con particolare attenzione alla salvaguardia della struttura reticolare dei tracciati stradali di crinale di origine storica.

64. [1]E' consentito il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti sportivi esistenti attraverso l'individuazione di una specifica APO.

65. [1]E' prevista la realizzazione di un centro sportivo di iniziativa pubblica e/o privata.
[2]L'esatto dimensionamento viene definito attraverso l'individuazione di un'Area Progetto Operativa (APO) da sottoporre al Me.V.I.

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

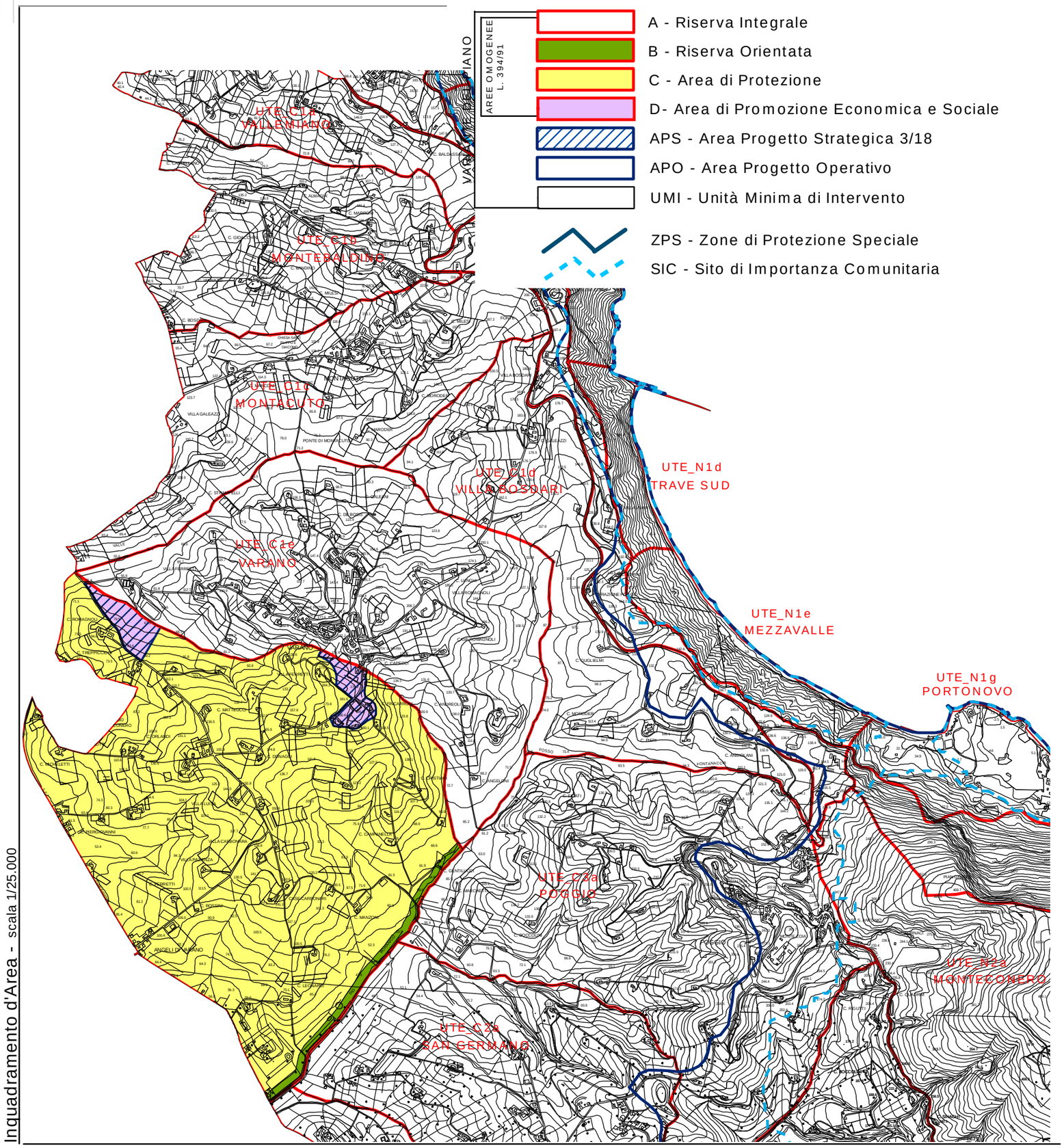
Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI

Angeli di Varano



Inquadramento d'Area - scala 1/100.000

C1f



Inquadramento d'Area - scala 1/25.000

UTE C1f – Angeli di Varano

art

66. [1]E’ prevista la realizzazione di una delle principali porte attrezzate del Parco in prossimità del polo sportivo dello Stadio del Conero. La realizzazione di strutture a servizio della Porta del Parco è ammissibile preferibilmente utilizzando manufatti esistenti, in via del tutto subordinata attraverso manufatto prefabbricato smontabile non infisso al suolo evitando comunque l’effetto “baita”.

67. [1]E’ prescritta la conservazione del paesaggio agrario collinare e del suo equilibrio tra la l’organizzazione insediativa ed il tessuto rurale con particolare riferimento alla sua peculiarità strutturale e alla valorizzazione del reticolo viario storico.
[2]E’ vietata la realizzazione di nuovi tracciati stradali.

68. [1]E’ prescritto il mantenimento della formazione boschiva mista di conifere e latifoglie.

69. [1]E’ prevista la realizzazione di un centro sportivo di iniziativa pubblica e/o privata.
L’esatto dimensionamento viene definito attraverso l’individuazione di un’Area Progetto Operativa (APO) da sottoporre al Me.V.I.

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

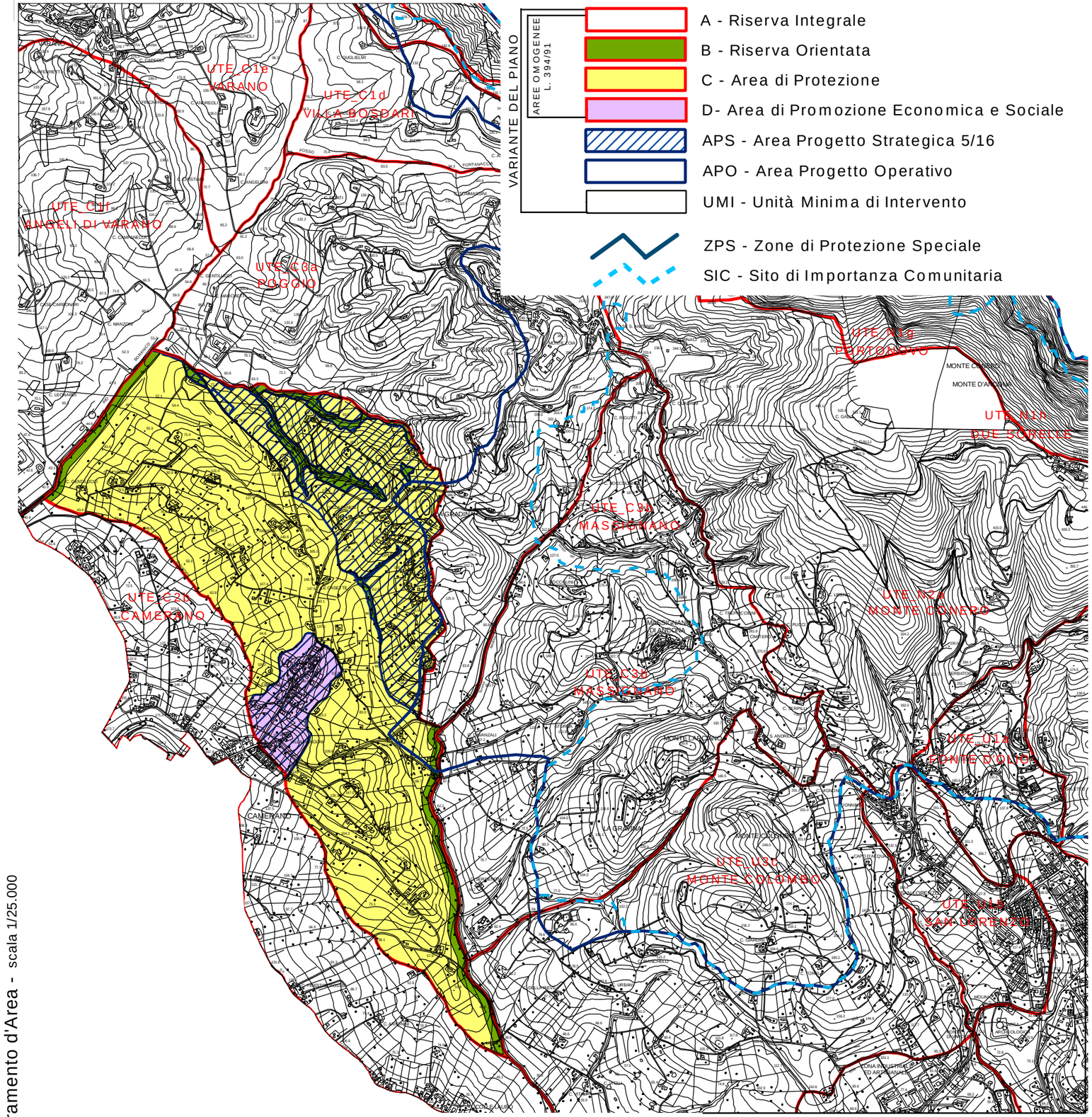
Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI

San Germano



Inquadramento d'Area - scala 1/100.000

C2a



Inquadramento d'Area - scala 1/25.000

UTE C2a – San Germano

art

70. [1]E' ammesso un intervento per la realizzazione di un nuovo tratto stradale finalizzato alla risoluzione della critica situazione viaria in corrispondenza della chiesa del nucleo abitato di San Germano.
[2]La soluzione progettuale deve essere ricercata attraverso l'individuazione di una APO di iniziativa pubblica (a cura del PRG), quale possibile stralcio attuativo della APS 16, a cui si rimanda, che consideri le relazioni tra la nuova infrastruttura ed il contesto paesaggistico ambientale al fine di evitare significative modifiche della morfologia dei suoli e di prevedere una adeguata sistemazione a verde di tipo naturalistico del margine stradale.
[3]Il progetto è soggetto al Me.V.I.

71. [1]Per il nucleo abitato della Gradina è ammessa la realizzazione di infrastrutture pubbliche ed opere di arredo urbano che ne qualifichino i caratteri insediativi di aggregato urbano e la riqualificazione dei manufatti edilizi incongrui, favorendo, per questi ultimi, una adeguata integrazione architettonica con il contesto e/o con gli eventuali edifici principali e un migliore inserimento ambientale. La soluzione progettuale complessiva deve essere ricercata attraverso l'individuazione di una APO di iniziativa pubblica (a cura del PRG) che determinerà le norme di dettaglio per l'esecuzione degli interventi, nel limite massimo del 10% della volumetria assentita secondo principi ed indirizzi della Legge Regionale 23/02/2005 n. 16.
In assenza sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

72. [1]La realizzazione di nuovi tratti stradali, ampliamenti e integrazioni edilizie di cui all'art. 71, di infrastrutture pubbliche ed opere di arredo urbano di cui all'art 70, se ricadenti nella zona della Gradina, è consentita purché gli interventi vengano sottoposti a valutazione di incidenza ambientale in modo da stabilire il reale impatto su specie animali di interesse comunitario e conservazionistico per il Parco e prevedere opere di mitigazione o compensazione .

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

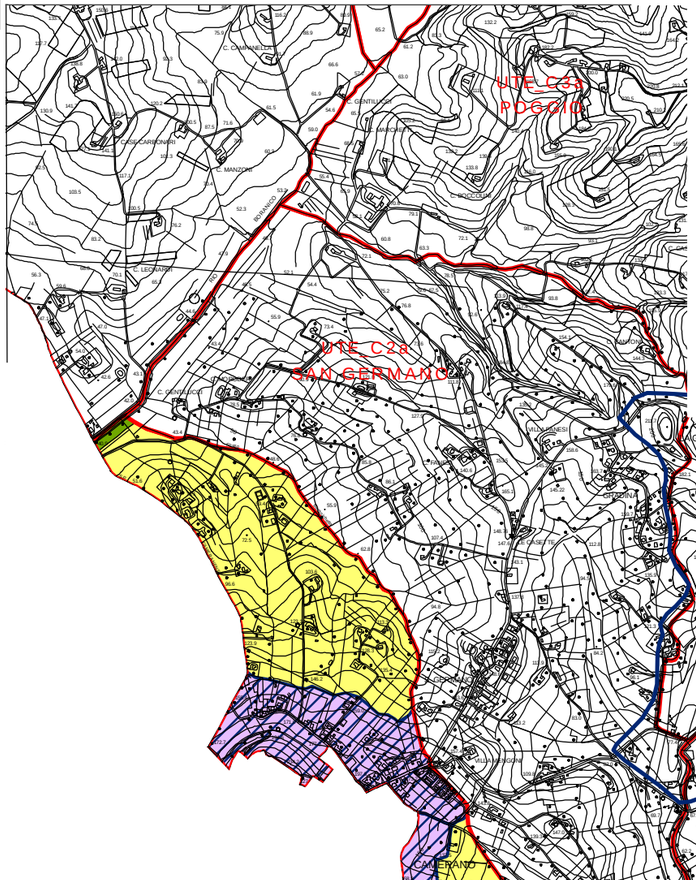
Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI

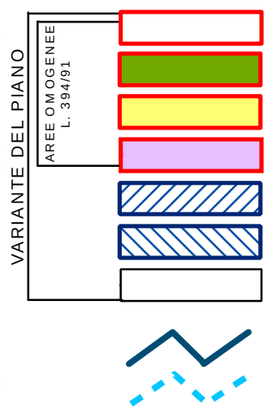
Camerano

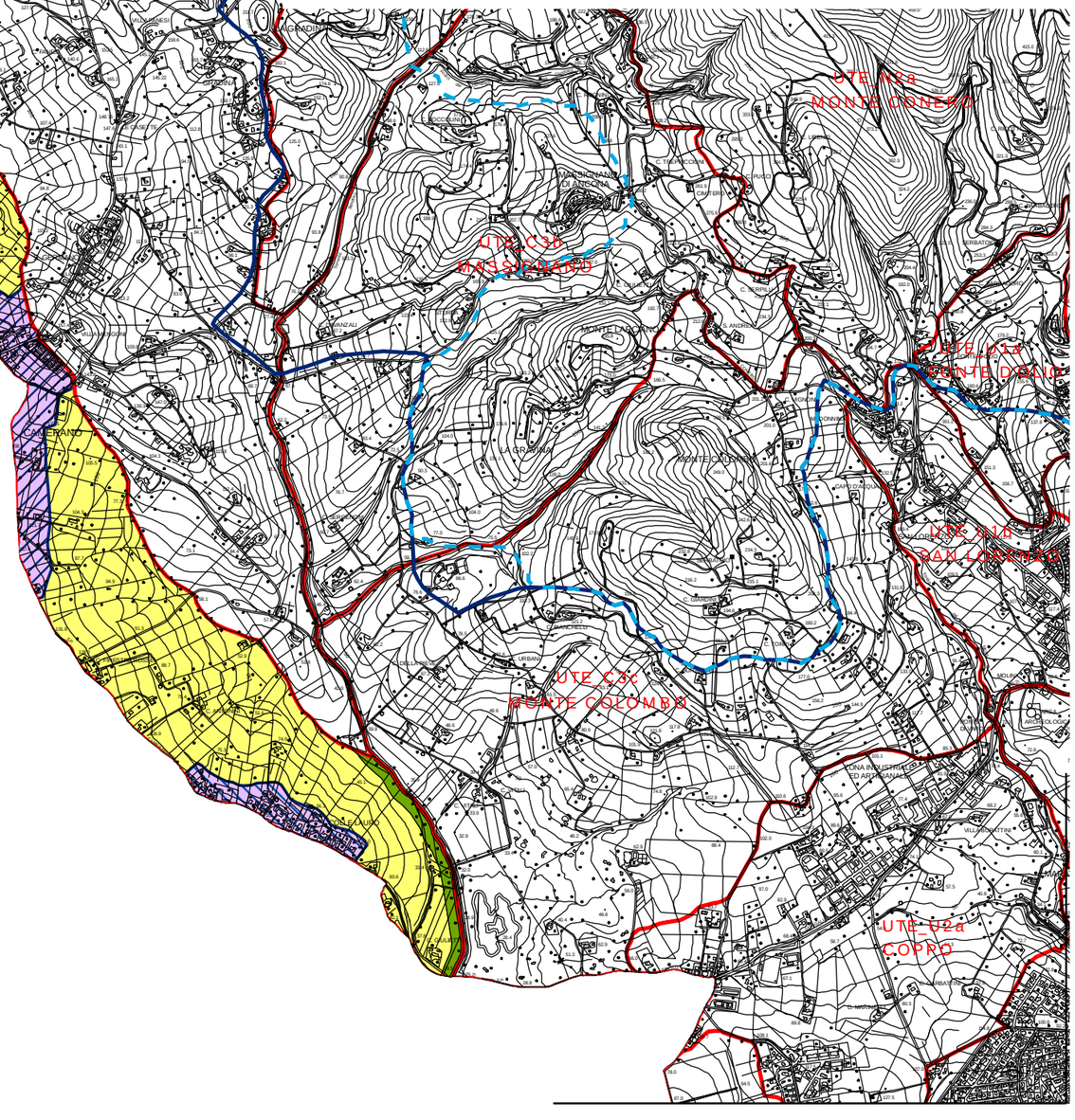


Inquadramento d'Area - scala 1/100.000

C2b







Inquadramento d'Area - scala 1/25.000

UTE C2b – Camerano

art

73. [1]E' consentita la realizzazione di annessi e strutture agricole solo nella porzione settentrionale della UTE escludendo tutte le aree a pericolosità geologica del PAI.

74. [1]E' prevista la riqualificazione ed integrazione paesaggistica dell'insediamento lineare di crinale in località Colle Lauro attraverso l'individuazione di una specifica APO di iniziativa pubblica (a cura del PRG) che deve porre particolare attenzione alle caratteristiche geomorfologiche dell'area, evitando qualsiasi sversamento nel sottosuolo dei reflui urbani. Particolare cura deve essere inoltre posta nello studio paesaggistico ed ecologico delle recinzioni.
[2]A nord del bivio per la strada provinciale per Castelfidardo deve essere mantenuto il varco fino all'insediamento artigianale esistente.
[3]Il progetto è soggetto a Me.V.I.

75. [1]Nella porzione a nord dell'abitato storico di Camerano sono consentiti interventi per la ridefinizione dei margini dell'insediamento al fine di consentire l'ampliamento del parco comunale (bosco di Mancinforte) attraverso una specifica APO di iniziativa pubblica (a cura del PRG), quale stralcio attuativo della APS 16. Il progetto deve migliorare la stabilità geomorfologia dei luoghi, la fruibilità dell'area a verde e la riqualificazione paesaggistica dei luoghi oggetto di intervento. Eventuali integrazioni edilizie, qualora necessarie, devono essere localizzate tenendo conto delle aree di pericolosità geomorfologia individuate dal PAI, della possibilità del miglioramento della viabilità locale e del miglioramento dell'accessibilità al centro storico del capoluogo, nel limite massimo del 10% della volumetria assentita secondo principi ed indirizzi della Legge Regionale 23/02/2005 n. 16.
[2]Il progetto è soggetto a Me.V.I.

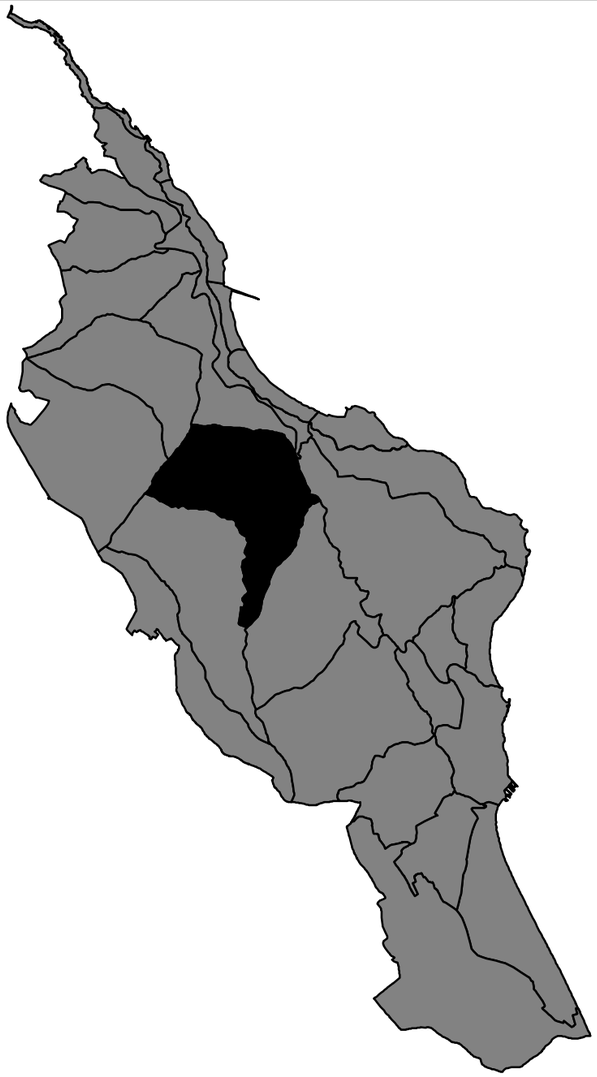
76. [1]In considerazione delle condizioni di pericolosità del versante sono vietati ampliamenti significativi del cimitero in direzione sud, salvo quelli compatibili con interventi limitati e nel rispetto delle caratteristiche geomorfologiche evidenziate.

77. [1]Per la riduzione della pericolosità del versante orientale sottostante l'abitato di Camerano sono ammessi interventi che evitino l'infiltrazione delle acque reflue nel sottosuolo anche attraverso l'eventuale riqualificazione del sistema fognario, l'esclusione di ogni nuova espansione edilizia sul versante e il divieto dell'apertura di nuovi tracciati viari e di qualunque movimento di terra; è consentita esclusivamente la realizzazione del tratto viario previsto nel PRG del 2009. Al fine di evitare incrementi alla pericolosità degli insediamenti è vietata la edificazione in zone di pericolosità P3 e P4 del PAI.

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

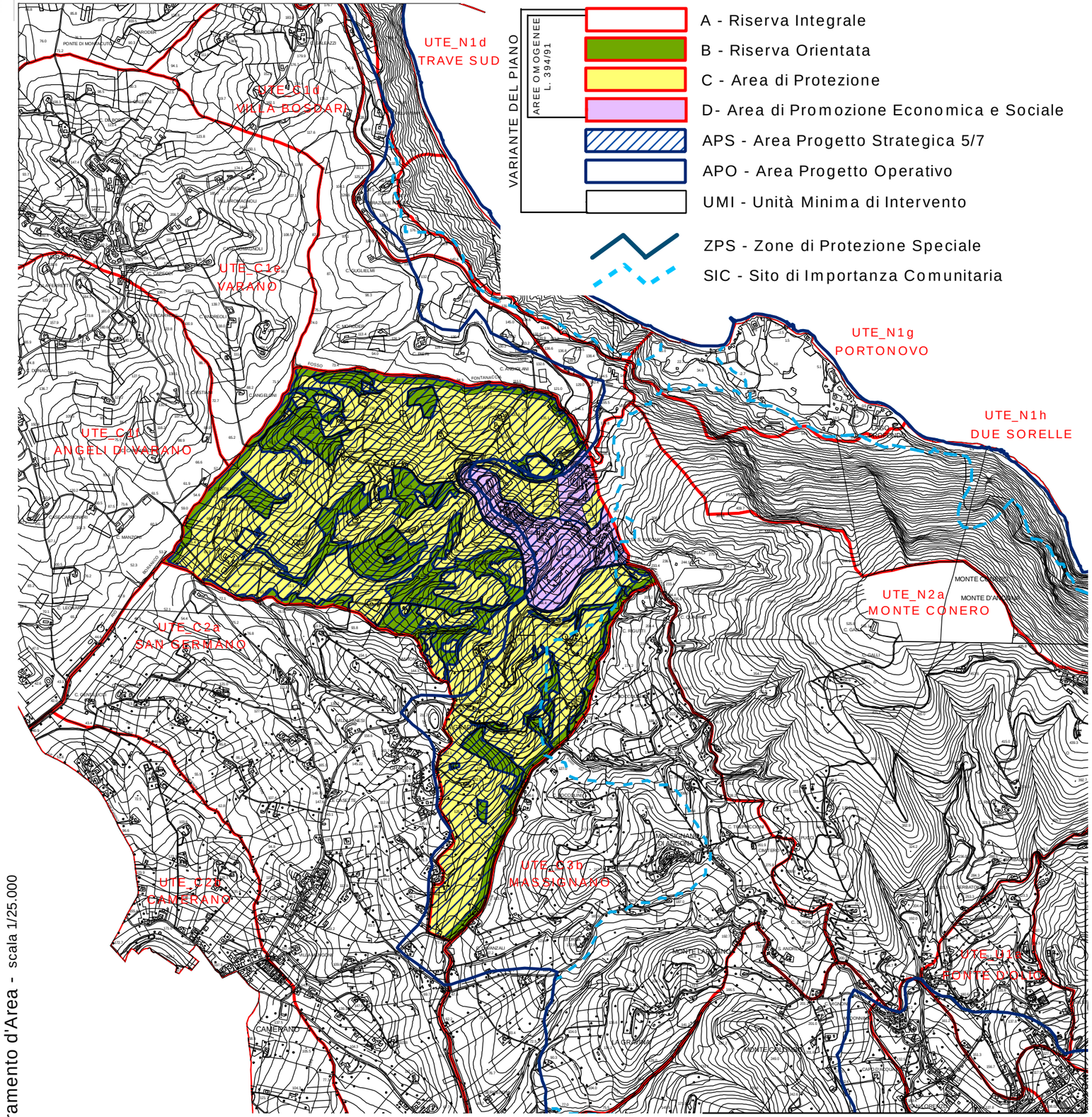
Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI

Poggio



Inquadramento d'Area - scala 1/100.000

C3a



Inquadramento d'Area - scala 1/25.000

UTE C3a – Poggio

art

78. [1]Il nucleo frazionale del Poggio può essere oggetto di un Piano di Recupero, quale stralcio attuativo dell'APS 7, che consenta la riqualificazione degli insediamenti, l'adeguamento funzionale e igienico -sanitario delle unità abitative nel rispetto dei caratteri storici preesistenti, anche mediante l'utilizzo di strumenti incentivanti per la ristrutturazione ed il riuso di aree e di immobili dismessi, che consentano modesti incrementi volumetrici o di superficie nel limite massimo del 10% della volumetria assentita secondo principi ed indirizzi della Legge Regionale 23/02/2005 n. 16.

79. [1]Il Comune può individuare APO di iniziativa pubblica (a cura del PRG), che prevedano la ristrutturazione e il riuso di edifici e spazi esistenti per l'insediamento di funzioni di interesse pubblico. I progetti devono prendere in considerazione la maggiore integrazione possibile tra nucleo storico e insediamenti recenti.

80. [1]Al fine di non compromettere i delicati equilibri del sistema fisico-naturale e percettivo - culturale, sul lato orientale (versante mare) della strada provinciale n° 1 del Conero, sono ammesse nuove costruzioni ed ampliamenti ricadenti in aree edificabili già individuate dal PRG vigente; per quelle individuate come zone "C" dovrà essere applicato il Me.V.I. secondo le indicazioni dell'elaborato q.P Quaderno 03.
[2]Il processo valutativo in particolare dovrà essere finalizzato alla riduzione degli impatti visivi dell'intervento dalla strada provinciale limitandone adeguatamente le altezze e dovrà porsi l'obiettivo di raggiungere la massima integrazione possibile, sia dal punto di vista tipo-morfologico che funzionale, con l'abitato storico del Poggio alto, anche verificando un possibile ampliamento dell'area edificabile prevista dal PRG del Comune di Ancona, all'interno dell'APS 7.

81. [1]Nuove costruzioni o ampliamenti degli edifici esistenti di cui agli artt. 78, 79 sono vietati all'interno delle zone SIC e ZPS, fatto salvo l'interesse pubblico e purché vengano sottoposti a valutazione di incidenza al fine di valutare il reale impatto su habitat e specie di interesse prioritario.

82. [1]E' consentita la presentazione di un progetto di riconversione delle attività produttive esistenti incompatibili con le finalità del Parco. Fino all'approvazione del progetto possono essere effettuati i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

83. [1]Le previsioni di eventuali interventi insediativi e infrastrutturali devono essere localizzati tenendo conto delle aree di pericolosità geomorfologica con particolare riguardo a quelle classificate dal PAI, privilegiando le aree a minore o assente pericolosità geomorfologica. Al fine di evitare incrementi alla pericolosità degli insediamenti è vietata la edificazione in zone di pericolosità P3 e P4 del PAI.

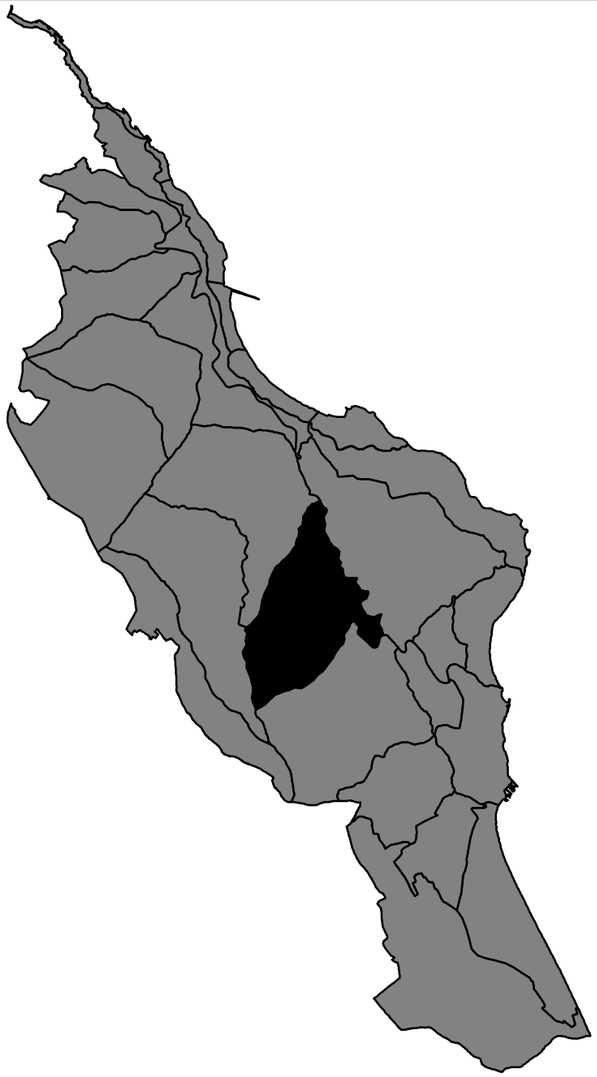
84. [1]Gli interventi relativi alla gestione della vegetazione, degli elementi diffusi del paesaggio agrario e del patrimonio floro-faunistico sono regolati dalle indicazioni del Piano di Gestione Naturalistica, di quelli dei siti Natura 2000 e degli ulteriori piani di settore approvati dall'Ente Parco ad integrazione degli indirizzi normativi del SAT C3 e delle azioni e norme dell' APS 5

85. [1]In caso di dismissione delle strutture militari esistenti è prevista l'adozione di specifici piani di recupero per il riuso ad esclusivo interesse scientifico, didattico e culturale da parte dell'Ente Parco. Potranno essere consentite modeste integrazioni edilizie finalizzate all'ottenimento di obiettivi di qualità.

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

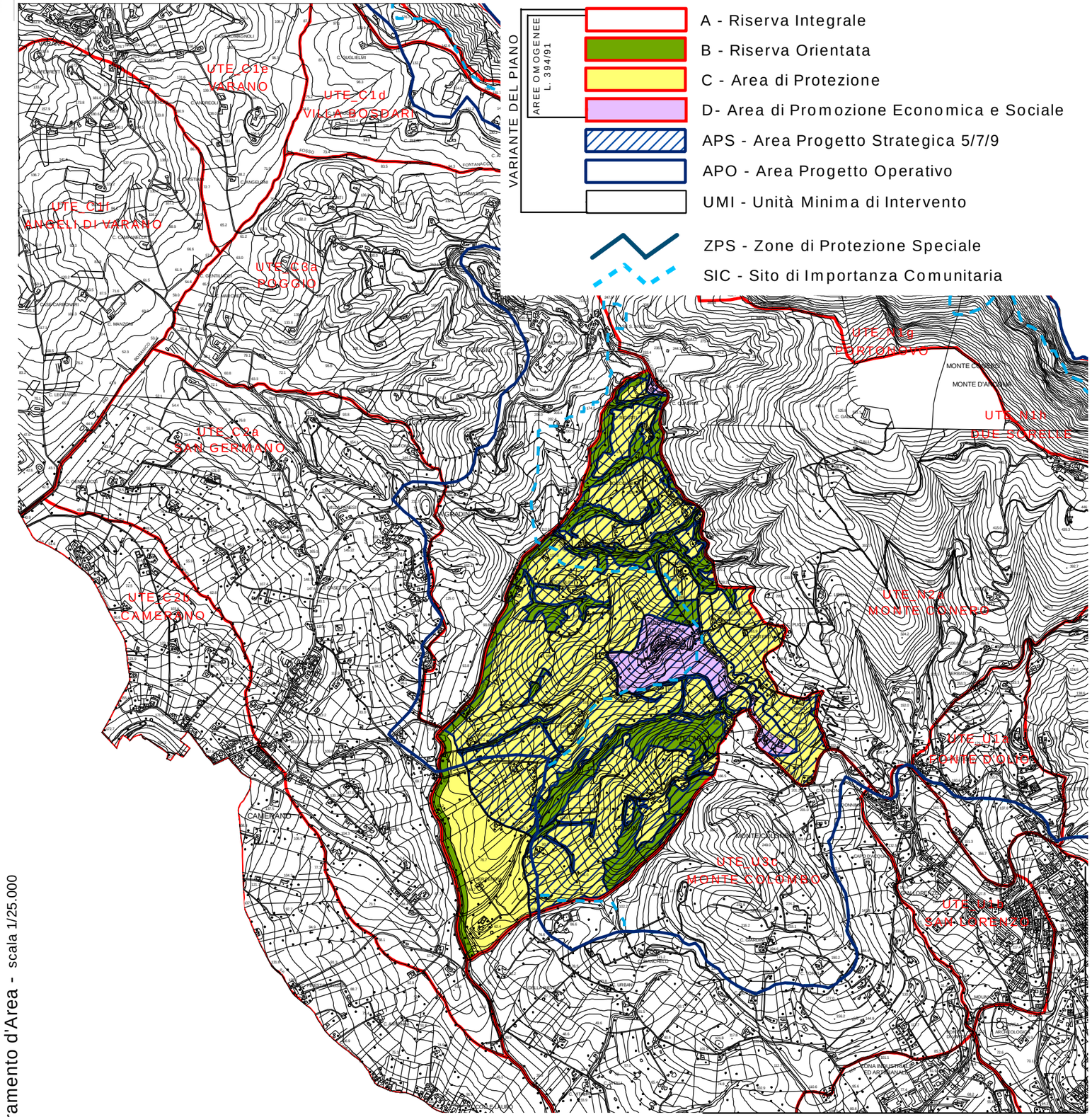
Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI

Massignano



Inquadramento d'Area - scala 1/100.000

C3b



Inquadramento d'Area - scala 1/25.000

UTE C3b – Massignano

art

86. [1]Il nucleo frazionale del Massignano può essere oggetto di un Piano di Recupero, quale stralcio attuativo dell'APS 9 che consenta l'adeguamento funzionale e igienico -sanitario delle unità abitative nel rispetto dei caratteri storici preesistenti, anche mediante l'utilizzo di strumenti incentivanti per la ristrutturazione ed il riuso di aree e di immobili dismessi, che consentano modesti incrementi volumetrici o di superficie nel limite massimo del 10% della volumetria assentita secondo principi ed indirizzi della Legge Regionale 23/02/2005 n. 16.

87. [1]Il Comune può individuare APO di iniziativa pubblica (a cura del PRG), che prevedano la ristrutturazione e il riuso di edifici e spazi esistenti per l'insediamento di funzioni di interesse pubblico. I progetti devono prendere in considerazione la maggiore integrazione possibile tra nucleo storico e insediamenti recenti.

88. [1]Al fine di garantire la salvaguardia dei valori percettivo -culturali riferiti alla peculiare tipologia insediativa di poggio è ammessa la sola possibilità di adeguamenti igienico -sanitari e funzionali, escludendo ogni ulteriore espansione edilizia a ridosso del nucleo storico.

89. [1]Nuove costruzioni o ampliamento degli edifici esistenti di cui agli artt. 86, 87 e 88 sono vietati all'interno delle aree SIC e ZPS, fatto salvo l'interesse pubblico e purché gli interventi vengano sottoposti a valutazione di incidenza.

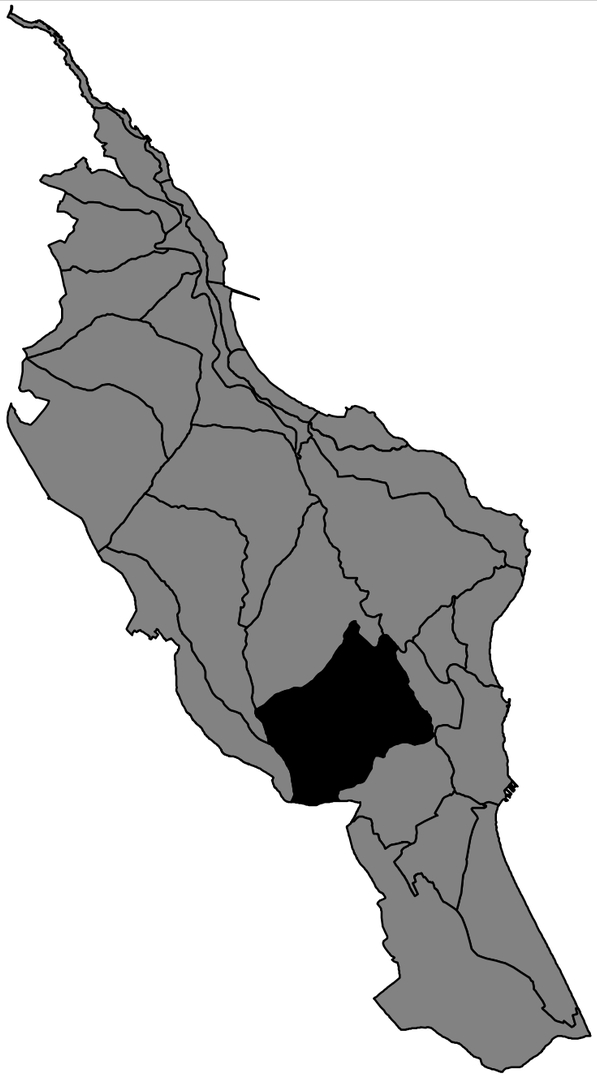
90. [1]E' prevista la salvaguardia delle formazioni ripariali e delle fasce boscate dei corsi d'acqua presenti nella UTE, con particolare riferimento a quelle del Rio Pecorara e del fosso a nord nord-ovest di Monte Larciano, secondo le indicazioni di cui all'art. 4.

91. [1]Gli interventi relativi alla gestione della vegetazione, degli elementi diffusi del paesaggio agrario e del patrimonio floro-faunistico sono regolati dalle indicazioni del Piano di Gestione Naturalistica, di quelli dei siti Natura 2000 e degli ulteriori piani di settore approvati dall'Ente Parco ad integrazione degli indirizzi normativi del SAT C3 e delle azioni e norme dell' APS 5.

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

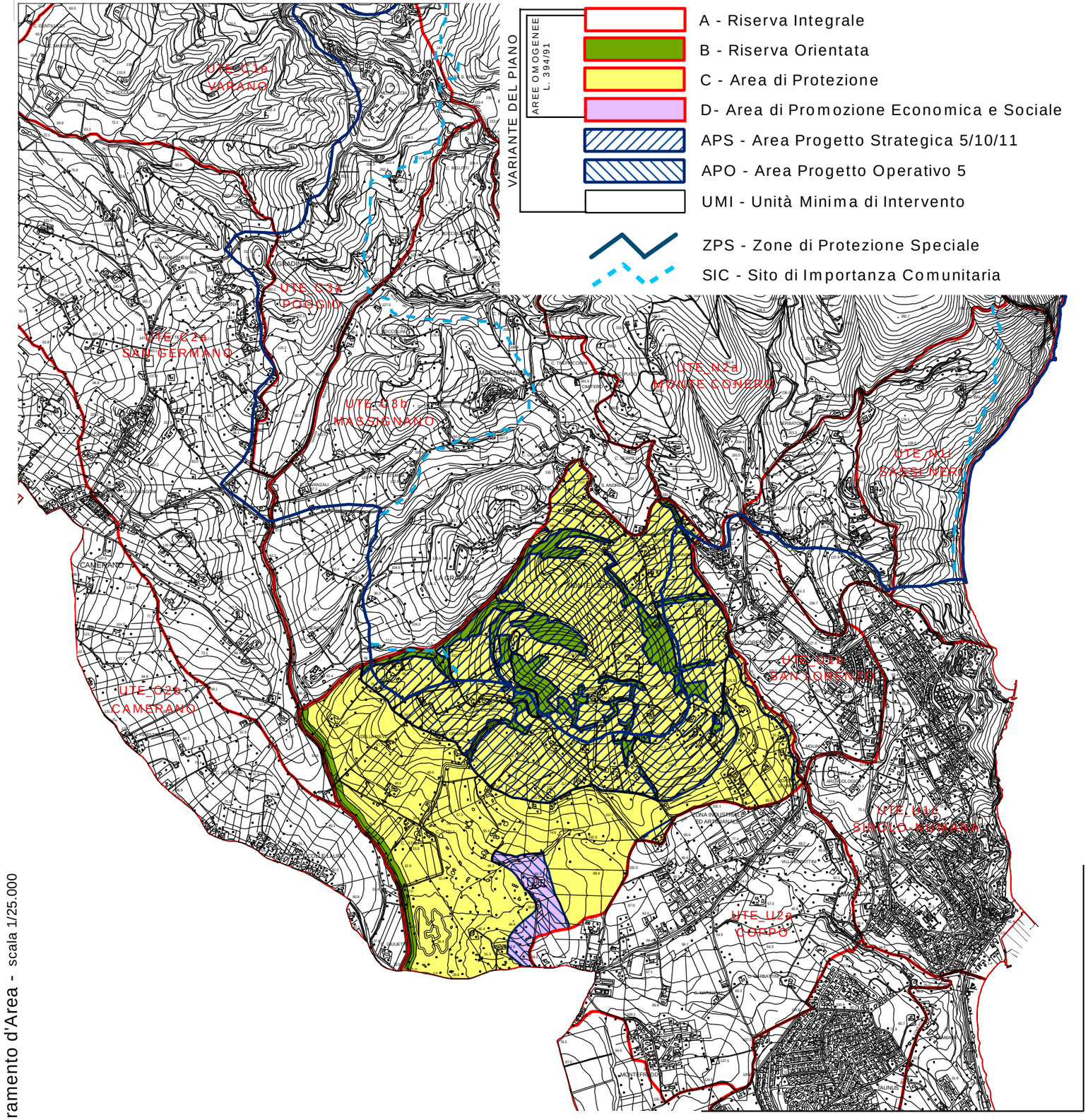
Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI

Monte Colombo



Inquadramento d'Area - scala 1/100.000

C3c



Inquadramento d'Area - scala 1/25.000

UTE C3c – Monte Colombo

art

92. [1]Sono ammessi interventi di riqualificazione turistico -ricreativa dell'area del Conero Golf Club in considerazione del rilievo nazionale e internazionale della struttura sportiva, previa individuazione di una APO di iniziativa pubblica e/o privata. Eventuali integrazioni edilizie riferite ad attrezzature di tipo ricettivo devono essere sottoposte ad uno specifico piano aziendale e relativo Me.V.I. che ne giustifichi la validità economica ed il dimensionamento e ne dimostri la compatibilità paesaggistico ambientale. A tal fine devono essere valutate ipotesi di localizzazione sia interna che esterna all'area, senza possibilità di ridurre l'area attualmente destinata all'attività golfistica e/o al verde, o, in alternativa, compensandone la riduzione mediante l'individuazione di aree adiacenti.
[2]Per le strutture esistenti all'interno del Conero Golf Club, così come individuate nel Piano Urbanistico Preventivo Unitario PUPU con le sigle S46, S62, S64 ed S84 si applicano le attuali norme del PRG di Sirolo integrate dalle norme del PUPU.

93. [1]Gli interventi relativi alla gestione della vegetazione, degli elementi diffusi del paesaggio agrario e del patrimonio floro-faunistico sono regolati dalle indicazioni del Piano di Gestione Naturalistica, di quelli dei siti Natura 2000 e degli ulteriori piani di settore approvati dall'Ente Parco ad integrazione degli indirizzi normativi del SAT C3 e delle azioni e norme dell' APS 5, con particolare attenzione per i processi evolutivi che riguardano l'area di ricolonizzazione naturale presente sul versante sud-occidentale del Monte Colombo.

93 bis [1]E' consentito il completamento dei lavori per la realizzazione del serbatoio idrico intercomunale; il progetto dovrà essere sottoposto a Me.V.I. al fine di limitare gli impatti sull'ambiente e sul paesaggio.

93 ter [1]Gli interventi previsti nell'UTE C3C dovranno essere sottoposti a Valutazione di incidenza, qualora ricadano all'interno dei siti Natura 2000.

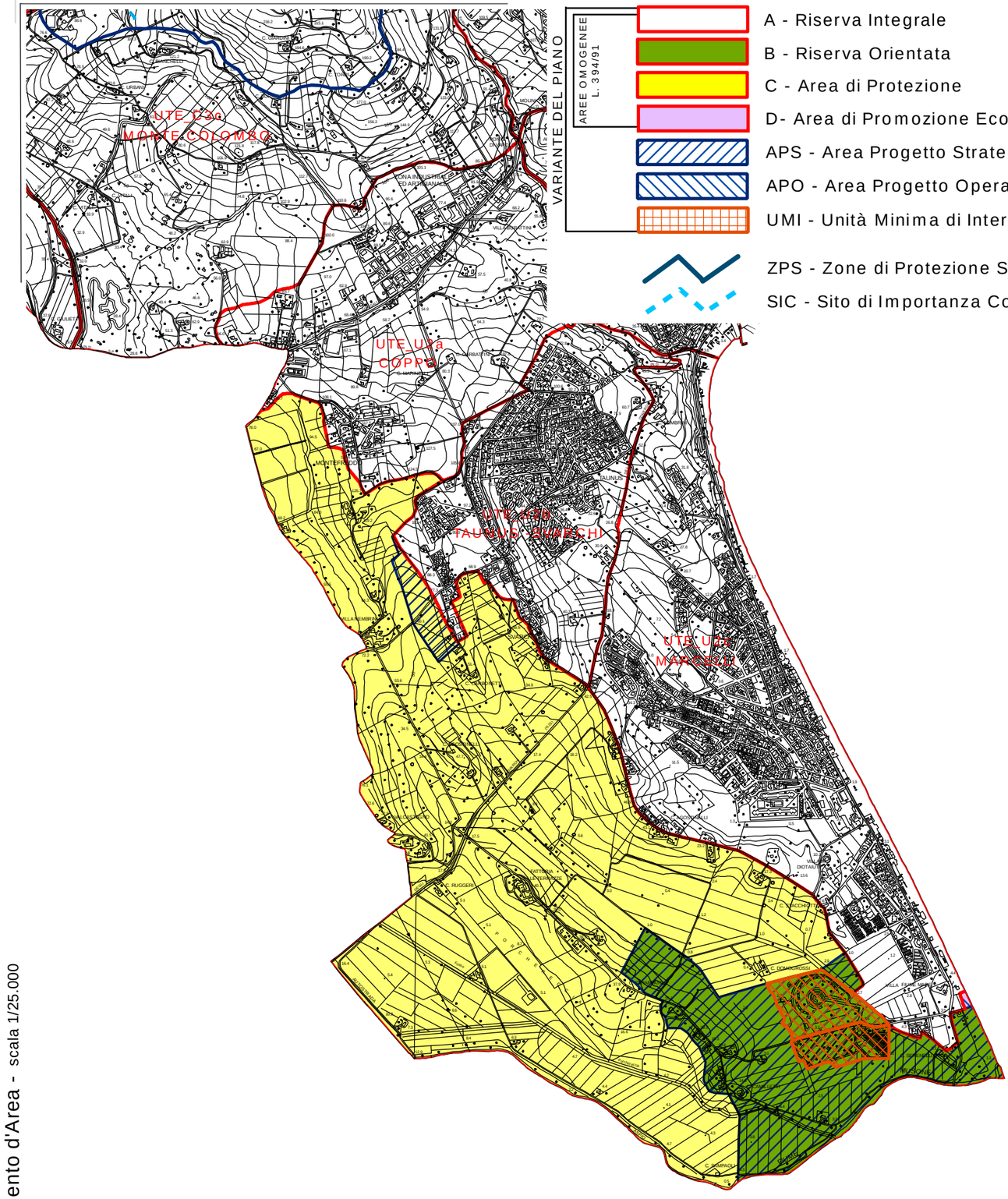
VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI

Porchereccia



Inquadramento d'Area - scala 1/25.000



Inquadramento d'Area - scala 1/25.000

UTE C4a – Porchereccia

art

94. [1]E’ prescritta la salvaguardia dei rilevanti valori del paesaggio agrario storico della bassa collina, la conservazione dei delicati equilibri della pianura alluvionale del fiume Musone, nonché la tutela del crinale e del versante occidentale riferiti alla strada comunale a margine dell’abitato di Marcelli, con possibile revisione e potenziamento della viabilità esistente attraverso progetti integrati di riqualificazione complessiva del sistema della mobilità.

95. [1]… (art. stralciato da prescrizione regionale n. 2.20 di cui all’allegato A DACR n 154 del 02/02/2010)…

96. [1]E’ prescritto il recupero e la riqualificazione ambientale dell’area planiziale sulla base di uno specifico progetto, secondo le indicazioni dell’APS 17, del Piano di Gestione Naturalistica e degli altri piani di settore adottati dal Parco.
[2]Dovrà essere fatta particolare attenzione alla salvaguardia delle coltivazioni tradizionali, alla salvaguardia delle varietà ortofrutticole a rischio di estinzione, e nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 25.

97. [1]E’ prevista la realizzazione di un progetto di conservazione e miglioramento degli habitat di specie di interesse comunitario da parte dell’Ente Parco ai sensi della delibera C.D. n. 234 del 12.11.2009.

98. [1]E’ vietata ogni nuova edificazione di tipo residenziale.

99. [1]… (art. stralciato da prescrizione regionale n. 2.20 di cui all’allegato A DACR n 154 del 02/02/2010)…

100. [1]E’ vietato qualsiasi intervento che danneggi la vegetazione psammofila e autoctona così come individuata nel Piano di Gestione Naturalistica.

AMBITO TERRITORIALE NATURALISTICO

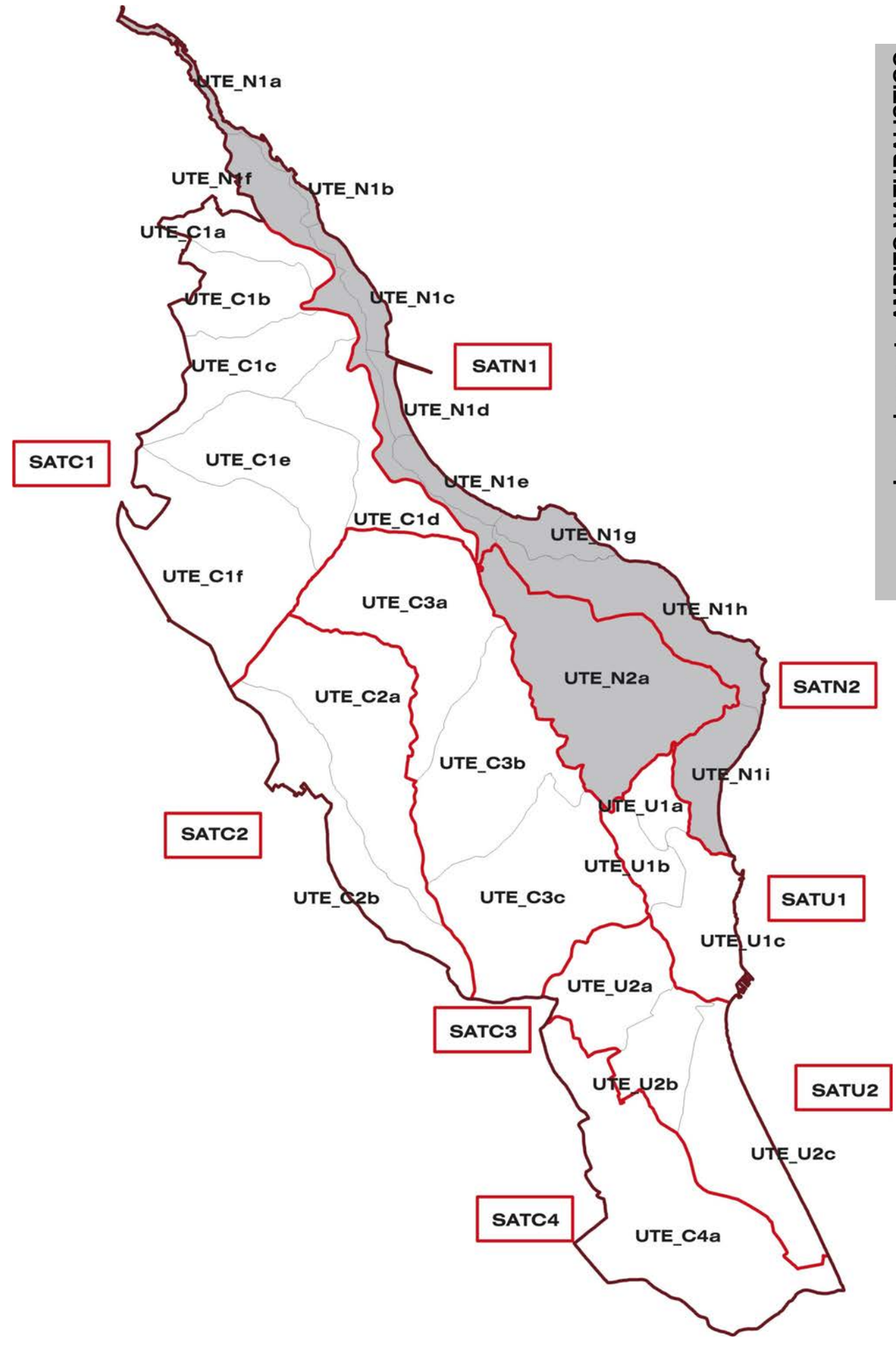
Scheda ATN - Ambito Territoriale Naturalistico *Pag* 50

Scheda SATN1 - Sub Ambito Territoriale Naturalistico 1 *Pag* 51

Scheda SATN2 - Sub Ambito Territoriale Naturalistico 2 *Pag* 52

UTE - Ambito Naturalistico: Norme Generali Prescrittive *Pag* 53

- **UTE_N1a – Passetto** *Pag* 55
- **UTE_N1b – Scalaccia** *Pag* 57
- **UTE_N1c – Trave Nord** *Pag* 59
- **UTE_N1d – Trave Sud** *Pag* 61
- **UTE_N1e – Mezzavalle** *Pag* 63
- **UTE_N1f – Monte dei Corvi** *Pag* 65
- **UTE_N1g – Portonovo** *Pag* 67
- **UTE_N1h – Due Sorelle** *Pag* 70
- **UTE_N1i – Sassi Neri** *Pag* 72
- **UTE_N2a – Monte Conero** *Pag* 74

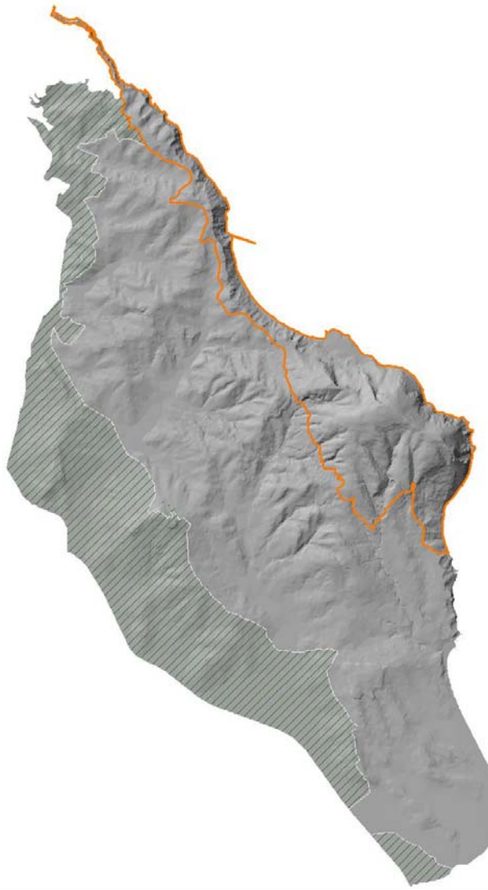


Inquadramento AMBITO NATURALISTICO

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

Legge 6 Dicembre 1991, n. 394: **LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE**
Legge regionale 28 Aprile 1994, n. 15: **NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI**

AMBITO TERRITORIALE NATURALE



CARATTERI COSTITUVI DEL PAESAGGIO

L'ATN è caratterizzata dalla porzione del territorio del Parco ad elevata valenza naturalistica comprendente l'area a Riserva Integrale e le aree a Riserva Orientata.
Risulta essere quindi il "cuore"del Parco Naturale del Conero che comprende tutta la fascia costiera dall'estrema punta Nord (area del Passetto) fino alla spiaggia dei Sassi Neri e la totalità del Monte Conero.
Il territorio costiero è caratterizzato da terreni marnosi e calcarei che formano la falesia; sono presenti tratti molto acclivi e pressoché inaccessibili e tratti di costa a spiaggia, quasi tutta libera, (spiaggia di Mezzavalle e Sassi Neri) a forte carico antropico.
Il territorio del Monte Conero è costituito invece da un rilievo calcareo ed è caratterizzato dall'affioramento di formazioni della serie umbro-marchigiana principalmente della Maiolica e della Scaglia Rossa.
La vegetazione presente si diversifica rispetto alla sua posizione sul territorio: lungo la fascia di costa e sulle pendici, è formata prevalentemente da formazioni di lecceta mesoxerofila (versante nord orientale del Monte Conero); lungo la falesia da vegetazione tipica dei pendii marnoso arenacei e da formazioni a macchia mediterranea sui pendii rocciosi e macereti; nella parte meridionale nella zona dei Sassi Neri da rimboschimenti a pino d'Aleppo. La zona interna lungo le pendici meridionali e sud occidentali del Monte Conero, è caratterizzata da formazioni di rimboschimenti a pino d'Aleppo, da ostrieti nella zona settentrionale e da lecceta xerofila a macchia mediterranea. Nella fascia settentrionale internamente alla falesia ed alla line di costa, il territorio è caratterizzato dalla presenza di formazioni di ricolonizzazione forestale spontanea, e nella parte pianeggiante dalla presenza di coltivazioni agricole.

Obiettivi Generali per Ambiti Territoriali

ATN

Dati informativi

Fonti:
Implementazione Quadro valutativo e indagini di campo;
Uso del Suolo 1984 – Regione Marche;
Mosaicatura PdP – Provincia di Ancona;
Limiti Amministrativi – Regione Marche, Provincia di Ancona

Sup. ATN - ha	1.219		
% su parco	20,38		
% ZPS su ATN	87,38		
% SIC su ATN	83,14		
Comuni	*Presenza* su ATN		*% d'area*
	Ancona		64,01 %
	Camerano		0,00 %
	Numana		0,00 %
	Sirolo		35,99 %
PRG	*zone omogenee (DM 1444/78) su ATN*		
	urbanizzato		9,94%
	agricolo		90,06%
	% COMUNI su ATC	urb	agr
	Ancona	86,67%	55,54%
	Camerano	0,00%	0,00%
	Numana	0,00%	0,00%
	Sirolo	1,32%	34,52%

PdP	*PPNC (ha)*		*diff.*	*PdP (ha)*	
	R1	19,15%	-0,89%	Ri	18,26%
	R2	71,33 %	9,50%	Ro	80,83%
	P1	8,04 %	-8,04%	P	0,00%
	P2	1,47 %	-0,56%	Ps	0,91%

USO SUOLO	*1984 (ha)*	*diff.*	*2004 (ha)*
urbanizzato	40,11	7,94	48,05
attrezzature	13,48	14,01	27,49
agricolo	161,40	-10,07	151,33
naturale	850,22	53,81	904,03
sist. Idrog.	124,66	-48,79	75,88

legende
R1/Ri – Riserva Integrale
R2/Ro – Riserva Orientata
P1/P – Aree di Protezione
P2/Ps – Aree di sviluppo socio-economico

SA – Sistema Antropico
SFN – Sistema Fisico Naturale
SPC – Sistema Percettivo Culturale
SIN – Sistema Istituzionale Normativo
Si.p. – sistema principale
Si.s. – sistema secondario

Obiettivi Generali

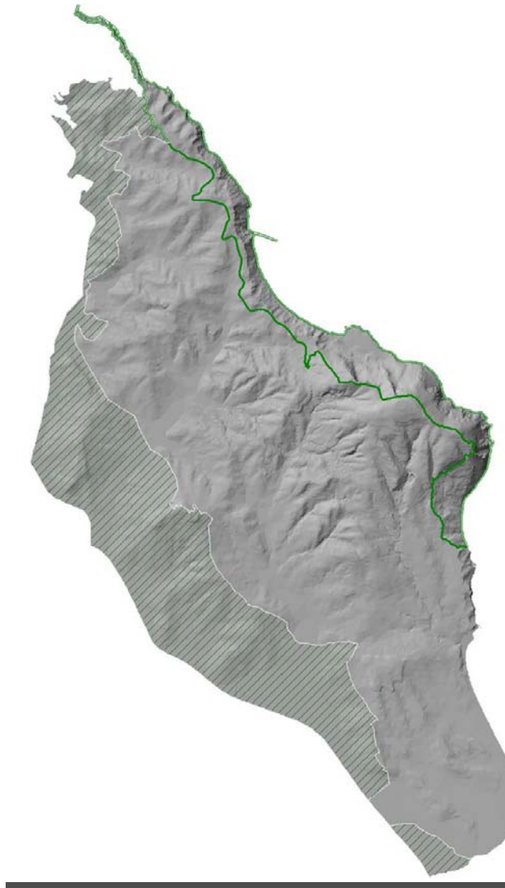
Gli obiettivi generali dell'area naturalistica derivano dalla selezione dei caratteri ambientali in relazione sia ai processi in evoluzione delle aree marginali e contigue ad altri ambiti, sia alla regolarizzazione del carico antropico, sia alla tutela degli aspetti geomorfologici, tali da favorire la dimensione qualitativa delle risorse naturalistiche attraverso la definizione di uno scenario strategico a prevalente carattere ambientale

Si.p.		Desc.	Si.s
SA	01	Regolamentazione del carico antropico al fine evitare compromissioni irreversibili degli ecosistemi naturali	SFN
SFN	02	Gestione naturalistica delle formazioni forestali finalizzata alla tutela e riqualificazione ambientale	SA
	03	Salvaguardia e recupero del paesaggio naturale nel rispetto della fruizione sociale ed economica con particolare attenzione per la protezione e la tutela degli habitat floristici e faunistici	SA
	04	Valorizzazione scientifica e culturale delle emergenze naturalistiche	
	05	Tutela e valorizzazione delle aree di costa in relazione alle valenze presenti e alle attività con esse compatibili	
	06	Protezione delle risorse idriche in relazione ai bacini di riferimento e alla vegetazione ripariale	SA
	07	Salvaguardia della risorsa suolo sia rispetto al suo consumo sia rispetto alla sua erosione	SA
	08	Ricerca del migliore equilibrio tra il dissesto idrogeologico presente e il mantenimento delle strutture esistenti	SA
	09	Salvaguardia e recupero della biodiversità anche in relazione con quanto previsto nelle aree ZPS, SIC e Aree floristiche protette	
SPC	01	Incentivazione e promozione di fonti di energia rinnovabili,tecnologie per il risparmio energetico e di criteri di bioarchitettura	SA
	02	Tutela attiva delle emergenze storico-architettoniche e socio-culturali	
	03	Valorizzazione degli elementi storici-culturali-archeologici e della tradizione locale in funzione della loro migliore conoscenza e fruizione	SA

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

Legge 6 Dicembre 1991, n. 394: **LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE**
Legge regionale 28 Aprile 1994, n. 15: **NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI**

SUB-AMBITO TERRITORIALE NATURALE 1



CARATTERI COSTITUVI DEL PAESAGGIO

Il SATN01 comprende tutta la fascia costiera compresa la falesia, le pendici orientali e nord-orientali del Monte Conero ed una fascia interna alla falesia Nord. Questa risulta caratterizzata da formazioni forestali riconducibili a lecceta xerofila, rimboschimenti di pino d'Aleppo ed aree di ricolonizzazione forestale nella parte settentrionale, fino a Portonovo; formazioni di lecceta mesoxerofila e vegetazione di pareti marnoso arenacee e macereti lungo le pendici del Monte Conero; da formazioni di vegetazione a macchia mediterranea su pareti rocciose e macereti, formazioni di rimboschimento di pino d'Aleppo nella parte meridionale. Tale porzione di territorio risulta essere quella a maggior valenza naturalistica e paesaggistica, nonché floristica e faunistica, costituita da riserva orientata e riserva integrale, con un carico antropico ed una fruizione legata fondamentalmente ad aspetti balneari e ricreativi in genere.
Sono presenti valenze paesaggistiche come il sistema delle "grotte" nella parte settentrionale, il Trave, la spiaggia di Mezzavalle e l'area di Portonovo nella parte centrale; le due Sorelle e la spiaggia dei Sassi Neri nella porzione meridionale. Al suo interno insistono inoltre valenze di notevole importanza storica, quali il sistema delle grotte, l'area di Portonovo con il fortino napoleonico, la torre e la chiesa romanica. Dal punto di vista geologico e geomorfologico si rileva la notevole valenza con formazioni marnose e calcaree, dinamiche erosive e franose ancora presenti e testimonianza di antiche frane quali quella di Portonovo che oltre ad aver creato il promontorio omonimo, ha dato vita a due laghi (lago grande e lago profondo) di acqua salmastra.

SATN1

Dati informativi

Fonti:
Implementazione Quadro valutativo e indagini di campo;
Uso del Suolo 1984 – Regione Marche;
Mosaicatura PdP – Provincia di Ancona;
Limiti Amministrativi – Regione Marche, Provincia di Ancona

Sup. SAT - ha	734
% ZPS su SAT	78,80%
% SIC su SAT	72,79%

Comuni	*Presenza* su ATN	% *d'area*
Ancona		68,87 %
Camerano		
Numana		
Sirolo		31,13 %

PRG	*zone omogenee (DM 1444/78) su ATN*	
A		0,06%
B		1,41%
C		0,00%
D		0,00%
E		85,64%
F		12,89%

% COMUNI su SAT	A	B	C	D	E	F
Ancona	0,06%	1,41%			54,51%	12,89%
Camerano						
Numana						
Sirolo					31,13%	

PdP	*PPNC (ha)*		*diff.*	*PdP (ha)*	
R1	30,46%	0,26%	Ri	30,72%	
R2	54,23%	14,25%	Ro	68,48%	
P1	13,47%	-13,47%	P	0,00%	
P2	1,83%	-1,03%	Ps	0,80%	

USO SUOLO	*1984 (ha)*	*diff.*	*2004 (ha)*
Au	6,99%	0,53%	7,52%
As	10,13%	-2,04%	8,09%
Ac	0,44%	-0,06%	0,38%
Ab	58,64%	9,36%	68,00%
Ap	0,37%	0,39%	0,76%
Ai	3,74%	1,60%	5,34%
Si	17,48%	-7,65%	9,63%

legenda
Au – aree urbanizzate consolidate o in trasformazione
As – aree a seminativi
Ac – aree a colture specialistiche
Ab – aree boscate consolidate o in evoluzione
Ap – aree pascolive
Ai – aree a incolto
Si – sistemi idrogeologici

R1/Ro – Riserva Integrale
R2/Ri – Riserva Orientata
P1/P – Aree di Protezione
P2/Ps – Aree di sviluppo socio-economico

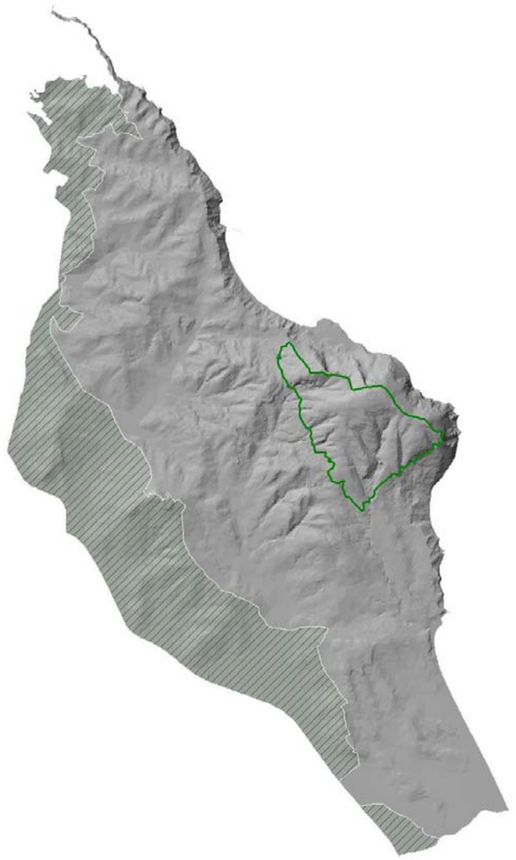
Indirizzi Generali

Si.p.		Desc.	Si.s
SA	01	Riorganizzare e mettere in sicurezza, in modo integrato, l'accessibilità dei percorsi, dei luoghi e delle strutture a servizio di una fruizione turistico-ricreativa sostenibile	
	02	Regolamentazione della fruizione turistico-ricreativa, scientifico-didattica ed economica, delle aree di riserva integrale e orientata	SPC
	03	Vietare la realizzazione di nuovi insediamenti	
SFN	01	Favorire il processo naturale di recupero della vegetazione di elevato valore ambientale, nonchè il reinserimento di specie floristiche e faunistiche, anche mediante interventi mirati secondo le indicazioni del Piano di Gestione Naturalistica	
	02	Prevedere interventi per la conservazione della necromassa dei boschi naturali al fine di favorire l'arricchimento dei suoli, nonché interventi selvicolturali selettivi finalizzati alla rinaturalizzazione dei soprassuoli coniferati rispettando le latifoglie infiltrate e presistenti	
	03	Salvaguardia delle praterie dalla progressiva avanzata del bosco secondo le indicazioni del Piano Naturalistico e finalizzata alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatica" (vedi direttiva habitat 92/43/CEE)	
	04	Salvaguardia e conservazione degli affioramenti tipici	
	05	Favorire il recupero ambientale delle cave dismesse e dei siti utilizzati per il trattamento del materiale di cava finalizzato anche a trasformare tali aree in luoghi di interesse naturalistico, ambientale e didattico ricreativo	SA
	06	Messa in sicurezza della Falesia e dei tratti di costa utilizzando ove possibile tecniche di ingegneria naturalistica	
	07	Promuovere studi di settore atti alla protezione e gestione ecocompatibile di tratti del litorale	
	08	Protezione della fascia del margine superiore della falesia nel rispetto delle indicazioni del Piano di Gestione Naturalistica	SA
SPC	01	Incentivare la valorizzazione scientifica e culturale delle emergenze presenti	SA
	02	Favorire il recupero, il restauro e il riuso dei manufatti di valore storico-testomoniale in rapporto ai contesti paesaggistici di riferimento	SA

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

Legge 6 Dicembre 1991, n. 394: **LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE**
Legge regionale 28 Aprile 1994, n. 15: **NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI**

SUB-AMBITO TERRITORIALE NATURALE 2



CARATTERI COSTITUVI DEL PAESAGGIO

Il SATN2 comprende la porzione interna del Monte Conero con formazioni forestali a ostrieto nella parte settentrionale e a lecceta xerofila nella parte meridionale, mentre la parte centrale del versante è caratterizzata da estese formazioni di rimboschimenti eseguiti dagli anni 30 con pino d'Aleppo.
L'SATN2 è inserita totalmente nella riserva orientata, data la sua valenza naturale-paesaggistica e storico-culturale.
Al suo interno infatti insistono emergenze geologhe quali l'ex cava di Massignano, con l'importante affioramento di scaglia cinerea dove affiora lo Stratotipo Globale del Limite Eocene-Oligocene e le cave del Poggio dove affiora il limite cronostratigrafico K/T dato dal passaggio di due ere geologiche; emergenze monumentali quali l'ex convento dei Camaldolesi nella parte sommitale del Monte Conero.
Nelle quote più basse a monte della strada provinciale, il paesaggio presenta interessanti forme di evoluzione naturale, prevalentemente nella aree abbandonate dalle coltivazioni agronomiche. In tali aree infatti insiste una ricolonizzazione forestale spontanea autoctona che se ben regolata e gestita conduce al rinsediamento di interessanti livelli di biodiversità. Questa fascia risulta essere l'anello di collegamento tra l'area sottostante caratterizzata da attività antropiche e l'area sovrastante caratterizzata da elementi naturali.
Grande importanza riveste l'ATN2 per quanto concerne il reticolo idrografico del territorio; dalle pendici del Monte Conero infatti insistono con le loro porzioni settentrionali i più importanti bacini idrografici del Parco, quali il fosso di S. Lorenzo nella parte meridionale, il torrente Betelico nella parte centrale e il rio Boranico nella zona settentrionale.

SATN2

Dati informativi

Fonti:
Implementazione Quadro valutativo e indagini di campo;
Uso del Suolo 1984 – Regione Marche;
Mosaicatura PdP – Provincia di Ancona;
Limiti Amministrativi – Regione Marche, Provincia di Ancona

Sup. SAT - ha	499
% ZPS su SAT	99,99%
% SIC su SAT	98,36%

Comuni	*Presenza* su ATN	*% d'area*
Ancona		55,88 %
Camerano		
Numana		
Sirolo		44,12 %

PRG	*zone omogenee (DM 1444/78) su ATN*	
A		0,39%
B		0,06%
C		0,32%
D		0,00%
E		96,36%
F		2,87%

% COMUNI su SAT	A	B	C	D	E	F
Ancona		0,03%	0,32%		56,10%	
Camerano						
Numana						
Sirolo	0,39%	0,03%			40,26%	2,87%

PdP	*PPNC (ha)*		*diff.*	*PdP (ha)*	
R1	2,39%		-2,39%	Ri	0,00%
R2	96,67%		2,27%	Ro	98,94%
P1	0,02%		-0,02%	P	0,00%
P2	0,92%		0,14%	Ps	1,06%

USO SUOLO	*1984 (ha)*	*diff.*	*2004 (ha)*
Au	1,41%	2,42%	3,83%
As	3,40%	0,80%	4,19%
Ac	0,26%	0,48%	0,74%
Ab	82,60%	-0,42%	82,18%
Ap	7,82%	-6,62%	1,20%
Ai	0,53%	3,57%	4,11%
Si	1,86%	0,19%	2,05%

legenda
Au – aree urbanizzate consolidate o in trasformazione
As – aree a seminativi
Ac – aree a colture specialistiche
Ab – aree boscate consolidate o in evoluzione
Ap – aree pascolive
Ai – aree a incolto
Si – sistemi idrogeologici

R1/Ro – Riserva Integrale
R2/Ri – Riserva Orientata
P1/P – Aree di Protezione
P2/Ps – Aree di sviluppo socio-economico

Indirizzi Generali

Si.p.		Desc.	Si.s
SA	01	Riorganizzare e mettere in sicurezza, in modo integrato, l'accessibilità dei percorsi, dei luoghi e delle strutture a servizio di una fruizione turistico-ricreativa sostenibile	
	02	Regolamentazione della fruizione turistico-ricreativa, scientifico-didattica ed economica, delle aree di riserva integrale e orientata	SPC
	03	Vietare la realizzazione di nuovi insediamenti	
SFN	01	Favorire il processo naturale di recupero della vegetazione di elevato valore ambientale, nonchè il reinserimento di specie floristiche e faunistiche, anche mediante interventi mirati secondo le indicazioni del Piano di Gestione Naturalistica e degli altri Piani di Settore adottati dal Parco.	
	02	Prevedere interventi per la conservazione della necromassa dei boschi naturali al fine di favorire l'arricchimento dei suoli, nonché interventi selvicolturali selettivi finalizzati alla rinaturalizzazione dei soprassuoli coniferati rispettando le latifoglie infiltrate e preesistenti	
	03	Salvaguardia delle praterie dalla progressiva avanzata del bosco secondo le indicazioni del Piano Naturalistico e finalizzata alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatica" (vedi direttiva habitat 92/43/CEE)	
	04	Salvaguardia e conservazione degli affioramenti tipici	
	05	Favorire il recupero ambientale delle cave dismesse e dei siti utilizzati per il trattamento del materiale di cava finalizzato anche a trasformare tali aree in luoghi di interesse naturalistico, ambientale e didattico ricreativo	SA
	06	~~Messa in sicurezza della Falesia e dei tratti di costa utilizzando ove possibile tecniche di ingegneria naturalistica~~	
	07	Promuovere studi di settore atti alla protezione e gestione ecocompatibile di tratti del litorale	
	08	Protezione della fascia del margine superiore della falesia nel rispetto delle indicazioni del Piano di Gestione Naturalistica	SA
SPC	01	Incentivare la valorizzazione scientifica e culturale delle emergenze presenti	SA
	02	Favorire il recupero, il restauro e il riuso dei manufatti di valore storico-testomoniale in rapporto ai contesti paesaggistici di riferimento	SA

UTE - Ambito Naturalistico: Norme Generali Prescrittive

art.

101. [1]Sono vietati interventi ed azioni che possano provocare danni significativi agli habitat naturali e qualunque danneggiamento alle specie presenti nel Parco.

102. [1]E' vietata qualsiasi forma di compromissione della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea.
[2]E' vietato qualsiasi intervento di manomissione ed alterazione antropica di spiagge e scogli naturali ricadenti nella fascia costiera emersa ed intertidale.

103. [1]La gestione della fauna è regolata secondo quanto previsto dal Piano Faunistico e degli altri piani di settore adottati dal Parco.

104. [1]La gestione attiva e passiva delle formazioni forestali è di norma regolamentata dal Piano di Gestione Naturalistica e degli altri piani di settore adottati dal Parco.
[2]Norme specifiche sono contenute nelle singole UTE.

105. [1]Non sono previsti interventi per la manutenzione del bosco a carico della lecceta mesofila ricadente in zona Ri del PdP. E' prevista una gestione passiva atta a favorire un'evoluzione naturale della fitocenosi secondo gli indirizzi del Piano di Gestione Naturalistica.

106. [1]L'impiego di agenti chimici anche a basso grado di tossicità è nomato dal Regolamento del Parco.

107. [1]E' vietata qualsiasi forma di inquinamento acustico e luminoso; le emissioni sono disciplinate dal Regolamento del Parco.

108. [1]E' vietata la realizzazione di discariche e di depositi di qualsiasi materiale e le attività estrattive.

109. [1]E' vietata l'asportazione di ghiaie dalle spiagge e di materiale detritici delle scarpate.

110. [1]E' vietato qualsiasi tipo di campeggio, ad esclusione della UTE N1g per quanto concerne le aree definite dal "Piano Particolareggiato di Portonovo"

111. [1]E' vietata l'installazione di qualsiasi manufatto pubblicitario e cartelli indicatori di qualsiasi natura ad eccezione della segnaletica attinente al Codice della Strada, di quella che disciplina la riserva e quella che disciplina la sentieristica ed i punti informativi del Parco.
Tale segnaletica autorizzata, ad esclusione di quella del Codice della Strada, dovrà essere realizzata in materiali, colori e dimensioni a basso impatto ambientale.

112. [1]E' vietata la costruzione di recinzioni di proprietà salvo quanto previsto dall'art. 16 e comunque nel rispetto degli indirizzi del Piano di Gestione Naturalistica e degli altri piani di settore adottati dal Parco.
E' consentita la recinzione delle corti esclusive di edifici e la recinzione temporanea di coltivazioni di pregio limitatamente al periodo di primo impianto secondo le indicazioni del Regolamento del Parco.

113. [1]E' vietato il convogliamento di acque reflue verso il sistema di scolo naturale del versante della falesia di qualsiasi natura, comprese acque di lavaggio, acque di prima pioggia da piazzali o pertinenze civili.

114. [1]Nelle UTE N1i e N2a il convogliamento di acque reflue di qualsiasi natura può essere effettuato previo trattamento che garantisca i limiti di accettabilità più restrittivi previsti dalla normativa vigente.

115. [1]I sistemi di smaltimento esistenti quali: pozzi drenanti, sub-irrigazione e scarichi diretti devono essere adeguati secondo quanto disposto all'articolo precedente.

116. [1]E' vietata l'apertura di nuovi sentieri e tracciati stradali in genere. La realizzazione di nuovi sentieri in ambito territoriale naturale del Parco può realizzarsi a condizione che il tracciato sia riconducibile a documentazione cartografica o catastale che ne evidenzi la preesistenza e prioritariamente previo accordo con le proprietà private interessate.
[2]Resta la facoltà del Parco di individuare eventuali nuovi tracciati e/o rettifiche di quelli esistenti, nonché ripristinare l'utilizzo di vecchi sentieri qualora tali modifiche rivestano interesse dal punto di vista storico, archeologico, naturalistico e turistico, o per impellenti motivi di interesse pubblico previa Valutazione di incidenza in aree SIC e ZPS. La fruibilità di tali sentieri dovrà essere sottoposta alle indicazioni contenute nel Regolamento del Parco.

117. [1]E' vietata la trasformazione di strade sterrate in strade a manto bituminoso.
Per soli brevi tratti per i quali sia riscontrata la necessità di intervenire per motivi di sicurezza e accessibilità pubblica si potrà intervenire con la realizzazione di nuove pavimentazioni stradali di tipo eco compatibile, ponendo particolare attenzione al colore delle superfici e al deflusso e drenaggio delle acque meteoriche.

118. [1]Tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate alla messa in sicurezza dei sentieri sono eseguite nel rispetto della compatibilità ambientale dell'area utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica, in ottemperanza al Piano di Gestione Naturalistica e al Regolamento del Parco.

119. [1]Eventuali interventi di protezione della linea di costa e interventi di ripascimento delle spiagge dovranno essere supportati da studi di settore che dimostrino la compatibilità ambientale e paesaggistica delle opere e la compatibilità rispetto a fenomeni idrodinamici costieri, ciò al fine di valutare gli effetti di trasferimento di fenomeni di erosione in altri tratti della costa. Gli eventuali interventi di ripascimento dovranno essere effettuati con materiale avente stessa granulometria, composizione e coloritura del materiale naturale che caratterizza le coste del parco.
[2]Gli interventi di cui al primo comma se ricadenti nelle aree SIC e ZPS devono essere sottoposti a valutazione di incidenza per stabilire il reale impatto su habitat e specie di interesse prioritario.

120. [1]E' vietata la costruzione di nuove infrastrutture puntuali o a rete fuori terra, fatti salvi quelli ricadenti in aree P e Ps.
[2]In caso di dismissione delle strutture militari esistenti è prevista l'adozione di

specifici piani di recupero per il riuso ad esclusivo interesse scientifico, didattico e culturale.

121. [1]Nelle UTE N1e, N1f, N1g, N1i e N2a per l'eventuale realizzazione di nuove reti tecnologiche si deve preferire l'esecuzione in tracciati interrati in adiacenza a percorsi pedonali o strade, previa verifica di conformità alle leggi vigenti per la realizzazione dell'opera, nonché previa approvazione del piano di recupero ambientale del cantiere.

122. [1]Nelle UTE N1b, N1c, N1d, N1f, N1h e N1i sono ammessi, limitatamente al bordo sommitale della falesia ed in prossimità di edifici e della viabilità pubblica, interventi di consolidamento. Tali interventi possono essere effettuati anche tramite disgaggi, localizzate chiodature, nonché mediante opere geotecniche in sotterraneo, previa accurata verifica di stabilità e previa Valutazione di incidenza.

123. [1]Per le sole UTE N1b, N1c, N1d, N1h e N1i, è vietato il transito al di fuori dei sentieri; è consentito l'accesso al di fuori della battigia e della linea di costa, oltre che per compiti amministrativi e di vigilanza da parte delle autorità preposte, per le attività di carattere forestale, naturalistico, scientifico, di protezione civile e di monitoraggio, secondo quanto stabilito dal Piano di Gestione Naturalistica e dal Piano Forestale.
Il transito al di fuori dei sentieri cartografati dovrà essere effettuato secondo le indicazioni del Regolamento del Parco del Conero.

124. [1]Nelle UTE N1b, N1c, N1d, N1e, N1h è vietato il transito di qualsiasi mezzo motorizzato ad esclusione di quelli autorizzati dal Parco.
Il transito con mezzi dovrà essere effettuato secondo le indicazioni del Regolamento del Parco del Conero.

125. [1]Nelle UTE N1g e N2a sono ammessi interventi di consolidamento dei versanti, delle scarpate e della falesia; tali interventi dovranno essere eseguiti solo con tecniche di ingegneria naturalistica utilizzando, nell'eventuale rinverdimento, le sole specie vegetali autoctone. Qualora la gravità del fenomeno richiedesse la necessità di utilizzare opere di consolidamento di tipo tradizionale (chiodature, fissaggi in roccia, ecc) si dovranno comunque prevedere interventi di mitigazione paesaggistica delle suddette opere, che in ogni caso dovranno essere autorizzati dal Parco.
[2]Per gli interventi sulle infrastrutture di interesse pubblico le tecniche sopra indicate sono da ritenersi preferibili e non obbligatorie.

126. [1]Nelle UTE N1e, N1g e N1i la tutela e la manutenzione del bosco, anche a fini antincendio, è definita nel Regolamento del Parco e negli altri piani di settore adottati dal Parco. Sono ammessi interventi: di salvaguardia, fitopatologici, di taglio di piante pericolanti che non impediscano il rinnovamento della vegetazione spontanea, di ripulitura atti a prevenire e ostacolare il propagarsi di incendi boschivi, comunque da ricondursi a quanto previsto nel Piano di Gestione Naturalistica e nel Piano Forestale e negli altri piani di settore adottati dal Parco.

127. [1]Nelle UTE N1e, N1f, N1g e N1i nella cura della vegetazione presente si devono perseguire tecniche di selvicoltura naturalistica, operando in modo da non arrecare danni alla vegetazione di latifoglie presenti ed al terreno, evitando l'innesco di processi erosivi.
Le modalità esecutive degli interventi sono definite dal Piano di Gestione Naturalistica e nel Piano Forestale e degli altri piani di settore adottati dal Parco.

128. [1]Nelle UTE N1g, e N1i sono ammessi interventi atti a favorire processi evolutivi naturali tendenti al ripristino della vegetazione caratteristica autoctona.
[2]Sono ammessi interventi di cura del sottobosco che non impediscano il rinnovamento spontaneo del bosco. Le modalità esecutive degli interventi sono definite dal Piano di Gestione Naturalistica, dal Piano Forestale e dagli altri piani di settore adottati dal Parco.

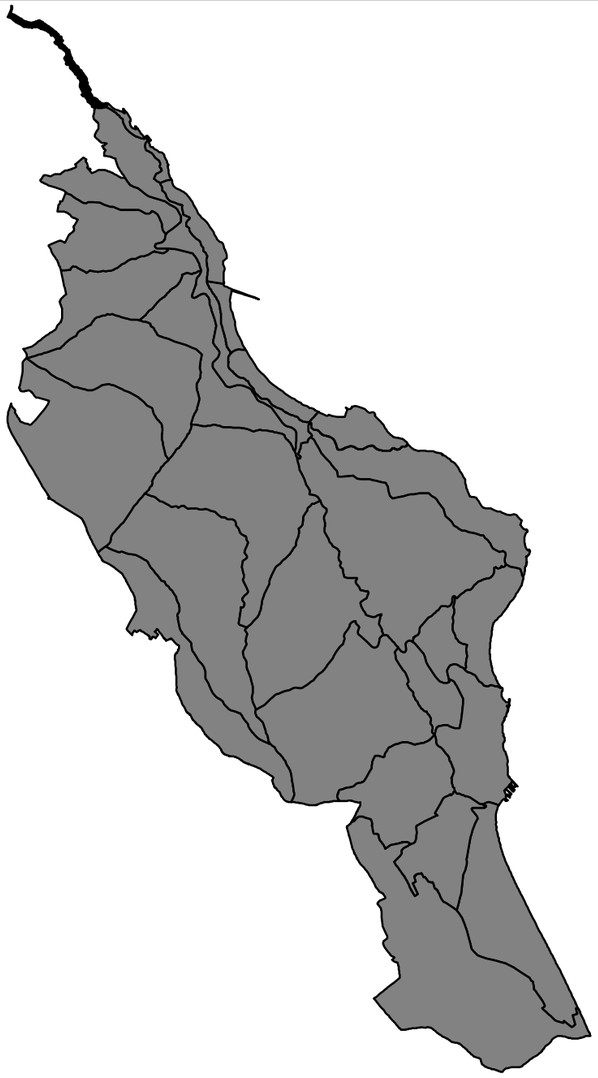
129. [1]Tutti gli interventi che comportano modifiche all'assetto territoriale di aree comprese nell'ambito naturale dovranno essere regolati da specifici piani di recupero ambientale e/o piani particolareggiati, comunque denominati.

130. [1]Qualsiasi intervento di consolidamento dei versanti, delle scarpate e della falesia di cui all'art. 125, di tutela e manutenzione del bosco e della vegetazione in generale di cui agli artt. 126, 127 e 128, se ricadente all'interno di aree SIC e ZPS, deve essere preceduto dalla valutazione di incidenza in modo da verificare che non vi sia influenza sia su habitat che su specie animali di interesse comunitario e conservazionistico per il Parco se non previsti da piani di settore adottati dal Parco e sottoposti a Valutazione di Incidenza.

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI

Passetto



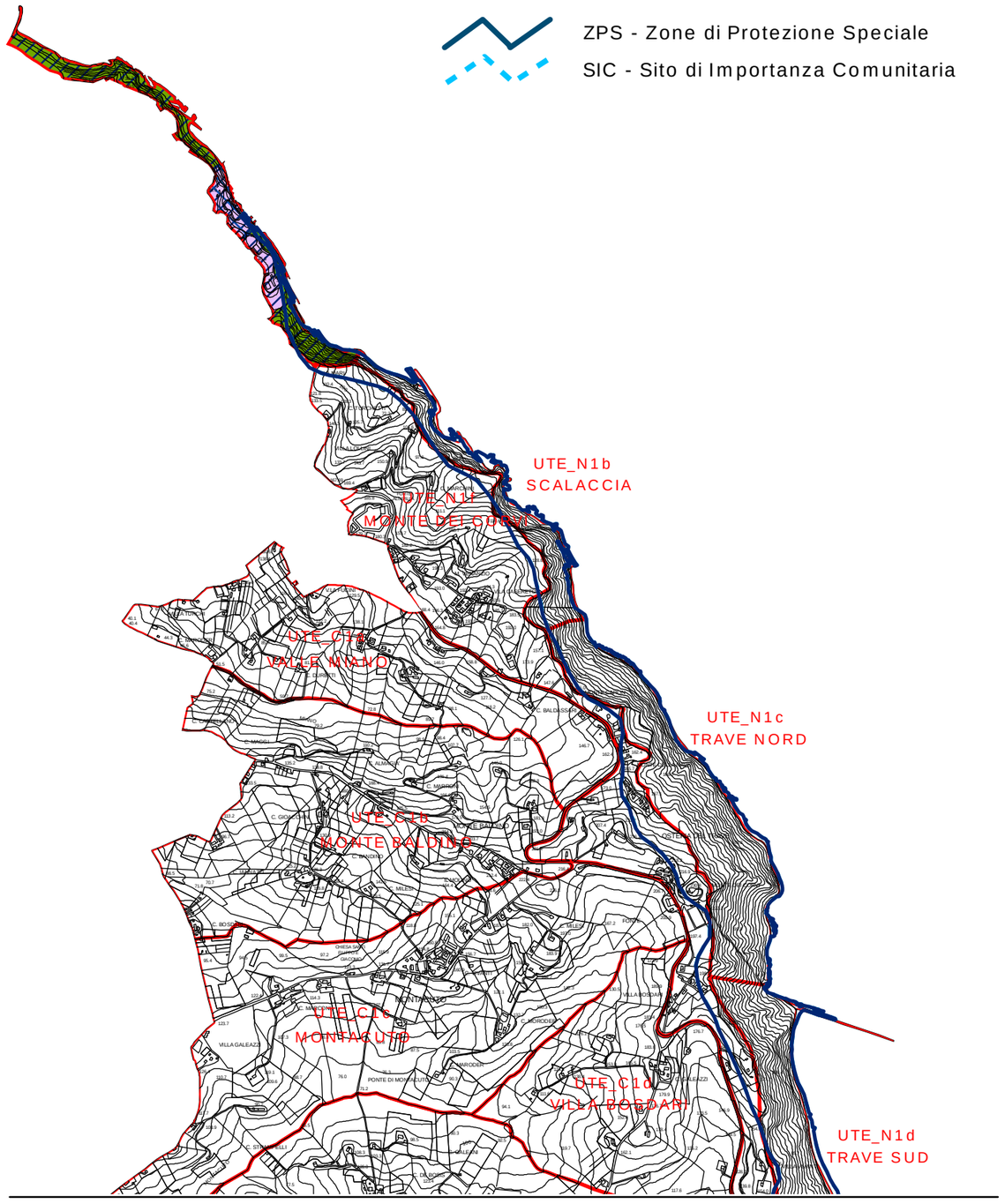
Inquadramento d'Area - scala 1/100.000

Inquadramento d'Area - scala 1/25.000

N1a

VARIANTE DEL PIANO
AREE OMOGENEE L. 394/91

- A - Riserva Integrale
- B - Riserva Orientata
- C - Area di Protezione
- D- Area di Promozione Economica e Sociale
- APS - Area Progetto Strategica 20
- APO - Area Progetto Operativo 6
- UMI - Unità Minima di Intervento
- ZPS - Zone di Protezione Speciale
- SIC - Sito di Importanza Comunitaria



UTE N1a – Passetto

art.

131. [1]E' vietata ogni nuova edificazione fatti salvi i soli casi di realizzazione di servizi pubblici da sottoporre a normativa di attuazione mediante PPE o Piano di Recupero Ambientale del Passetto, da sottoporre a Me.V.I., costituenti APO di iniziativa comunale quali eventuali stralci attuativi dell'APS 20 di cui al successivo art. 303.
[2]Sono inoltre ammessi interventi di ristrutturazione, con eventuali ampliamenti di modesta entità, fino al 10% della volumetria esistente, di manufatti ricettivi -ricreativi e di servizi esistenti, per i quali devono essere redatti specifici progetti che ne prevedano la riqualificazione e l'adeguamento funzionale.
[3]Tale norma si riferisce esclusivamente all'area di promozione economica e sociale (Ps).

132. [1]Per quanto riguarda il complesso delle "grotte", in assenza di una specifica regolamentazione di competenza comunale, sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria.

133. [1]E' consentita la realizzazione di nuove infrastrutture puntuali o a rete nei tratti di costa antropizzati che attualmente ne sono sprovvisti.
[2]Le suddette opere devono essere possibilmente interrate e compatibili con il contesto paesaggistico dell'area preferendo tecniche di mimesi e devono prevedere interventi di mitigazione paesaggistica.

134. [1]Tutti gli interventi relativi all'assetto territoriale dell'area dovranno essere regolati da specifici piani di recupero ambientale e/o piani particolareggiati di iniziativa ed indirizzo pubblico, comunque denominati.

135. [1]Sono ammessi sul bordo sommitale della falesia, in prossimità dell'urbanizzato, e se necessario lungo la scarpata, interventi di consolidamento e bonifica dei versanti, anche mediante disgaggi, chiodature e fissaggi in roccia, nonché reti di protezione ed altre opere di ingegneria geotecnica, previa accurata verifica di stabilità e previa Valutazione di incidenza.
[2]Devono comunque essere previsti interventi di mitigazione paesaggistica delle opere di consolidamento.

136. [1]E' ammesso il ripascimento della spiaggia del Passetto mediante sedimenti sciolti costituiti da composizioni mineralogiche, granulometriche e colorimetriche comparabili con i sedimenti presenti.
[2]E' vietato qualsiasi intervento antropico sulle scogliere naturali della piattaforma rocciosa costiera emersa ed intertidale. In tali ambiti sono consentiti i soli interventi di manutenzione di strutture esistenti.

137. [1]Tutti gli interventi, ad eccezione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, se ricadenti nelle aree SIC e ZPS, devono essere sottoposti a valutazione di incidenza al fine di valutare il reale impatto su habitat e specie di interesse comunitario e le eventuali opere di mitigazione e compensazione .

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: **LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE**
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: **NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI**

Scalaccia

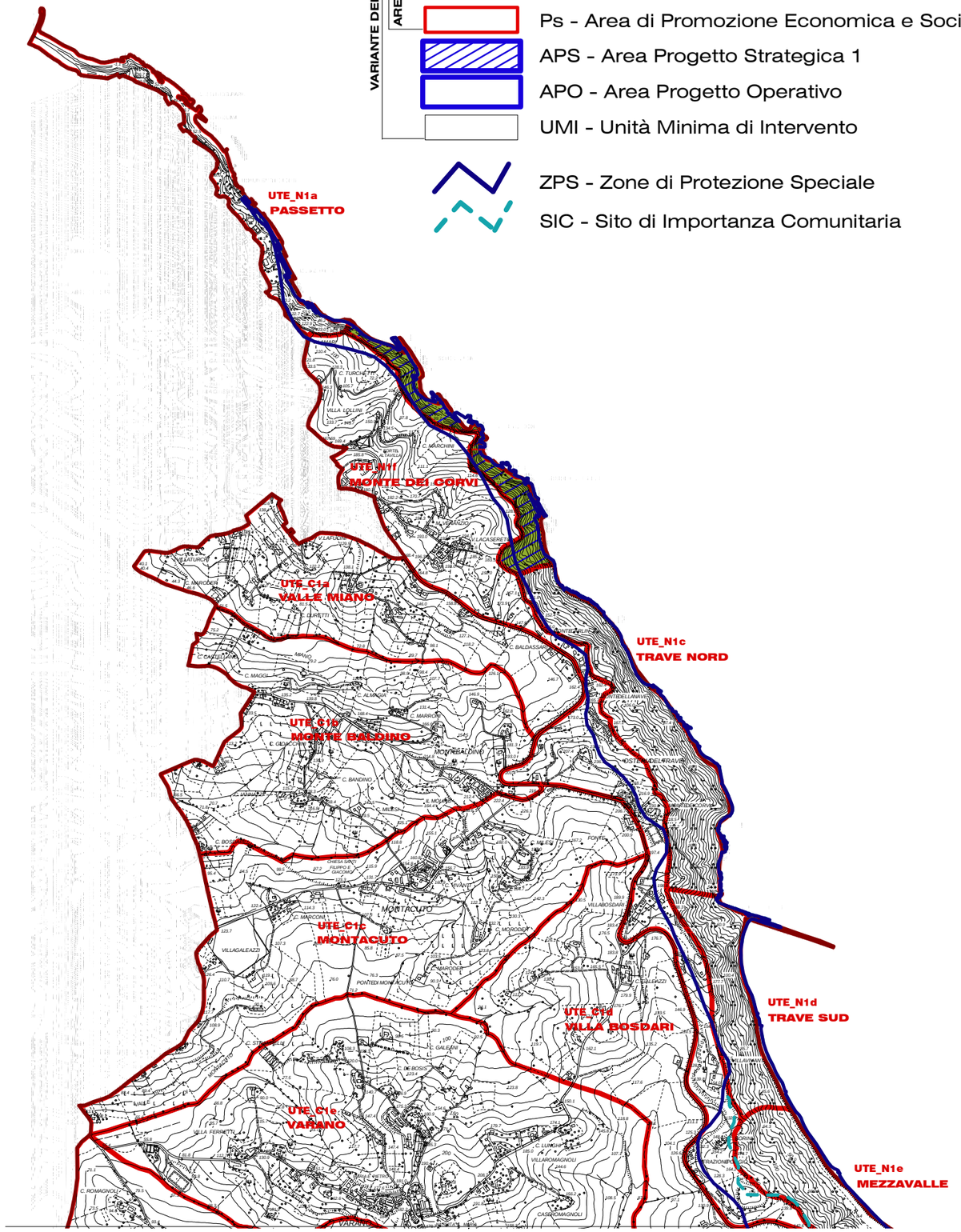


Inquadramento Generale - scala 1/100.000

Inquadramento d'Area scala 1/25.000

VARIANTE DEL PIANO
AREE OMOGENEE L. 394/91

- Ri - Riserva Integrale
- Ro - Riserva Orientata
- P - Area di Protezione
- Ps - Area di Promozione Economica e Sociale
- APS - Area Progetto Strategica 1
- APO - Area Progetto Operativo
- UMI - Unità Minima di Intervento
- ZPS - Zone di Protezione Speciale
- SIC - Sito di Importanza Comunitaria



UTE N1b – Scalaccia

art.

138. [1]E' ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria del sentiero denominato "La Scalaccia" finalizzata alla messa in sicurezza e al ripristino degli assolcamenti dovuti allo scorrimento delle acque superficiali; tali interventi dovranno avere carattere conservativo.
[2]Sono vietati interventi che prevedono l'uso di lastricati e/o pavimentazioni di qualsiasi genere e l'asportazione di qualsiasi asperità che lo caratterizza, se non causa di pericolo.
[3]E' previsto il mantenimento della fruizione pedonale pubblica secondo le modalità previste dal Regolamento del Parco.

139. [1]Tutte le opere di manutenzione del sentiero della Scalaccia dovranno essere eseguite nel rispetto della compatibilità ambientale dell'area, utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.

140. [1]E' vietata ogni nuova edificazione, anche in sottosuolo.
[2]Per quanto riguarda il complesso delle "grotte", in assenza di una specifica regolamentazione di competenza comunale, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.

141. [1]Sono ammessi interventi di difesa idrogeologica delle strutture esistenti solo mediante tecniche di ingegneria naturalistica; ulteriori interventi saranno autorizzati dal Parco.
[2]Gli interventi di consolidamento dovranno comunque essere compatibili con il contesto paesaggistico dell'area ed essere sottoposti a Valutazione di incidenza.

142. [1]Gli interventi relativi all'assetto territoriale e paesaggistico dell'area sono regolati da specifici piani di recupero ambientale e/o piani particolareggiati di iniziativa ed indirizzo pubblico, comunque denominati.

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

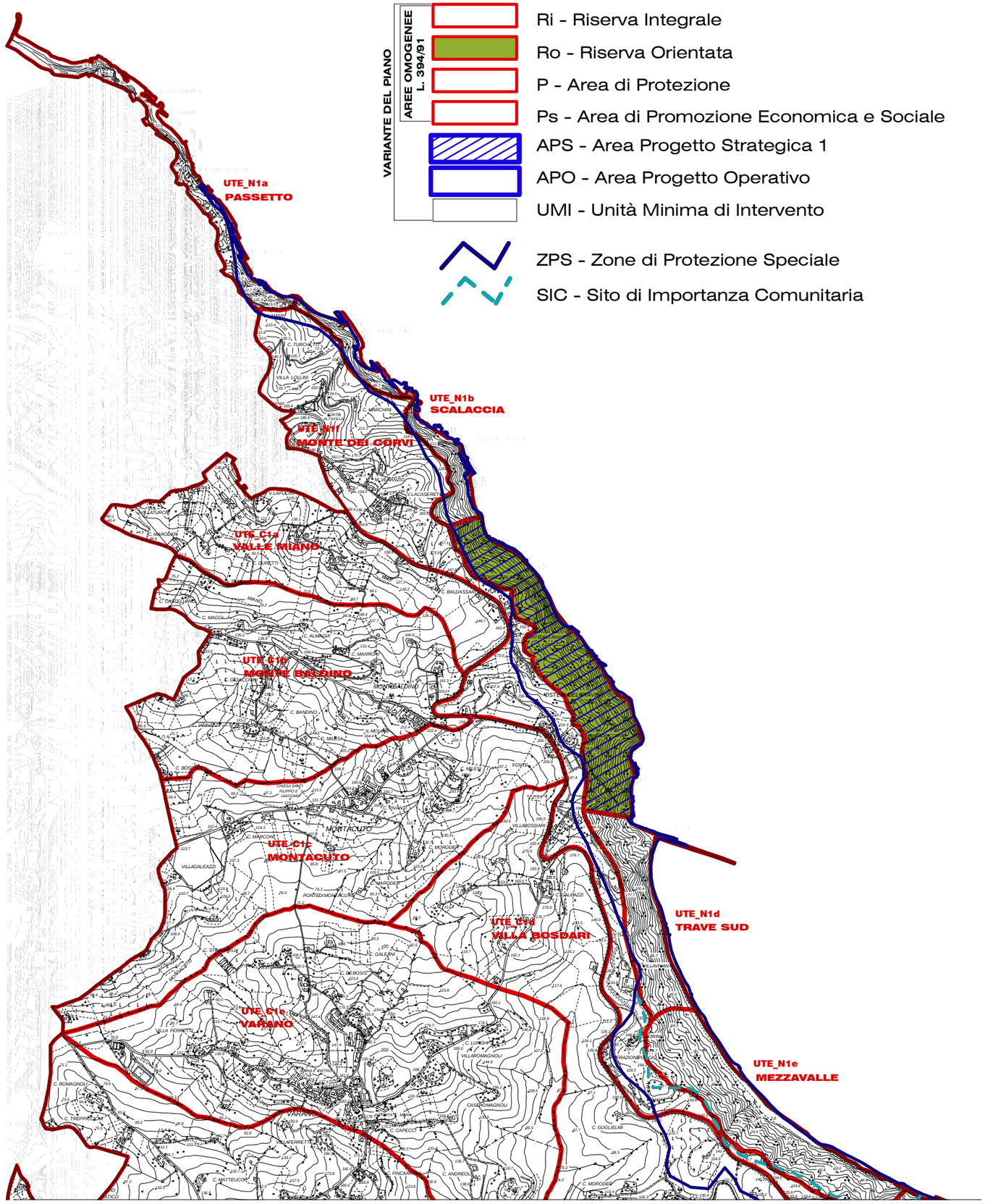
Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: **LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE**
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: **NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI**

Trave nord



Inquadramento Generale - scala 1/100.000

Inquadramento d'Area scala 1/25.000



UTE N1c – Trave Nord

art.

143. [1]E' ammessa la manutenzione straordinaria dei sentieri ufficiali esistenti a cura del Parco.
[2]Gli interventi che prevedano anche piccole variazioni di tracciato vanno supportati da specifici studi, dalla Valutazione di incidenza ed indagini preliminari che ne assicurino la fattibilità in relazione all'elevata sensibilità naturalistica e pericolosità geologica dell'area.

144. [1]Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri 11 e 12 finalizzati alla messa in sicurezza di particolari tratti, al ripristino degli assolcamenti dovuti allo scorrimento delle acque superficiali ed al controllo della vegetazione, devono essere eseguiti nel rispetto della compatibilità ambientale dell'area, utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.

145. [1]E' vietata ogni nuova edificazione, anche in sottosuolo.
[2]Per quanto riguarda il complesso delle "grotte", in assenza di una specifica regolamentazione di competenza comunale, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.

146. [1]Sono ammessi interventi di difesa idrogeologica delle strutture esistenti, solo mediante tecniche di ingegneria naturalistica; ulteriori interventi saranno autorizzati dal Parco.
[2]Gli interventi di consolidamento dovranno comunque essere compatibili con il contesto paesaggistico dell'area ed essere sottoposti a Valutazione di incidenza.

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

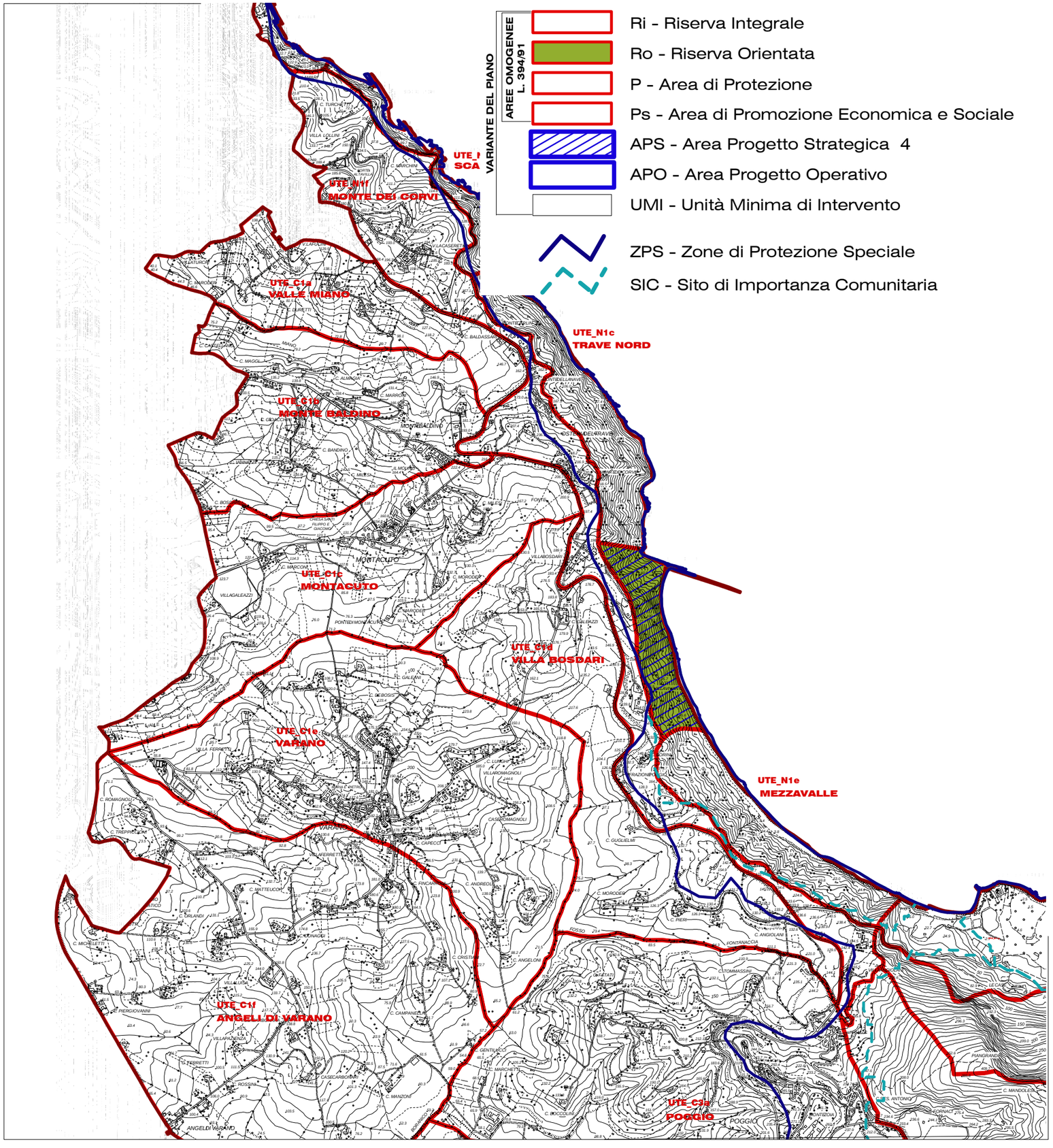
Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: **LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE**
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: **NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI**

Trave Sud



Inquadramento Generale - scala 1/100.000

N1d



Inquadramento d'Area scala 1/25.000

UTE N1d – Trave Sud

art.

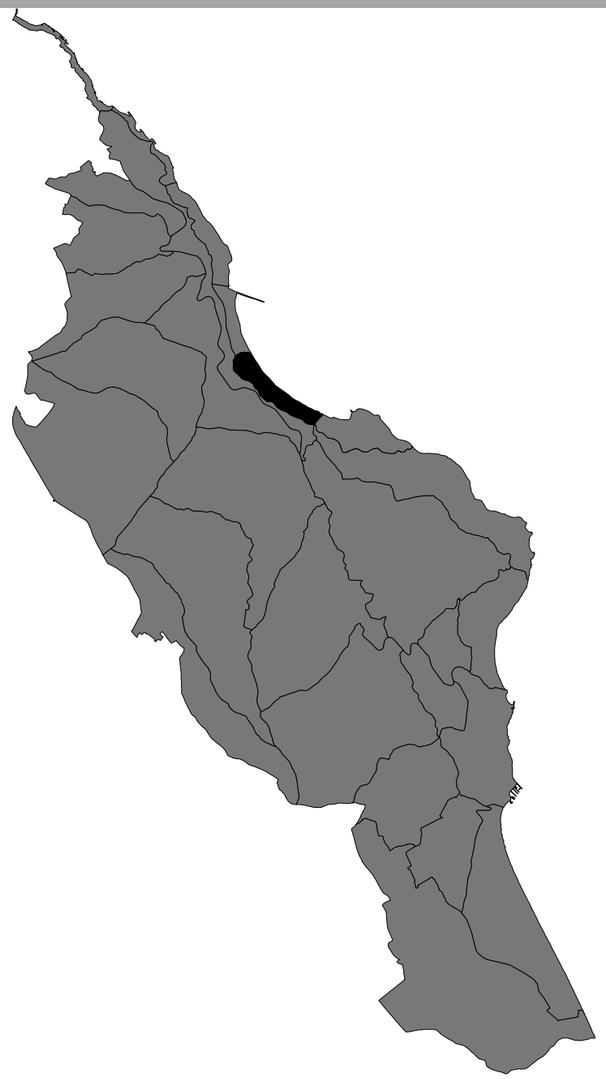
147. [1]È previsto il ripristino dello stato naturale dei luoghi al fine di evitare le conseguenze del degrado progressivo del manufatto esistente sullo scoglio del Trave, anche in relazione alla garanzia di un adeguato livello di sicurezza pubblica.
[2]In caso di demolizione dovranno essere comunque adottate tecniche di intervento, compresa l'operatività dei mezzi e la fornitura dei materiali, di basso o nullo impatto su habitat e specie di interesse prioritario o conservazionistico.
[3]E' vietato ogni intervento conservativo sul manufatto esistente e ogni nuova costruzione anche in sottosuolo.

148. [1]Per quanto non previsto dalle norme del PdP si applicano le disposizioni contenute nella variante al Piano di Recupero Ambientale "Trave-Mezzavalle", se ed in quanto non in contrasto con esse, previo esame favorevole da parte del Parco.

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

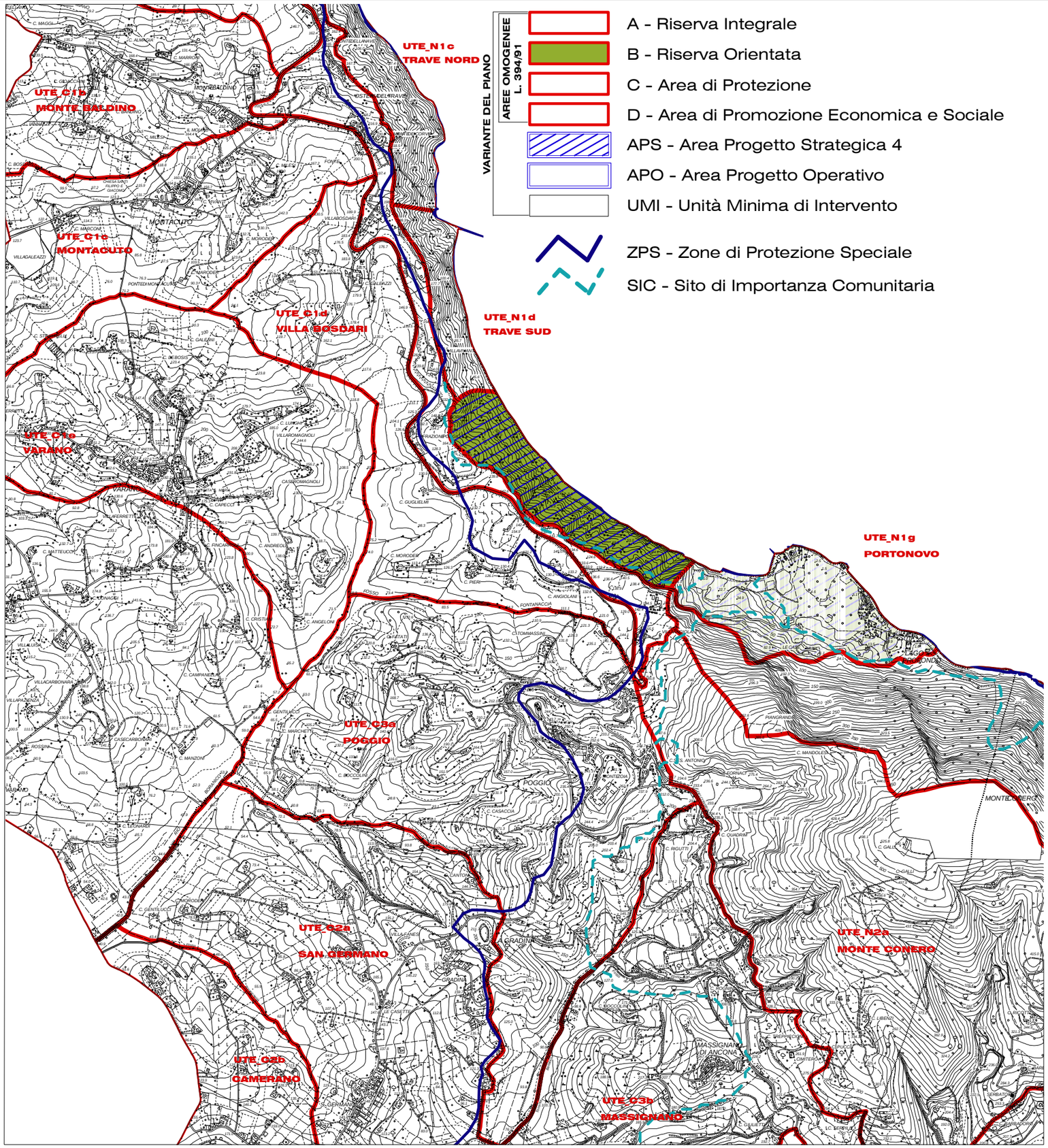
Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: **LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE**
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: **NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI**

Mezzavalle



Inquadramento Generale - scala 1/100.000

N1e



Inquadramento d'Area scala 1/25.000

UTE N1e – Mezzavalle

art.

149. [1]Sono ammessi interventi atti ad una progressiva evoluzione a vegetazione naturale dei recenti rimboschimenti privilegiando la componente naturalistica rappresentata da latifoglie.

150. [1]Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del sentiero denominato “del Trave” finalizzati alla messa in sicurezza di particolari tratti, al ripristino degli assolcamenti dovuti allo scorrimento delle acque superficiali ed al controllo della vegetazione, devono essere eseguiti nel rispetto della compatibilità ambientale dell’area, secondo quanto indicato nel Piano di Recupero Ambientale “Trave – Mezzavalle”.

151. [1]Sono vietate le variazioni morfologiche dei versanti; sono vietati sbancamenti o riporti di qualunque natura ad esclusione di interventi di difesa idrogeologica, previa verifica geologica e ambientale per la messa in sicurezza di aree destinate alla fruizione pubblica, secondo quanto indicato nel Piano di Recupero Ambientale “Trave – Mezzavalle”.

152. [1]E’ ammessa la manutenzione ordinaria della via di accesso alla spiaggia per la conservazione del percorso, per la messa in sicurezza, per il ripristino degli assolcamenti dovuti allo scorrimento delle acque superficiali e per il controllo della vegetazione, senza modifiche della stessa (dimensioni, pendenze) [2]Ogni intervento relativo al fondo deve anche assicurare la percorribilità della stessa via di accesso da parte dei veicoli di sorveglianza e di soccorso.
[3]Sono ammessi interventi in sottosuolo per la realizzazione delle reti tecnologiche utilizzando i percorsi esistenti, previo rilascio del nulla osta da parte del Parco.
[4]E’ ammessa inoltre la sistemazione di aree coltivate e prative da utilizzare quali aree di sosta stagionali secondo un progetto unitario da individuarsi mediante il PUP, a condizione che in tali aree non ricadano habitat naturali prioritari ai sensi della Dir. 92/43/CEE.

153. [1]E’ vietata ogni nuova edificazione, anche in sottosuolo.
[2]Sono ammessi interventi di riordino funzionale e architettonico, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti destinate alla fruizione turistico - balneare con esclusione di ampliamenti e nuove costruzioni, preferendo l’uso di materiali biocompatibili e privilegiando l’adeguamento delle attrezzature alle norme igienico - sanitarie; sono inoltre ammessi interventi per garantire l’accessibilità delle strutture a tutti gli utenti.
Per gli altri edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo.

154. [1]E’ ammesso l’accesso da terra alla zona della battigia soltanto attraverso i due percorsi attualmente esistenti; per l’accesso agli arenili via mare si applicano le disposizioni emanate dalla Capitaneria di Porto.

155. [1]Sono vietati ripascimenti della spiaggia di Mezzavalle.
[2]Si prevedono unicamente interventi diretti di manutenzione e ripristino della spiaggia utilizzando materiali già presenti in situ. Tali interventi sono effettuati esclusivamente dai soggetti pubblici titolati nel rispetto delle norme generali vigenti.

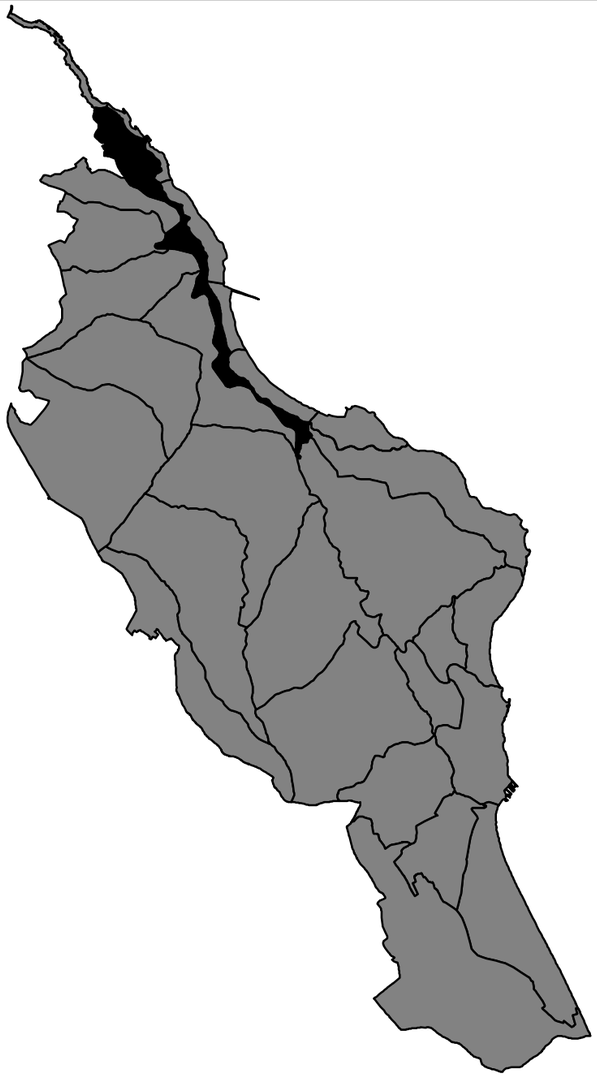
156. [1]E’ vietata la messa in opera di scogliere artificiali frangiflutti, affioranti in superficie o soffolte.

157. [1]Per quanto non previsto dalle norme del PdP si applicano le disposizioni contenute nella variante al Piano di Recupero Ambientale “Trave-Mezzavalle”, se ed in quanto non in contrasto con esse.

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

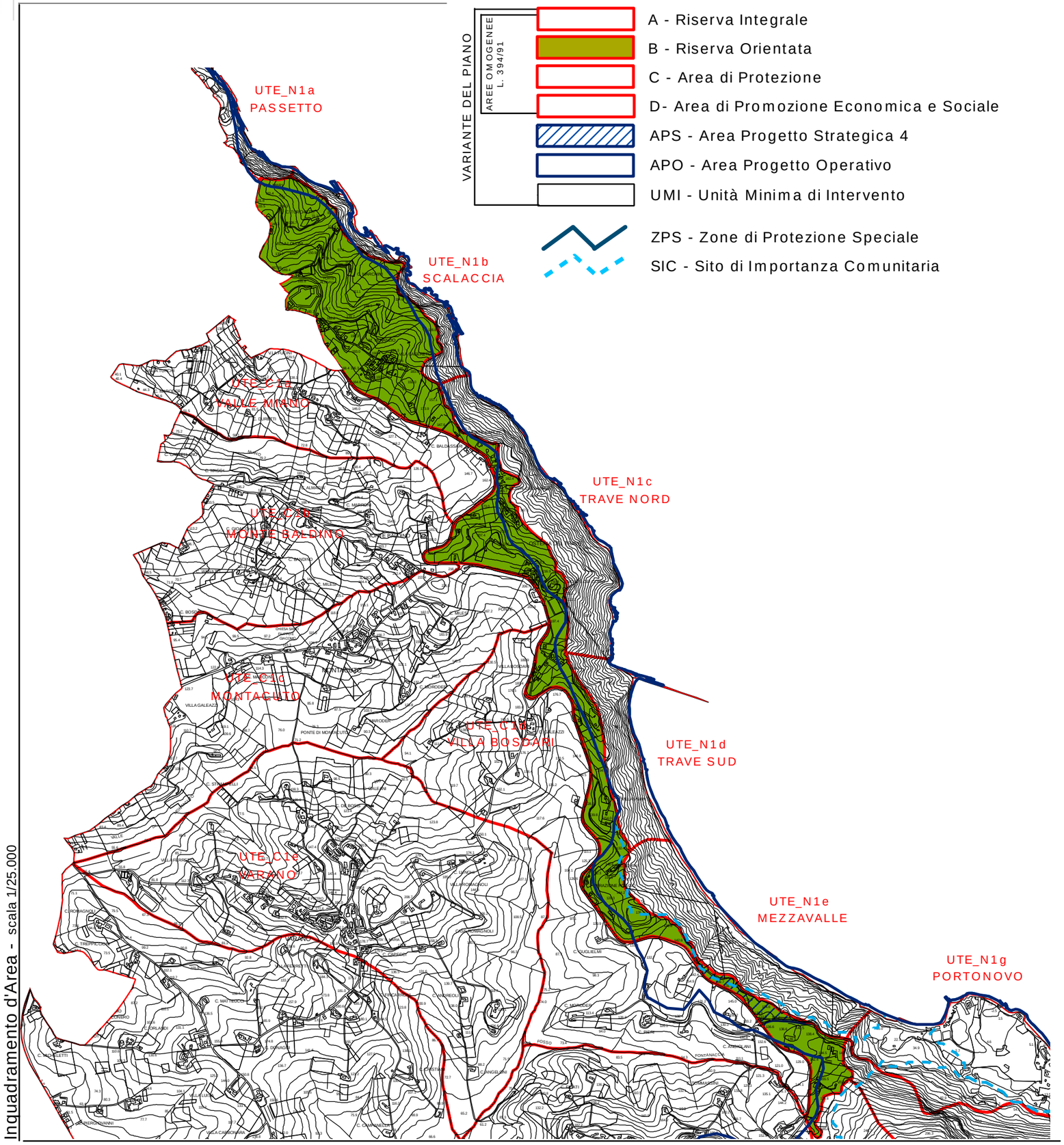
Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI

Monte dei Corvi



Inquadramento d'Area - scala 1/100.000

N1f



Inquadramento d'Area - scala 1/25.000

UTE N1f – Monte dei Corvi

art.

158. [1]Nelle aree di ricolonizzazione forestale e di incolto, nella parte Nord, sono ammessi solo interventi di manutenzione, fitopatologici e con funzione antincendio, atti a salvaguardare la naturale evoluzione verso associazioni vegetazionali primarie ed autoctone.
[2]Nelle aree SIC e ZPS gli interventi di manutenzione degli spazi aperti sono consentiti solo se volti alla gestione e al recupero di habitat naturali di interesse comunitario.

159. [1]Sono ammesse tecniche di selvicoltura naturalistica per la cura della vegetazione presente, evitando danni alla vegetazione di latifoglie autoctone e l'innesco di processi erosivi.

160. [1]Per la manutenzione dei sentieri e della via di accesso alla spiaggia di Mezzavalle si fa riferimento alle prescrizioni contenute nelle rispettive UTE.

161. [1]E' vietata ogni nuova edificazione, anche in sottosuolo, fatta eccezione per gli interventi di valorizzazione delle attività agricole, ricreative, sportive e ricettive esistenti e di riqualificazione degli insediamenti residenziali; a tal fine sono confermate le norme relative alle aree già individuate dal PRG come ZTO B del DM 1444/68 che prevedono l'attuazione diretta degli interventi; tali aree sono pertanto considerate come UMI i cui interventi di ampliamento sono assoggettati alle procedure del Me.V.I. e ad esse è attribuito il livello di tutela Ps.
[2]I progetti dovranno dimostrare il soddisfacimento dei requisiti igienico - sanitari, di accessibilità, di miglioramento dei consumi energetici e dell'inserimento paesistico e ambientale dei nuovi interventi e degli eventuali modesti ampliamenti, comunque nei limiti del 20% dei volumi esistenti, al fine di contenere entro limiti ridotti il carico antropico all'interno dell'area.
[3]Tale norma si applica anche per le strutture del Ministero della Difesa.
[4]Nelle aree SIC e ZPS sono consentite modificazioni dell'edificato attuale solo al fine di migliorare e qualificare gli attuali insediamenti senza andare ad aumentarne in maniera significativa le capacità produttive, ricettive e di utenza. Tutti gli interventi sono inoltre sottoposti a valutazione di incidenza.

162. [1]La protezione del bordo superiore della falesia, oltre a quanto disposto dall'art. 122 viene perseguito attraverso l'attuazione degli indirizzi del Piano di Gestione Naturalistica, con particolare riferimento alla limitazione degli interventi agronomici nella fascia di 20 metri dal bordo, favorendo l'evoluzione verso forme di copertura vegetale naturale.

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

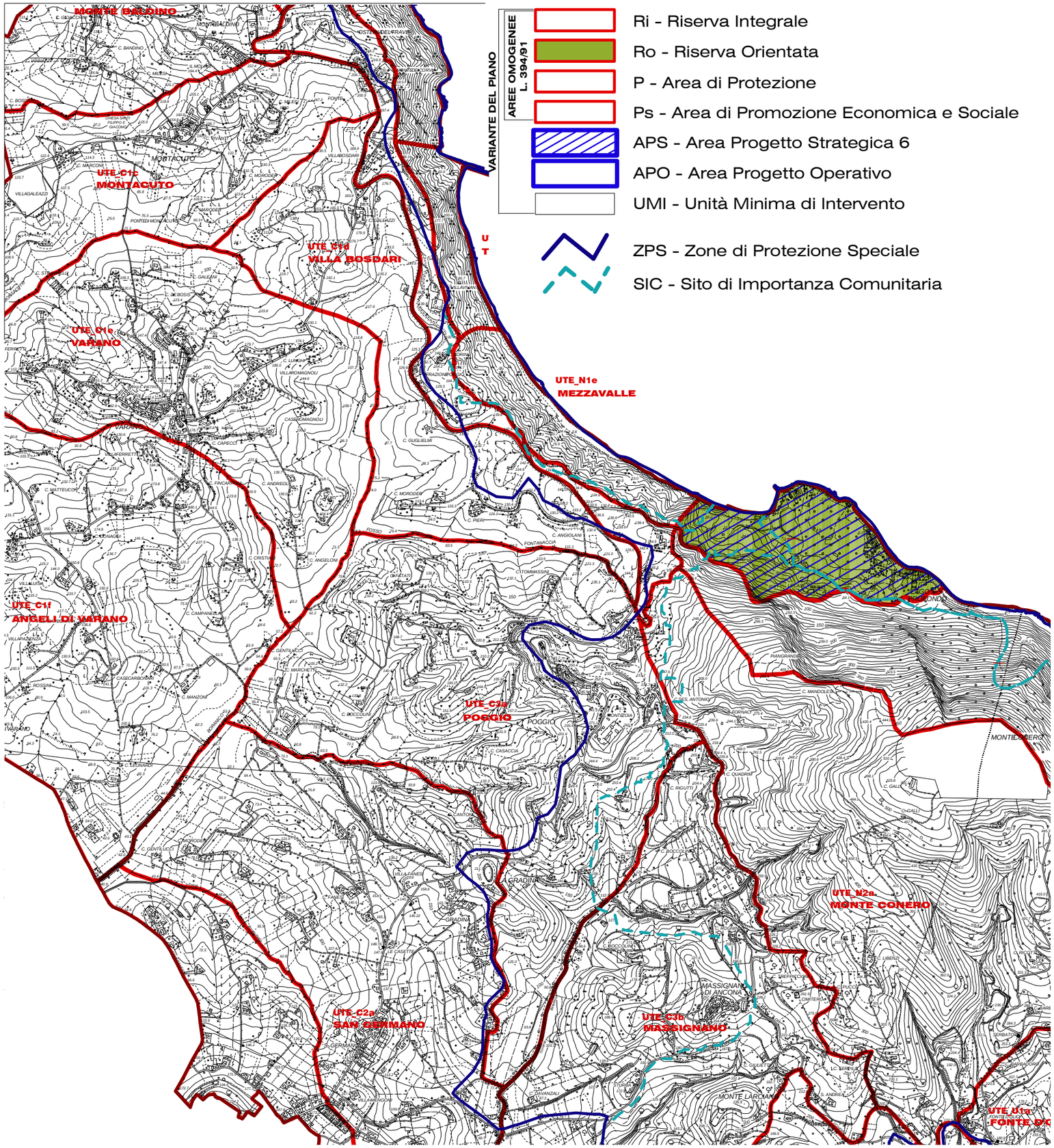
Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: **LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE**
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: **NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI**

Portonovo



Inquadramento Generale - scala 1/100.000

N1g



Inquadramento d'Area scala 1/25.000

UTE N1g – Portonovo

art.

163. [1]Sono ammessi interventi per il recupero ambientale dei due specchi d'acqua del lago Grande e del lago Profondo, tramite il miglioramento dei rapporti di scambio tra il mare e gli specchi d'acqua, il recupero ove possibile di superfici destinate all'ambiente lacustre ed il controllo della vegetazione palustre, secondo le indicazioni del Piano di Gestione Naturalistica.

164. [1]Sono ammessi interventi atti alla valorizzazione della vegetazione a macchia, favorendo la più agevole fruizione pubblica pedonale in condizioni di sicurezza, con divieto di apertura di nuovi tracciati carrabili, nel rispetto dell'art. 17 comma 6, fatti salvi i casi di interesse pubblico al fine di una riorganizzazione della mobilità da perseguire anche mediante azioni volte a realizzare efficaci trasporti collettivi e di una riqualificazione degli ambiti naturalistici secondo gli obiettivi dell'Aps 6.

165. [1]La rete sentieristica interna alla UTE, come pure l'accessibilità alle strutture della mobilità urbana e della attività balneare, devono essere definite dall'APS 6, seguendo criteri generali quali: minimizzazione dell'impatto ambientale, limitazione degli sviluppi dei tracciati viari oltre quelli attuali, limitazione del disturbo in aree sensibili. La realizzazione di nuovi sentieri può realizzarsi a condizione che il tracciato sia riconducibile a documentazione cartografica o catastale che ne evidenzi la preesistenza e prioritariamente previo accordo con le proprietà private interessate.

166. [1]E' vietato il transito di qualsiasi mezzo motorizzato privato non autorizzato al di fuori delle strade di accesso consentite al traffico veicolare dal Piano Particolareggiato di Portonovo.

167. [1]E' vietata la costruzione di nuove recinzioni fisse di proprietà, se non con siepi esclusivamente di specie autoctone indicate nel Regolamento del Parco.
[2]Fanno eccezione la recinzione del nuovo Campeggio Conero e quella del Campeggio la Torre che dovranno essere realizzate con rete metallica e/o strutture in legno.
[3]Sono da preferire recinzioni realizzate a seguito di progetti di sistemazione paesaggistica e vegetazionale, evitando per quanto possibile forme geometriche rettilinee e omogeneità delle altezze.

168. [1]E' vietata ogni nuova edificazione nelle aree sensibili prossime ai laghi e nelle aree boscate ad esclusione del posizionamento, da parte del Parco, di strutture leggere costruite con materiali naturali, finalizzate ad attività di ricerca, di osservazione e didattico – scientifica.
[2]L'attuale zona del "ex Campeggio Adriatico", per il quale è in atto lo spostamento nella cosiddetta "area del contadino", sarà soggetta ad uno specifico progetto di recupero che dovrà prevederne la rinaturalizzazione e bonifica ambientale; sarà vietata ogni nuova edificazione.

169. [1]Per le attività di cui al successivo art. 174 sono ammessi interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia e urbanistica, anche con demolizione e ricostruzione di manufatti incongrui, fatiscenti e degradati o di quelli non rispondenti agli obiettivi e requisiti del PdP e del PPE, unitamente all'esecuzione di interventi di riqualificazione ambientale.
[2]I criteri ed i parametri per l'attuazione di tali interventi, dovranno essere definiti dal PPE in coerenza con gli obiettivi e le azioni dell'APS 6 di Portonovo, mediante l'attribuzione di volumetrie definite e/o di coefficienti incentivanti progressivi da stabilirsi in relazione ad obiettivi altrettanto crescenti (vedi obiettivi, azioni e norme dell'APS 6)
[3]In particolare per stabilire il dimensionamento massimo di ogni struttura ristorativa si farà riferimento alla capienza attuale delle sale da pranzo derivante dalle destinazioni d'uso dello stato legittimato utilizzando parametri dimensionali in relazione alle diverse funzioni (vedi tabella A dell'APS 6).
Ferme restando le SUL complessive e i rapporti minimi stabiliti per il rispetto delle norme igienico - sanitarie, il PPE potrà rimodulare le proporzioni dimensionali tra le diverse funzioni interne alle strutture.
[4]Il PPE individuerà una specifica APO entro cui dovranno essere localizzate le strutture a servizio della pesca professionale e la nuova struttura da destinare alla valorizzazione del "Mosciolo Selvatico di Portonovo" ; entro la medesima APO dovrà trovare spazio l'attuale attività ristorativa denominata "Emilia" e relativi servizi, comprese le superfici destinate a sala da pranzo che dovranno essere rimosse dall'attuale posizione sulla spiaggia. Il PPE stabilirà il dimensionamento delle diverse strutture di cui sopra in funzione di obiettivi crescenti e di parametri oggettivi, secondo quanto indicato nell'APS 6.
[5]Le indicazioni normativo - progettuali del PPE dovranno perseguire le finalità di un miglior inserimento paesaggistico e ambientale delle strutture e delle opere complementari, la loro qualificazione architettonica e tipologica, l'uso prioritario di materiali eco-compatibili e la limitazione delle superfici coperte, compatibilmente con l'adeguamento delle strutture alle norme vigenti in materia di igiene, accessibilità, risparmio energetico, uso di fonti rinnovabili per la produzione di energia, sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente e adeguamento sismico.
[6]Gli ampliamenti delle strutture non dovranno in nessun caso comportare l'occupazione delle aree destinate alla balneazione e saranno subordinati all'allontanamento del traffico veicolare dalle aree limitrofe alla spiaggia, secondo le indicazioni del PPE, favorendo al contempo la riqualificazione ambientale di spazi attualmente destinati alla sosta veicolare e la rinaturalizzazione degli ambiti palustri.
A tali fini il PPE individuerà le aree (APO e/o UMI) entro le quali le strutture, nuove e rinnovate, dovranno essere localizzate e stabilirà le eventuali parti delle strutture che dovranno rimanere aperte e quelle che saranno di tipo amovibile.
[7]Gli ampliamenti sono consentiti solo se non interferiscono con il mantenimento e la valorizzazione di habitat naturali di interesse comunitario.

170. [1]E' consentito il ripascimento della spiaggia emersa, mediante sedimenti sciolti costituiti da composizioni mineralogiche comparabili con i sedimenti presenti in quanto a granulometria, composizione e coloritura del materiale naturale che caratterizza le coste del parco.
[2]Le granulometrie dei materiali e dei sedimenti sarà specificata dal progetto sulla base di studi idrodinamici che dimostrino l'efficienza di protezione raggiungibile con la loro messa in opera. Il progetto dell'intervento dovrà essere corredato da specifiche indicazioni progettuali per il recupero ambientale dell'area di cantiere.
[3]In ogni caso i lavori di ripascimento dovranno riguardare tratti della costa e progredire gradualmente nel tempo per monitorare gli effetti e poter verificare le

conseguenze sull'ambiente degli interventi.

171. [1]E' ammessa la realizzazione di scogliere a terra limitatamente alla protezione delle emergenze storiche e di particolari situazioni di pericolosità; eventuali interventi a terra di protezione della linea di costa dovranno essere supportate da studi di settore che dimostrino la compatibilità ambientale delle opere e la sostenibilità rispetto a fenomeni idrodinamici costieri per un tratto compreso almeno tra le due Sorelle ed il Passetto, ciò al fine di valutare gli effetti di trasferimento di fenomeni di erosione in altri tratti della costa.

172. [1]I fronti di cava dovranno tendere a confermare la struttura verticale delle pareti, tutelando la valenza naturalistica dell'area. Sono consentiti, per la messa in sicurezza, esclusivamente interventi di limitati disgaggi e chiodature di cunei rocciosi instabili potenzialmente pericolosi per le infrastrutture a valle. Sono vietate le estrazioni di materiale lapideo di qualsiasi natura.

173. [1]E' vietato lo smaltimento diretto a mare di reflui di qualsiasi natura, compresi quelli provenienti dall'area di Mezzavalle. Gli eventuali impianti per il loro trattamento dovranno essere supportati da appositi studi di fattibilità economico-ambientale che garantiscano la tutela degli ecosistemi terrestri e marini e del paesaggio.

174. [1]Per quanto non previsto dalle norme del PdP si applicano le disposizioni contenute nel "Piano Particolareggiato di Portonovo" del Comune di Ancona, se ed in quanto non in contrasto con esse.
[2]In sede di revisione del PPE potranno essere individuate specifiche APO e/o UMI di iniziativa pubblica e/o privata finalizzate alla definizione degli interventi di riqualificazione relativi alle strutture turistiche esistenti e alle altre strutture ed aree che necessitino di specifici interventi per l'attuazione degli obiettivi del presente piano e del PPE; le nuove norme attuative del PPE adeguato al PdP dovranno contenere specifiche prescrizioni in merito a consistenze edilizie, destinazioni d'uso, categorie di intervento consentite, materiali utilizzabili, coloriture, modalità, condizioni e tempi per l'attuazione degli interventi previsti, determinando le relative norme incentivanti e sanzionatorie, i poteri sostitutivi, le eventuali norme transitorie.
[3]Le aree individuate nella APS 6 destinate a viabilità, parcheggi, servizi pubblici o d'interesse pubblico, sosta attrezzata per i fruitori, attrezzature di ristoro e di servizio per la balneazione, campeggi, attrezzature di servizio della pesca e del rimessaggio e relative pertinenze saranno individuate come APO e/o UMI e saranno soggette alla disciplina delle aree Ps secondo quanto previsto dal PPE di Portonovo adeguato al PdP.
[4]Tutti gli interventi nell'ambito dell'APS 6 sono soggetti a Me.V.I. e Valutazione di Incidenza.
[5]Sono esclusi dalla progettazione dell'APS gli interventi sui manufatti esistenti che non comportano incrementi di volumi e superfici; l'eventuale cambio di destinazione d'uso verrà determinato in sede di progettazione dell'APS.

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

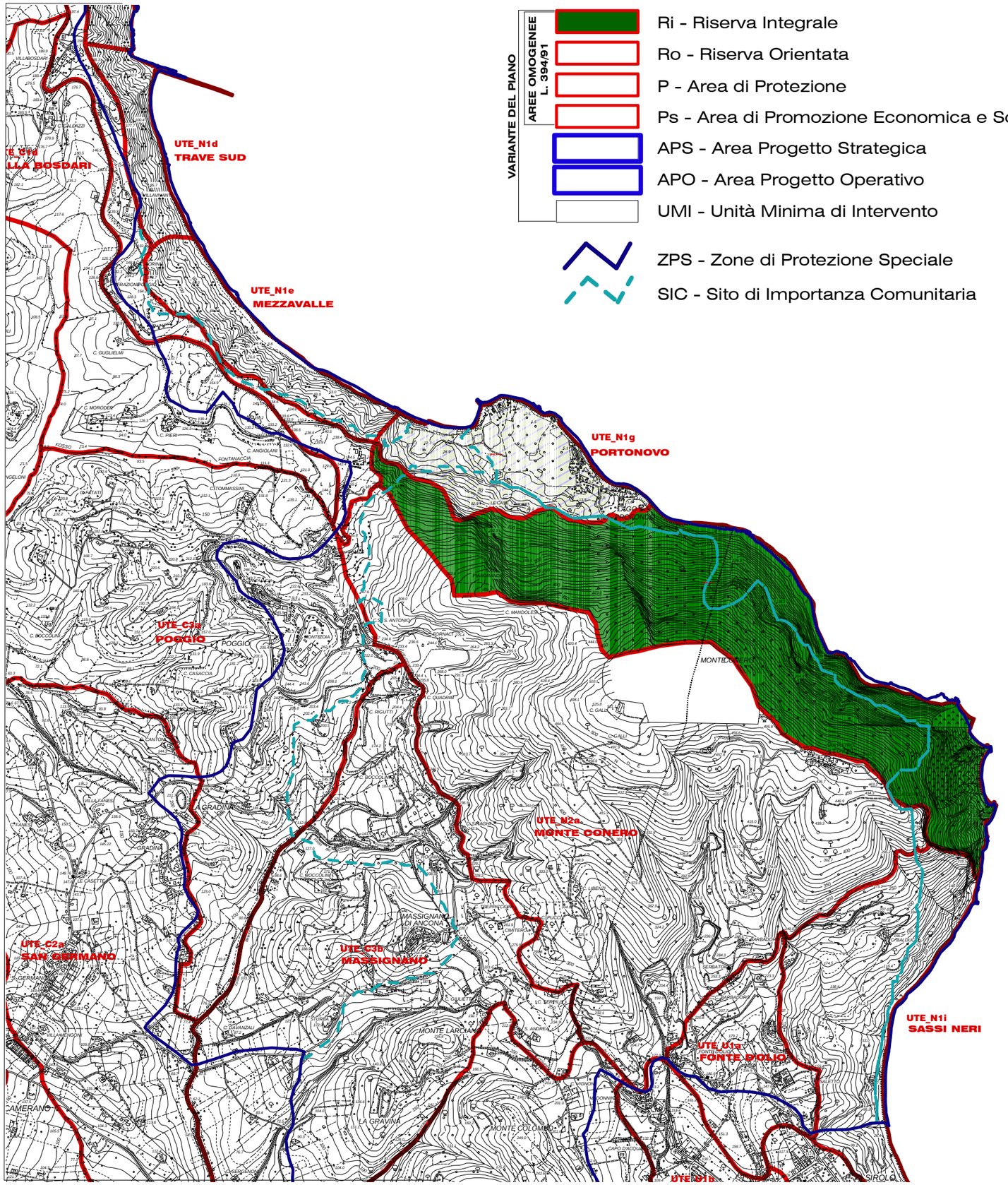
Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: **LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE**
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: **NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI**

Due Sorelle



Inquadramento Generale - scala 1/100.000

N1h



Inquadramento d'Area scala 1/25.000

UTE N1h – Due Sorelle

art.

175. [1]Sono ammessi interventi di consolidamento e bonifica dei versanti, delle scarpate e della falesia, anche tramite disgaggi e localizzate chiodature, previa accurata verifica di stabilità; gli interventi dovranno essere eseguiti solo per il contenimento di condizioni di pericolosità o per finalità scientifico-didattiche e di monitoraggio.
[2]E' vietato il ripascimento artificiale delle spiagge con materiale estraneo al loro bacino naturale di alimentazione; è consentito l'utilizzo di materiali detritici presenti in situ o derivanti da eventuali disgaggi in roccia al fine di favorire la fruibilità delle spiagge e migliorarne la sicurezza, minimizzando l'intervento antropico.

176. [1]E' ammessa la sistemazione e la messa in sicurezza di alcuni tratti (compresa l'eventuale sistemazione a "sentiero ferrato") del sentiero denominato "Passo del Lupo", utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica. Resta facoltà del Parco individuare eventuali lievi modifiche del tracciato esistente, previa verifica di compatibilità ambientale.

177. [1]La manutenzione del sentiero "Le Due Sorelle" riveste carattere strettamente conservativo; pertanto questo non può essere allargato, lastricato, pavimentato, né può essere sgombrato da qualsiasi asperità che lo caratterizza.

178. [1]E' ammesso l'accesso da terra alla zona della costa soltanto attraverso il sentiero del Passo del Lupo; per l'accesso agli arenili via mare si applicano le disposizioni emanate dalla Capitaneria di Porto.

179. [1]E' vietata ogni nuova edificazione, anche in sottosuolo.
[2]Resta facoltà del Parco individuare eventuali interventi su manufatti esistenti finalizzati a destinazioni didattico - scientifiche o di protezione civile.

180. [1]E' ammessa l'attività di arrampicata sportiva nella zona delle Due Sorelle, secondo la disciplina dal Regolamento del Parco, che tenga conto della salvaguardia dell'avifauna presente, della fruizione e del carico antropico sopportabile, della disciplina degli accessi, della manutenzione delle vie di arrampicata e della loro messa in sicurezza.
[2]Tale attività è comunque ammessa solo dal 01/07 al 30/09.

181. [1]E' vietata la realizzazione di nuove vie di arrampicata sportiva all'esterno dell'area richiamata al precedente art. 180.

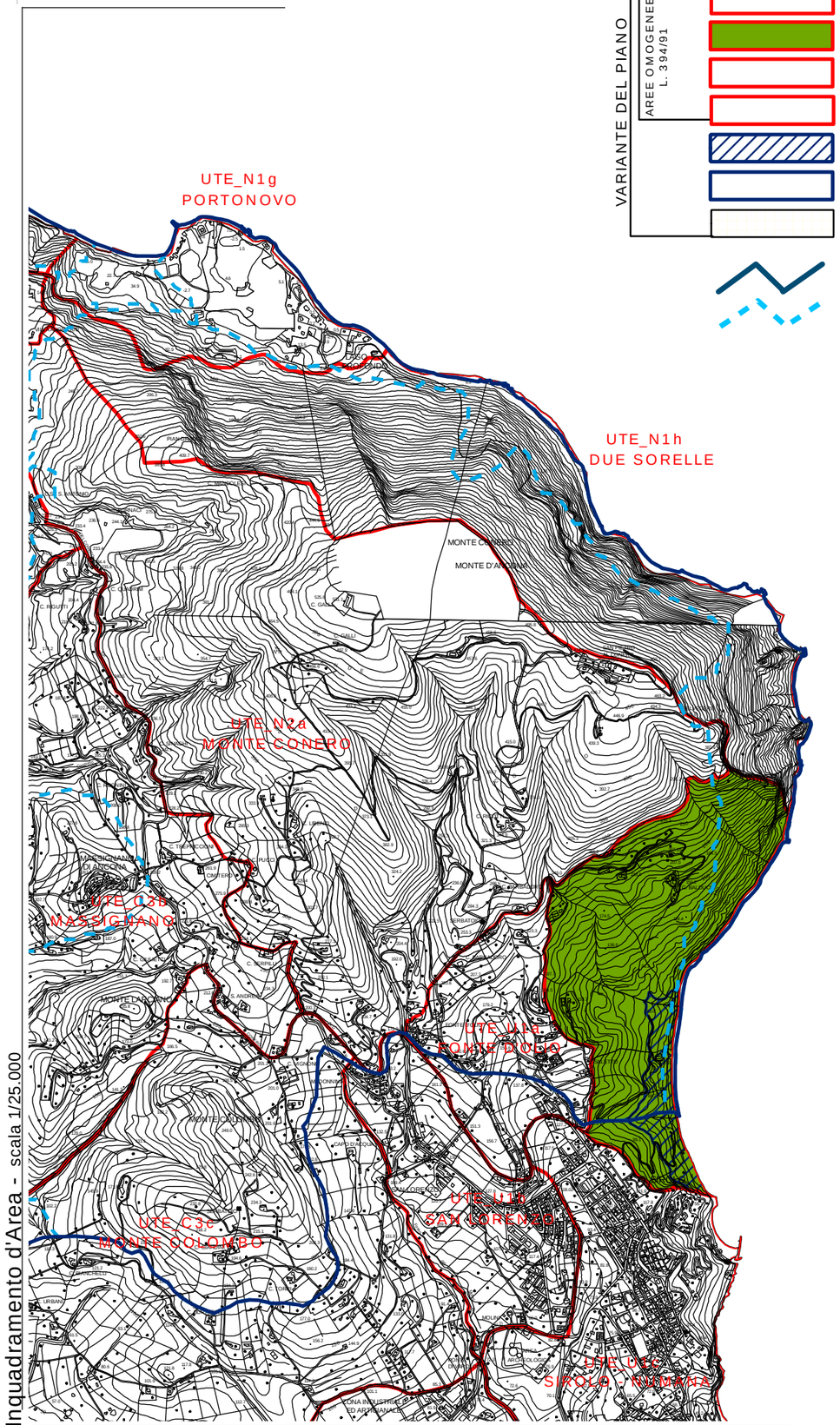
VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI

Sassi Neri



Inquadramento d'Area - scala 1/25.000



Inquadramento d'Area - scala 1/25.000

VARIANTE DEL PIANO
AREE OMOGENEE L. 394/91

- A - Riserva Integrale
- B - Riserva Orientata
- C - Area di Protezione
- D- Area di Promozione Economica e Sociale
- APS - Area Progetto Strategica 22
- APO - Area Progetto Operativo
- UMI - Unità Minima di Intervento

- ZPS - Zone di Protezione Speciale
- SIC - Sito di Importanza Comunitaria

UTE N1i – Sassi Neri

art.

182. [1]Sono consentiti interventi atti alla riduzione nel bosco della componente rappresentata dalle specie resinose a vantaggio delle latifoglie autoctone, in modo variabile a seconda della localizzazione e del livello evolutivo del bosco secondario. La modalità di gestione di questi interventi è oggetto del Regolamento del Parco secondo i criteri del Piano di Gestione Naturalistica.

183. [1]Tutti gli interventi di consolidamento dei versanti, delle scarpate e della falesia, dovranno essere eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica, utilizzando nell'eventuale rinverdimento specie vegetali autoctone. Sono ammessi interventi di consolidamento con tecniche di ingegneria geotecnica a difesa delle sole infrastrutture ed edifici esistenti; gli interventi di consolidamento devono comunque essere compatibili con l'assetto paesaggistico dell'area e devono essere sottoposti a Valutazione di incidenza.

184. [1]La manutenzione dei sentieri riveste carattere strettamente conservativo; pertanto questi non possono essere modificati, lastricati, pavimentati, né possono essere sgombrati da qualsiasi asperità che li caratterizza. E' consentita l'eventuale messa in sicurezza di particolari tratti pericolosi, il ripristino degli assolcamenti dovuti allo scorrimento delle acque superficiali ed il controllo della vegetazione presente.

185. [1]E' vietato il transito di qualsiasi mezzo motorizzato non autorizzato dal Parco al di fuori della normale viabilità ordinaria.

186. [1]E' vietata la realizzazione di giardini e parchi, nonché spazi verdi privati, mediante l'uso di specie non autoctone; nella realizzazione di tali impianti si devono usare materiali naturali (legno e pietrame), previa approvazione da parte del Parco del progetto esecutivo.

187. [1]E' ammesso l'accesso da terra alla zona della battigia soltanto attraverso i sentieri del Parco ed i percorsi pedonali attualmente esistenti.

188. [1]Nella parte nord della costa, a predominante vocazione naturalistico -conservativa, (spiaggia dei Sassi Neri) l'accessibilità alla stessa, dal lato terra, deve essere disciplinata dal Regolamento del Parco che dovrà analizzare il carico massimo antropico sostenibile.

189. [1]E' consentito il ripascimento della spiaggia emersa mediante sedimenti sciolti costituiti da composizioni mineralogiche comparabili con i sedimenti presenti, in quanto a granulometria, composizione e coloritura del materiale naturale che caratterizza le coste del parco.
[2]Le granulometrie dei materiali e dei sedimenti deve essere specificata dal progetto sulla base di studi idrodinamici che dimostrino l'efficienza di protezione raggiungibile con la loro messa in opera. Il progetto dell'intervento dovrà essere corredato da specifiche indicazioni progettuali per il recupero ambientale dell'area di cantiere. In ogni caso i lavori di ripascimento devono riguardare tratti della costa e progredire gradualmente nel tempo per monitorare gli effetti e poter verificare l'effetto ambientale degli interventi.
[3]Il progetto di intervento deve inoltre dimostrare la compatibilità ambientale e paesaggistica delle opere e la sostenibilità rispetto a fenomeni idrodinamici costieri per un tratto compreso almeno tra le due Sorelle ed il Porto di Numana, al fine di valutare gli effetti di trasferimento di fenomeni di erosione in altri tratti della costa.
[4]Tali interventi potranno essere effettuati dalla Regione sulla base di priorità individuate dai Comuni.
[5]Per le modalità di intervento potranno essere emesse eventuali specificazioni in sede di Regolamento del Parco.

190. [1]Eventuali interventi a terra di protezione della linea di costa, compreso il ripristino dell'esistente molo "ex Davanzali", devono essere supportati da studi di settore che dimostrino la compatibilità ambientale e paesaggistica delle opere e la sostenibilità rispetto a fenomeni idrodinamici costieri al fine di valutare gli effetti di trasferimento di fenomeni di erosione in altri tratto della costa.

191. [1]E' vietata ogni nuova edificazione, anche in sottosuolo, fatto salvo quanto previsto dai seguenti commi.
[2]Sono ammessi interventi di riqualificazione e valorizzazione socio-economica del litorale San Michele da attuarsi attraverso un Piano Particolareggiato (PP) con individuazione dell'area da destinare alla fruizione turistica, come previsto nel Piano Spiaggia esistente.
[3]Nella zona dell'arenile è ammessa la realizzazione di piccole strutture amovibili e stagionali al solo servizio di aree individuate come concessioni demaniali ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente e dal PP; le tipologie e le dimensioni dei manufatti dovranno essere determinate nel limite dell'assolvimento delle loro funzioni e la loro localizzazione dovrà scaturire dall'applicazione del Me.V.I. con particolare attenzione per l'inserimento paesaggistico -ambientale e la compatibilità geologica; i manufatti potranno essere destinati a servizi igienici, alla sicurezza e sorveglianza del litorale, al ricovero delle attrezzature e alla sola distribuzione di bevande ed alimenti. Dovranno essere garantite adeguate aree di spiaggia libera.
[4]Per gli altri edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione e demolizione con ricostruzione, a parità di volume, anche in sito diverso da individuarsi a cura del Comune, qualora si dimostri tale necessità in ordine a motivazioni di interesse pubblico, compresa la messa in sicurezza dei manufatti.
[5]Tutti gli interventi ricadenti in aree SIC e ZPS sono consentiti solo se non interferiscono con il mantenimento e la valorizzazione di habitat di interesse prioritario.

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

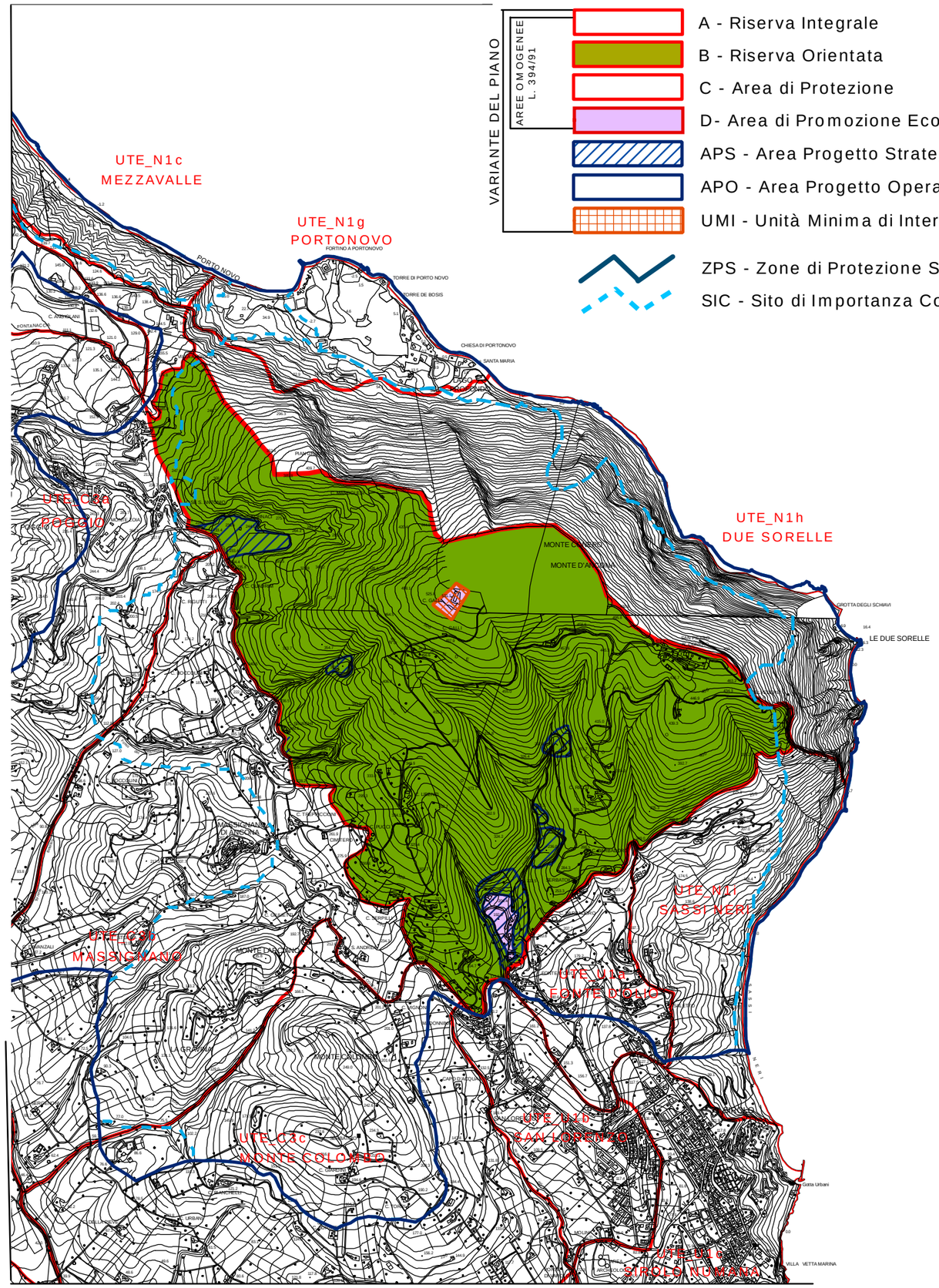
Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI

Monte Conero



Inquadramento d'Area - scala 1/100.000

N2a



Inquadramento d'Area - scala 1/25.000

UTE N2a – Monte Conero

art.

192. [1]Sono consentiti interventi nei boschi di lecceta xerofila, mesoxerofila con latifoglie decidue, da valutare caso per caso, mediante specifici progetti che dovranno essere approvati dal Parco. Gli interventi ammessi devono essere finalizzati per scopi fitopatologici, per l'abbattimento di piante pericolanti e per la prevenzione incendi. Detti interventi devono essere eseguiti con modalità operative che non impediscano il rinnovamento della vegetazione spontanea; definiti e relazionati a quanto previsto nel Piano di Gestione Naturalistica e nel Piano Forestale e degli altri piani di settore adottati dal Parco.

193. [1]Nella cura delle formazioni di conifere si devono perseguire tecniche di selvicoltura naturalistica, operando in modo da non arrecare danni alla vegetazione di latifoglie presenti ed al terreno con l'innesco di processi erosivi, in ottemperanza a quanto specificato nel Piano di Gestione Naturalistica. Le modalità esecutive degli interventi sono definite dal Regolamento del Parco, nella sua parte di gestione forestale.

194. [1]Sono ammessi interventi atti a favorire processi evolutivi naturali di ricostituzione della vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva nelle aree classificate come formazioni forestali di ricolonizzazione, come da carta dell' uso del suolo; le azioni da perseguire sono: recuperare lo stato della biodiversità perduto a seguito dell'abbandono delle attività agro-pastorali, guidare il fenomeno della rinaturalizzazione e salvaguardare e favorire l'incremento degli elementi diffusi del paesaggio agrario.
[2]Le modalità di detti interventi sono specificate nel Regolamento del Parco.

195. [1]Sono consentiti interventi atti alla riduzione nel bosco della componente rappresentata dalle specie resinose a vantaggio delle latifoglie autoctone, in modo variabile a seconda della localizzazione e del livello evolutivo del bosco secondario. Le modalità di gestione di questi interventi, che devono essere continuamente monitorati, sono oggetto del Regolamento del Parco in ottemperanza a quanto specificato nel–Piano di Gestione Naturalistica e nel Piano Forestale e degli altri piani di settore adottati dal Parco, comprese le misure di conservazione dei siti Natura 2000.

196. [1]Sono consentiti interventi di ripristino di aree aperte, radure ed altri spazi aperti abbandonati dall'agricoltura, classificati come incolti cespugliati, arborati e formazioni di ricolonizzazione forestale spontanea nella carta dell'uso del suolo (elaborato q.C/V Tavola 03a).
[2]Le modalità del suddetto recupero sono in ottemperanza a quanto specificato nel Piano di Gestione Naturalistica, nelle misure di conservazione dei siti Natura 2000 e nel Piano Forestale e degli altri piani di settore adottati dal Parco e nel Regolamento del Parco.

197. [1]E' ammessa la realizzazione e l'adeguamento di aree di sosta, punti panoramici e punti informativi lungo i sentieri, ove possibile recuperando manufatti esistenti, per esclusive esigenze di pubblica utilità da indicare in maniera coordinata a cura del Comune e dell'Ente Parco.

198. [1]E' vietato il transito con mezzi motorizzati su tutta l'area, ad eccezione della strada di accesso al complesso dell'ex convento dei Camaldolesi, della strada di accesso alle altre strutture esistenti e di quanto previsto dal Regolamento del Parco.

199. [1]E' vietata la realizzazione di giardini e parchi, nonché spazi verdi privati, mediante l'uso di specie non autoctone; nella realizzazione di tali impianti si devono usare materiali naturali (legno e pietrame), previa approvazione da parte del Parco del progetto esecutivo.

200. [1]Sono ammessi interventi per la salvaguardia, la valorizzazione scientifica e la fruizione didattico-informativa dei giacimenti preistorici e delle aree di interesse archeologico. Le aree di maggior interesse possono essere opportunamente collegate, sulla base di un progetto unitario, mediante appositi percorsi con l'area del Parco Archeologico.
[2]Nelle aree SIC e ZPS nuovi percorsi pedonali sono consentiti solo mediante il ripristino di vecchi tracciati. La realizzazione di nuovi sentieri può realizzarsi a condizione che il tracciato sia riconducibile a documentazione cartografica o catastale che ne evidenzi la preesistenza e prioritariamente previo accordo con le proprietà private interessate.

201. [1]In riferimento alla struttura ricettiva esistente dell'ex convento dei Camaldolesi, e' ammessa l'individuazione di una specifica UMI di iniziativa pubblica e/o privata finalizzata al possibile miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione didattico-scientifica.
[2]Per gli altri edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo.

202. [1]E' vietata ogni nuova edificazione, anche in sottosuolo, per qualunque destinazione d'uso fatta eccezione per quanto concerne i precedenti artt. 200 e 201 e del successivo art. 204. Per gli altri edifici esistenti censiti ai sensi dell'art. 12, si applicano le norme di cui all'art. 12 , comma 3.

203. [1]E' vietata l'apertura di nuove cave e l'effettuazione di attività estrattive.La sistemazione delle cave esistenti deve tendere ad un recupero paesaggistico-ambientale congruente con le finalità generali del Piano, con particolare riferimento alla protezione e al mantenimento delle cenosi vegetazionali ed habitat faunistici in essere evitando estrazioni di materiale lapideo di qualsiasi natura.
[2]Devono essere privilegiate le strutture verticali delle pareti rocciose dei fronti di cava, limitando gli interventi di modifica morfologica delle scarpate e gli interventi di rimodellamento dei piazzali o ripiani con riporti di terreno.
[3]Sono ammessi interventi di messa in sicurezza dei fronti di cava per la salvaguardia dei punti di osservazione, con le loro vie di accesso, delle emergenze geologiche e storiche e di eventuali destinazioni pubbliche o di interesse pubblico.

204. [1]Per la cava destinata attualmente ad attività ricreative e di spettacolo pubblico all'aperto è necessario redigere un progetto unitario, di iniziativa pubblica, o pubblico-privata, che interessi anche le aree boschive circostanti.
[2]Il progetto sarà finalizzato al recupero, riqualificazione e valorizzazione dell'area compresi i manufatti dismessi esistenti.

[3]E' consentita la destinazione turistico-ricettiva dei manufatti; nel qual caso deve ritenersi vincolante l'acquisizione delle aree boschive contermini al patrimonio pubblico.
[4] Negli interventi edilizi devono essere utilizzati materiali naturali e biocompatibili che escludano opere fuori terra in c.a. e acciaio; la progettazione deve essere orientata ai criteri di bioarchitettura.
[5]In caso di destinazioni ricettive non è concesso alcun incremento delle consistenze esistenti.
[6]Particolare attenzione andrà posta nella salvaguardia del patrimonio botanico-vegetazionale esistente.
[7]Il progetto unitario riguardante l'area della cava deve inoltre tener presente la potenziale importanza di questa per specie animali di interesse conservazionistico.

205. [1]Tutti gli interventi ricadenti in aree SIC e ZPS possono essere consentiti solo se non interferiscono con il mantenimento e la valorizzazione di habitat di interesse prioritario e comunitario e sottoposti a Valutazione di Incidenza.

AMBITO TERRITORIALE URBANO

Scheda ATU - Ambito Territoriale Urbano *Pag* 78

Scheda SATU1 - Sub Ambito Territoriale Urbano 1 *Pag* 79

Scheda SATU2 - Sub Ambito Territoriale Urbano 2 *Pag* 80

UTE - Ambito Urbano: Norme Generali Prescrittive *Pag* 81

UTE_U1a – Fonte D'Olio *Pag* 82

UTE_U1b – San Lorenzo *Pag* 84

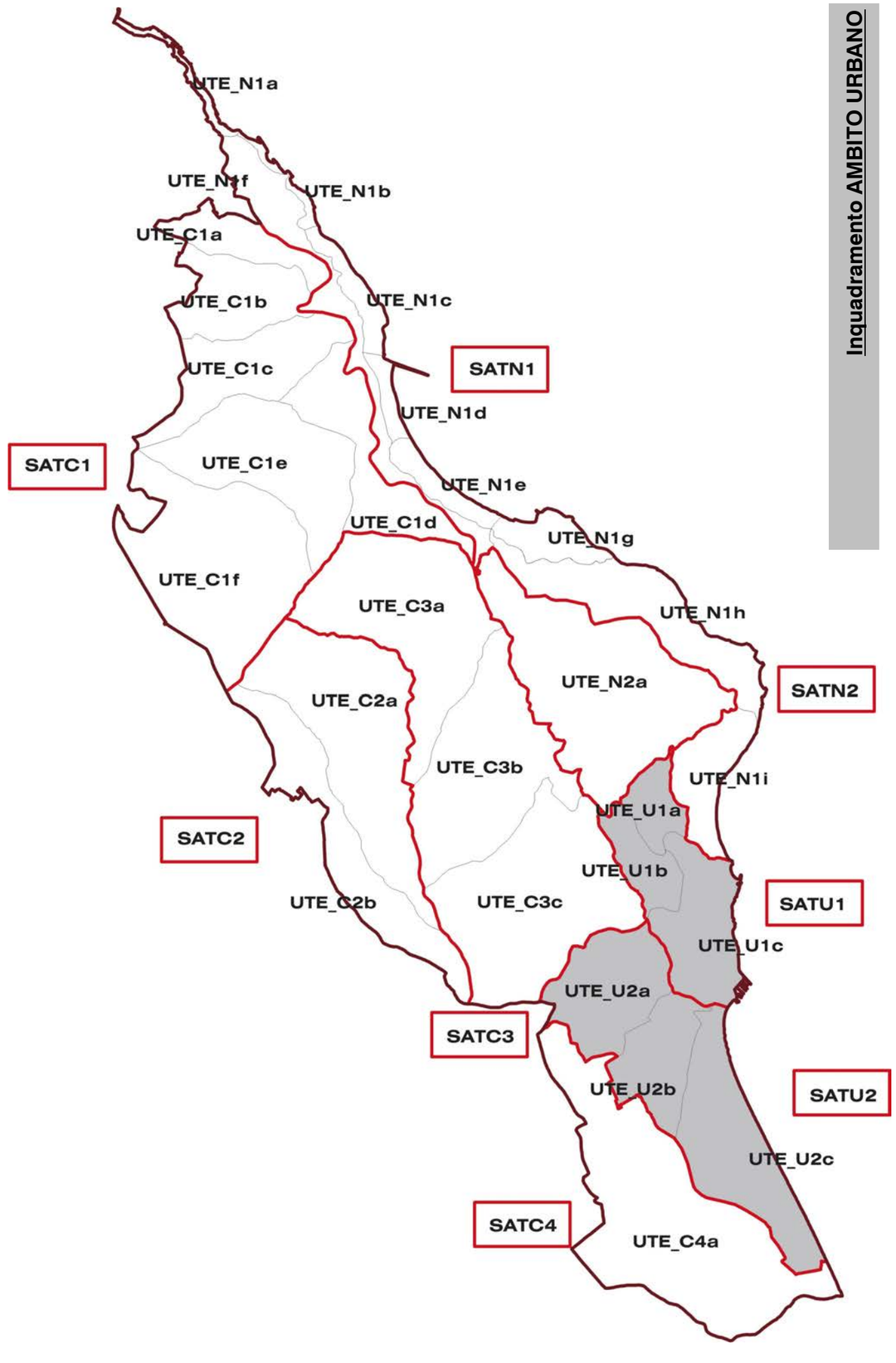
UTE_U1c – Sirolo - Numana *Pag* 86

UTE_U2a – Coppo *Pag* 88

UTE_U2b – Taunus - Svarchi *Pag* 90

UTE_U2c - Marcelli *Pag* 92

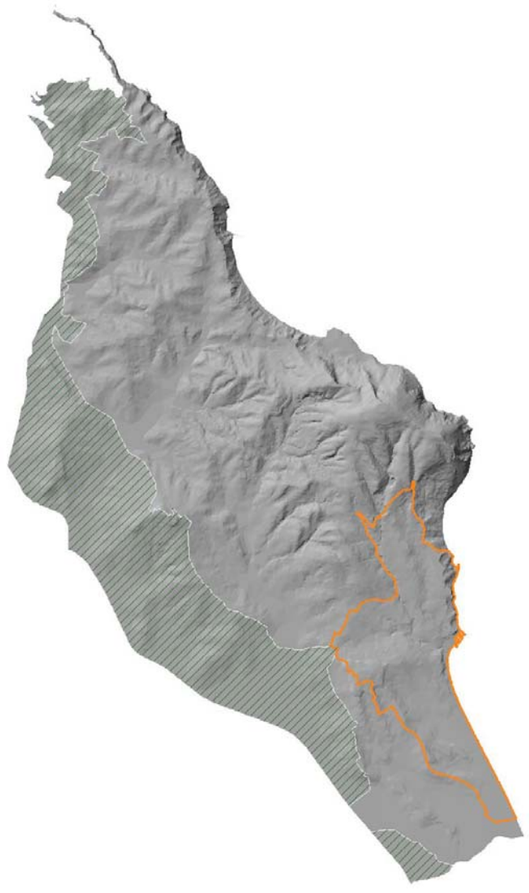
Inquadramento AMBITO URBANO



VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

Legge 6 Dicembre 1991, n. 394: **LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE**
Legge regionale 28 Aprile 1994, n. 15: **NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI**

AMBITO TERRITORIALE URBANO



CARATTERI COSTITUVI DEL PAESAGGIO

L'ambito urbano comprende il più significativo sistema insediativo dell'Area Protetta dal punto di vista delle permanenze storico-culturali, della complessità dei tessuti urbanistici di recente formazione, dell'articolazione delle strutture ricettive, dei flussi turistici in atto.
È caratterizzato dalla presenza di aree a forte valenza paesistico-ambientale-percettivo che sul lato di Sud-Ovest definisce il margine , seppur discontinuo, dei tessuti insediativi; sul lato di Nord-Est si identifica con la linea di costa, ovvero il litorale variamente attrezzato a seconda dei sistemi turistici che accoglie. Tali aree si inseriscono anche all'interno delle maglie urbane e costituiscono dei sistemi ambientali di rete che si identificano in significativi corridoi ecologico-culturali, collegati a Nord con gli ambiti naturalistici del Monte Conero, a Sud con la foce del Musone, a Est con l'area costiera, garantendo, attraverso auspicabili processi di gestione integrata, il mantenimento della vitalità eco-sistemica dell'ambito.

ATU

Dati informativi

Fonti:
Implementazione Quadro valutativo e indagini di campo;
Uso del Suolo 1984 – Regione Marche;
Mosaicatura PdP – Provincia di Ancona;
Limiti Amministrativi – Regione Marche, Provincia di Ancona

Sup. ATU - ha	913		
% su parco	15,27		
% ZPS su ATU	5,07		
% SIC su ATU	5,07		
Comuni	*Presenza* su ATU		*% d'area*
	Ancona		0,00 %
	Camerano		0,00 %
	Numana		49,26 %
	Sirolo		50,74%
PRG	*zone omogenee (DM 1444/78) su ATU*		
	urbanizzato		56,23%
	agricolo		43,77%
	% COMUNI su ATC	urb	agr
	Ancona	0,00	0,00%
	Camerano	0,00	0,00%
	Numana	34,85	14,12%
	Sirolo	21,38	29,65%

PdP	*PPNC (ha)*	*diff.*	*PdP (ha)*
	R1 0,00%	---	Ri 0,00%
	R2 8,53 %	-6,87%	Ro 1,66%
	P1 44,28 %	- 6,00%	P 38,28%
	P2 47,18 %	12,88%	Ps 60,06%

USO SUOLO	*1984 (ha)*	*diff.*	*2004 (ha)*
urbanizzato	303,73	62,04	365,76
attrezzature	20,60	-6,53	14,08
agricolo	465,11	-40,50	424,61
naturale	55,10	1,83	56,93
sist. Idrog.	28,60	-3,09	25,51

legende
R1/Ri – Riserva Integrale
R2/Ro – Riserva Orientata
P1/P – Aree di Protezione
P2/Ps – Aree di sviluppo socio-economico

SA – Sistema Antropico
SFN – Sistema Fisico Naturale
SPC – Sistema Percettivo Culturale
SIN – Sistema Istituzionale Normativo
Si.p. – sistema principale
Si.s. – sistema secondario

Obiettivi Generali

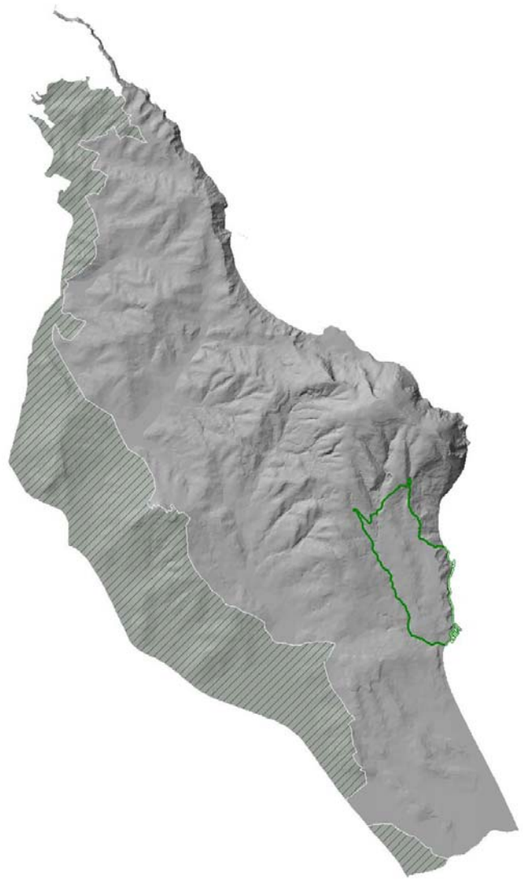
Gli obiettivi generali dell'area urbana derivano dalla selezione dei caratteri paesistico-ambientali e socio-economici in relazione ai processi di trasformazione urbana avvenuti, in modo significativo, negli ultimi 50 anni. Lo scopo è quello di favorire un adeguato riequilibrio tra le strutture insediative e i sistemi ambientali come scenario strategico di sviluppo economico, sociale e culturale

Si.p.		Desc.	Si.s	
SA	01	Tutela attiva della struttura urbana storica e dei contesti marginali naturalistici finalizzata al governo autosostenibile dei processi in atto	SFN	SPC
	02	Riqualificazione e riabilitazione dei tessuti urbani consolidati e riorganizzazione della rete e dei flussi viari e potenziamento del servizio pubblico di trasporto		
	03	Valorizzazione dei diversi tessuti insediativi attraverso il miglioramento della qualità architettonica e la qualificazione integrata del settore turistico-ricettivo	SPC	
	04	Mantenimento e valorizzazione dell'attività agricola ove presente	SFN	
	05	Privilegiare destinazione pubbliche a prevalenza naturale nelle aree incolte di margine con finalità ricreative e sportive	SFN	
	06	Valorizzazione delle risorse storiche-archeologiche paesaggistiche e implementazione delle nuove tecnologie dell'informazione		
SFN	01	Salvaguardia dei varchi ambientali come tessuto connettivo residuo a carattere ecologico-paesistico e storico-archeologico	SA	SPC
	02	Ricerca della migliore compatibilità tra lo stato di dissesto rappresentato dalle classi di pericolosità e le modalità di traformazione urbanistica-ediliza		
	03	Tutela, protezione e valorizzazione delle aree di costa in funzione delle diverse valenze e del carico antropico	SPC	
	04	Incentivazione e promozione di fonti di energia rinnovabili e di tecnologie per il risparmio energetico	SA	
SPC	01	Valorizzazione dei margini urbani in relazione ai valori paesistico-ambientali contigui, collinari e di costa.	SA	SFN

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

Legge 6 Dicembre 1991, n. 394: **LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE**
Legge regionale 28 Aprile 1994, n. 15: **NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI**

SUB-AMBITO TERRITORIALE URBANO 1



CARATTERI COSTITUVI DEL PAESAGGIO

Il SATU1 definisce quella porzione di struttura insediativa, prevalentemente residenziale, a carattere storico. I nuclei originari rappresentano le sedi amministrative dei due comuni contigui: Sirolo e Numana. Il primo è caratterizzato da una tipologia insediativa di poggio, visibile dalla forma dell'originaria cerchia delle mura antiche, nettamente distinta dal resto delle espansioni successive; in parte rappresentate da piccoli borghi antichi con cortine edilizie in linee, come il nucleo di San Lorenzo. Pregevoli le permanenze storico-architettoniche e le eccellenze paesistico-ambientali, collegate da una fascia a verde pubblico trasversale al nucleo da Nord a Sud, che fanno da sfondo alla struttura turistico-ricettiva e che caratterizzano il sistema di accoglienza verso e sul litorale, ma anche le tipologie insediative e infrastrutturali più recenti.
Numana è altresì caratterizzata dalla sua originaria funzione di nodo di scambio di traffici commerciali marittimi, così come hanno evidenziato i reperti archeologici di vario genere rinvenuti nel corso degli anni. Non presenta una tipologia urbanistica riconducibile ad una struttura ben definibile; ciononostante si riconoscono due parti ben distinte, Numana alta, il centro storico, e Numana bassa, vicina al mare con il suo porto, unite da un'antica strada scalinata detta "La Scalaccia". Ad oggi è un centro prevalentemente turistico che conforma la tipologia insediativa con una prevalenza di strutture ricettive rappresentate da alberghi, hotels e case vacanze per lo più abitate nel periodo estivo, e una serie di infrastrutture, prevalentemente balneari, a servizio dell'imponente afflusso turistico stagionale.

SATU1

Dati informativi

Fonti:
Implementazione Quadro valutativo e indagini di campo;
Uso del Suolo 1984 – Regione Marche;
Mosaicatura PdP – Provincia di Ancona;
Limiti Amministrativi – Regione Marche, Provincia di Ancona

Sup. SAT - ha	317
% ZPS su SAT	14,42
% SIC su SAT	14,42

Comuni	*Presenza* su ATU	% *d'area*
Ancona		%
Camerano		%
Numana		17,02 %
Sirolo		82,98 %

PRG *zone omogenee (DM 1444/78) su ATU*		
A		2,61%
B		39,59%
C		9,08%
D		0,18%
E		57,74%
F		39,92%

% COMUNI su SAT	A	B	C	D	E	F
Ancona						
Camerano						
Numana	1,36%	21,63%	2,76%	0,08%	20,57%	19,67%
Sirolo	1,25%	17,96%	6,32%	0,10%	37,17%	20,25%

PdP	*PPNC (ha)*		*diff.*	*PdP (ha)*	
	R1	0,00%	---	Ri	0,00%
	R2	21,63%	-17,99%	Ro	3,64%
	P1	25,42%	12,30%	P	37,72%
	P2	52,95%	5,69%	Ps	58,64%

USO SUOLO	*1984 (ha)*	*diff.*	*2004 (ha)*
Au	34,54%	6,57%	41,12%
As	43,63%	-8,80%	34,83%
Ac	1,12%	0,65%	1,77%
Ab	11,74%	2,28%	14,01%
Ap	0,27%	-0,27%	0,00%
Ai	1,37%	1,18%	2,55%
Si	1,84%	0,28%	2,12%

legenda
Au – aree urbanizzate consolidate o in trasformazione
As – aree a seminativi
Ac – aree a colture specialistiche
Ab – aree boscate consolidate o in evoluzione
Ap – aree pascolive
Ai – aree a incolto
Si – sistemi idrogeologici

R1/Ro – Riserva Integrale
R2/Ri – Riserva Orientata
P1/P – Aree di Protezione
P2/Ps – Aree di sviluppo socio-economico

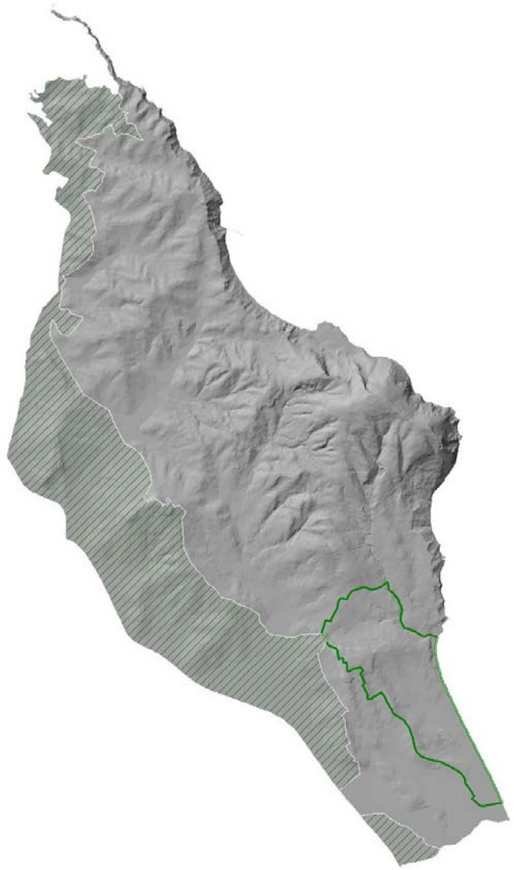
Indirizzi Generali

Si.p.		Desc.	Si.s	
SA	01			
	02	Valutazione integrata delle aree di attuale e potenziale edificazione in funzione della riqualificazione e ricontestualizzazione paesaggistica del sistema insediativo (zone "C" del PRG)	SPC	
	03	Riqualificazione architettonica delle strutture ricreative ricettive unitamente all'adeguamento funzionale, all'accessibilità e al risparmio energetico		
	04	Evitare espansioni urbanistiche nei varchi ambientali	SPC	SFN
	05	Creazione di circuiti pluritematici integrati per la valorizzazione delle risorse culturali, turistiche rurali e ambientali	SPC	
	06	Definizione e assestamento dei margini urbani attuali in contesti insediativi storici	SPC	
SFN	01	Interventi naturalistici atti alla conservazione e miglioramento degli habitat		
	02	Salvaguardia e recupero delle biodiversità nel rispetto di quanto previsto nelle aree ZPS e SIC	SA	SPC
	03	Mantenimento e messa in sicurezza della fascia costiera	SA	SPC
	04	Promuovere studi di settore atti alla protezione e gestione eco-compatibile dei tratti della costa		
SPC	01	Tutela e valorizzazione di ambienti paesaggistici sensibili, evitando l'uso generalizzato del vincolo	SA	SFN

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

Legge 6 Dicembre 1991, n. 394: **LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE**
Legge regionale 28 Aprile 1994, n. 15: **NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI**

SUB-AMBITO TERRITORIALE URBANO 2



CARATTERI COSTITUVI DEL PAESAGGIO

Tale porzione è rappresentata da tessuti urbanistici significativamente eterogenei tra loro (il Coppo, il Taunus e Marcelli) e, in parte, con il territorio in cui sono insediati; ovviamente ciascuno dei tessuti è sostanzialmente legato alle alterne vicende economiche, sociali e politiche dei rispettivi Comuni.
L'area del Coppo è rappresentata da insediamenti frammentati e multifunzionali, per i quali è prevedibile, nonché auspicabile, la riconversione delle attività artigianali e produttive, già in via di dismissione, a favore di un nuovo polo insediativo in grado di drenare possibili spinte edificatorie in atto con conseguante ulteriore occupazione di suolo.
Il Taunus rappresenta una delle sfaccettature più significative del carattere turistico-ricettivo dell'area, forse quello di natura più esclusivo, quanto meno nei suoi presupposti iniziali. È costituito da una tipologia insediativa di villette prevalentemente mono o bifamiliari, di cui si rileva la particolare cura dell'inserimento paesaggistico sul promontorio in cui è situato.
L'area di Marcelli rappresenta l'altra faccia del carattere turistico-ricettivo dell'area, quello dell'accentramento stagionale di massa. Il tessuto insediativo è discontinuo, irregolare, con accenti completamente avulsi rispetto alle valenze paesaggistiche del litorale prospiciente. Le analisi hanno individuato anche un crescente trend di uso come seconde case a scopo residenziale permanente, tale da poter prevedere dinamiche abitative in evoluzione per le quali sarà utile programmare un'attenta politica pianificatoria e progettuale.
.

Dati informativi

Fonti:
Implementazione Quadro valutativo e indagini di campo;
Uso del Suolo 1984 – Regione Marche;
Mosaicatura PdP – Provincia di Ancona;
Limiti Amministrativi – Regione Marche, Provincia di Ancona

Sup. SAT - ha	586
% ZPS su SAT	0,00
% SIC su SAT	0,00

Comuni	*Presenza* su ATU	% *d'area*
Ancona		
Camerano		
Numana		67,38 %
Sirolo		32,62 %

PRG	*zone omogenee (DM 1444/78) su ATU*	
A		1,36%
B		24,36%
C		4,81%
D		1,13%
E		45,48%
F		22,86%

% COMUNI su SAT	A	B	C	D	E	F
Ancona						
Camerano						
Numana	1,36%	21,63%	2,76%	0,08%	20,57%	19,67%
Sirolo		2,73%	2,05%	1,05%	24,91%	3,19%

PdP	*PPNC (ha)*		*diff.*	*VPPNC (ha)*	
R1	0,00%		---	Ri	0,00%
R2	0,17%		0,46%	Ro	0,63%
P1	60,99%		- 22,41%	P	38,58%
P2	38,84%		21,95%	Ps	60,79%

USO SUOLO	*1984 (ha)*	*diff.*	*2004 (ha)*
Au	36,14%	5,69%	41,83%
As	51,00%	-4,79%	46,21%
Ac	1,97%	-0,30%	1,67%
Ab	1,40%	0,50%	1,91%
Ap	0,86%	-0,86%	0,00%
Ai	1,24%	1,43%	2,67%

legenda
Au – aree urbanizzate consolidate o in trasformazione
As – aree a seminativi
Ac – aree a colture specialistiche
Ab – aree boscate consolidate o in evoluzione
Ap – aree pascolive
Ai – aree a incolto
Si – sistemi idrogeologici

R1/Ro – Riserva Integrale
R2/Ri – Riserva Orientata
P1/P – Aree di Protezione
P2/Ps – Aree di sviluppo socio-economico

SATU2

Indirizzi Generali

Si.p.		Desc.	Si.s	
SA	01	Riqualificazione e ristrutturazione urbanistica dei tessuti insediativi consolidati e semiconsolidati	SPC	
	02	Valutazione integrata delle aree di attuale e potenziale edificazione in funzione della riqualificazione e ricontestualizzazione paesaggistica del sistema insediativo (zone "C" del PRG)	SPC	
	03	Riqualificazione architettonica delle strutture ricreative ricettive unitamente all'adeguamento funzionale, all'accessibilità e al risparmio energetico		
	04	Decongestionamento ed contestuale riqualificazione del litorale	SPC	
	05	Evitare espansioni urbanistiche nei varchi ambientali	SPC	
	06	Creazione di circuiti pluritematici integrati per la valorizzazione delle risorse culturali, turistiche rurali e ambientali		
SFN	01	Interventi naturalistici atti alla conservazione e miglioramento degli habitat		
	02	Riqualificazione dell'attività agricola ai fini della protezione e rafforzamento dei reticoli e dei corridoi ecologici paesaggistici	SA	
	03	Mantenimento e messa in sicurezza della fascia costiera	SA	SPC
	04	Mozione di studi di settore atti alla protezione e gestione eco-compatibile dei tratti della costa		
SPC	01	Tutela e valorizzazione di ambienti paesaggistici sensibili, evitando l'uso generalizzato del vincolo	SA	SFN

UTE - Ambito Urbano: Norme Generali Prescrittive

art.

206. [1]Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica previsti dai PRG di Sirolo e Numana sono soggetti alle rispettive norme, fatto salvo quanto previsto dalle prescrizioni delle UTE e dalle procedure del Me.V.I. di cui all'elaborato q.P quaderno 03, che prevalgono. Le volumetrie realizzabili in ambito urbano, comprese quelle in ambito rurale devono rispettare in ogni caso la quota di volume ammissibile per ciascun Comune derivante da quanto indicato con D.G.R. n° 1097 del 29/06/2009.

207. [1]In tutte le UTE deve essere garantita la massima permeabilità ed eco-compatibilità dei tessuti urbani rispetto a quelli seminaturali e naturali, attraverso la tutela attiva e la progettazione integrata dei vari contesti paesaggistici presenti nell'ambito urbano, con particolare attenzione a quelli riferiti alle aree aperte a destinazione pubblica (standards dei PRG), a quelli dotati di particolare sensibilità fisico-naturalistica (aree SIC e ZPS) e a quelli ricchi di elementi diffusi del paesaggio agrario.

208. [1]Per la valorizzazione e riqualificazione delle singole aziende turistico - ricettive, in tutte le UTE dell'Ambito Urbano sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con aumento fino al 20% delle consistenze esistenti, ad esclusione dei volumi relativi alla realizzazione degli impianti tecnologici, previa presentazione di uno specifico piano economico di sviluppo aziendale, da approvarsi a cura del Parco.
[2]Il piano di sviluppo, in particolare, dovrà dimostrare il raggiungimento contestuale dei seguenti obiettivi: l'incremento del risparmio energetico, il miglioramento bio-climatico degli ambienti di accoglienza, l'uso di fonti di energia rinnovabile e l'adeguamento funzionale con priorità per l'accessibilità.
[3]Fanno eccezione le strutture ricadenti all'interno delle ZTO "A" dei PRG per le quali non sono consentiti ampliamenti.

209. [1]Nelle UTE U1b e U1c sono ammessi interventi di riassetto urbanistico dei tessuti insediativi consolidati e parzialmente consolidati (ZTO "B" e "C" dei PRG edificate), anche mediante ricomposizioni volumetriche ed integrazioni edilizie, privilegiando la tipologia prevalente, l'adeguamento igienico - sanitario, l'accorpamento di piccoli manufatti frammentati, un equilibrato rapporto tra vuoti e pieni, tra superfici chiuse e finestrate, tra edifici e spazi aperti pubblici e privati e garantendo i livelli di dotazione pubblica stabiliti dai PRG.
[2]I progetti edilizi e le relative autorizzazioni, fatta eccezione per interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, sono preceduti da Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata, comunque denominati. Questi ultimi, individuabili come APO dal PdP, sono corredati dal Me.V.I. al fine di perseguire il miglioramento dell'accessibilità e della qualità urbana.

210. [1]All'interno delle aree SIC e ZPS, gli interventi di cui agli artt. 208 e 209 sono generalmente vietati; fanno eccezione gli interventi relativi alle strutture turistiche purchè gli eventuali ampliamenti non ne aumentino le capacità ricettive e di utenza e non interferiscano con il mantenimento e la valorizzazione di habitat di interesse comunitario e vengano sottoposti a Valutazione di incidenza.

211. [1]Nelle UTE U2a, U2b e U2c deve essere perseguita la valorizzazione delle aree agricole verso una progressiva rifunzionalizzazione a parco urbano a prevalente carattere naturalistico e bio-agronomico, attraverso progetti integrati di paesaggio che prevedano il mantenimento e la riqualificazione delle valenze ambientali e percettive e che favoriscano l'arricchimento della biodiversità.

212. [1]Sono ammessi interventi di salvaguardia della vegetazione spontanea; interventi fitopatologici e di taglio di piante pericolanti che non impediscano il rinnovamento della vegetazione spontanea; interventi di ripulitura atti a prevenire e ostacolare il propagarsi di incendi boschivi, da ricondursi a quanto previsto nel Piano di Gestione Naturalistica e nel Piano Forestale e negli altri piani di settore adottati dal Parco.

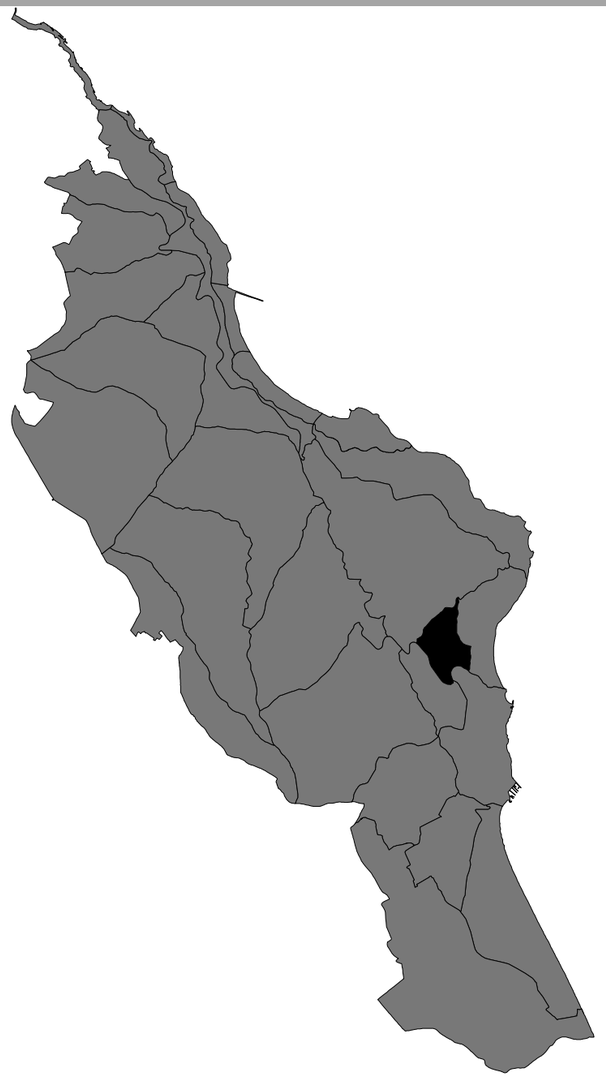
213. [1] Per gli edifici esistenti nelle zone extraurbane si applicano le norme di cui agli artt. 12 e 13.

214. [1]Per gli edifici esistenti in ambito urbano consolidato con i caratteri di incompletezza sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione con modeste integrazioni edilizie secondo quanto previsto dalle norme delle singole UTE, finalizzati al completamento funzionale delle unità immobiliari anche in un'ottica di riqualificazione e recupero del contesto urbano di appartenenza. I PRG prevederanno allo scopo specifiche norme attuative di dettaglio.

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

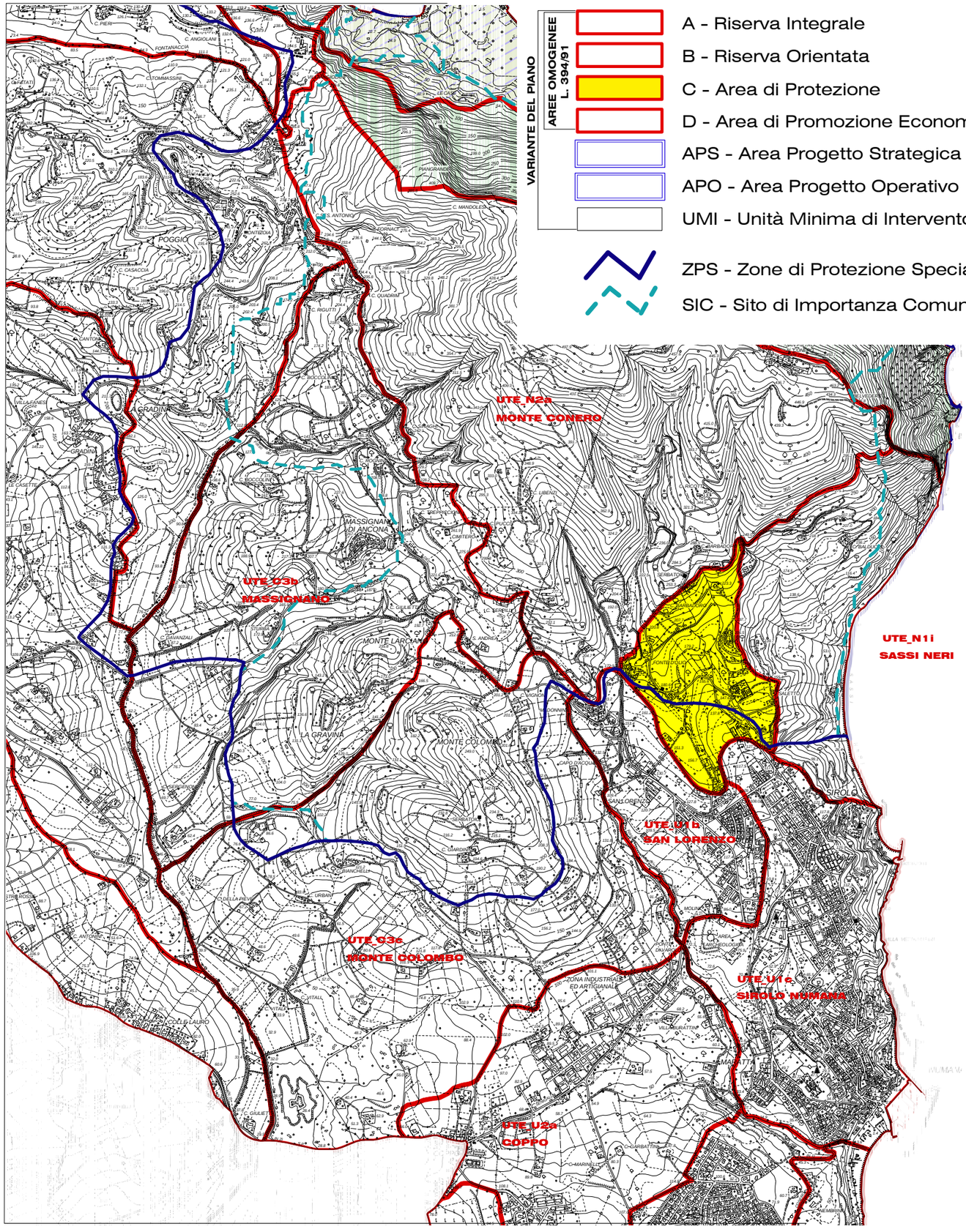
Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: **LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE**
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: **NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI**

Fonte D'Olio



Inquadramento Generale - scala 1/100.000

Inquadramento d'Area scala 1/25.000



UTE U1a – Fonte D'Olio

art.

215. [1]Sono ammessi interventi volti alla salvaguardia delle risorse vitali per il mantenimento degli ecosistemi naturali e semi-naturali attraverso progetti di paesaggio che prevedano un processo di integrazione sostenibile degli elementi insediati all'interno del contesto naturale.

216. [1]Sono ammessi interventi per la riqualificazione paesaggistica privilegiando la valorizzazione in ambito urbano di elementi diffusi del paesaggio agrario, di sentieri pedonali e di piccole aree boscate.

217. [1]E' ammessa la riqualificazione delle strutture di accessibilità (monte e spiaggia) attraverso soluzioni di integrazione paesaggistica e uso di materiali eco-compatibili per eventuali spazi e attrezzature a servizio dei punti di accesso, anche attraverso la realizzazione di modeste strutture in legno. Queste ultime devono essere assoggettate a specifico atto d'obbligo che ne vincoli la destinazione e che ne preveda la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi in caso di cessato uso. Per la pavimentazione delle aree e dei percorsi è comunque vietato l'uso di materiali bituminosi.

218. [1]Nella progettazione degli spazi di sosta devono essere evitate le alterazioni della morfologia dei terreni con pendenze superiori al 10%, opere di contenimento con altezza superiore a 1,50 ml, manti bituminosi e pavimentazioni in masselli di cls, recinzioni prefabbricate in cls. Le opere di attrezzamento dei parcheggi devono garantire la massima permeabilità del suolo, il migliore inserimento nel paesaggio circostante, il minor inquinamento acustico e atmosferico.
[2]A tale scopo tutti gli spazi di sosta devono essere arredati con elementi vegetazionali secondo uno specifico progetto a cura di professionalità specialistiche. In ogni caso devono essere messi a dimora almeno un albero ogni 50 mq di superficie di sosta, salvaguardando le specie arboree di particolare pregio naturalistico e paesaggistico eventualmente esistenti.
[3]Tutti i progetti di cui al presente articolo sono soggetti a Me.V.I.

219. [1]Sono ammessi l'individuazione e l'attrezzamento di luoghi e percorsi panoramici da reperire nelle vicinanze dei punti di accesso ad aree a valenza ricettivo -turistica e/o storico-culturale, anche mediante l'uso di opportuni sistemi informativi.

220. [1]Nelle aree SIC e ZPS gli interventi di cui agli artt. 217, 218, 219 e 223 non devono interferire con habitat e specie d'interesse prioritario, tenendo conto anche dell'impatto che l'incremento delle utenze potrebbe avere sui suddetti habitat e specie e devono essere sottoposti a Valutazione di incidenza.

221. [1]E' vietata la realizzazione di nuove costruzioni, fatto salvo quanto previsto dalle norme generali di piano relativamente alla attività turistico ricettive ed agricole per le quali si applicano le relative disposizioni, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 224.

222. [1]Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che consentano il miglioramento della qualità dei manufatti esistenti, a parità di volume, e delle relative aree di pertinenza, non riferibili all'architettura rurale censita nel PRG.

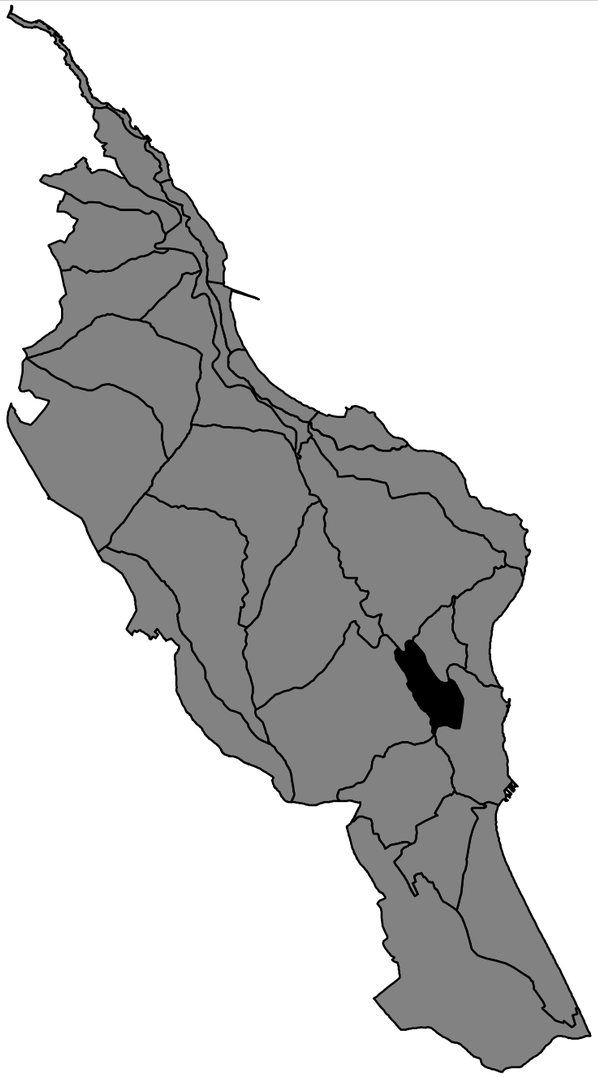
223. [1]E' ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti ricadenti nelle aree edificabili già individuate dal PRG vigente. In ogni caso dovrà essere applicato il metodo Me.V.I. indicato all'elaborato q.P quaderno 03.

224. [1]Per la valorizzazione delle strutture ricettive e convegnistiche esistenti sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con aumento fino al 10% delle consistenze esistenti, ad esclusione dei volumi relativi alla realizzazione degli impianti tecnologici, previa presentazione di uno specifico piano economico di sviluppo aziendale, da approvarsi a cura del Parco. Tale disposizione è prevalente rispetto alla disciplina degli artt. 29 e 29bis. Inoltre, i relativi progetti devono integrare i diversi aspetti di riqualificazione degli edifici e delle aree di pertinenza e contermini con particolare riguardo agli artt. 217, 218, 219 e 222, attraverso l'applicazione del Me.V.I.

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

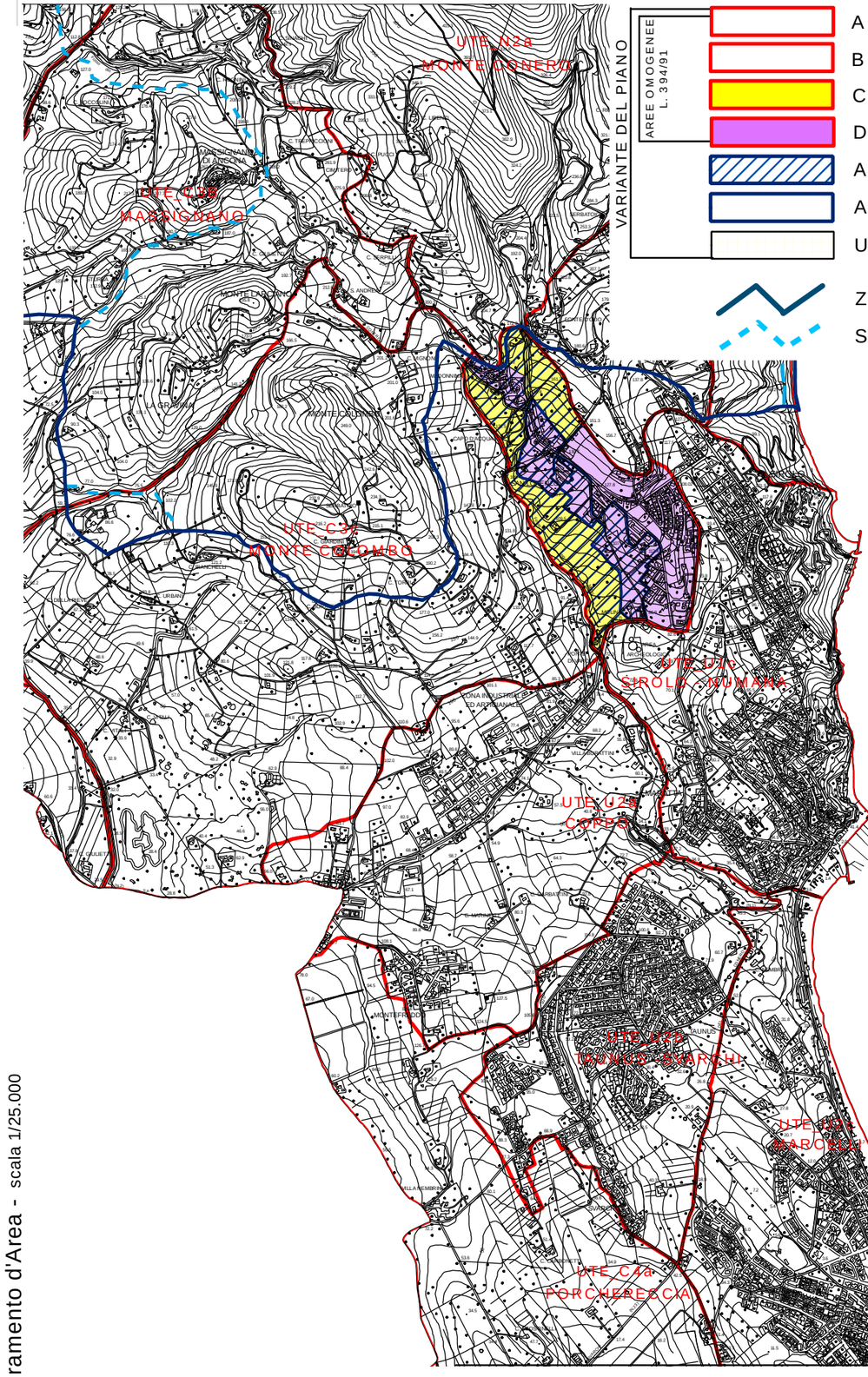
Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI

San Lorenzo



Inquadramento d'Area - scala 1/25.000

U1b



VARIANTE DEL PIANO

AREE OMOGENEE L. 394/91

- A - Riserva Integrale
- B - Riserva Orientata
- C - Area di Protezione
- D- Area di Promozione Economica e Sociale
- APS - Area Progetto Strategica 10
- APO - Area Progetto Operativo
- UMI - Unità Minima di Intervento

- ZPS - Zone di Protezione Speciale
- SIC - Sito di Importanza Comunitaria

Inquadramento d'Area - scala 1/25.000

UTE U1b – San Lorenzo

art.

225. [1]Sono ammessi interventi volti alla valorizzazione urbanistica dei tessuti storici del nucleo frazionale di San Lorenzo attraverso la redazione di un Piano di Recupero che preveda opere di arredo urbano degli spazi aperti, di riqualificazione del sistema infrastrutturale e delle reti tecnologiche, nonché interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione con modesti incentivi volumetrici finalizzati alla riqualificazione dei retro prospetti delle quinte storiche e al miglioramento igienico-sanitario delle unità immobiliari nel limite massimo del 10% della volumetria assentita secondo principi ed indirizzi della Legge Regionale 23/02/2005 n. 16.
Il Piano di Recupero dovrà inoltre contribuire alla valorizzazione complessiva del nucleo, alla riqualificazione degli elementi architettonici tradizionali (facciate, coperture, aperture, ingressi, rifiniture, tipologie costruttive), ponendo particolare cura nell'interpretazione, come matrice strutturante il progetto, del rapporto tra insediamento storico e paesaggio contiguo.

226. [1]Ai sensi e per gli effetti della Delibera del Consiglio Regionale n. 54 del 05/06/2007, è prescritto il risanamento ambientale dell'area denominata Villa Barbadoro, compresa la demolizione dei manufatti incompiuti esistenti.
Si applicano le ulteriori norme di cui alla delibera citata.

227. [1]Sono ammessi interventi per la riqualificazione paesaggistica delle aree agricole a valle di San Lorenzo come progetto di tessuto connettivo a verde che privilegi il reinserimento in ambito urbano di elementi diffusi del paesaggio agrario, di sentieri pedonali, di orti urbani e di piccole aree boscate moderatamente attrezzate.

228. [1]Per le aree consolidate e/o in via di completamento (ZTO “B” e “C” dei PRG e interventi consentiti dalle norme generali), si applicano generalmente le norme del Piano Regolatore; deve essere, tuttavia, prevista la qualificazione di tali insediamenti attraverso opere di arredo urbano e microinterventi di sistemazione e riqualificazione di aree, infrastrutture e percorsi pubblici da mettere in relazione con gli ampi spazi contermini a prevalente carattere naturalistico.

229. [1]La realizzazione dei completamenti e dei nuovi insediamenti previsti dall’attuale PRG o dalle sue varianti in adeguamento al PdP (ZTO “B” e “C”), sono sottoposti al Me.V.I., e a Valutazione di incidenza se ricadenti all’interno dei siti Natura 2000.
[2]Sono generalmente vietate le recinzioni e le opere lineari realizzate in pannelli prefabbricati in cls, l’uso di reti metalliche posizionate in modo geometricamente squadrato, muri di contenimento in cls a vista oltre 2,00 ml di altezza, scavi e rinterri che modificano il profilo del terreno in maniera significativa, pavimentazioni che non garantiscono la permeabilità del terreno, coperture piane e/o metalliche, l’uso di colori freddi per le tinteggiature esterne, infissi in alluminio.

230. [1]E’ previsto un intervento di iniziativa pubblica e/o privata per il ripristino e riqualificazione di un percorso eco-turistico di collegamento del sistema delle APS 10, 12 e 13, utilizzando l’area del Fosso dei Mulini.
[2]Oltre ad interventi di recupero della sentieristica sono ammessi interventi per la realizzazione di aree di sosta attrezzate mediante opere non invasive, che garantiscano la migliore integrazione paesaggistica, che utilizzino materiali eco-compatibili, con tecniche di ingegneria naturalistica ove possibile.

231. [1]E’ vietata ogni nuova edificazione oltre a quanto indicato all’art. 229 e fatto salvo quanto previsto dai precedenti artt. 225 e 228, fatto salvo quanto previsto dalle norme generali di piano relativamente alla attività turistico ricettive ed agricole per le quali si applicano le relative disposizioni.

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

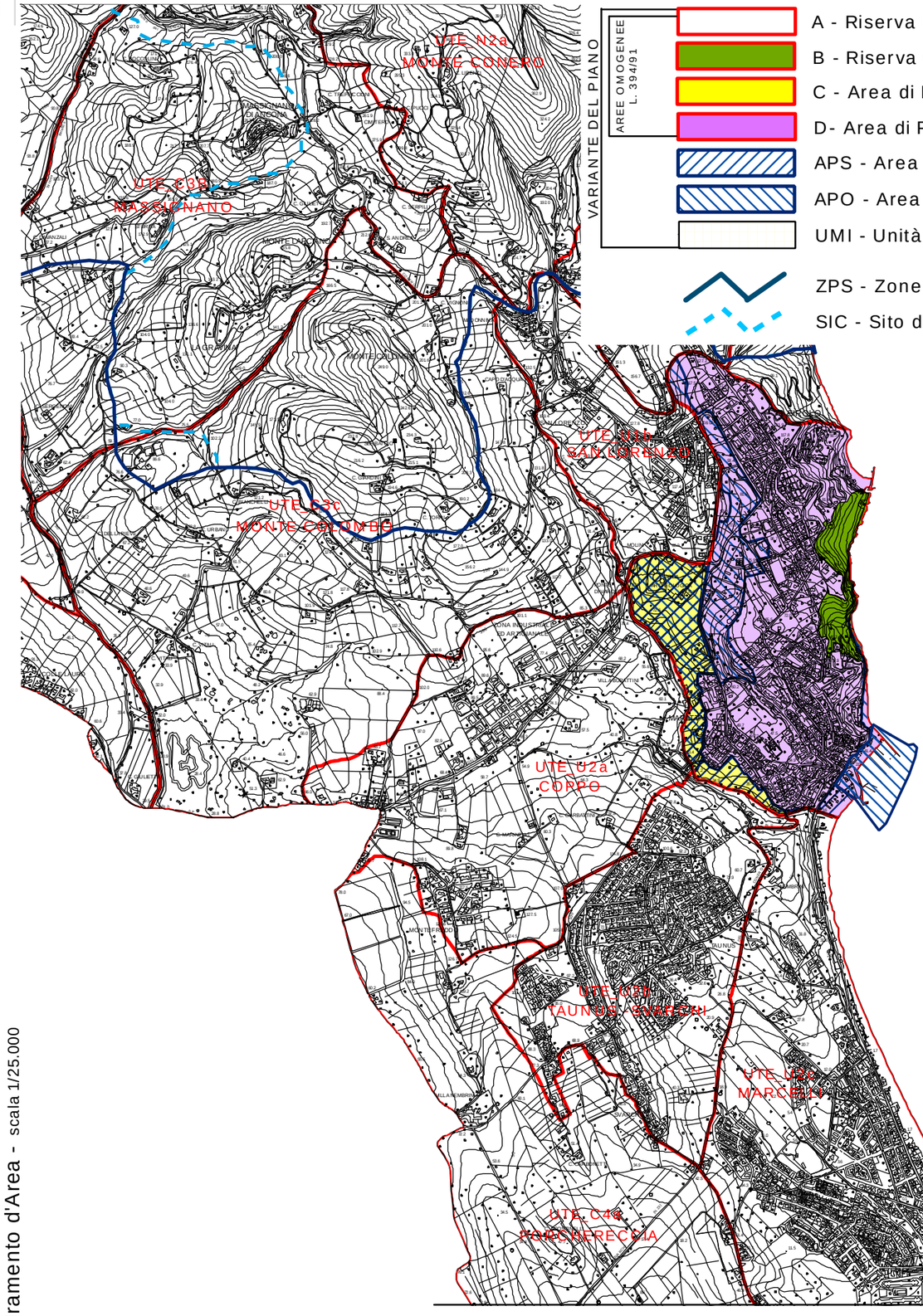
Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI

Sirolo - Numana



Inquadramento d'Area - scala 1/25.000

U1c



VARIANTE DEL PIANO
AREE OMOGENEE L. 394/91

- A - Riserva Integrale
- B - Riserva Orientata
- C - Area di Protezione
- D- Area di Promozione Economica e Sociale
- APS - Area Progetto Strategica 10/13/14
- APO - Area Progetto Operativo 1/2/7/10
- UMI - Unità Minima di Intervento
- ZPS - Zone di Protezione Speciale
- SIC - Sito di Importanza Comunitaria

Inquadramento d'Area - scala 1/25.000

UTE U1c – Sirolo-Numana

232. [1]Sono ammessi interventi di valorizzazione urbanistica ed architettonica dei tessuti storici e di quelli consolidati mediante la redazione e/o la revisione di Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata, comunque denominati, che prevedano l'indicazione delle opere ammissibili sulle strutture edilizie, nel limite massimo del 10% della volumetria assentita secondo principi ed indirizzi della Legge Regionale 23/02/2005 n. 16, progetti di arredo urbano degli spazi aperti e la riqualificazione del sistema infrastrutturale e delle reti tecnologiche; deve essere posta particolare cura nell'interpretazione, come matrice strutturante il progetto, del rapporto tra insediamento storico, aree urbane contigue e aree naturali. Gli ampliamenti sono ammessi nel rispetto dei caratteri storici ed architettonici di insieme nonché delle tipologie, dei materiali e dei caratteri costruttivi esistenti.

233. [1]Sono ammessi interventi di riqualificazione ecologico-ambientale di tutela della falesia e delle aree di spiaggia, valorizzando e qualificando le aree pubbliche e quelle private, le attività ricettive presenti e quelle di supporto alla balneazione esistenti e previste, mediante una specifica APS e/o APO di competenza comunale, da approvare a cura del Parco, che consenta interventi compatibili sia con i valori paesaggistici che con le criticità geologiche dell'area. E' consentita la realizzazione di percorsi pedonali a carattere naturalistico all'interno dell'area urbana di versante compresa tra il belvedere di via Roma e la parte sottostante di via Colombo previa adeguata verifica della compatibilità geomorfologica e idrogeologica del sito.
[2]In queste aree è vietata ogni nuova edificazione, fatti salvi i soli ampliamenti, ove concedibili, di cui agli artt. 29, 29 bis, 30 e 31 e fatto salvo quanto previsto al comma precedente.
[3]In questi interventi è prescritto l'uso di materiali naturali possibilmente riferiti alla bioarchitettura, comunque considerando i caratteri delle attuali strutture.

234. [1]Deve essere previsto un processo di riconfigurazione del margine urbano settentrionale del capoluogo di Sirolo e meridionale del capoluogo di Numana ricorrendo a processi di rinaturalizzazione delle risorse territoriali al fine di garantire la tutela attiva dei valori naturalistici in rapporto ai contesti urbani storici e consolidati, favorendo anche la realizzazione e/o la manutenzione di percorsi di collegamento tra aree centrali e aree periferiche.

235. [1]I piani attuativi, di cui al precedente art. 232, devono prevedere appositi progetti di settore che riguardano la configurazione delle quinte edilizie, gli aspetti relativi alla fruibilità e accessibilità degli spazi e delle strutture pubbliche; l'ipotesi di ampliamento delle aree pedonali deve essere valutata in relazione alla loro separatezza dai flussi veicolari, all'adeguamento degli arredi urbani per tutte le utenze, ai sistemi informativi e pubblicitari e allo studio dei sistemi di illuminazione pubblica, anche in relazione alla diminuzione dell'inquinamento luminoso verso la volta celeste.

236. [1]Deve essere prevista la riqualificazione del corridoio ecologico di congiunzione all'interno del contesto urbano tra il sistema naturalistico e l'area archeologica. A tal fine sono necessari interventi che consentano la continuità ecologica e paesaggistica tra contesti a diversa connotazione fisico-naturale e funzionale.
Adeguate soluzioni progettuali potranno essere valutate attraverso l'applicazione del Me.V.I.

237. [1]Deve essere evitata la compromissione degli spazi a verde pubblico, quali elementi fondamentali del sistema connettivo naturale, a cavallo tra Numana e Sirolo e tra la costa e la strada provinciale n. 1; all'interno di questo sistema deve essere prevista la realizzazione nuova viabilità pubblica e\o la modifica di quella esistente, la realizzazione di percorsi pedonali atti ad integrare e collegare i siti e le emergenze più significative dei due centri capoluogo.
[2]Adeguate soluzioni progettuali potranno essere valutate attraverso l'applicazione del Me.V.I.

238. [1]Sono ammessi, sul bordo sommitale della falesia, in prossimità di aree edificate e infrastrutture esistenti, e se necessario lungo la scarpata, interventi di consolidamento e bonifica dei versanti, anche mediante disgaggi, chiodature e fissaggi in roccia, nonché reti di protezione ed altre opere di ingegneria geotecnica, previa accurata verifica di stabilità.
[2]Devono comunque essere previsti interventi di mitigazione paesaggistica delle opere di consolidamento.

239. [1]E' ammessa la ridefinizione dei margini dell'area e dei siti dei ritrovamenti archeologici attraverso un intervento di iniziativa pubblica o pubblico-privata in linea con gli obiettivi della APS 10 che preveda ove possibile l'esclusione dal vincolo diretto dei manufatti ricadenti all'interno dei siti di ritrovamenti archeologici, valorizzando le potenzialità turistiche delle strutture esistenti in relazione all'accessibilità pubblica e alla rete dei siti archeologici.

240. [1]Il complesso Vetta Marina potrà essere oggetto di uno specifico intervento di tutela, salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione ambientale attraverso l'individuazione di una specifica APO e/o UMI di iniziativa pubblica e/o pubblico-privata da indicare e definire in sede di adeguamento del PRG al PdP.

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

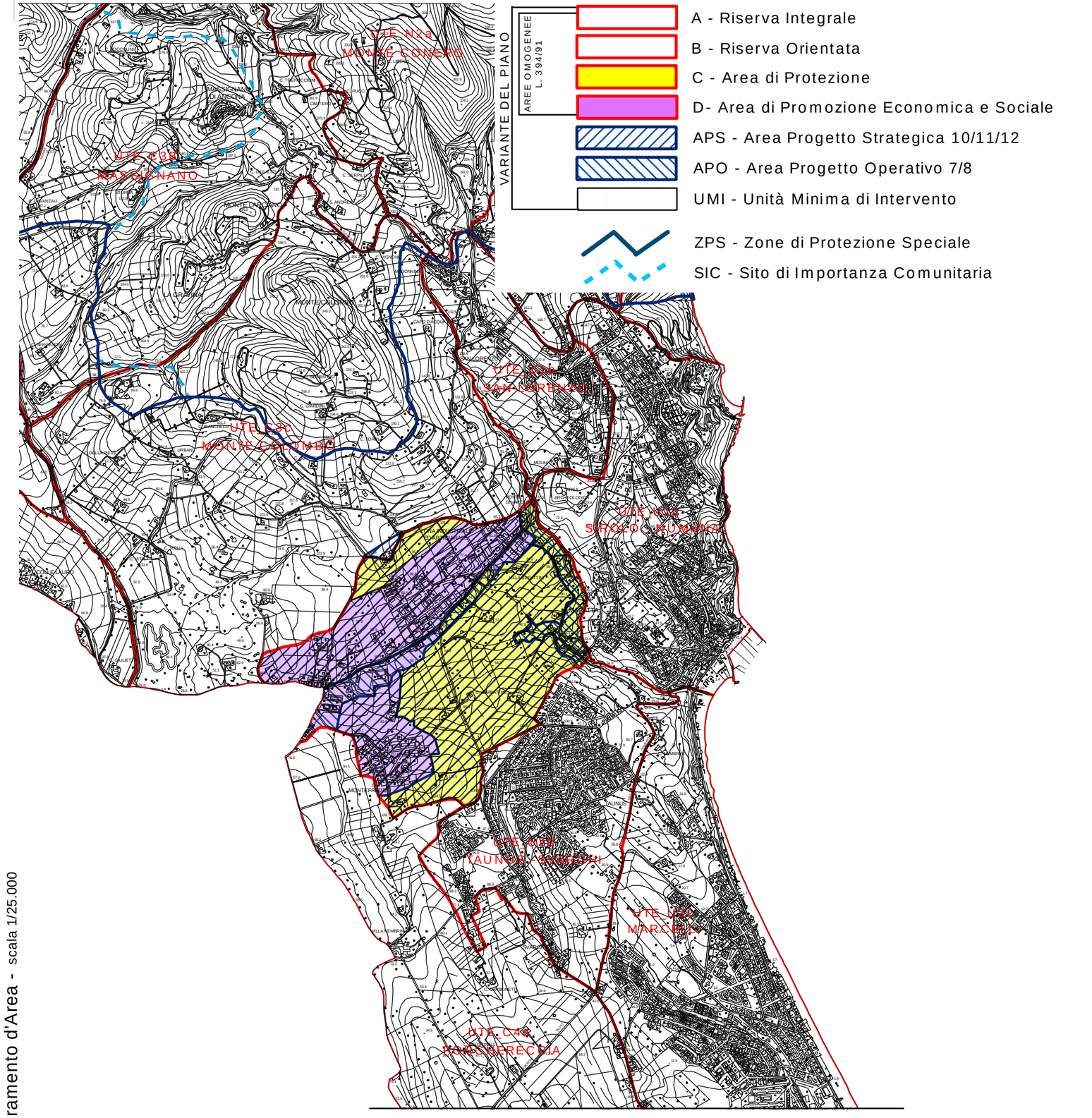
Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI

Coppo



Inquadramento d'Area - scala 1/25.000

U2a



Inquadramento d'Area - scala 1/25.000

UTE U2a – Coppo

art.

241. [1]E’ ammessa la ristrutturazione urbanistica e la riconversione dell’insediamento a destinazione mista produttivo -residenziale di via La Forma attraverso la configurazione di un assetto urbanistico compiuto e razionale, fortemente integrato con il paesaggio ed il contesto territoriale di riferimento rappresentato dalla presente UTE, preceduta dalle procedure di APS.
[2]Il progetto unitario dell’ APS 11, da sottoporre al Me.V.I., può prevedere sia un’attuazione diretta (singoli lotti) che indiretta (comparti edificatori), a seconda del livello di complessità e della rilevanza pubblica degli interventi previsti.
[3]Gli specifici strumenti e le relative procedure per l’attuazione degli interventi previsti dall’APS 11 sono indicati dal PRG ed assumono efficacia dopo l’approvazione dell’APS da parte del Parco. Prima di tale approvazione si applicano le norme del PRG vigente e quelle della UTE U2a in quanto compatibili.
[4]Per l’APS 11 si applicano inoltre le norme di salvaguardia di cui al successivo art. 272 comma 3

242. [1]E’ consentita l’attuazione diretta di singoli lotti di completamento nei limiti di quanto previsto dalle norme del PRG vigente.

243. [1]E’ prevista la riqualificazione ed il potenziamento delle attrezzature sportive adiacenti la S.P. n. 2 anche mediante loro integrazione con il basso versante collinare di Montefreddo, attraverso percorsi pedonali e ciclabili di collegamento con gli insediamenti vicini di Coppo e S. Lorenzo, realizzazione di nuovi spazi per la sosta, di aree arredate a verde.
[2]L’eventuale realizzazione di impianti coperti dovrà essere preceduta da uno specifico progetto di APO da sottoporre al Me.V.I.

244. [1]E’ prevista la progettazione paesaggistica, mediante APS 12, per la tutela e la salvaguardia del varco ambientale e del corridoio eco-rurale tra le località Coppo-Montefreddo ed il Fosso dei Mulini. Tale progetto deve ricercare la massima integrazione con gli obiettivi delle APS 10, 11 e 13.

245. [1]Per la realizzazione ex novo, per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione di aree attrezzate aperte, sia pubbliche che private, con superficie superiore a 500 mq devono essere redatti specifici progetti a cura di tecnici specializzati, che tengano conto almeno dei seguenti elementi: localizzazione dell'area nel contesto paesaggistico-ambientale, dati microclimatici, pedologia del suolo, utilizzo dell'area, dimensione dell'area, utilizzo di specie autoctone. Particolare attenzione deve essere posta ai caratteri fito-cromatici, al portamento e all'accostamento tra diverse specie.
[2]Deve essere sempre assicurato il soddisfacimento del fabbisogno idrico post operam.

246. [1]E’ vietata la chiusura del residuo varco ambientale tra gli insediamenti di Montefreddo e di Taunus/Svarchi.
[2]E’ altresì vietata la realizzazione di nuove case sparse e di edifici isolati, come pure l’accorpamento in aggregati degli edifici esistenti.
[3]Fa eccezione l’APS n. 11 di via La Forma per la quale si applicano le specifiche indicazioni.

247. [1]Per l’insediamento turistico-residenziale in località Montefreddo si applicano le norme della DACR n. 54 del 05/06/2007, così come integrate dal precedente art. 226. Il relativo Piano di Lottizzazione costituisce pertanto stralcio attuativo dell’APS 12.

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

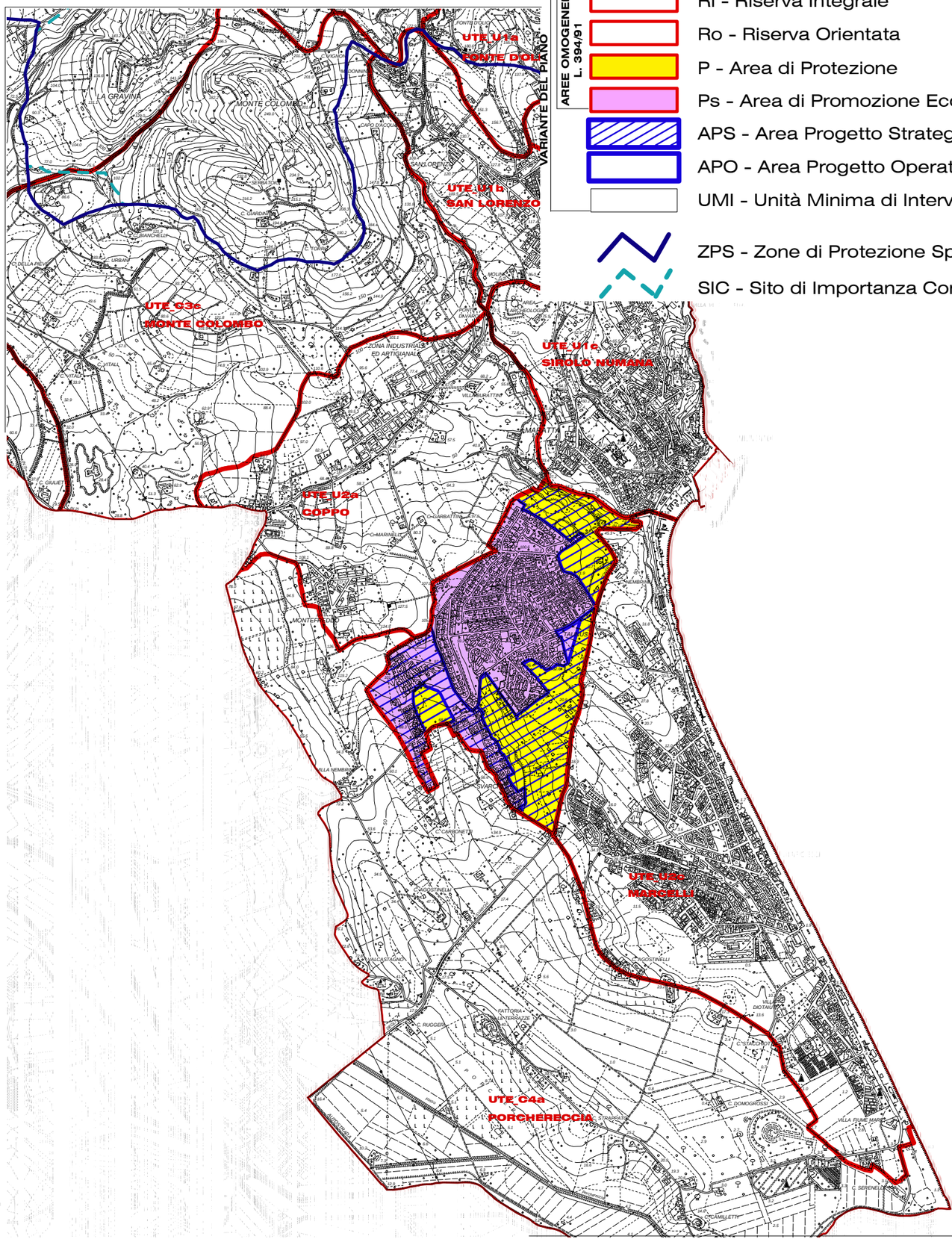
Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: **LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE**
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: **NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI**

Taunus - Svarchi



Inquadramento Generale - scala 1/100.000

U2b



Inquadramento d'Area scala 1/25.000

UTE U2b – Taunus-Svarchi

art.

248. [1]E' prescritta la conservazione e la salvaguardia del varco paesaggistico ed ecologico tra gli insediamenti di Svarchi e Marcelli, con conseguente esclusione di nuove integrazioni edilizie se non finalizzate alla ridefinizione dei margini dei tessuti urbani di Taunus e Svarchi, già indicate come Aree Omogenee "Ps" dal PdP.

249. [1]Sono esclusi interventi che modifichino anche parzialmente l'assetto urbanistico, la configurazione paesaggistica, la densità e la tipologia insediativa ed edilizia del villaggio Taunus. Gli interventi di riconfigurazione dei margini dell'insediamento devono essere sottoposti ad una specifica APO di iniziativa comunale e saranno finalizzati alla migliore integrazione tra il tessuto urbano e il paesaggio agrario circostante.

250. [1]Sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio vegetazionale interno al villaggio Taunus previo specifico progetto redatto da specialisti in materia. **Sono comunque da tutelare le essenze arboree ed arbustive di particolare pregio storico e paesaggistico e la continuità ecologica presente.**

251. [1]E' prevista l'individuazione di una APO di iniziativa privata per la riqualificazione e valorizzazione turistico-ricettiva e ricreativa dell'area dell'ex discoteca Taunus; eventuali ampliamenti, integrazioni edilizie e modifiche delle destinazioni d'uso dovranno essere motivati attraverso la presentazione di uno specifico piano di sviluppo aziendale che dimostri la coerenza degli obiettivi e delle destinazioni con il contesto urbanistico esistente, corredato dal procedimento valutativo del Me.V.I., che attesti la compatibilità degli interventi previsti con i caratteri identificativi dell'insediamento turistico.

252. [1]Sono escluse ulteriori espansioni edilizie sui margini Nord, Est e Sud della UTE.

253. [1]Eventuali integrazioni edilizie dell'insediamento degli Svarchi sul lato Ovest della UTE non devono in alcun modo consentire la saturazione delle attuali aree libere a destinazione agricola; dovranno invece garantire la riconfigurazione delle frange urbane utilizzando le sole tipologie insediative a "filamento" come matrici guida progettuali. E' prevista l'attuazione mediante APO di iniziativa comunale quale stralcio attuativo dell'APS 19.

254. [1]Il progetto dell'APS 13 deve ricercare la massima integrazione con gli obiettivi e le previsioni delle APS 10 e 12.

255. [1]Sono ammessi interventi volti alla valorizzazione urbanistica dei tessuti storici del nucleo frazionale di Svarchi Alti attraverso la redazione di un Piano di Recupero che preveda opere di arredo urbano degli spazi aperti, di riqualificazione del sistema infrastrutturale e delle reti tecnologiche, nonché interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione con modesti incentivi volumetrici finalizzati all'adeguamento igienico-sanitario delle abitazioni nel limite massimo del 10% della volumetria assentita secondo principi ed indirizzi della Legge Regionale 23/02/2005 n. 16. Il Piano di Recupero dovrà inoltre contribuire alla valorizzazione complessiva del nucleo, alla riqualificazione degli elementi architettonici tradizionali (facciate, coperture, aperture, ingressi, rifiniture, tipologie costruttive); sarà posta particolare cura nell'interpretazione, come matrice strutturante il progetto, del rapporto tra insediamento storico e paesaggio contiguo. **Sono comunque da tutelare le essenze arboree ed arbustive di particolare pregio storico e paesaggistico e la continuità ecologica della componente vegetazionale.**

VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO

Legge 6 Dicembre 1991, n° 394: LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE
Legge Regionale 28 Aprile 1994, n° 15: NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI

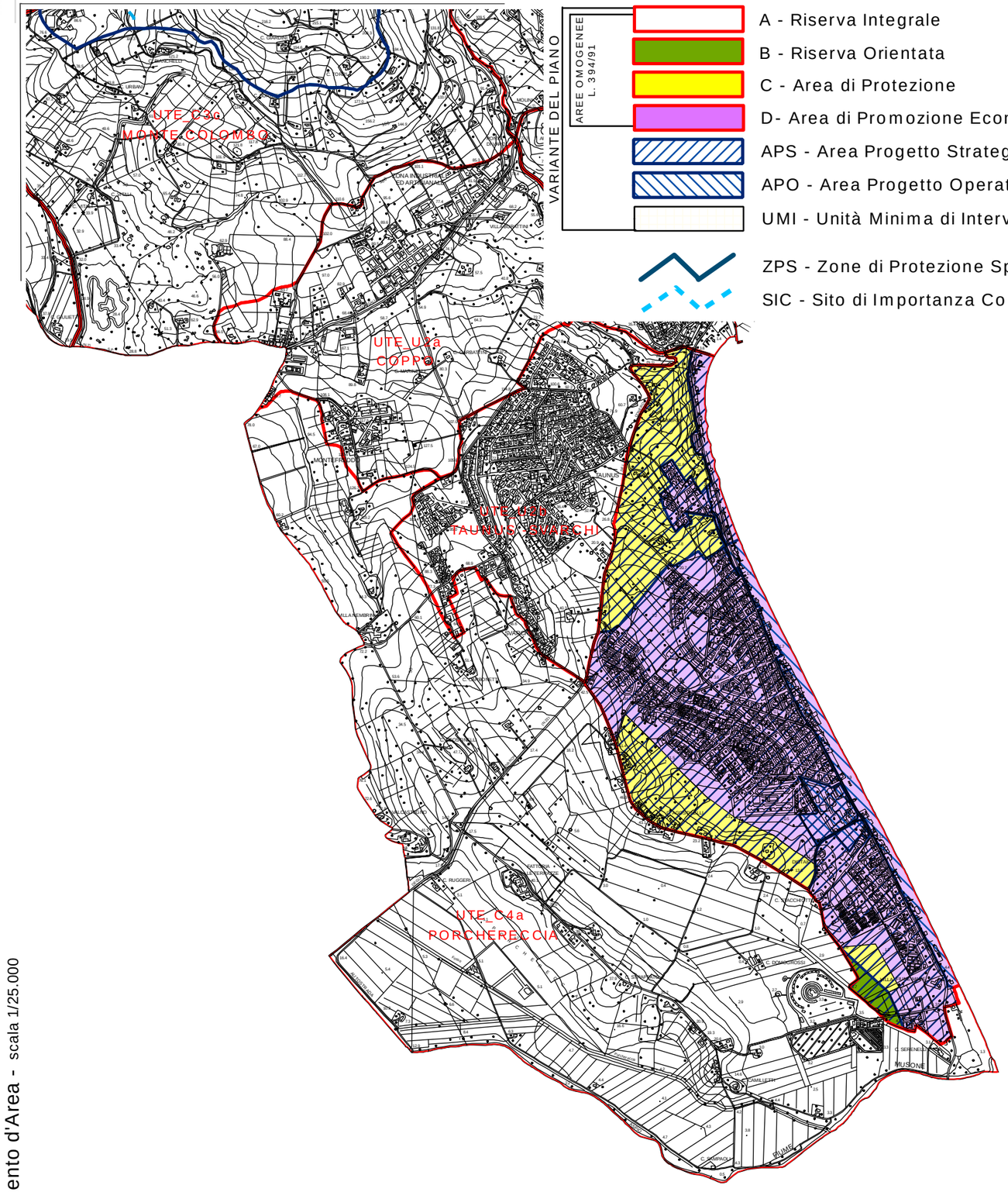
Marcelli



Inquadramento d'Area - scala 1/25.000

Inquadramento d'Area - scala 1/25.000

U2c



Inquadramento d'Area - scala 1/25.000

UTE U2c - Marcelli

art.

256. [1]Deve essere mantenuto il paesaggio ed eco-rurale esistente con conseguente esclusione di nuove integrazioni edilizie se non finalizzate alla ridefinizione dei margini urbani dell'insediamento di Marcelli.

257. [1]E' prevista la riqualificazione del litorale mediante individuazione di parcheggi, con caratteristiche ecologiche, da collegare alla spiaggia mediante servizi di trasporto pubblico-privato e percorsi pedonali finalizzati alla riduzione del traffico veicolare. **Le aree a parcheggio devono essere arredate con elementi vegetazionali secondo uno specifico progetto a cura di professionalità specialistiche. In ogni caso devono essere messi a dimora almeno un albero ogni 50 mq di superficie di sosta, salvaguardando le specie arboree di particolare pregio naturalistico e paesaggistico.** Le aree a parcheggio possono essere realizzate qualora non prevedano sbancamenti e movimenti del terreno. I terreni non devono essere impermeabilizzati e deve essere mantenuto o costituito il manto erboso.

258. [1]E' consentita la previsione di nuove attività commerciali, ricreative e culturali per la qualificazione ed integrazione dell'attuale offerta turistico-balneare.

259. [1]E' prevista la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali attrezzati e sicuri, in grado di creare collegamenti litoranei tra il centro capoluogo, il porto turistico e il fiume Musone.

260. [1]Sono previsti interventi di riqualificazione ambientale ed ecologica e di tutela della falesia bassa (Rupe Sermosi) e per la valorizzazione delle aree di spiaggia. Sono inoltre consentiti interventi per la valorizzazione e qualificazione delle aree pubbliche, delle strutture ricettive presenti e quelle di supporto alla balneazione, mediante uno specifico studio di settore di competenza comunale, da approvare a cura del Parco, purché compatibili con i valori paesaggistici e con le criticità geologiche dell'area. **Sono comunque da tutelare le essenze arboree ed arbustive di particolare pregio storico e paesaggistico e la continuità ecologica della componente vegetazionale.**

261. [1]Sono ammessi interventi che favoriscano il possibile ampliamento delle zone pedonali e la loro separazione dai flussi veicolari anche attraverso la previsione di nuovi collegamenti viari per decongestionare la viabilità litoranea tra Porto Recanati e Camerano e servire la rete dei parcheggi.
[2]E' inoltre consentito l'adeguamento degli arredi urbani e dei sistemi informativi e pubblicitari, la revisione dei sistemi di illuminazione pubblica, anche in relazione all' auspicabile diminuzione dell'inquinamento luminoso verso la volta celeste.

262. [1]Sono ammessi interventi per la realizzazione di nuovi luoghi urbani centrali contestualmente alla realizzazione di attrezzature di interesse pubblico che migliorino la dotazione degli attuali standards urbanistici, utilizzando preferibilmente spazi interni al tessuto urbano.
[2]A tal fine possono essere ammesse integrazioni edilizie anche a destinazione residenziale, commerciale e terziaria attuabili mediante progetti unitari di iniziativa pubblica (APO).

263. [1]Deve essere prevista la riconfigurazione del margine alto occidentale dell'abitato di Marcelli attraverso modeste integrazioni edilizie di ricucitura e di riprogettazione paesaggistica.
[2]Vanno comunque evitate espansioni edilizie che comportino la saturazione dell'attuale area agricola tra i tessuti urbani e la viabilità di crinale, compromettendone così la necessaria salvaguardia.

264. [1]Sono ammessi sulla falesia, in prossimità di aree edificate e infrastrutture, interventi di consolidamento dei versanti anche con opere di ingegneria geotecnica; la regimazione delle acque superficiali e la difesa dai fenomeni di erosione superficiali sono attuate attraverso opere di ingegneria naturalistica.
[2]Devono comunque essere previsti interventi di mitigazione paesaggistica delle opere di consolidamento.

Aree Progetto Strategiche - APS

Premessa *pag* 95

Norme Generali di procedimento *pag* 96

APS 1 – La Scalaccia -Trave Nord *pag* 102

APS 2 – Vallemiano *pag* 103

APS 3 – Varano *pag* 104

APS 4 – Mezzavalle *pag* 105

APS 5 – Sistema Pedemontano *pag* 106

APS 6 – Portonovo *pag* 107

APS 7 – Il Poggio *pag* 109

APS 8 – Sistema delle Cave dismesse *pag* 110

APS 9 – Massignano *pag* 111

APS 10 – San Lorenzo *pag* 112

APS 11 – Il Coppo - via La Forma *pag* 113

APS 12 – Montefreddo *pag* 114

APS 13 – Mareverde *pag* 115

APS 14 – Litorale Numana *pag* 116

APS 15a – Marcelli Nord *pag* 117

APS 15b – Marcelli Sud *pag* 118

APS 16 – Manciforte-San Germano *pag* 119

APS 17 – Foce del Musone *pag* 120

APS 18 – Centro Ippico Località Varano *pag* 121

APS 19 – Svarchi *pag* 122

APS 20 – Il Passetto *pag* 123

APS 21 – Via Loretana *pag* 124

APS 22 – San Michele – Sassi Neri *pag* 125

Premessa

Le **Aree Progetto Strategiche** (d'ora in avanti indicate come **APS**) costituiscono, singolarmente e nel loro insieme, la porzione territoriale al contempo più dinamica - e quindi soggetta alle maggiori pressioni antropiche e naturali - e più ricca di risorse per la valorizzazione dell'intero territorio del Parco.
Il mancato controllo da parte del Parco dei processi evolutivi, sia endogeni che esogeni, e delle trasformazioni territoriali in tali micro-ambiti può pertanto comportare seri rischi per la vitalità e la salvaguardia delle risorse riferite ai sistemi fisico-naturalistico, antropico e percettivo-culturale dell'intera area protetta.

Il PdP non opta per una scelta vincolistica e autoritativa ma, al contrario, propone l'individuazione di un processo progettuale partecipato, condiviso e strutturato, da porre in atto in prima istanza dai Comuni, o dallo stesso Parco, sulla base di alcuni obiettivi e relative azioni prefissate a monte dal Piano.
A questo proposito è significativo che le Aree Omogenee relative alla classificazione dei livelli di tutela previsti dalla legge 394/91 siano state individuate solo a seguito della individuazione delle APS e dei rispettivi obiettivi ed azioni.

Occorre però precisare che i progetti derivanti dalle azioni previste nelle diverse APS, prima di divenire operativi e tramutarsi in interventi sul territorio, dovranno essere sottoposti ad un complesso iter valutativo (il Metodo di Valutazione Integrata - Me.V.I.) che ne verifichi la coerenza con gli indirizzi dei SAT ed il rispetto delle norme prescrittive delle UTE, oltre a dimostrarne la compatibilità paesaggistica e la sostenibilità ambientale.

APS - Norme generali di procedimento

265. [1]L'Area Progetto Strategica, di seguito denominata per brevità APS, rappresenta il livello attuativo e dinamico di rilevanza strategica del PdP.

266. [1]Le APS sono finalizzate al controllo attivo e alla gestione delle criticità emerse dalla fase valutativa del Piano; inoltre individuano le vocazionalità del territorio - di natura fisico-naturalistica, storico-culturale, scientifico-didattica, socio-economica - da sostenere e sviluppare in relazione alle diverse peculiarità locali.

267. [1]Le APS costituiscono uno strumento progettuale attraverso il quale i Comuni attuano concretamente gli obiettivi degli Ambiti Territoriali, si specificano gli indirizzi normativi dei Sub-Ambiti Territoriali, verificando le compatibilità tra le azioni previste e tali indirizzi, si applicano le norme di dettaglio delle Unità Territoriali Elementari, si individuano i soggetti proponenti e attuatori, si reperiscono le eventuali risorse disponibili, si indicano le priorità ed i tempi di attuazione.
[2]A tal fine la progettazione delle APS deve seguire il procedimento del Me.V.I. contenuto nell'elaborato q.P quaderno 03 e le indicazioni della matrice degli Indicatori di Sistema riportata nella successiva Tab. 01.

268. [1]Le APS inserite nel PdP sono quelle individuate dall'Ente Parco secondo i criteri e gli obbiettivi dettati dall'art. 267 e sono prescrittive. I Comuni possono apportare variazioni e integrazioni adeguatamente motivate purchè nel rispetto degli indirizzi e delle norme dei SAT e delle UTE di riferimento e degli obiettivi già fissati dal PdP per ciascuna APS. Pertanto l'inserimento di nuove APS o la cancellazione di quelle previste dal PdP costituisce variante al Piano del Parco fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 269 purchè non siano apportate modifiche in ampliamento delle zone Ps previste dal Piano del Parco.

269. [1]I Comuni possono proporre APS ulteriori e diverse da quelle contenute nel PdP approvato, purchè le loro previsioni ottemperino alle norme prescrittive delle UTE di riferimento, non soggette a modifica, e siano conformi con i livelli di tutela delle Aree Omogenee del PdP in cui sono inserite, in applicazione dell'art. 12 della Legge 394/91.
[2]L'individuazione di nuove o diverse APS da parte dei Comuni deve essere corredata e motivata da adeguati studi di settore, integrati con gli altri aspetti**,** che consentano la definizione degli obiettivi e degli indirizzi da perseguire per la relativa porzione di territorio.
[3]Analoghi studi e relativi piani di settore, finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 266, potranno essere redatti dai Comuni o dall'Ente Parco per tematismi non necessariamente riferiti a porzioni territoriali ma a settori di attività, in funzione delle criticità e/o vocazionalità rilevate ed in coerenza con gli indirizzi del PPES.
[4]Tali studi di settore devono essere articolati secondo le indicazioni contenute nel Me.V.I. di cui all'elaborato q.P_03, garantendo un'approfondita valutazione delle interazioni esistenti tra i diversi elementi sistemici indicati nello stesso metodo.
Le proposte di modifica e/o nuove APS oltre ai piani di settore che non comportano alcuna variazione normativa al PdP sono approvati dal Parco secondo le procedure di cui al successivo 270.
[5]Quelle invece che comportano variazioni normative al PdP, anche parziali, seguono le procedure di cui all'articolo 15 della Legge regionale 15/94 e successive modifiche ed integrazioni. Non costituiscono variante al PdP le modifiche alle perimetrazioni delle APS e delle APO, comprese quelle effettuate dai Comuni in sede di variante al PRG, che comportano l'inserimento di un livello di tutela più restrittivo di quello vigente fatta salva la garanzia del perseguimento degli obiettivi del PdP.

270. [1]I pareri obbligatori riferiti alle APS vengono espressi mediante lo strumento della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della Legge 241/1990 e successive modifiche, convocata dal soggetto proponente. L'approvazione delle APS è sottoposta a procedure di accordo di programma di cui all'art. 27 della L. 142/90 e successive modifiche, qualora questa comporti variante al PdP.

271. [1]Fino alla acquisizione di efficacia delle APS da parte dei Comuni, secondo le procedure di cui agli artt. 269 e seguenti, si applicano le norme delle UTE. In caso di incongruenza tra le norme relative alle APS e quelle della rispettiva UTE si applica la norma più restrittiva.

272. [1]Si conferma la previsione di nuova edificazione già individuata nel precedente piano del parco (PPNC, 1999) approvato con delibera di Consiglio regionale n° 245 del 16.03.1999 la cui volumetria è riferita a quella esistente unitamente a quella prevista dai PRG vigenti al momento dell'adozione del piano di cui sopra. Il solo Comune di Numana può attribuire alle aree Ps interne alle APS localizzate nel proprio territorio la capacità insediativa massima del 2% oltre a quella certificata di cui al precedente articolo 272, ciò indipendentemente dalle destinazioni d'uso previste. Il budget come sopra calcolato si intende comprensivo di tutti gli incrementi volumetrici determinati e consentiti dalla presenti norme. I Comuni, con atto di Consiglio Comunale entro 90 giorni dalla prima adozione del PdP che individua le APS, previa specifica e dettagliata ricognizione degli uffici competenti, deliberano i seguenti elementi, relativamente alla capacità insediativa complessiva dei propri strumenti urbanistici:
1. previsioni dei PRG vigenti, in Zone Omogenee B, C, D, F del DM 1444/68, così come certificate in sede di approvazione dei PRG o, in assenza, da certificare;
2. quote edificatorie attuate alla data di adozione del PdP, in zone ZTO B, C, D, F del DM 1444/68;
3. capacità edificatoria massima consentita dal PPNC in aree P2/2, così come certificata dalla Provincia di Ancona in sede di adeguamento dei PRG al PPNC;
4. quote edificatorie residue (differenza tra il punto 3 e il punto 1 e differenza tra il punto 3 e il punto 2).
[2]La delibera di cui sopra è preliminare alla progettazione delle APS individuate nel PdP e di quelle eventualmente proposte dai Comuni ai sensi degli artt. 268 e 269 ed è inoltre imprescindibile al rilascio del nulla osta sui piani attuativi ricadenti nelle APS ad esclusione del piano di lottizzazione di cui al precedente art. 247.
[3] L'approvazione dell' APS 11 da parte dell'Ente Parco secondo le procedure di cui all'art. 270 deve intendersi preventiva rispetto all'adozione dei piani attuativi ricadenti in tale area strategica per i quali non sia già stato rilasciato il nulla-osta ai sensi dell'art. 13 della L.394/91.
La presente norma non si applica ai piani attuativi di iniziativa pubblica, per i quali valgono le norme del successivo art. 277.
[4]In caso di decorrenza dei termini di cui all'art. 5, comma 5 del qP_01 senza che il

Comune abbia provveduto all' attivazione delle procedure di APS di cui al precedente art. 270 necessarie per ottenere l'efficacia dell'APS 11, l'Ente Parco entro i successivi 120 gg., previa specifica valutazione attraverso l'applicazione del Me.V.I., individua le APO e/o le UMI la cui attuazione può essere effettuata a condizione che i relativi interventi edificatori siano conformi sia al PdP che al PRG. La delibera dell'Ente Parco, con la quale vengono individuate le APO e/o le UMI per le quali sia prevista l'iniziativa pubblica e/o privata, costituisce condizione necessaria per il rilascio del nulla osta di cui all'art. 13 della L.394/91 sui singoli interventi. Con la medesima delibera l'Ente Parco può dettare ulteriori indirizzi alla progettazione degli interventi qualora ne sia emersa la necessità a seguito della redazione del Me.V.I. e ciò ai soli fini del miglior conseguimento degli obiettivi dell'ATU, degli indirizzi del SAT U2 e di quanto previsto dalle norme dell' APS 11. Restano comunque ferme le altre norme del PdP se ed in quanto non in contrasto con il presente comma.
[5]Nuovi strumenti urbanistici attuativi, non conformi al PRG Vigente, non possono essere adottati prima dell'adeguamento generale del PRG al Piano del Parco

273. [1]In relazione agli ambiti insediativi ricadenti nelle sole aree Ps del PdP i Comuni possono attribuire alle APS localizzate nel proprio territorio una determinata capacità insediativa in termini di quote edificatorie purchè risultate disponibili a seguito delle verifiche di cui all'art. 272 punto 4.
La definizione di nuove APS o la variazione di quelle previste dal PdP potrà avvenire contestualmente o successivamente all'adeguamento dei PRG al PdP, purché con modalità e limiti di cui al precedente art. 269: in questo secondo caso la definizione di nuove APS o la variazione di quelle previste, qualora prevedano quote edificatorie aggiuntive, costituisce variante al PdP.

274. [1]I Comuni attribuiscono alle quote edificatorie di cui ai precedenti artt. 272 e 273 le relative destinazioni d'uso in funzione degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti nelle APS, nelle APO e negli eventuali piani di settore.
[2]Al fini del calcolo delle quote edificatorie in termini volumetrici si assumerà un'altezza virtuale pari a 3.00 ml nel caso di edifici monopiano di interesse pubblico.
[3]La delibera del Consiglio Comunale di cui al primo comma è assoggettata alle procedure di cui al precedente articolo 270 qualora non venga assunta in sede di adozione del PRG in adeguamento al PdP.

275. [1]Le quote edificatorie di cui agli artt. 272 e 273, qualora ne sia verificata l'incompatibilità paesaggistico - ambientale a seguito dell'applicazione del Me.V.I., potranno essere ridistribuite da parte dei Comuni, attraverso l'individuazione di APO anche al di fuori delle APS, purchè all'interno di aree omogenee "Ps" del PdP. Esse comunque non costituiscono "diritto edificatorio" da parte dei privati e pertanto non possono essere ricollocate, nè risarcite a vantaggio dei privati stessi.
Per le modalità attuative si fa riferimento al successivo art. 276.

276. [1]I Comuni, nel caso in cui l'applicazione del Me.V.I. agli interventi di trasformazione, comporti lo stralcio di quote edificatorie, come indicato al precedente art. 275, al fine di garantire la concreta fattibilità e attuazione di quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dei commi 21, 22, 23 e 24 della legge 27.12.2004 n. 308, individuano APO o UMI anche dopo l'approvazione del PdP, in cui prevedere specifiche aree edificabili atte a ricevere le quote edificatorie stralciate.
[2]Tale individuazione viene resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 327/2002 in materia di espropriazioni per pubblica utilità.
[3]La specifica variante al PRG, resasi eventualmente necessaria ai fini della traslazione dei diritti edificatori venuti meno, non costituisce variante al PdP.
[4]Le aree stralciate, se acquisite al patrimonio comunale, possono costituire lo standard urbanistico previsto dal Piano Regolatore.
[5]I proprietari delle aree stralciate possono chiedere che l'eventuale indennizzo loro dovuto, per effetto del vincolo, sopravvenuto sia compensato all'interno della stessa traslazione dei diritti edificatori.
[6]A tal fine le necessarie valutazioni economico-finanziarie verranno effettuate secondo i criteri e le modalità previste dalle leggi vigenti, fatto salvo l'accordo bonario tra le parti.

277. [1]Qualora all'interno delle APS sia stato adottato o sia vigente un Piano Attuativo o un Piano di Settore, comunque denominato, di iniziativa dell'Ente comunale, la stessa Amministrazione pubblica proponente verifica che gli obiettivi e le norme dei suddetti Piani siano coerenti con quelli delle APS; in caso di coerenza il Parco attesta con atto deliberativo la conformità dei Piani al PdP; in caso di parziale o totale contrasto tra gli strumenti di cui sopra, l'Ente interessato si attiva per l'adeguamento del proprio piano e/o programma attuativo secondo le procedure di cui al precedente art. 270 e successivamente all'adeguamento il Parco ne attesta la conformità. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 272.
[2]Gli interventi su aree pubbliche o destinate a servizi di interesse pubblico, ubicati all'interno delle APS, qualora non risultino in contrasto con le norme e gli indirizzi del PdP, sono immediatamente attuabili secondo le modalità previste dai rispettivi PRG e pertanto sono esenti dalla preventiva approvazione dell'APS e dalla verifica di cui all'art. 272 nel solo caso di Piani Attuativi o di Settore già vigenti alla data di adozione del PdP.

278. [1]Per tutti gli edifici esistenti all'interno delle APS, compresi quelli isolati, continuano ad applicarsi le norme dei rispettivi PRG, salvo che per eventuali parti in contrasto con le norme prescrittive delle UTE del PdP, che pertanto prevalgono.

279. [1]Nelle zone ricadenti in area ZPS/SIC, il progetto di APS è sottoposto alla valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97.

280. [1]Per soli motivi di interesse pubblico, in sede di redazione delle APS da parte dei Comuni, è facoltà degli stessi prevedere quote edificatorie integrative con finalità incentivanti per la riqualificazione e la ristrutturazione urbanistica di aree e comparti urbani ricadenti in aree Ps. Le quote incentivanti non potranno superare in ogni caso il 20 % del volume di ogni singolo comparto e saranno distribuite secondo le modalità dettate dalla L. 1150/42 e sue successive modifiche ed integrazioni.
L'inserimento di quote edificatorie di cui al presente articolo non costituisce variante al PdP se effettuato nei propri strumenti urbanistici in fase di adeguamento degli stessi al PdP. Tali quote rientrano nel budget stabilito ai sensi dell'art. 272.

281. [1]I progetti delle APS sono sottoposti al Me.V.I. secondo le indicazioni della matrice degli Indicatori di Sistema riportata nella successiva Tab. 01.

282. [1]E' prevista una fase di monitoraggio del PdP finalizzata alla verifica del

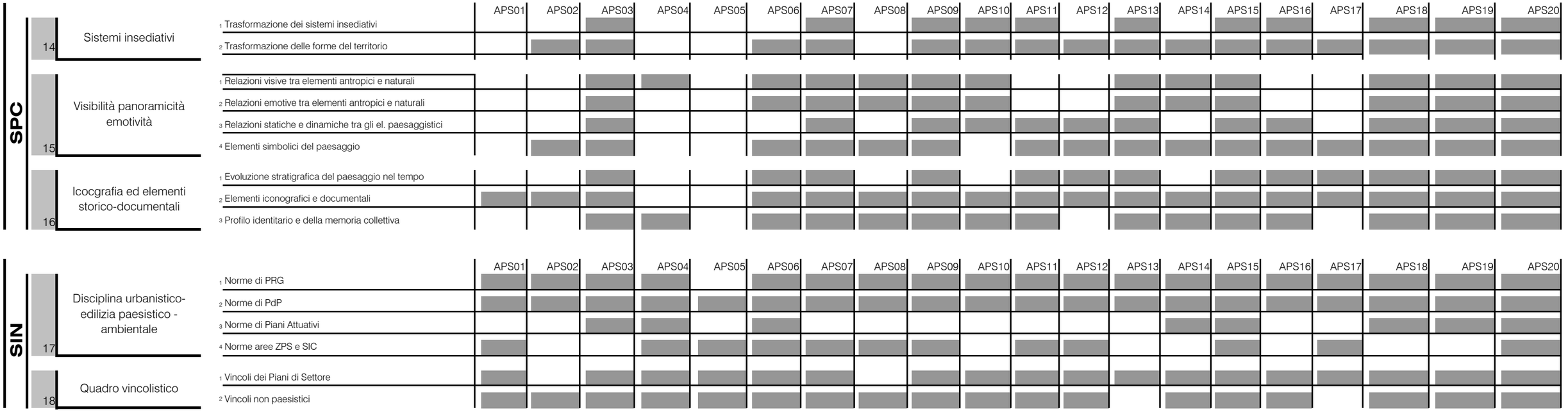
raggiungimento degli obbiettivi del Piano. Il monitoraggio è affidato ai Comuni e viene effettuato con cadenza temporale di 12 mesi.
[2]Gli esiti di tale controllo sono trasmessi all'Ente Parco per le necessarie valutazioni integrate che possono essere utilizzate per un eventuale aggiornamento dinamico e progressivo delle norme e delle previsioni di piano.
[3]Modalità specifiche e oggetto del monitoraggio saranno stabilite dal Regolamento del Parco.

SFN

		APS01	APS02	APS03	APS04	APS05	APS06	APS07	APS08	APS09	APS10	APS11	APS12	APS13	APS14	APS15	APS16	APS17	APS18	APS19	APS20
1	Suolo e sottosuolo																				
	1 Geomorfologia	■		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
	2 Idrogeologia	■	■	■	■		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	3 Pedologia					■							■	■				■	■	■	■
	4 Permeabilità		■	■	■		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	5 Clivometria	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■			■		■	■	■
	6 Altimetria					■				■									■	■	
2	Clima																				
	1 Soleggiamento		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■	■	■	■	■	■
	2 Esposizione		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
	3 Piovosità														■	■					■
	4 Ventosità			■			■	■								■			■	■	■
	5 Gradiente termico - temperature											■				■			■	■	■
	6 Umidità											■				■					
	7 Condizioni microclimatiche						■	■			■		■	■	■	■					■
3	Acqua																				
	1 Reticolo idrografico principale		■			■											■	■	■	■	
	2 Reticolo Idrografico secondario		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	
	3 Presenza di falde idriche			■			■	■		■	■	■		■		■	■	■	■	■	■
	4 Presenza di sorgenti			■		■	■	■		■	■	■	■	■		■	■		■	■	
	5 Presenza di pozzi		■	■		■	■	■		■	■	■	■	■		■	■		■	■	
4	Flora e fauna																				
	1 Vegetazione autoctonona	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2 Vegetazione esotica	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	3 Specie protette	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	4 Specie migratorie					■												■	■	■	
	5 Habitat floristici e faunistici	■			■	■	■		■	■	■	■						■			■
	6 Corridoi ecologici		■			■	■				■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
5	Energia rinnovabile																				
	1 Fotovoltaico		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■	■	
	2 Solare/termico		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■		■	■	■
	3 Biomassa		■			■															■
6	Inquinamento ambientale																				
	1 Stato dell'aria						■												■	■	
	2 Stato dell' acqua		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	
	3 Stato del suolo				■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	4 Stato del sottosuolo			■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	5 Inquinamento elettromagnetico															■			■	■	
	6 Inquinamento acustico						■		■			■			■	■	■		■	■	■
	7 Inquinamento luminoso		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■

SA

			APS01	APS02	APS03	APS04	APS05	APS06	APS07	APS08	APS09	APS10	APS11	APS12	APS13	APS14	APS15	APS16	APS17	APS18	APS19	APS20
7	Demografia	1 Struttura demografica individuale			■				■		■	■	■				■	■		■	■	
		2 Struttura demografica per nuclei familiari			■				■		■	■	■				■	■		■	■	
8	Attività economiche e sociali	1 Attività commerciali			■	■		■	■		■		■			■	■	■		■	■	
		2 Attività artigianali			■				■		■		■			■	■	■		■	■	
		3 Attività produttive e terziarie			■		■	■	■		■		■			■	■	■				
		4 Attività delle iniziative sociali organizzate		■		■				■							■					
9	Assetto urbanistico edilizio	1 Distribuzione degli insediamenti		■	■		■		■		■	■	■	■	■		■	■		■	■	■
		2 Tipologie edilizie			■		■	■	■		■	■	■	■	■		■	■		■	■	■
		3 Consistenze volumetriche			■		■	■	■		■	■	■		■		■	■		■	■	■
		4 Densità			■				■		■	■	■	■	■		■	■		■	■	■
		5 Altezze			■				■		■	■	■	■	■		■	■		■	■	■
		6 Qualità dei materiali impiegati		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■	■	■
		7 Elementi di arredo urbano		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■	■	■
10	Dotazione infrastrutturale	1 Sistema collegamenti principali		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■
		2 Sistema collegamenti secondari		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		3 Reti e impianti tecnologici		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		4 Illuminazione pubblica			■			■	■		■	■	■			■	■	■		■	■	■
		5 Servizi di trasporto pubblico		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	
		6 Smaltimento dei rifiuti		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
11	Dotazione, qualità e accessibilità dei servizi pubblici	1 Parcheggi		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		2 Aree di sosta		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		3 Percorsi pedonali	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
		4 Aree verdi			■				■			■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
		5 Aree verdi attrezzate		■	■			■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		6 Attrez. pubbliche e/o di uso pubblico			■			■		■	■	■	■				■			■	■	■
12	Struttura e funzioni del paesaggio	1 Uso del suolo			■		■		■		■				■			■	■	■	■	■
		2 Paesaggio agrario		■	■	■	■		■		■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	
		3 Paesaggio urbano			■				■		■	■	■	■	■		■	■		■	■	■
		4 Paesaggio naturale/seminaturale				■	■	■		■	■			■	■	■	■	■		■		■
13	Emergenze storico culturali	1 Aree e siti archeologici						■			■	■										■
		2 Monumenti			■			■	■		■	■							■	■		■
		3 Vestigia della memoria storica			■			■				■									■	■
		4 Opere di pregio artistico						■											■		■	■
		5 Opere di valore culturale locale			■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



Nota Bene
- La scelta degli elementi indicatori dell'APS 21 va ricondotta a quanto indicato per l'APS 16 comprendendo inoltre:
••Percorsi pedonali (SA - Dotazione, qualità e accessibilità dei servizi pubblici)
••Attrez. pubbliche e/o di uso pubblico (SA - Dotazione, qualità e accessibilità dei servizi pubblici)
••Relazioni visive tra elementi antropici e naturali (SPC - Visibilità panoramicità emotiva)

- La scelta degli elementi indicatori dell'APS 21 va ricondotta a quanto indicato per l'APS 4 comprendendo inoltre:
••Pedologia (SFN - Suolo e sottosuolo)
••Illuminazione Pubblica (SA - illuminazione pubblica)
••Aree verdi (SA - Dotazione, qualità e accessibilità dei servizi pubblici)
••Aree verdi attrezzate (SA - Dotazione, qualità e accessibilità dei servizi pubblici)
••Attrez. pubbliche e/o di uso pubblico (SA - Dotazione, qualità e accessibilità dei servizi pubblici)
••Uso del suolo (SA - Struttura e funzioni del paesaggio)
••Relazioni visive tra elementi antropici e naturali (SPC - Visibilità panoramicità emotiva)
••Relazioni emotive tra elementi antropici e naturali (SPC - Visibilità panoramicità emotiva)
••Relazioni statiche e dinamiche tra gli el. paesaggistici (SPC - Visibilità panoramicità emotiva)
••Elementi simbolici del paesaggio (SPC - Visibilità panoramicità emotiva)
••Evoluzione stratigrafica del paesaggio nel tempo (SPC - Iconografia ed elementi storico documentali)
••Elementi iconografiche documentali (SPC - Iconografia ed elementi storico documentali)
ed escludendo
••Paesaggio agrario (SA - Struttura e funzioni del paesaggio)

art 283. | APS 1 – La Scalaccia -Trave Nord

Obiettivi APS

La presente APS interessa le UTE N1b e la UTE N1c dell'Ambito Naturalistico e si pone i seguenti obiettivi.

comma

1 **Obiettivo 1.** La tutela del paesaggio con particolare riferimento alla morfologia della falesia.

2 **Obiettivo 2.** La tutela delle particolarità floristiche e faunistiche.

3 **Obiettivo 3.** La gestione dell'edificato presente costituito dalle "grotte".

4 **Obiettivo 4.** La protezione e valorizzazione delle emergenze geologico stratigrafiche ed il risanamento ambientale dello scoglio del Trave.

Azioni e Norme APS

comma

5 **Azione 1.** Questo tratto di falesia si caratterizza per l'elevata erodibilità dei litotipi affioranti che ha determinato la formazione di scarpate verticali o subverticali generalmente poco vegetate.
Queste condizioni costituiscono un paesaggio di rilevante suggestione che il Parco ritiene fondamentale proteggere. Gli indirizzi di UTE già prescrivono la necessità di non operare modifiche artificiali alla morfologia e di utilizzare, per la protezione idrogeologica, opere a basso impatto ambientale afferenti all'ingegneria naturalistica. L'APS potrà specificare le opere ammesse e le modalità operative di esecuzione per la migliore mitigazione possibile degli impatti visivi e di alterazione della percezione del paesaggio.

6 **Azione 2.** La conformazione morfologica e geologica del tratto di costa hanno determinato l'affermazione di habitat particolari sia per quanto riguarda la vegetazione in grado di affermarsi, sia per le presenze faunistiche che vi sono ospitate. Le emergenze floristiche e faunistiche costituiscono pertanto particolarità di rilevante interesse naturalistico che necessitano di azioni di protezione.

7 **Azione 3.** Nel tratto di costa sono state realizzate nel tempo piccole strutture di ricovero per le imbarcazioni chiamate "le grotte": Alcune di queste hanno perso la destinazione a ricovero per destinazioni civili. Dovranno essere ricercate le forme di gestione del complesso edilizio storicizzato e delle sue pertinenze che consentano il loro migliore inserimento ambientale. Le forme di gestione dovranno individuare l'uso degli edifici esistenti più consono all'ambiente circostante, la limitazione del carico urbanistico, la tipologia di interventi possibili anche ai fini di una loro riqualificazione e un loro migliore inserimento paesaggistico. A questo riguardo particolare attenzione dovrà essere posta ai materiali ed ai colori utilizzabili per i lavori di restauro e manutenzione.
L'erosione della linea di costa e della falesia ha comportato in passato la distruzione di alcune grotte; le norme di APS dovranno gestire il rapporto fra l'edificato ed i processi geomorfologici precludendo in genere la riedificazione a seguito di eventi catastrofici e la limitazione della quantità e tipologia delle opere di difesa.

8 **Azione 4.** Lungo la falesia sono presenti alcune emergenze geologiche quali l'affioramento del "Trave"; l'APS oltre a prevedere modalità di protezione, qualora necessarie, potrà valorizzare tali particolarità da un punto di vista didattico-scientifico.
E' previsto il ripristino dello stato dei luoghi al fine di evitare le conseguenze del degrado progressivo del manufatto esistente sullo scoglio del Trave, anche in relazione alla garanzia di un adeguato livello di sicurezza pubblica.

art
284. **APS 2 - Vallemiano**

Obiettivi APS

La presente APS interessa le UTE C1a e C1b dell'Ambito Collinare e si pone i seguenti Obiettivi.

comma

1 **Obiettivo 1.** Riqualificazione ambientale e paesaggistica finalizzata alla realizzazione di attrezzature di interesse pubblico a carattere sportivo, ricreativo e sociale in coerenza e continuità con le previsioni del PRG di Ancona.

2 **Obiettivo 2.** Realizzazione di una "Porta del Parco" attrezzata per gli utenti provenienti dalla città di Ancona .
Per "Porta del Parco" deve intendersi una zona marginale interna al Parco immediatamente a ridosso dei confini da destinare a punto informativo supportato da strumenti telematici; di scambio intermodale per la mobilità, dotato di attrezzature di ristoro e di servizi specifici per una migliore fruibilità del Parco. La realizzazione di strutture a servizio della Porta del Parco è ammissibile preferibilmente utilizzando manufatti esistenti, in via del tutto subordinata attraverso manufatto prefabbricato smontabile non infisso al suolo evitando comunque l'effetto "baita".

Azioni e norme APS

comma

3 **Azione 1.** Le azioni e le norme specifiche dovranno essere concordate con l'Ente Parco.

art 285. | APS 3 - Varano

Obiettivi APS

La presente APS interessa l'UTE C1e e C1f dell'Ambito Collinare e si pone i seguenti Obiettivi.

comma

1 **Obiettivo 1.** Integrazione urbanistica e paesaggistica tra gli insediamenti di recente edificazione ed il nucleo storico della Frazione di Varano.

2 **Obiettivo 2.** Riqualificazione dei margini dell'insediamento e contestuale miglioramento della fruibilità pubblica.

Azioni e Norme APS

comma

3 **Azione 1.** Tale obiettivo può essere raggiunto anche attraverso l'individuazione e la realizzazione di un luogo di centralità urbana costituito da uno spazio attrezzato per spettacoli all'aperto.

4 **Azione 2.** Interventi di ristrutturazione urbanistica e di riqualificazione ambientale che non escludano la possibilità di prevedere modeste integrazioni edilizie anche mediante nuove costruzioni nei versanti con le migliori esposizioni, in particolare i quadranti Sud e Ovest tenuto conto del prevalente interesse pubblico.

art 286. | **APS 4 - Mezzavalle**

Obiettivi APS

L'APS di Mezzavalle interessa la totalità delle UTE N1d e N1ed in parte l'UTE N1f dell'Ambito Naturalistico, e parte del la UTE C1d dell'Ambito Collinare.
La presenza nell'APS di queste due ultimi porzioni di UTE, anche se in prima analisi potrebbero apparire estranee al contesto puramente naturalistico-paesaggistico ed alle valenze delle prime due, risulta essere di rilevante importanza al fine di una corretta programmazione e gestione della presenza antropica di territori strettamente collegati.
La presente APS può essere suddivisa ed attuata in due APO, di cui una corrispondente al vigente Piano di Recupero Ambientale, l'altra all'area di sosta sita nelle vicinanze della strada provinciale del Conero.

comma

1 **Obiettivo 1.** Salvaguardia delle emergenze naturali e paesaggistiche, nonché delle biodiversità vegetali e faunistiche.

2 **Obiettivo 2.** Salvaguardia delle fascia costiera e della falesia.

3 **Obiettivo 3.** Razionalizzazione , regolamentazione e gestione della presenza turistica in equilibrio con gli aspetti naturalistici dell'area, con i limiti di sicurezza imposti dalla particolare situazione della falesia.

4 **Obiettivo 4.** Soluzione della problematica relativa al parcheggio di servizio alla spiaggia al fine di limitare la sosta libera lungo la strada provinciale e rischi per la sicurezza degli utenti, oltre a prevedere una riqualificazione ambientale e paesaggistica degli spazi di sosta.

Azioni e Norme APS

comma

5 **Azione 1.** La conformazione morfologica e geologica del tratto di costa hanno determinato l'affermazione di habitat particolari sia per quanto riguarda la vegetazione in grado di affermarsi, sia per le presenze faunistiche che vi sono ospitate. Le emergenze floristiche e faunistiche costituiscono pertanto particolarità di rilevante interesse naturalistico che necessitano di azioni di protezione. Inoltre è necessario individuare metodologie e modalità di monitoraggio delle condizioni geomorfologiche della falesia, dell'evoluzione delle presenze vegetazionali e faunistiche.

6 **Azione 2.** L'attività di salvaguardia dovrà essere indirizzata verso modalità operative a minor impatto ambientale.

7 **Azione 3.** Definizione del carico massimo antropico sostenibile in funzione della salvaguardia degli equilibri presenti.
L'APS dovrà prevedere modalità di gestione della spiaggia, le azioni di riqualificazione architettonico - ambientale dei manufatti presenti senza incrementi volumetrici se non finalizzati alla dotazione igienico-sanitaria necessaria per le presenze previste.

Azione 4. Razionalizzazione e potenziamento delle aree di sosta a servizio della spiaggia di Mezzavalle e Portonovo e contestuale miglioramento del servizio di bus navetta da e per la Baia.
Tali aree vanno reperite preferibilmente nelle immediate adiacenze della strada provinciale e adeguatamente progettate secondo criteri ecologici e di basso impatto ambientale.
Sono vietate pavimentazioni con manti bituminosi non ecologici, preferendo soluzioni permeabili e facilmente rinaturalizzabili.
Le aree di sosta, da considerarsi stagionali e reversibili, devono essere arredate con elementi vegetazionali coerenti con il contesto agricolo preesistente, secondo uno specifico progetto a cura di professionalità specialistiche. In ogni caso devono essere messi a dimora almeno un albero ogni 50 mq di superficie di sosta, salvaguardando le specie arboree di particolare pregio naturalistico e paesaggistico eventualmente esistenti.
Dovranno essere previste forme di mitigazione paesaggistica e di miglioramento della viabilità pedonale verso gli accessi a Mezzavalle.

art 287. | **APS 5 – Sistema Pedemontano**

Obiettivi APS

La presente APS interessa le superfici agro-forestali dei SATC2 e C3 dell'ambito collinare e si pone come obiettivi la salvaguardia, la tutela ed il recupero dello stato di biodiversità riferiti principalmente alle superfici pascolive in abbandono, alle superfici forestali spontanee affermate e agli elementi diffusi del paesaggio agrario.

comma

1 **Obiettivo 1.** L'obiettivo è il recupero dello stato di biodiversità perduto a seguito dell'abbandono delle attività agro-pastorali che ha comportato una riduzione delle superfici pascolive.

2 **Obiettivo 2.** L'obiettivo è quello di guidare il fenomeno della rinaturalizzazione che ha determinato la formazione di superfici forestali spontanee.

3 **Obiettivo 3.** L'obiettivo è la salvaguardia, la tutela e l'incremento degli elementi diffusi del paesaggio agrario.

Azioni e Norme APS

comma

4 **Azione 1.** Ricorso a pratiche agro-pastorali a basso impatto ambientale, mirate al recupero delle superfici pascolive in abbandono in quanto ricche di specie vegetali e di fondamentale importanza per gli erbivori e quindi, indirettamente, per i loro naturali predatori ad esempio i rapaci. Tale obiettivo potrà essere raggiunto con la reintroduzione di allevamenti di tipo estensivo, a basso impatto ambientale e rispettosi della normativa europea in materia di benessere degli animali. Gli allevamenti dovranno avere un carico massimo di bestiame fissato a 2 UBA/Ha; sono da preferire allevamenti con specie ovine e caprine.
Il recupero dello stato di biodiversità perduto a seguito dell'abbandono delle attività agro-pastorali, potrà avvenire anche mediante il ricorso a sfalci periodici e decespugliamento selettivo.
Tali interventi dovranno essere realizzati almeno ogni tre anni.

5 **Azione 2.** Nelle aree agricole abbandonate dove si è affermata una serie evolutiva della vegetazione con maggiori valori di naturalità (boschi di neo formazione) è necessario guidare tale fenomeno a vantaggio delle specie vegetali autoctone mediante il ricorso ad interventi selvicolturali selettivi volti alla eliminazione delle specie vegetali esotiche, in particolare: robinia, ailanto, rinnovazione di conifere.

6 **Azione 3.** Sono da tutelare e salvaguardare le formazioni vegetali ripariali, i lembi superstiti di boschi di latifoglie autoctone, i filari e le siepi di campagna, gli alberi isolati; che costituiscono nel loro insieme gli elementi diffusi del paesaggio agrario e che svolgono molteplici funzioni di carattere ecologico, paesaggistico e agronomico. Sarà necessario prevedere per tutti i boschi una fascia di rispetto di almeno tre metri, nella quale non sarà possibile coltivare al fine di permettere alle strutture di vegetazione ecotonale (mantelli e orli di vegetazione) di strutturarsi. Sarà possibile l'integrazione degli elementi diffusi del paesaggio agrario con nuove piantumazioni di specie vegetali autoctone facendo ricorso a materiale vivaistico locale e certificato.

7 **Azione 4**. Normativa specifica. La progettazione e la gestione delle componenti agro-forestali e più in generale del sistema fisico-naturale dell'APS 5 è attribuita alla competenza dell'Ente Parco; la determinazione delle singole scelte riguardanti gli aspetti urbanistici, edilizi e infrastrutturali avverrà in conformità alle norme prescrittive del PdP.

art 288. **APS 6 - Portonovo**

Obiettivi APS

Attuazione degli obiettivi condivisi ed ancora attuali del PPE di Portonovo e suo adeguamento alle dinamiche in atto ed agli indirizzi normativi del PdP.

comma

1 **Obiettivo 1.** Valorizzazione delle risorse naturalistiche, con particolare attenzione per la salvaguardia e recupero ambientale dei laghetti e delle emergenze storico architettoniche, migliorandone la fruibilità pubblica.

2 **Obiettivo 2.** Riqualificazione architettonica, ammodernamento e rifunzionalizzazione delle strutture edilizie e delle infrastrutture dell'area.

3 **Obiettivo 3.** Protezione della spiaggia con interventi strutturali di media-lunga durata ed opere per l'accessibilità al mare dei soggetti deboli.

4 **Obiettivo 4.** Riorganizzazione della viabilità carrabile e pedonale interna e regolamentazione dei flussi veicolari dall'esterno.

Azioni e Norme APS

comma

5 **Azione 1 .** Adeguamento e revisione del PPE di Portonovo in coerenza con gli obiettivi ed indirizzi del PdP al fine di consentire una sempre maggiore valorizzazione delle risorse naturalistiche, con particolare riguardo alla auspicabile estensione e rivitalizzazione ecologico - ambientale del Lago Grande, delle risorse storico-culturali ed economico-sociali dell'area simbolo del turismo di qualità nel Parco.

6 **Azione 2.** Progettazione integrata per riqualificazione delle strutture esistenti e per il loro adeguamento alle norme igienico-sanitarie, a quelle sul risparmio energetico, all'inserimento architettonico nel contesto qualitativo del paesaggio locale e alla realizzazione di modesti ampliamenti finalizzati all'ottenimento di alti livelli di eco compatibilità e fruibilità, comprese le integrazioni sociali delle utenze diversamente abili.
Il PPE stabilirà criteri e parametri per il dimensionamento delle strutture esistenti e previste assumendo come riferimento quanto indicato nelle norme della presente APS di seguito riportate.

7 **Azione 3.** Progettazione definitiva ed esecutiva di opere di difesa della spiaggia secondo tecniche di basso impatto ambientale e di ripascimento controllato.

8 **Azione 4.** Progettazione integrata di soluzioni di mobilità sostenibile che prevedano la graduale diminuzione della pressione dei flussi veicolari interni alla baia con priorità per lo spostamento dei parcheggi attualmente in aree limitrofe alle spiagge in zone più interne da attrezzare mediante interventi di mitigazione ambientale.
Progressivo ricorso a mezzi pubblici di trasporto per il collegamento tra parcheggi esistenti a monte, da potenziare e riqualificare, e l'area di Portonovo.
Regolamentazione e contingentamento del traffico carrabile durante i periodi di alto afflusso di utenti.
Realizzazione di percorsi pedonali con caratteristiche di sicurezza e sostenibilità ecologica ed ambientale, con priorità per la creazione di un collegamento tra la piazzetta e Santa Maria di Portonovo.

Obiettivi, azioni e Norme specifiche per l'ambito della Baia compreso tra il Molo e Mezzavalle

Per le strutture e le aree contenute nell'APO "X" (Ristorante Emilia – Pescatori -) si prevede la possibilità di conseguire specifici obiettivi attraverso relative azioni e l'attribuzione di indici incentivanti progressivi.

Obiettivo 0: liberazione del retro spiaggia dalla sosta delle autovetture
Azione: eliminazione del parcheggio in area privata
Incentivo: prevedere la gestione di una porzione del nuovo parcheggio realizzato nell'area ex camping (proprietà comunale) alla proprietà dell'attuale parcheggio interno alla APO "X".

Obiettivo 1: liberazione e allargamento della spiaggia e individuazione di una UMI esterna all'APO "X" per ospitare i locali del "Mosciolo Selvatico di Portonovo"
Azione: arretramento dei capanni dei pescatori, e del ristorante Emilia in area privata, con il collegamento stradale, alla viabilità del nuovo parcheggio, interna all'APO "X"
Incentivi: previsione dell'uso turistico ricettivo all'interno dell'APO "X" per tutti i manufatti esclusi quelli destinati al servizio dell'attività della pesca.
La dimensione del nuovo manufatto adibito a ristorazione sarà calcolata applicando un fattore di ampliamento pari a 1,4 calcolato sulla Superficie utile complessiva del manufatto esistente.

Obiettivo 2: liberazione e allargamento della spiaggia e individuazione di una UMI interna all'APO "X" per ospitare i locali del "Mosciolo Selvatico di Portonovo"
Azione: arretramento dei capanni dei pescatori, e del ristorante Emilia in area privata, con il collegamento stradale, alla viabilità del nuovo parcheggio, interna all'APO "X" e individuazione di una UMI nella stessa area privata.
Incentivi: previsione dell'uso turistico ricettivo all'interno dell'APO "X" per tutti i manufatti esclusi quelli destinati al servizio dell'attività della pesca.
La dimensione del nuovo manufatto adibito a ristorazione sarà calcolata applicando un fattore di ampliamento pari a 1,6 calcolato sulla Superficie utile complessiva del manufatto esistente.

Obiettivo 3: liberazione e allargamento della spiaggia, individuazione di una UMI

interna all'APO "X" per ospitare i locali del "Mosciolo Selvatico di Portonovo" e uso pubblico dell'area privata ora destinata a parcheggio.
Azione: arretramento dei capanni dei pescatori, e del ristorante Emilia in area privata, con il collegamento stradale, alla viabilità del nuovo parcheggio, interna all'APO "X" e individuazione di una UMI nella stessa area privata.
Incentivi: previsione dell'uso turistico ricettivo all'interno dell'APO "X" per tutti i manufatti esclusi quelli destinati al servizio dell'attività della pesca.
La dimensione del nuovo manufatto adibito a ristorazione sarà calcolata applicando un fattore di ampliamento pari a 1,8 calcolato sulla Superficie utile complessiva del manufatto esistente.

Le strutture di ristorazione il cui sedime e destinazione sono coerenti con le previsioni dell'attuale PPE potranno effettuare gli interventi sotto indicati usufruendo dei relativi incentivi:

A. Intervento minimo

Interventi prescrittivi: ristrutturazione, senza aumento di superficie utile lorda, con adeguamento tipologico dell'intera struttura ed adeguamento alle normative igienico sanitarie.

Incentivi: possibilità di cambio d'uso in ristorativo dei manufatti inclusi nella concessione e relativo accorpamento al manufatto principale.

B. Intervento ottimale

Interventi prescrittivi: Demolizione, anche parziale, con ricostruzione e allontanamento dalla battigia del fronte del fabbricato.

Incentivi: la dimensione del nuovo manufatto sarà calcolata in relazione alla dimensione della sala pranzo utilizzando i criteri della tabella A

TABELLA A. indici e criteri per l'adeguamento delle strutture a carattere ristorativo:

	definizioni	*Criteri*
Sale Pranzo	Superficie dedicata alla somministrazioni ad al consumo dei pasti comprensiva delle zone di passaggio come individuata nelle concessioni demaniali.	Superficie derivante dalle destinazioni d'uso dichiarate nello stato legittimato
Coperti	Utenti	N° 1 coperto =(mq Sala pranzo) / 1,10 mq
Cucine	Complesso di lavorazioni: preparazioni, trattamento, "cucina"e/o confezionamento delle sostanze alimentari	minimo 20 mq fino a 50 coperti oltre i 50 coperti 0,60 mq x ogni coperto in più
Servizi Igienici Ristorante	Oltre a comprendere i locali direttamente destinati al WC sono da prevedere un disimpegno di minimo due metri quadri.	Fino ad 80 posti: 1 WC Uomo + 1 WC Donne fino a 150 posti: 2 WC U + 2 WC D oltre 150 posti: 3 WC U + 3 WC D Almeno 1 WC per disabili
Bar	Zona dedicata alla distribuzione di bevande	15 mq di zona per la distribuzione
	associate a cibi anche lavorati in annesso laboratorio e clienti generici e variabili	4 mq per l'eventuale laboratorio
Magazzini e Depositi	Magazzini e depositi a servizio della Ristorazione,	Minimo 10 mq x 30 coperti + 0,15 mq x ogni coperto in più
Verande	Spazi coperti ed eventualmente ai lati da elementi a carattere temporaneo e con materiali in grado di garantire la massima permeabilità visiva.	fino a 40 posti: 30 mq da 40 a 120 posti: 30+0.25 mq per ogni posto in più oltre i 40 da 120 a 220 posti: 50+0.20 mq per ogni posto in più oltre i 120 da 220 in poi: 70+0.15 mq per ogno posto in più oltre i 220
Addetti	Personale sia in cucina che di sala impiegati nell'attività.	Numero medio addetti degli ultimi tre anni
Spogliatoi	Spogliatoi per il personale addetto	minimo 2 mq 1,20 mq x addetto
Servizi Addetti	Servizi igienici ad uso esclusivo del personale addetto	N° 1 bagno con antibagno

art 289. | APS 7 – Il Poggio

Obiettivi APS

Riqualificazione e rivitalizzazione del nucleo storico del Poggio e delle aree contermini a servizio del Parco.

comma

1 **Obiettivo 1.** Riqualificazione e ammodernamento delle strutture edilizie e delle infrastrutture del nucleo storico e riuso di aree e di immobili dismessi.

2 **Obiettivo 2.** Valorizzazione delle risorse storico-culturali e paesaggistiche del sito.

3 **Obiettivo 3.** Valorizzazione delle peculiarità turistico-ricettive, ricreative e gastronomiche del Poggio in sinergia e interrelazione con l'offerta di Portonovo.

4 **Obiettivo 4.** Perseguire la massima integrazione possibile, sia dal punto di vista tipo-morfologico che funzionale, delle nuove costruzioni con l'abitato storico del Poggio alto.

Azioni e Norme APS

comma

5 **Azione 1.** Redazione di un Piano di Recupero che consenta l'adeguamento funzionale ed igienico-sanitario delle unità abitative nel rispetto dei caratteri storici presenti, anche mediante l'uso di strumenti incentivanti, piccoli trasferimenti e accorpamenti di volume, la realizzazione di piccoli parcheggi a servizio dell'insediamento.
L'eventuale utilizzo di tecnologie innovative per il miglioramento energetico degli edifici dovrà escludere l'utilizzo di pannelli solari e fotovoltaici sulle coperture degli edifici storici.
L'ammodernamento delle reti tecnologiche a servizio degli insediamenti dovrà privilegiare l'uso dei sedimi per la realizzazione dei percorsi e dei tracciati viari e pedonali.
Specifica attenzione dovrà essere posta dal PdR nella scelta dei materiali per i rivestimenti esterni degli edifici, per i colori delle facciate, per le pavimentazioni esterne e per gli arredi e l'illuminazione degli spazi pubblici, preferendo sempre soluzioni coerenti con la tradizione locale.
Dovranno essere studiate soluzioni atte al recupero funzionale ed al riuso dell'edificio della ex scuola elementare.

6 **Azione 2.** Progettazione integrata per la valorizzazione delle risorse culturali unitamente alla migliore utilizzazione delle strutture ricettive e ristorative esistenti. Lo studio dovrà essere finalizzato alla ricerca di possibili sinergie tra l'offerta del Poggio con quella spiccatamente balneare ed estiva di Portonovo.

7 **Azione 3.** Il processo valutativo in particolare dovrà essere finalizzato alla riduzione degli impatti visivi degli interventi edificatori previsti dalla strada provinciale limitandone adeguatamente le altezze anche verificando un possibile ampliamento dell'area edificabile attualmente prevista dal PRG del Comune di Ancona, all'interno dell'APS.

art 290. **APS 8 – Sistema delle Cave dismesse**

Obiettivi APS

L'APS 8 prevede una divisione attuativa in APS 8a per le cave ricadenti nel Comune di Ancona e APS 8b per quelle ricadenti nel Comune di Sirolo.
L'APS 8 interessa la UTE N2a dell'Ambito Naturalistico.

comma

1 **Obiettivo 1.** La protezione e valorizzazione delle emergenze geologico stratigrafiche .

2 **Obiettivo 2.** La protezione e promozione delle emergenze storiche.

3 **Obiettivo 3.** La tutela del paesaggio.

4 **Obiettivo 4.** Recupero di funzioni pubbliche alle aree dismesse e degradate

5 **Obiettivo 5.** Riqualificazione e riuso delle strutture esistenti ai fini di una valorizzazione complessiva dell'area ex-cava e sua integrazione con il contesto naturalistico ambientale esistente.

Azioni e Norme APS

comma

6 **Azione 1.** Le attività di cava hanno portato alla superficie in modo evidente alcune emergenze geologiche di rilevante valenza scientifica. In particolare presso Massignano l'affioramento presente nella scarpata della piccola cava è stato prescelto a livello internazionale come lo Stratotipo Globale del limite Eocene-Oligocene; nelle cave del Poggio è stato portato in affioramento il contatto geologico che delimita il Periodo Cretaceo da quello Terziario (limite K/T). Questo limite è riconosciuto a livello internazionale nella serie di Gubbio, ma trova, nell'area del Conero, alcune esposizioni di grande interesse scientifico. Gli affioramenti della cava del Poggio permettono inoltre di osservare i caratteri sedimentologici della scaglia biancastra assumendo un'importante rilevanza didattico-scientifica.
Si prevede la valorizzazione delle emergenze attraverso la creazione di una rete sentieristica di osservazione, l'individuazione di servizi a sussidio delle attività didattico-scientifiche, la formazione di aree di sosta, di eventuali aree a parcheggio: L'APS dovrà inoltre regolamentare l'attività di raccolta di campioni sia a terra, nei detriti di scavo o di risulta per la naturale erosione della scarpata, che in parete.
Il Parco promuoverà le attività di ulteriore divulgazione delle peculiarità geologiche dei siti delle cave.

7 **Azione 2.** In epoca storica sono state eseguite attività di escavazione in sotterraneo dello strato guida MegaT che ha portato alla formazione delle cosiddette "grotte Romane", il sito presenta peculiarità storiche associate alle emergenze geologiche tali da ritenere opportuno una sua valorizzazione all'interno del circuito storico-culturale che comprende anche gli altri siti archeologici presenti nell'area del parco. Il sito può essere associato anche all'area delle incisioni rupestri presenti a poca distanza.
Si prevede la valorizzazione delle emergenze attraverso la creazione di una rete sentieristica di osservazione, l'individuazione di servizi a sussidio delle attività didattico-scientifiche, la formazione di aree di sosta, di eventuali aree a parcheggio, il coordinamento delle attività predette con le altre attività similari previste per le emergenze geologiche e per il circuito archeologico del parco.

8 **Azione 3.** Le cave dimesse hanno lasciato un "segno" nel paesaggio attraverso la formazione di scarpate verticali o sub-verticali e la formazione di vallecole più o meno ampie. Le pareti prossime alla verticalità hanno determinato la creazione di habitat particolari, molto specializzati e quindi altrettanto sensibili. Si ritiene che ormai le pareti subverticali costituiscano elementi caratterizzanti del paesaggio e che sia importante mantenere la biodiversità rappresentata dai microhabitat che vi si sono instaurati.
Gli interventi di messa in sicurezza dovranno prevedere limitati disgaggi di cunei o massi pericolanti, associati a chiodature o fissaggi; non sono ammessi lavori di rimodellamento della parete che alterino il profilo morfologico della scarpata. Sono ammessi lavori di difesa delle eventuali infrastrutture previste nelle aree pianeggianti tramite formazione di valli in terra e modeste opere di contenimento di caduta massi comunque sempre localizzati al piede della scarpata.

9 **Azione 4.** Le aree semipianeggianti del fondo delle vallecole possono rappresentare sia elementi di naturalizzazione attraverso la loro progressiva evoluzione verso coperture forestali autoctone, sia aree di valorizzazione e fruizione attraverso la localizzazione di funzioni e utilizzazioni di interesse pubblico.
Le APS individueranno le cave che possono avere un interesse pubblico indicando le funzioni.
Sono ammessi lavori di rimodellamento del profilo del piano di cava anche attraverso il riporto di materiali o la diversa disposizione dei detriti già presenti nell'area purchè non si alterino in modo significativo il rapporto con le pareti circostanti e le finalità riportate nel punto precedente.

Azione 5. L'APS 8/b individuerà la zona e le strutture da destinare alla funzione pubblica per l'attività di pubblico spettacolo e l'area e gli immobili da destinare ad attrezzature turistico-ricettive e ricreative con progettazione integrata per la valorizzazione delle risorse culturali in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico e la prioritaria acquisizione al patrimonio pubblico delle aree boschive esistenti.

art 291. | APS 9 - Massignano

Obiettivi APS

Riqualificazione e rivitalizzazione del nucleo storico di Massignano e delle aree contermini.

comma

1 **Obiettivo 1.** Riqualificazione e ammodernamento delle strutture edilizie e delle infrastrutture del nucleo storico.

2 **Obiettivo 2.** Valorizzazione del sito geologico e qualificazione delle aree contermini.

3 **Obiettivo 3.** Riorganizzazione del punto attrezzato di accesso ai luoghi naturalistici del Parco e adeguamento della viabilità di collegamento tra Massignano e l'area del capolinea Conerobus.

Azioni e Norme APS

comma

4 **Azione 1 .** Redazione di un Piano di recupero che consenta l'adeguamento funzionale ed igienico-sanitario delle unità abitative nel rispetto dei caratteri storici presenti, anche mediante l'uso di strumenti incentivanti, piccoli trasferimenti e accorpamenti di volume, la realizzazione di piccoli parcheggi a servizio dell'insediamento.
L'eventuale utilizzo di tecnologie innovative per il miglioramento energetico degli edifici dovrà escludere l'utilizzo di pannelli solari e fotovoltaici sulle coperture degli edifici storici.
L'ammodernamento delle reti tecnologiche a servizio degli insediamenti dovrà privilegiare l'uso dei sedimi per la realizzazione dei percorsi e dei tracciati viari e pedonali.
Specifica attenzione dovrà essere posta dal PdR nella scelta dei materiali per i rivestimenti esterni degli edifici, per i colori delle facciate, per le pavimentazioni esterne e per gli arredi e l'illuminazione degli spazi pubblici, preferendo sempre soluzioni coerenti con la tradizione locale.

5 **Azione 2.** Recupero del sito dell'emergenza geologica attraverso la dotazione di attrezzature di supporto alla fruizione scientifico-didattica, la realizzazione di un punto informativo del Parco, la riqualificazione dell'area a verde con funzioni ricreative.

6 **Azione 3.** Progettazione integrata delle strutture per la mobilità che preveda la messa in sicurezza di tratti stradali ed incroci pericolosi anche in rapporto al collegamento con il nucleo abitato di Sant'Andrea; la riqualificazione e l'attrezzamento dell'area a parcheggio e dei servizi di trasporto pubblico; il collegamento tra abitato storico ed il punto informativo del Parco.

art 292. | APS 10 – San Lorenzo

Obiettivi APS
Tutela delle connessioni eco-ambientali tra le aree agricole, l'insediamento di San Lorenzo ed il fosso dei Mulini.

comma

1 **Obiettivo 1.** Favorire l'integrazione funzionale e paesaggistica tra l'abitato di San Lorenzo, le aree golenali del fosso dei Mulini, le aree archeologiche, le attività turistiche esistenti.

2 **Obiettivo 2.** Salvaguardia dei valori del paesaggio agrario e seminaturale

3 **Obiettivo 3.** Realizzazione di un percorso naturalistico ed eco-turistico ("*water-green way*") lungo le sponde del fosso dei Mulini in grado di collegare le pendici meridionali del monte Conero con il litorale di Numana.

4 **Obiettivo 4.** Valorizzazione dell'area archeologica e delle strutture turistiche esistenti, in coerenza con il preminente interesse pubblico dell'area.

Azioni e Norme APS

comma

5 **Azione 1 .** Redazione di un progetto di iniziativa comunale (APS) in accordo con il Parco che preveda la riqualificazione del corridoio ecologico tra il sistema naturalistico ed il parco archeologico e che consenta la ridefinizione dei margini dell'area dei ritrovamenti, la valorizzazione delle strutture turistico ricreative esistenti, la promozione e la continuità delle attività di scavo, la realizzazione di percorsi pluritematici per la migliore fruibilità delle valenze storico-culturali e paesaggistico-ambientali dei luoghi.

6 **Azione 2.** Redazione di progetti mirati alla tutela delle risorse vitali per il mantenimento del sistema fisico-naturale e del paesaggio agrario.

7 **Azione 3.** Avvio di iniziative per il reperimento di risorse atte a finanziare la progettazione e la realizzazione di un percorso eco-turistico di collegamento tra la costa numanese ed il Monte Conero. È inoltre consentita la realizzazione di un'area di sosta con caratteristiche ecologiche nell'area adiacente il ponte S. Anna – lato capoluogo a servizio del percorso di cui sopra .

8 **Azione 4.** Confronto simultaneo dell'applicazione del Me.V.I. ai progetti di nuova edificazione previsti dal PRG di Sirolo in località S.Lorenzo, al fine di favorire valutazioni significative degli esiti finali ed orientare gli interventi alla massima compatibilità eco-paesaggistica.

9 **Azione 5.** Individuazione di una APO di iniziativa pubblico-privata con facoltà del PRG di definire UMI per l'individuazione di aree tematiche e/o strutture esistenti anche mediante incentivi volumetrici con destinazioni coerenti con gli obiettivi di interesse pubblico. Attuazione degli interventi privati condizionati alla stipula di convenzioni pubblico-private che prevedano il coinvolgimento della locale Soprintendenza Archeologica, oltre all'Ente Parco e al Comune di Sirolo.
Nel caso di strutture ricettive tali incentivi volumetrici non potranno superare il 20% delle consistenze esistenti ai sensi della L.R. n. 09/2006.

292 bis APS – La "Rete dei Siti Archeologici"

Obiettivi APS
L'APS 10 bis prevede la valorizzazione dei i siti archeologici ricadenti all'interno del Parco attraverso la progettazione di una rete che consenta l'integrazione dei vari ritrovamenti

comma

1 **Obiettivo 1.** ampliare la conoscenza dei siti e favorire il completamento degli scavi.

2 **Obiettivo 2.** proteggere e valorizzare le emergenze archeologiche nel rispetto del paesaggio locale.

3 **Obiettivo 3.** Attribuire nuove funzioni di interesse pubblico alle aree ed ai siti archeologici.

4 **Obiettivo 4.** valorizzare la rete dei siti archeologici, a partire dalla riqualificazione delle strutture esistenti, e sua integrazione con i circuiti turistici, gli ambiti urbani ed i contesti naturalistici esistenti.

Azioni e Norme APS

5 **Azione 1.** completamento ed aggiornamento della carta dei siti archeologici esistente con inserimento di nuovi e recenti rinvenimenti in relazione all'attività edilizia autorizzata, da effettuare a cura della Soprintendenza Archeologica, anche al fine di consentire una mirata protezione, ricovero e studio dei ritrovamenti sia sul luogo che in siti dedicati.

6 **Azione 2.** redazione di un progetto da concordare tra Soprintendenza Archeologica, Ente Parco e Comuni al fine di rendere utilizzabili le aree dei ritrovamenti anche per funzioni urbane e consentire la creazione di una rete sentieristica di visita formativa supportata da un funzionale sistema integrato con le aree pubbliche esistenti. Valorizzazione della rete e dei siti anche attraverso opportune e mirate iniziative di marketing territoriale.

art 293. | **APS 11 – Il Coppo**

Obiettivi APS

Realizzare il futuro nucleo insediativo residenziale strutturato e parzialmente autosufficiente.

comma

1 **Obiettivo 1.** Creazione di un tessuto urbano fortemente strutturato, compiuto e razionale, inserito nel contesto paesaggistico locale (versante sud di Monte Colombo), che possa anche accogliere eventuali quote edificatorie attualmente previste in aree sensibili, da rilocalizzare per motivi di incompatibilità paesaggistico-ambientale.

2 **Obiettivo 2.** Salvaguardia dei valori del paesaggio collinare agrario e seminaturale di Monte Colombo e riqualificazione del margine settentrionale dell'attuale insediamento misto di via la Forma.

3 **Obiettivo 3.** Realizzazione di una alternativa viabilistica all'attuale tratto della SP Sirolo-Senigallia di attraversamento del Coppo vecchio.

4 **Obiettivo 4.** Offrire al Comune di Sirolo una valida possibilità di ulteriore sviluppo residenziale unitamente ad una profonda riconversione e riabilitazione dell'insediamento produttivo misto esistente.

Azioni e Norme APS

comma

5 **Azione 1 .** Redazione di un progetto di iniziativa comunale (APS) in accordo con il Parco che preveda la realizzazione di un piccolo quartiere con la ridistribuzione dei volumi produttivi esistenti e la loro trasformazione in edilizia residenziale e in servizi pubblici e privati, comprese eventuali attrezzature turistico-ricettive.
Previsione di una piazza centrale al nuovo insediamento per accogliere eventuali attività commerciali, direzionali, servizi vari, esercizi pubblici.

6 **Azione 2.** Creazione di una fascia di uso pubblico a prevalente carattere naturalistico ed ambientale che costituisca il filtro di connessione e mediazione paesaggistica tra insediamenti e campagna.

7 **Azione 3.** Individuazione di un nuovo collegamento viario all'interno dell'APS 11 nelle immediate vicinanze delle urbanizzazioni esistenti; utilizzazione del tracciato esistente di via Ancarano come strada locale di valenza ecoturistica a monte del nucleo artigianale di via la Forma tale da creare una separazione tra il traffico intercomunale e quello locale.

8 **Azione 4.** Integrazione tra le previsioni del PRG e la proposta progettuale dell'APS 11 in maniera coerente, in modo tale da favorire una maggiore fattibilità urbanistica delle previsioni dello strumento comunale, soprattutto in termini complessivi e di controllo della qualità e dell'obbligo di una adeguata dotazione di servizi pubblici, senza penalizzare le situazioni di trasformazione edilizia già mature ed avanzate.

art
294. | **APS 12 - Montefreddo**

Obiettivi APS

Mantenimento del varco paesaggistico - ecologico e valorizzazione dell'area a prevalente carattere naturalistico e bio-agronomico.

comma

1 **Obiettivo 1.** Tutela e conservazione delle valenze ambientali e percettive e arricchimento della biodiversità.

2 **Obiettivo 2.** Salvaguardia e miglioramento della permeabilità ecologica e funzionale tra collina, fosso dei Mulini e mare.

3 **Obiettivo 3.** Riqualificazione e valorizzazione delle preesistenze edilizie, anche attraverso progetti di paesaggio che integrino parzialmente le strutture sportive esistenti favorendo l'accessibilità e la fruibilità dell'area.

Azioni e Norme APS

comma

4 **Azione 1 .** Redazione di un progetto di iniziativa comunale (APS) in accordo con il Parco che preveda la realizzazione di interventi di riqualificazione delle attrezzature e delle aree sportive esistenti ed il miglior inserimento paesaggistico degli insediamenti previsti dalla variante parziale al PPNC in località Montefreddo di cui alla DACR n. 54/07.

5 **Azione 2.** Progettazione di un sistema di sentieri e percorsi moderatamente attrezzati che favoriscano il migliore accesso all'area archeologica e la percorrenza lungo il fosso dei Mulini sia a piedi, sia a cavallo che in bicicletta, unitamente ad interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione ecologica delle aree golenali.

6 **Azione 3.** Valorizzazione delle strutture edilizie esistenti attraverso la loro utilizzazione come agriturismi, country house e/o bed&breakfast.

art 295. | **APS 13 - Mareverde**

Obiettivi APS

Mantenimento del varco paesaggistico e valorizzazione dell'area come parco territoriale a prevalente carattere naturalistico e bio-agronomico ed eco-turistico.

comma

1 **Obiettivo 1.** Tutela e conservazione delle valenze ambientali e percettive e arricchimento della bio-diversità.

2 **Obiettivo 2.** Salvaguardia della permeabilità ecologica tra collina e mare e miglioramento della fruibilità pubblica anche mediante la realizzazione di una rete di aree di sosta e parcheggi ecologici e di relativi collegamenti viari al fine di favorire la pedonalizzazione del litorale e decongestionare l'area abitata.

3 **Obiettivo 3.** Riqualificazione e valorizzazione delle preesistenze edilizie e di quelle di nuova previsione, anche attraverso progetti di paesaggio che integrino parzialmente le strutture esistenti favorendo l'accessibilità e la fruibilità dell'area.

Azioni e Norme APS

comma

4 **Azione 1 .** Redazione di un progetto di iniziativa comunale (APS) in accordo con il Parco che preveda il coinvolgimento di privati per la realizzazione di un parco urbano con forti connotati di ruralità, senza compromettere gli attuali valori ed equilibri paesaggistici.

5 **Azione 2.** Progettazione di un sistema di aree di sosta stagionali su superficie prativa e parcheggi ecologici, sentieri e percorsi pedonali e carrabili che consentano la pedonalizzazione della fascia litoranea, favoriscano il migliore accesso al mare dall'insediamento del Taunus e al contempo garantiscano la tutela attiva e la riqualificazione del corridoio ecologico parzialmente compromesso.

6 **Azione 3.** Possibile realizzazione di modeste integrazioni edilizie, in coerenza con le previsioni del PRG vigente, fortemente inserite nel paesaggio agrario di costa alta attraverso progetti integrati che prevedano la tutela dei caratteri preesistenti e la riqualificazione e la valorizzazione delle strutture edilizie attuali, con la possibilità di realizzare infrastrutture di basso impatto ambientale esterne all'edificato per favorirne la salvaguardia e consentire il reperimento delle aree a standard L'inserimento di eventuali attrezzature a servizio del parco non dovranno comportare significative alterazioni del paesaggio attuale, ma dovranno inserirsi in modo leggero e discreto in tale contesto di grande qualità e rarità.

art 296. | APS 14 – Litorale di Numana

Obiettivi APS

Riqualificazione, valorizzazione e rifunzionalizzazione del litorale sud di Numana bassa contestualmente al risanamento della rupe Sermosi.

comma

1 **Obiettivo 1.** Pedonalizzazione nella stagione estiva del tratto di lungomare tra il porto di Numana e Marcelli.

2 **Obiettivo 2.** Risanamento della rupe Sermosi a seguito di opportuna verifica geologica ed idrogeologica, in combinazione con la realizzazione di una organizzazione della mobilità alternativa a quella attuale.

3 **Obiettivo 3.** Riqualificazione del litorale attraverso il miglioramento della qualità delle strutture commerciali, ricreative e di ristoro per la valorizzazione dell'intera costa di Numana.

4 **Obiettivo 4.** Integrazione tra Piano spiaggia e previsioni APS 14.

Azioni e Norme APS

comma

5 **Azione 1 .** Redazione di un progetto di iniziativa comunale (APS), in accordo con il Parco, che preveda la possibilità di reperire risorse finanziarie esterne, pubbliche e private, per condurre un definitivo risanamento idrogeologico, una riqualificazione paesaggistica ed una integrazione funzionale della falesia bassa di Numana (Rupe Sermosi) con il successivo allontanamento del traffico veicolare oggi gravante sul lungomare.

6 **Azione 2.** Creazione di parcheggi a basso impatto ambientale, localizzati ed inseriti paesaggisticamente in aree elevate sul litorale e loro collegamento con il lungomare e la spiaggia attraverso percorsi pedonali sicuri, accessibili ed attrezzati. è possibile la realizzazione di manufatti anche interrati o seminterrati al piede della falesia qualora comportino un miglioramento della garanzia della stabilità della stessa a servizio esclusivo delle attività balneari e di ristoro.

7 **Azione 3.** Creazione di un lungomare pedonale e ciclabile, dotato di opere di arredo urbano e corredato da una serie di piccole strutture turistico-commerciali e ricreative, adeguatamente integrate al contesto, a servizio delle attività di balneazione e di tempo libero, anche durante periodi di bassa stagione con la possibilità di modificare l'ingresso dell'area portuale compatibilmente con il Piano Regolatore Portuale.
Il progetto dovrà prevedere soluzioni e procedure che facilitino la valorizzazione delle attività esistenti rispetto a quelle di nuovo insediamento.

8 **Azione 4.** Adeguamento normativo-progettuale del Piano Spiaggia di Numana rispetto alle scelte effettuate in sede di APS 14, anche attraverso l'individuazione di fasi transitorie.

art
297. **APS 15a – Marcelli Nord**

Obiettivi APS
Ristrutturazione urbanistica e riqualificazione dell'abitato di Marcelli in vista di possibili sviluppi in senso residenziale di ampi settori urbani oggi destinati all'ospitalità di supporto al turismo balneare e alla seconda casa.

comma

1 **Obiettivo 1.** Creazione di un luogo urbano centrale capace di costituire un volano di riqualificazione urbanistica e aggregazione sociale.

2 **Obiettivo 2.** Riqualificazione del margine occidentale di Marcelli anche attraverso modeste integrazioni edilizie che privilegino il rapporto con la campagna limitrofa ed il crinale rispetto ai tessuti urbani esistenti.

3 **Obiettivo 3.** Riqualificazione ed integrazione del margine settentrionale di Marcelli attraverso l'inserimento di un parco urbano e di strutture di tipo sportivo e ricreativo di basso impatto ambientale con possibilità di modifiche alla viabilità ed agli spazi di sosta esistenti.

Obiettivo 4. revisione della viabilità nella parte sud e riqualificazione del margine sud dell'APS 15a con interventi che privilegino la vocazione turistico -ricettiva della zona, l'annullamento totale di barriere visive con la realizzazione di residenze diffuse di limitata altezza e la realizzazione di prime case sociali anche mediante la delocalizzazione di volumetrie residue.

Obiettivo 5. Realizzazione di un nuovo polo per l'istruzione nell'ambito dell'area di via Bologna con possibilità di trasferimento della volumetria prevista dal PRG vigente nell'area ricadente nel territorio del Comune di Sirolo in via S.Francesco. Tale volumetria qualora trasferita non rientra nel budget disponibile del Comune di Numana.

Azioni e Norme APS

comma

4 **Azione 1 .** Redazione di un progetto di iniziativa comunale (APO) che preveda la realizzazione di un luogo urbano centrale, la creazione di un parco urbano individuabile a ridosso dello svincolo rotatorio Via Ancona via Bologna, funzionalmente collegato con il lungomare.

5 **Azione 2.** Redazione di un progetto di iniziativa comunale (APO) che preveda la riqualificazione paesaggistica delle aree marginali prossime al crinale collinare di Marcelli. Le eventuali integrazioni edilizie dovranno relazionarsi alla morfologia dei luoghi senza alterare significativamente l'andamento naturale del terreno e dovranno garantire la leggibilità del crinale.

6 **Azione 3.** Redazione di un progetto di iniziativa pubblico-privata (APO) che consenta la riqualificazione ed il potenziamento del polo sportivo-ricreativo polifunzionale esistente, a servizio del territorio del Comune di Numana e dell'intera area meridionale del Parco, con estensione della zona FS-Impianti sportivi di PRG e la possibilità di poter collocare un nuovo polo scolastico alternativo al completamento di quello previsto in via San Francesco a Sirolo.

Azione 4. Redazione di un progetto di iniziativa pubblico-privata (APO S.Cristiana), da realizzare in due stralci funzionali (UMI), ai sensi di quanto previsto dall'art. 314, localizzato nell'area omonima (1° stralcio) e nelle aree limitrofe destinate dal P.R.G. in prevalenza a parcheggi e verde pubblico (2° stralcio), soggetti a valutazione integrata (Me.V.I.) ma con possibilità di realizzazione disgiunta e fra loro non vincolati purchè nei limiti del vigente PRG.

Azione 5. Redazione di un progetto di iniziativa pubblica per la creazione di un unico polo scolastico intercomunale al fine di ridurre i compiti ed oneri di esercizio e razionalizzare le scelte urbanistiche.

art
298. | **APS 15b – Marcelli Sud**

Obiettivi APS

La presente APS interessa la UTE U2c dell'Ambito Urbano e si pone i seguenti obiettivi.

comma

1 **Obiettivo 1.** Valorizzazione delle strutture ricettive esistenti nell'ambito di un progetto unitario.

2 **Obiettivo 2.** Valorizzazione del rapporto con il patrimonio naturalistico esistente individuato all'interno dell'APS 17.

3 **Obiettivo 3.** Valutazione dei rapporti tra gli insediamenti esistenti e le aree di pianura della UTE C4a - Porchereccia.

4 **Obiettivo 4.** Valutazione dei rapporti tra gli insediamenti esistenti e le aree litoranee.

5 **Obiettivo 5.** Valutazione dei rapporti tra gli insediamenti esistenti e l'area del Santa Cristiana

6 **Obiettivo 6**. rivisitazione e riordino della viabilità e delle infrastrutture (parcheggi , verde) nella estrema parte sud dell'APS15b in riferimento alle nuove incidenze con l'edificando comparto "La Fortezza" ex "Lido Azzurro" e con l' area litoranea votata ad attività turistico – ricettiva e balneare .

7 **Obiettivo 7**. riqualificazione del margine sud dell'APS 15b con interventi che migliorino la vocazione turistico ricettiva della zona, con il potenziamento delle attrezzature all'aria aperta delle strutture ricettive presenti e con la previsione di occupazione di suolo di natura temporanea e stagionale (area camper, verde attrezzato, parcheggio pubblico e privato) volte al decongestionamento della attuale pressione veicolare e di sosta presente nelle aree limitrofe.

Azioni e Norme APS

comma

9 Le relative Azioni ed eventuali norme integrative dovranno essere determinate in sede di proposta dell'APS 15b, per la realizzazione di impianti sportivi a terra dovranno essere escluse nuove edificazioni fatta eccezione per i soli servizi essenziali.

art 299. | **APS 16 – Mancinforte -San Germano**

Obiettivi APS

Riqualificazione urbanistica e miglioramento della viabilità.

comma

1 **Obiettivo 1.** Ampliamento del bosco di Mancinforte e sua acquisizione al patrimonio comunale.

2 **Obiettivo 2.** Riqualificazione del margine orientale del centro storico e miglioramento dell'accessibilità al capoluogo.

Azioni e Norme APS

comma

3 **Azione 1 .** Redazione di un progetto che preveda la parziale integrazione edilizia del margine insediativo del capoluogo e la contestuale acquisizione al patrimonio comunale di un'area da destinare a parco urbano quale ampliamento del bosco di Mancinforte.
Il progetto dovrà inoltre prevedere la realizzazione di un parcheggio in prossimità del centro storico e la razionalizzazione della viabilità esistente con tracciato anche alternativo e di minor impatto rispetto a quello del PRG.

art 300. | **APS 17 – Foce del Musone**

Obiettivi APS

La presente APS interessa la UTE C4a dell'ambito collinare e si pone come obiettivi la salvaguardia, la tutela ed il recupero dello stato di biodiversità riferita principalmente alla zona planiziale e a quella dunale e retrodunale del Fiume Musone.

comma

1 **Obiettivo 1.** L'obiettivo è la salvaguardia, la tutela ed il recupero dello stato di biodiversità riferita alla zona planiziale del Fiume Musone.

2 **Obiettivo 2.** L'obiettivo è la salvaguardia, la tutela ed il recupero dello stato di biodiversità riferita alla zona dunale e retrodunale del Fiume Musone.

3

4 **Obiettivo 3.** L'obiettivo è il mantenimento delle risorse botaniche e faunistiche esistenti rivolto alla conoscenza diretta degli habitat naturalistici del fiume musone.

Obiettivo 4. L'obiettivo è la limitazione del fenomeno di erosione costiera in atto

Obiettivo 5. previsione di possibile utilizzo delle unità abitative presenti marginalmente all'APS 17 con possibile destinazione turistico-ricettiva senza variazioni delle caratteristiche architettoniche e della consistenza, nel rispetto del PRG Vigente.

Azioni e Norme APS

comma

5 **Azione 1.** La presenza nella zona planiziale presso il corso del Fiume Musone, di numerose specie vegetali, per lo più igrofile, che rivestono particolare importanza per la flora del Parco del Conero, inducono a prevedere in questa area un regime di tutela e salvaguardia delle specie floristiche presenti. Inoltre, nella porzione terminale della spiaggia immediatamente a nord della foce del Musone per circa 300-400 m, si è conservata se pur in lembi, la tipica vegetazione della spiaggia che dovrà essere tutelata e salvaguardata (duna marittima). Nel settore di area planiziale occupata da vegetazione igrofila ed in parte interessata da interventi di urbanizzazione incompiuta e dalla piantumazione di filari di conifere, si prevede il recupero delle condizioni di naturalità e la creazione di un ambiente umido (guazzo) capace di ospitare specie faunistiche di particolare interesse. In tale area è proibito il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali e la variazione morfologica e idrogeologica.

6 **Azione 2.** L'intervento di recupero dell'area deve mirare alla ricostituzione della morfologia e della vegetazione dunale e retrodunale; al fine di evitare ulteriore erosione del cordone dunale, dovranno essere proibite nell'area le seguenti azioni: asportazione e spostamento meccanico della ghiaia; circolazione di automezzi; raccolta e danneggiamento delle piante presenti. Il transito dei cavalli sarà consentito solo nella parte più bassa della duna, quella più prossima alla battigia (zona abiotica). La pulizia della duna dovrà essere effettuata manualmente e sotto il controllo diretto del personale del Parco. Nel settore retrodunale, sarà necessario effettuare lo sfalcio della vegetazione prativa, salvaguardando le strutture di orlo e quelle di mantello. L'eventuale reintroduzione di specie vegetali da recuperare e moltiplicare, dovrà avvenire utilizzando individui raccolti in altri punti del litorale adriatico italiano. La protezione della vegetazione autoctona della zona della foce del Musone, oltre che quella ripariale, dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dal Piano di Gestione Naturalistica.
Nell'area della foce e del tratto terminale del Fiume Musone, sono proibiti: gli interventi che causano variazioni della geomorfologia; il prelevamento dell'acqua mediante canalizzazione laterale al corso d'acqua fatta eccezione per l'eventuale derivazione necessaria alla costituzione dell'area umida; la raccolta e danneggiamento delle specie della flora e della fauna. Il transito è consentito ai soli pedoni, ciclisti e cavalcature e solo lungo i sentieri tracciati.

Azione 3. creazione di zone di rispetto totale della fauna nell'area a ridosso dell'alveo del fiume musone con possibilità di realizzare piccole strutture in legno per la pratica del Bird Watching, con ulteriore potenziamento e valorizzazione dei percorsi pedonali e ciclabili esistenti ed eventuale realizzazione di nuovi percosi in ambito fluviale in coerenza con un progetto di Parco Fluviale, che fungano da collegamento tra le aree di spiaggia, la zona collinare, le aree naturalistiche e a verde pubblico a servizio degli insediamenti; sono fatte salve le verifiche di compatibilità idrogeologica con il PAI e quelle di compatibilità ecologica con il Piano di Gestione Naturalistica (PGN) e il Piano di gestione faunistica (PGF)

Azione 4. redazione di un progetto di iniziativa pubblica (APO) sottoposto a Me.V.I. sviluppato di concerto con la Regione Marche e l'Ente Parco; il progetto è finalizzato alla realizzazione in prossimità della foce del fiume Musone di opere di protezione di natura geomorfologica ed idrogeologica volte alla limitazione del fenomeno di erosione costiera in atto, al contenimento dei ripascimenti effettuati e all'incremento dell'apporto solido del fiume nel rispetto del Piano Gestione Costiera. Il progetto dovrà considerare quanto previsto dall'art. 119

art 301. | APS 18 – Centro Ippico località Varano

Obiettivi APS

La presente APS interessa la UTE C1e e la UTE C1f dell'Ambito Collinare e si pone i seguenti obiettivi.

comma

1 **Obiettivo 1.** Realizzazione del Centro Equestre Regionale delle Marche.

2 **Obiettivo 2.** Completamento degli impianti sportivi di Varano.

Azioni e Norme APS

comma

3 **Azione 1.** Redazione di un progetto per la realizzazione del "Centro Equestre Regionale" sulla base del progetto presentato dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE).
Il Centro Equestre assolverà alle seguenti funzioni principali:
- attività quotidiana di formazione per cavalli e cavalieri;
- attività di promozione per la diffusione degli sport equestri;
- attività destinata alla riabilitazione equestre;
- attività destinata all'ippoterapia;
- attività agonistica a livello regionale, nazionale ed internazionale.

Il progetto potrà inoltre prevedere la realizzazione di strutture di supporto alle attività sopra descritte, secondo quanto sarà indicato in sede di predisposizione dell'APS 18 o della relativa APO.
Per favorire una più rapida realizzazione del Centro Equestre, l'area a questo destinata può essere individuata dal Comune di Ancona quale specifica APO di iniziativa pubblica e/o privata, costituendo così stralcio attuativo autonomo dell'APS 18.
Il progetto dovrà prevedere adeguate soluzioni per la migliore integrazione delle nuove strutture con il contesto paesaggistico-ambientale e per contenere gli impatti ambientali.
A tal fine dovranno essere limitate la copertura del suolo e le altezze dei manufatti al minimo indispensabile in rapporto alle diverse funzioni previste.

4 **Azione 2.** Redazione di un progetto per il completamento degli impianti sportivi comunali di Varano all'interno dell'area già individuata dal PRG vigente del Comune di Ancona che potrà costituire specifico stralcio attuativo autonomo dell'APS 18.
Il progetto dovrà indicare adeguate soluzioni per la migliore integrazione delle nuove strutture con il contesto paesaggistico-ambientale e con gli impianti esistenti.

art
302. **APS 19 – Svarchi**

Obiettivi APS

La presente APS interessa la UTE U2b dell'Ambito Urbano e si pone i seguenti obiettivi.

comma

1 **Obiettivo 1.** Completamento del sistema insediativo esistente.

2 **Obiettivo 2.** Valorizzazione del rapporto naturalistico con la UTE C4a.

3 **Obiettivo 3.** Dotazione di attrezzature a servizio dell'abitato esistente.

4 **Obiettivo 4.** Completamento della viabilità.

Azioni e Norme APS

comma

5 Le relative Azioni ed eventuali norme integrative dovranno essere determinate in sede di proposta dell'APS 19 .

art 303. | **APS 20 – Il Passetto**

Obiettivi APS

La presente APS interessa la UTE N1a dell'Ambito Naturalistico e si propone l'obiettivo generale della riqualificazione e valorizzazione del contesto paesaggistico finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento di questa porzione di Parco da parte degli utenti.
In considerazione dell'alta valenza percettiva ed identitaria dei luoghi, comprese le sue componenti storico-architettoniche, devono inoltre essere perseguiti i seguenti obiettivi specifici:

1 **Obiettivo 1.** Salvaguardia delle caratteristiche naturali e paesaggistiche presenti, con particolare riguardo all'integrità degli ecosistemi e delle scogliere naturali della piattaforma rocciosa costiera, quali parti integranti di habitat di interesse comunitario (direttiva 92/43 CEE)

comma

2 **Obiettivo 2.** Garantire la tutela e la valorizzazione delle pinete esistenti quali unità paesaggistiche di valore storico ambientale.

3 **Obiettivo 2.** Favorire processi di rinaturalizzazione della costa in quelle parti della falesia che hanno già subito interventi di messa in sicurezza.

4 **Obiettivo 4.** Valorizzare e riqualificare le aree destinate alla balneazione a completamento degli interventi già effettuati.

5 **Obiettivo 5.** Ricercare la massima compatibilità degli interventi previsti, in ogni caso di basso impatto ambientale, con la fragilità geomorfologica dei luoghi, le riconosciute valenze paesaggistiche e con la necessità delle integrazioni tra le funzioni antropiche ed gli ecosistemi locali.

Azioni e Norme APS

comma

1 **Azione 1.** Redazione di PPE o Piani di Recupero Ambientale, a cura dell'Amministrazione Comunale, costituenti APO, quali eventuali stralci attuativi dell'APS 20.
Qualsiasi intervento ricadente nell'intera APS, soggetto a Piano di Recupero Ambientale di iniziativa comunale, dovrà essere eseguito nel rispetto dell'architettura spontanea e della tradizione viva e permanente delle grotte. Non deve essere in alcun modo interrotto e compromesso il rapporto diretto delle grotte con il mare che costituisce uno straordinario esempio di integrazione tra uomo e natura.
Nelle aree di riserva orientata (Ro) le opere non devono comportare impatti ambientali e paesaggistici né l'aumento dell'inquinamento luminoso.

Azione 2. Realizzazione di nuove infrastrutture puntuali o a rete quali ad esempio un nuovo impianto fognario, la illuminazione pubblica delle zone fruibili, la messa a norme degli impianti elettrici delle grotte e delle altre strutture esistenti, la realizzazione di servizi igienici nei tratti di costa antropizzati che attualmente ne sono sprovvisti. Le suddette opere vanno realizzate esclusivamente a servizio delle aree antropizzate e devono essere possibilmente interrate.

art 303 bis | APS 21 – Via Loretana

Obiettivi APS

La presente APS interessa la UTE C2b dell'Ambito Collinare e si pone i seguenti obiettivi.

comma

1 **Obiettivo 1.** tutelare e rivalutare il margine ed il versante interno con la previsione di realizzare un'area a verde pubblico.

2 **Obiettivo 2.** Realizzare un parcheggio pubblico e risolvere il nodo viario Osimo-Loreto

3 **Obiettivo 3.** riqualificare l'ambito e ricucire il margine urbano anche attraverso ridotte potenzialità edificatorie

Azioni e Norme APS

comma

4 Le relative Azioni ed eventuali norme integrative dovranno essere determinate in sede di proposta dell'APS 21 .

art 303 ter | APS 22 – San Michele - Sassi Neri

Obiettivi APS

La presente APS ricade nella UTE N1i dell'Ambito Naturalistico e si pone i seguenti obiettivi attraverso lo strumento del Piano Particolareggiato (PP):

comma

1 **Obiettivo 1.** Risanamento geomorfologico e idrogeologico del versante.

2 **Obiettivo 2.** Tutela paesaggistico-ambientale del litorale e del versante.

3 **Obiettivo 3.** Valorizzazione socio- economica dell'area.

Azioni e Norme APS

comma

4 **Azione 1.** Consolidamento e stabilizzazione dell'area previe opportune indagini e monitoraggi.

5 **Azione 2.** Regolamentazione dei flussi antropici e conservazione del patrimonio botanico vegetazionale con interventi di rinaturalizzazione.

Azione 3. Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e realizzazione di piccole strutture a servizio della spiaggia.

Aree Progetto Operative - APO

Premessa *pag* 127

Le Aree Progetto Operative - APO *pag* 128

Norme Generali di procedimento *pag* 129

premessa

L'Area Progetto Operativa, di seguito denominata per brevità **APO**, rappresenta uno degli strumenti attuativi del livello normativo operativo; la loro individuazione è competenza dei Comuni, ovvero dell'Ente Parco, anche su eventuale proposta dei privati secondo le procedure previste dai PRG, i quali definiscono gli interventi progettuali in aree specifiche caratterizzate da problematiche complesse e per le quali è richiesta una valutazione integrata dei sistemi, così come individuati nel qP. quaderno 03.

In fase preliminare il PdP individua **9 APO**, inserite in contesti urbani consolidati che presentano tematiche progettuali di diversa complessità.

- [1]**APO 1**, nel Comune di Sirolo, riguarda l'area a verde pubblico di recente realizzazione, la quale riveste una particolare valenza ambientale e paesaggistica perché si configura come un corridoio di collegamento tra aree naturalistiche (margine nord di Sirolo contiguo all'area di riserva orientata e parco archeologico, area di protezione) individuate in parte come oggetto di programmazione attraverso APS;
- [2]**APO 2,** riguarda il porto di Numana, per il quale è previsto un intervento di potenziamento della sua capacità funzionale; tali azioni dovranno essere coerenti con quanto disposto nel Piano Regionale dei Porti. Tutte le opere da realizzare devono essere conformi al piano regolatore portuale redatto dalla Regione, il cui perimetro costituisce perimetro dell'APO.
- [3]**APO 3**, sempre inserita nel Comune di Numana, riguarda la fascia di litorale prospiciente il nucleo di Marcelli, per la quale è in corso di programmazione un progetto per la riorganizzazione dei flussi veicolari e delle attività commerciali e turistiche dell'area; in particolare l'APO perseguirà l'obiettivo della valorizzazione delle attività turistico-ricettive. La stessa APO potrà essere suddivisa in più aree progetto in coerenza con la struttura del PRG e al fine di agire in modo differenziato per una corretta integrazione tra sviluppo economico e rispetto dell'ambiente naturale;
- [4]**APO 4,** riguarda il Comune di Camerano, in particolare un'area oggetto di completamento come da previsione dello strumento urbanistico comunale. L'area progetto tende ad offrire il migliore adeguamento progettuale nel rispetto delle nuove tipologie edilizie, in relazione alle particolari caratteristiche orografiche del luogo (di crinale nella fattispecie);
- [5]**APO 5**, ricadente nel Comune di Sirolo, individua un'area interna al Conero Golf Club destinata ad accogliere l'eventuale realizzazione di strutture ricettivo-ricreative connesse all'attività sportiva esistente. L'area progetto avrà come obiettivo la tutela, la valorizzazione e la promozione a livello nazionale ed internazionale dell'attrezzatura golfistica, contestualmente alla salvaguardia dei rilevanti valori paesaggistici;
- [6]**APO 6**, ricadente nel Comune di Ancona, riguarda la zona del Passetto che si propone l'obiettivo generale della salvaguardia del contesto paesaggistico e del miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali attraverso la valorizzazione e riqualificazione delle aree destinate alla balneazione e alle altre attività turistico-ricreative connesse. Gli interventi sono attuabili mediante APO di iniziativa comunale, in coerenza con gli obiettivi dell'APS 20.
- [7]**APO 7**, ricadente nel Comune di Sirolo, riguarda l'Area Archeologica ed interessa progetti inerenti la riqualificazione delle strutture esistenti per il miglioramento della qualità turistico-ricettiva della zona e la valorizzazione di un percorso ecologico-naturalistico di collegamento tra la costa ed il Monte Conero;
- [8]**APO 8**, nel Comune di Sirolo, riguarda la sistemazione degli impianti sportivi pubblici.

[9]**APO 9**, ricadente nel Comune di Numana, riguarda la zona del "Santa Cristiana" ed interessa progetti inerenti la riqualificazione dell'area attraverso un progetto di iniziativa pubblico-privata che preveda la realizzazione disgiunta due stralci funzionali (UMI) avente i seguenti obiettivi: la revisione della viabilità ed interventi che privilegino la vocazione turistico - ricettiva della zona, la riqualificazione della struttura ricettiva esistente, mediante interventi che privilegino il risparmio energetico e le fonti di energia alternativa, l'annullamento totale di barriere visive con la realizzazione di residenze diffuse a basso impatto visivo ed ambientale e la realizzazione di prime case sociali anche mediante la delocalizzazione di volumetrie residue.

[10]**APO 10**, ricadente nel Comune di Numana; riguarda la zona di spiaggia di Numana Alta - "Spiaggia dei Frati" con gli obiettivi del risanamento geologico e geomorfologico del versante, la tutela paesaggistica del litorale e del versante e la valorizzazione socio economica della aree; tali obiettivi saranno perseguiti attraverso il consolidamento e la stabilizzazione dei versanti, previe opportune indagini e monitoraggi, la salvaguardia del patrimonio vegetazionale mediante interventi di rinaturalizzazione, la realizzazione di piccoli manufatti di facile rimozione a servizio della spiaggia e del rimessaggio barche nella parte nord della spiaggia di Numana Alta, compatibilmente con gli aspetti fisico-naturali delle aree.

APO - Norme generali di procedimento

art

305. [1]L'Area Progetto Operativa, di seguito denominata per brevità APO, rappresenta il livello operativo del PdP di esclusiva competenza dei Comuni.

306. [1]Le APO definiscono interventi progettuali in aree specifiche caratterizzate da problematiche complesse per le quali è richiesta una valutazione integrata attraverso le procedure del Me.V.I. di cui all'elaborato q.P **quaderno 03**.

307. [1]Le APO inserite nel PdP sono quelle individuate su proposta degli Enti Comunali di concerto con il Parco

308. [1]Nelle zone ricadenti in area ZPS/SIC, il progetto di APO è sottoposto alla valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97.

309. [1]I Comuni possono proporre e individuare ulteriori APO oltre a quelle contenute nel PdP approvato, purchè esse siano coerenti con gli indirizzi normativi dei SAT, ottemperino alle norme prescrittive delle UTE di riferimento e siano conformi con i livelli di tutela delle Aree Omogenee del PdP, di cui all'art. 12 della L. 394/91, in cui sono inserite.
[2]L'individuazione di APO da parte dei Comuni deve essere corredata da un adeguato studio per la definizione degli obiettivi e degli indirizzi da perseguire nella porzione territoriale e/o per il tematismo interessato in funzione delle criticità e/o vocazionalità rilevate.
[3]Tale studio dovrà essere articolato secondo le indicazioni contenute nel Me.V.I. di cui all'elaborato q.P **quaderno 03**, Norme Generali di Piano, garantendo un'approfondita valutazione delle interazioni esistenti tra le diverse componenti sistemiche indicate nello stesso metodo.
[4]Le proposte di modifica e/o nuove APO che non comportano alcuna variazione normativa al PdP sono approvate dal Parco secondo le procedure di cui al successivo art. 309.
[5]Quelle invece che comportano variazioni normative, anche parziali, al PdP seguono le procedure di cui all'articolo 15 della Legge regionale 15/94 e successive modifiche ed integrazioni.

310. [1]In fase di progetto delle sole APO individuate dal PdP, l'eventuale modifica non sostanziale della perimetrazione e dei contenuti delle medesime non costituisce variante al PdP, fermi restando gli obiettivi indicati e le norme prescrittive delle UTE di riferimento, o, se presenti, delle APS.

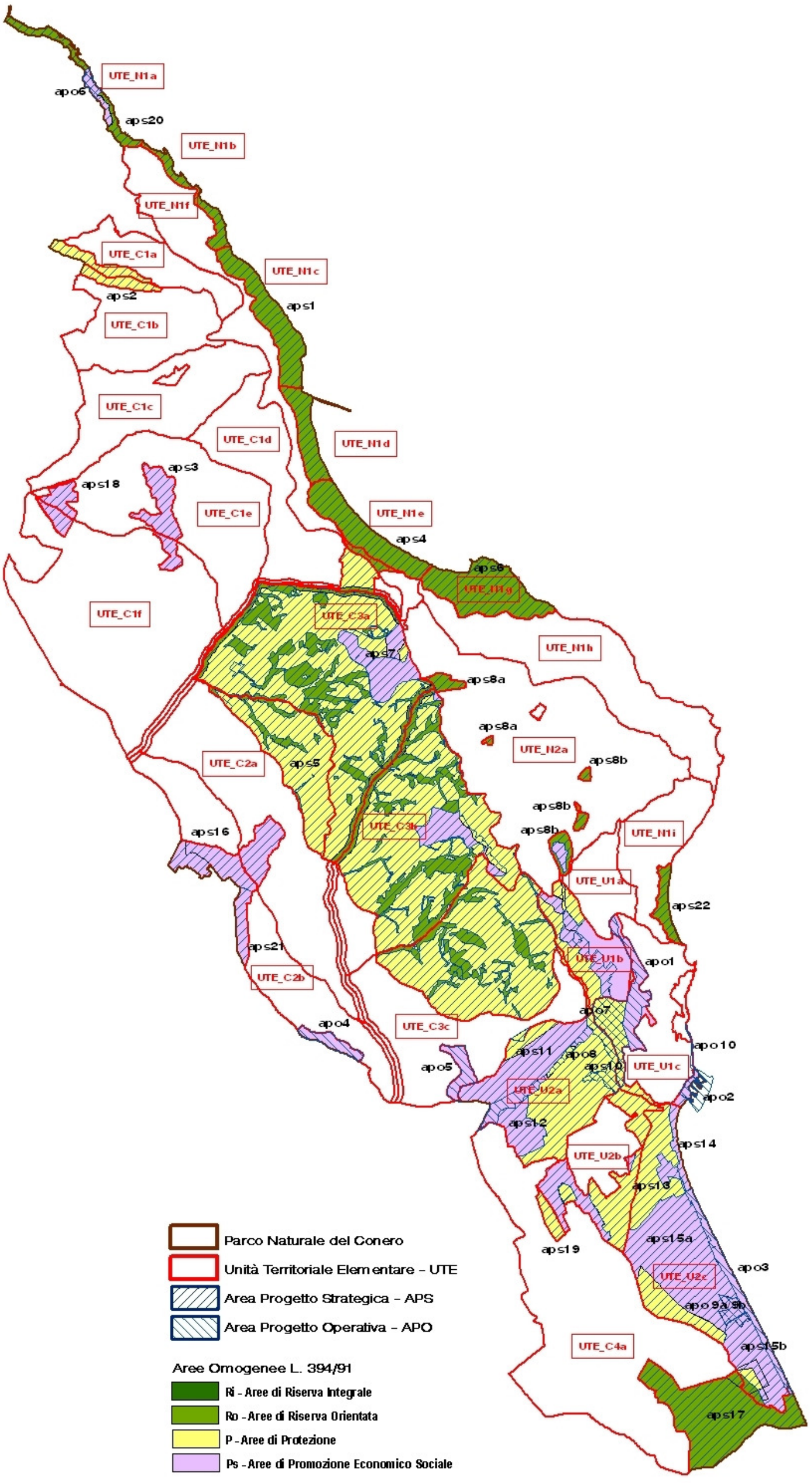
311. [1]I pareri obbligatori riferiti alle APO vengono espressi mediante lo strumento della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della Legge 241/1990 e successive modifiche, convocata dal soggetto proponente. L'approvazione delle APO è sottoposta a procedure di accordo di programma di cui all'art. 27 della L. 142/90 e successive modifiche, qualora questa comporti variante al PdP.

312. [1]Le APO possono costituire lo strumento attuativo delle APS qualora queste ultime consentano l'attuazione per stralci funzionali.

313. [1]Nelle aree perimetrate come APO, sino all'acquisizione della loro efficacia, secondo le procedure di cui all'art. 311, continuano ad applicarsi le norme prescrittive delle relative UTE o, se presenti, delle APS.
[2]Il rilascio dei singoli Nulla Osta da parte dell'Ente Parco è subordinato all'acquisizione dell'efficacia delle relative APO.

314. [1]Le APO possono essere attuate per iniziativa pubblico-privata e possono prevedere un' attuazione per stralci funzionali attraverso l'individuazione di singole Unità Minime di Intervento (UMI).

Inquadramento Territoriale delle Aree Progetto Strategiche e delle Aree Progetto Operative e relativi livelli di Tutela (L.394/91)



Articolazione Territoriale Normativa del Piano

